GIORNALE MILITARE

1885

PARTE PRIMA



VOGHERA CARLO

TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

—

Roma, 1885.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1885

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
6 nov. 1884	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA. — R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa	4	5
21 dic. 1884	BILANCIO MILITARE. — Legge che approva la spesa di L. 27,843,600 sulla parte straordinaria del bilancio della guerra per fabbricati da costruirsi o da trasformarsi per acquartieramento delle truppe.	1	1
7 genn. 1885	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale di artiglieria a Cremona	2	2
11 »	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto che ripartisce in cinque anni il corso degli studi nei collegi militari e stabilisce le condizioni di età per l'ammissione al 1° anno di corso nei collegi stessi	3	3
11 »	STIPENDI NEL R. ESERCITO. — R Decreto che stabilisce gli assegni speciali per le truppe del presidio di Assab	5	6
15 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. Decreto che stabilisce la circoscrizione giurisdizionale nella quale è compreso il territorio della colonia italiana di Assab	26	41
15 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. Decreto che autorizza la nomina di un secondo ufficiale sostituto istruttore aggiunto presso il tribunale militare territoriale di Bari	27	42
24 »	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Modificazione del materiale componente il caricamento delle coppie cofani di sanità di antico modello .	6	7

25	genn.	1885	GIUBILAZIONI E PENSIONI. — Legge portante modificazioni alle leggi sulle pensioni pei militari del regio esercito	7	9
26	»		TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Modulo di attestato ai premiati nelle gare di tiro	8	13
1	febb.	1885	CARABINIERI REALI. — Varianti allo scompartimento territoriale della compagnia di Mantova	9	14
4	»		UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Licei pareggiati ai governativi di cui nell'elenco B annesso all'*Atto* N. 125 del 1883 . . .	10	17
6	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Foglio indicante i nomi e cognomi dei sottoscrittori dei conti giudiziali in materie, da unirsi ai conti medesimi	11	18
10	»		FERROVIE. — Apertura della stazione ferroviaria di Terrasa	12	19
10	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) . .	13	21
12	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche d'artiglieria. — Nuova edizione del volume III, titolo III. — Varianti al volume VII, titolo III ed all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	14	25
12	»		DIVISA E VESTIARIO. — Distintivo degli allievi dei plotoni allievi ufficiali di complemento .	15	26
12	»		QUADRI ORGANICI. — R. Decreto che modifica il quadro organico del personale dell'amministrazione dell'orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del canale di Sarno . .	23	37
18	»		SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Visite mediche da praticarsi dagli ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili governative	16	27
20	»		DISCIPLINA MILITARE. — Notificazione ed esecuzione di citazioni ed atti giudiziari riflettenti militari del regio esercito	17	29
22	»		GIUSTIZIA MILITARE. — R. Decreto che designa il tribunale militare incaricato di conoscere dei reati commessi da militari appartenenti a corpi fuori del Regno	28	44
22	»		DISCIPLINA MILITARE — R. Decreto che autorizza la nomina di due o più ufficiali sostituti istruttori aggiunti oltre il numero portato da precedenti Regi Decreti	29	44
1	marzo	1885	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto che modifica il § 639 del Regolamento di disciplina militare.	18	29

2 marzo 1885		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per la fanteria	19	30
4	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Richiesta di regolamenti e di istruzioni militari	20	33
4	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Contratti da stipularsi per l'appalto dello spurgo delle latrine, delle fogne, condotture, ecc., nei fabbricati militari	24	39
7	»	CAVALLI DI AGEVOLEZZA. — Modificazioni all'Istruzione sulla concessione dei cavalli di agevolezza in data 22 ottobre 1882 . . .	21	33
8	»	STATO DEI SOTTUFFICIALI. — Modificazioni alla tabella B annessa al Regolamento 26 giugno 1884 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali . . .	22	35
10	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio .	25	39
19	»	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto che porta modificazioni al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, allo stesso Regolamento per la cavalleria ed a quello per l'artiglieria ed il genio	30	45
19	»	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto che porta modificazioni a quello in data 15 marzo 1884 relativo ai matrimoni dei militari di truppa.	33	51
19	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni ed aggiunte ai numeri 1, 6, 7, 8 e 9 dell'Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 15 marzo 1884, per i matrimoni dei militari di truppa.	34	52
22	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali	31	46
22	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto di nuova formazione dei sei reggimenti alpini	32	49
27	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per la fanteria	35	53
27	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per l'uso dei forni locomobili areotermi, modello Taddei, N. I e II.	36	54
29	»	AVANZAMENTO. — R. Decreto che determina il reclutamento e l'avanzamento nel corpo di stato maggiore	40	57
29	»	AVANZAMENTO — SCUOLE MILITARI. — R. Decreto che modifica il precedente in data 25 giugno 1882 circa il riordinamento della scuola di guerra	41	62

4 aprile 1885		Pubblicazioni militari. — Varianti al modello d'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	37	54
4	»	Disposizioni varie. — Divieto di somministrare polveri, munizioni o altri materiali alle società private di tiro a segno	38	54
6	»	Stato degli ufficiali. — Commissioni d'appello per gli ufficiali proposti per il collocamento nella posizione di servizio ausiliario	39	55
9	»	Avanzamento. — Esami d'idoneità all'avanzamento per i capitani delle armi di fanteria e di cavalleria e dei corpi di commissariato, contabile e veterinario militare	42	64
9	»	Scuole militari. — Corso magistrale superiore di equitazione.	43	65
9	»	Avanzamento. — Avanzamento degli ufficiali dei distretti militari: ripianamento delle vacanze degli ufficiali medesimi	44	65
9	»	Militari di truppa. — Passaggi di corpo di militari non sottufficiali e designazione del personale di truppa presso le scuole ed i collegi militari	45	66
12	»	Impiegati civili. — R. Decreto che stabilisce il trattamento di aspettativa, riforma e ritiro dei farmacisti militari già aventi assimilazione a grado militare	62	111
13	»	Pubblicazioni militari. — Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria . .	46	68
13	»	Stipendi nel r. esercito. — Decreto Ministeriale che stabilisce una indennità fissa per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali rivestiti di comando, in sostituzione delle indennità eventuali portate dal quadro B annesso al R. Decreto 27 marzo 1879 . . .	54	95
14	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Norme generali per i campi d'istruzione . . .	47	68
16	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Adozione ed impiego di un segnale per indicare la direzione del tiro dell'artiglieria da campagna nelle manovre	48	71
17	»	Disciplina militare. — Osservanza delle prescrizioni regolamentari circa gli onori . .	49	71
19	»	Armi e munizioni. — Brunatura delle armi modello 1870	50	72
19	»	Disposizioni varie. — Norme speciali di servizio per le truppe distaccate in Africa . .	51	72
20	»	Reclutamento. — Concessione delle rafferme annuali senza premio	52	81

20 aprile 1885	RECLUTAMENTO. — Tabelle di reclutamento delle compagnie alpine.	53	81
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Trasmissione al comando del corpo di stato maggiore delle aggiunte e varianti alle carte edite dall'istituto geografico militare	55	100
1 magg. 1885	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria	56	101
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ristampa del Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito.	58	103
2 »	ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — Vestiario speciale per i militari di truppa della brigata lagunare	57	102
5 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Aggiunta e varianti all'*Atto* N. 52 del 1884	59	104
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria	60	105
8 »	CARABINIERI REALI. — Cambiamento di denominazione della stazione di Borgomure.	61	109
17 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale	63	112
17 »	ARMI E MUNIZIONI. — Dotazione di cartucce per armi portatili presso i corpi . . .	64	114
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria.	65	125
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per la fanteria	66	125
21 »	FERROVIE. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco Monselice - Montagnana e cambiamento di denominazione della stazione Este S. Elena.	67	126
21 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. Decreto che istituisce un tribunale militare presso il comando superiore delle truppe italiane in Africa . .	83	160
22 »	CARABINIERI REALI. — Varianti allo scompartimento delle compagnie interna ed esterna di Firenze	68	127
28 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento di disciplina militare	69	129
28 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena.	70	135

28	magg. 1885	Servizio territoriale. — R. Decreto portante modificazioni ed aggiunte al regolamento pel servizio territoriale	71	136
31	»	Pubblicazioni militari. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria	72	145
31	»	Scuole militari. — Sottotenenti allievi della scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e genio trasferti nelle armi di linea . . .	73	145
1	giug. 1885	Arredamento, equipaggiamento. — Modificazioni alla lista da veterinario	74	146
1	»	Giubilazioni e pensioni. — Indicazione degli stipendi sullo stato di servizio mod. N. 1 prescritto dall'Istruzione 26 giugno 1853 . .	75	146
1	»	Pubblicazioni militari. — Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria . .	76	147
3	»	Disposizioni varie. — Trasmissione di domande in dipendenza dell'*Atto* N. 216 del 1884 .	77	149
5	»	Pubblicazioni militari. — Norme speciali di servizio e d'amministrazione per le truppe in Africa	78	150
5	»	Ferrovie. — Apertura della nuova linea Caserta-Cancello-Torre Annunziata centrale, e del tronco Castellamare-Gragnano . . .	79	150
12	»	Giubilazioni e pensioni. — Documento comprovante i sessenni	80	157
12	»	Servizio sanitario militare. — Trasmissione di documenti concernenti il servizio sanitario	81	157
12	»	Arredamento, equipaggiamento. — Vestiario speciale per i militari di truppa del genio in servizio sulle locomotive stradali . . .	82	160
14	»	Stipendi nel R. esercito. — R. Decreto che stabilisce un'indennità eventuale per l'ufficiale sostituto istruttore aggiunto pel tribunale militare in Africa	122	217
16	»	Pubblicazioni militari. — Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio .	84	161
17	»	Arredamento, equipaggiamento. — Vestiario speciale per i militari di truppa della brigata lagunare	85	161
17	»	Arredamento, equipaggiamento. — Adozione di una nuova giberna per carabinieri reali .	86	162
21	»	Pubblicazioni militari. — Varianti ed aggiunte al regolamento per le licenze (Allegato N. 2 al regolamento di disciplina). Ristampa dell'oradetto regolamento	87	163
24	»	Disposizioni varie. — Impianto di linee telefoniche per servizio militare	88	167

25 giug.	1885	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto . . .	89	167
27	»	DIVISA E VESTIARIO. — Distintivi di carica e di impiego da portarsi anche sulla giubba di tela	90	168
27	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Caporali maniscalchi non più meritevoli o non più idonei ad essere conservati nel grado	91	168
27	»	FERROVIE. — Apertura all'esercizio della nuova linea Colico-Sondrio	92	169
28	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento pel servizio territoriale	93	170
28	»	BILANCIO MILITARE. — Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 525,000 in pagamento di opere militari eseguite dalla società anonima della ferrovia Mantova-Modena .	94	171
30	»	FERROVIE. — Trasporto in ferrovia degli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto particolare e delle rispettive famiglie. . .	98	179
1 luglio	1885	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione alle istruzioni amministrative speciali per le truppe in Africa	95	172
1	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	96	177
1	»	STIPENDI NEL R. ESERCITO. — Modificazioni alla tabella annessa al Decreto ministeriale 13 aprile 1885, circa l'indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando	97	177
2	»	BILANCIO MILITARE. — Legge che autorizza nuove spese straordinarie militari	112	199
2	»	BILANCIO MILITARE. — Legge che autorizza la spesa di 2 milioni pei distaccamenti militari del Mar Rosso nell'esercizio 1885-86 . .	99	180
2	»	GIUBILAZIONI E PENSIONI. — Legge che estende la legge 18 dicembre 1881, N. 527 (serie 3ª), alle famiglie dei militari i quali non goderono dell'indulto del 1871 per matrimonio contratto senza autorizzazione . .	100	184
2	»	GIUBILAZIONI E PENSIONI. — Legge che abilita i funzionari civili a far valere i titoli ai benefici accordati dalla legge 2 luglio 1872, N. 894	101	185
			102	186

2 luglio 1885	Reclutamento. — Legge che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1865	103	187
2 »	Biblioteche militari. — Decreto ministeriale che determina la sede e la dipendenza amministrativa delle biblioteche militari di presidio	104	188
2 »	Scrivani ed assistenti locali. — R. Decreto che stabilisce il riparto in classi degli scrivani locali	123	218
3 »	Scuole militari. — R. Decreto portante modificazioni al R. Decreto 26 novembre 1882, relativo all'ordinamento della scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e del genio.	113	205
3 »	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio	131	265
3 »	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio	132	269
7 »	Ferrovie. — Cambiamento di nome alle stazioni di Albano e di Saline	105	189
7 »	Ferrovie. — Apertura del tronco Mestre-S. Donà di Piave della nuova linea Mestre-Portogruaro	106	190
16 »	Pubblicazioni militari. — Abrogazione delle norme per la divisione di fanteria nel combattimento	107	193
16 »	Stipendi nel R. esercito. — R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879, sulle indennità eventuali	126	221
17 »	Divisa e vestiario. — Adozione delle cravatte bianche da collo per i carabinieri reali . .	108	193
17 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Norme circa la preparazione dei materiali per il tiro al bersaglio della fanteria	109	193
18 »	Pubblicazioni militari. — Istruzione provvisoria per l'impiego della gelatina esplosiva nelle mine militari ed accensione elettrica di esse	110	196
20 »	Catalogo del modellario. — Ristampa del catalogo	111	197
24 »	Stipendi nel R. esercito. — Soprassoldi per servizi speciali a uomini di truppa dei presidi d'Africa	158	325

25 luglio 1885	IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto che stabilisce il ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra .		134	273
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che costituisce un ospedale militare principale in Novara		114	207
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'impiego della gelatina esplosiva per le interruzioni di ferrovie, da operarsi dagli zappatori di cavalleria		115	208
26 »	QUADRI ORGANICI. — R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra per l'esercizio finanziario 1885-86		127	223
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ristampa del Regolamento di istruzione e di servizio interno per le fanteria		116	208
27 »	ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione al bidone di latta e adozione delle coreggie reggi-bidone		117	209
27 »	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni agli zaini per le armi di fanteria, artiglieria e genio .		118	210
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi		119	211
27 »	FERROVIE. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco Foggia-Manfredonia		120	211
27 »	FERROVIE. — Apertura all'esercizio del tronco Vigone-Moretta della linea Airasca-Cavallermaggiore, e della linea Moretta-Saluzzo. .		121	212
29 »	MILIZIE. — R. Decreto che stabilisce norme per l'ammissione, il trasferimento e l'avanzamento negli ufficiali della milizia territoriale		135	274
30 »	SCRIVANI LOCALI. — STATO DEI SOTTUFFICIALI. — Indennità agli scrivani ed ai sottufficiali in esperimento per gl'impieghi contemplati dal Regolamento 26 giugno 1884 . . .		124	219
31 »	DIVISA E VESTIARIO. — Uniforme per gli ufficiali e la truppa dei presidii d'Africa .		125	220
6 agosto 1885	FERROVIE. — Trasporto in ferrovia degli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto particolare e delle rispettive famiglie.		128	237
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria.		129	237

7 agosto	1885	CAVALLI DI AGEVOLEZZA. — Istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza . .	130	241
17	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento pei collegi militari	133	272
20	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE. — Carteggio ufficiale in esenzione delle tasse postali . .	137	283
24	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ristampa del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi	136	280
24	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Disposizione per la trasmissione degli studi per opere di competenza del genio militare .	138	296
25	»	STIPENDI NEL R. ESERCITO. — R. Decreto relativo al trattamento del personale della giustizia militare nei presidii d'Africa. . .	139	299
25	»	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto che modifica il precedente R. Decreto 26 giugno 1884 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite negli istituti militari. .	140	300
25	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto di ordinamento della milizia territoriale alpina	141	301
25	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto che approva il capitolato-tipo pei lavori di competenza del genio militare da eseguirsi nel territorio della direzione di Cuneo. .	143	307
10 sett.	1885	TRASPORTI MILITARI. — Posti di 1ª classe agli ufficiali inferiori ed agli impiegati assimilati di rango nei viaggi dall'Italia al Mar Rosso e viceversa	142	305
10	»	TRASPORTI MILITARI. — R. Decreto che stabilisce il trattamento agli ufficiali inferiori nei viaggi dall'Italia al Mar Rosso. . .	145	311
21	»	FERROVIE. — Apertura del tronco Bricherasio-Barge diramantesi dalla linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice.	144	308
21	»	FERROVIE. — Apertura all'esercizio del tronco Treviso-Motta di Livenza.	146	312
24	»	FERROVIE. — Apertura all'esercizio delle stazioni di Capalbio, di Granaiolo e di Vaioni.	147	313
25	»	FERROVIE. — Apertura all'esercizio della stazione di Castelraimondo-Camerino. . .	148	315
26	»	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto che modifica le condizioni di età per l'ammissione al 1° anno di corso nei collegi militari . . .	161	329
		FERROVIE. — Apertura del tronco Ivrea-Donnaz	149	315

26 sett.	1885	STIPENDI NEL R. ESERCITO. — Modificazione alla tabella annessa al Decreto Ministeriale 1° luglio 1885, circa l'indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando.	150	316
28	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria	151	317
28	»	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Elenco generale e tariffa dei medicinali	152	317
30	»	TRASPORTI MILITARI. — Trasporto sul lago Maggiore degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra	153	319
30	»	STIPENDI NEL R. ESERCITO. — Indennità speciale al comandante superiore, ai comandanti di presidio ed ai capi di servizio presso le truppe dei presidii d'Africa	159	327
30	»	STIPENDI NEL R. ESERCITO. — Indennità di viaggio agli ufficiali e uomini di truppa dei presidii d'Africa nei trasferimenti all'estero.	160	328
7	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria a Massaua	154	320
12	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento e per gli allievi sergenti.	155	320
12	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE. — Carteggio ufficiale in esenzione delle tasse postali . .	156	320
12	»	DIVISA E VESTIARIO — Modificazioni all'Istruzione sulla divisa dei carabinieri reali .	157	321
23	»	TRASPORTI MILITARI. — Sottufficiale permanentemente addetto ad ogni comando militare di stazione	162	329
23	»	TRASPORTI MILITARI. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Milano.	163	330
28	»	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto che modifica le norme d'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali d'artiglieria e genio . . .	169	335
29	»	GIUSTIZIA MILITARE. — Esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari contro individui i quali si trovano militari sotto le armi	164	331
30	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Variazioni matricolari dei quadrupedi di truppa assegnati ai corpi delle armi a piedi	165	331
30 ottob.	1885	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria	166	332

31 ottob.	1885	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per le ispezioni militari alle guardie di finanza .	167	333
31	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Composizione delle razioni foraggio	168	333
5 nov.	1885	SCUOLE MILITARI — Modificazioni al regolamento pei collegi militari in data 17 agosto 1885	170	336
5	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto che fissa le attribuzioni del comandante superiore in Africa	172	339
11	»	FERROVIE. — Apertura all'esercizio del tronco Nardò-Galatone-Gallipoli; cambiamento di nome alla stazione di Ponte Serchio. . .	171	337
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per telegrammi di servizio dei comandi di presidio e di fortezza	173	340
12	»	STATO DEI SOTTUFFICIALI. — Modificazioni alle tabelle A e B annesse al Regolamento 26 giugno 1884 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali del regio esercito e della regia marina	174	341
16	»	FERROVIE. — Apertura all'esercizio del tronco Grignasco-Borgosesia della nuova linea Novara-Varallo;	175	344
16	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Passaggio della 2ª batteria d'istruzione dall'11° al 3° reggimento artiglieria	176	345
23	»	STIPENDI NEL R. ESERCITO. — R. Decreto che stabilisce un'indennità annua per gli ufficiali sostituti istruttori aggiunti presso i tribunali militari	190	381
24	»	TRASPORTI MILITARI. — Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli »	177	347
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute straordinarie a favore delle masse individuali degli uomini di truppa reduci dall'Africa . .	178	352
25	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Appendice all'Allegato 10 del Regolamento di disciplina, contenente norme tecnico-amministrative sulle disinfezioni	179	353
29	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto relativo agli ufficiali aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali	185	363
30	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova appendice al Regolamento sul reclutamento dell'esercito ed elenchi delle infermità ed imperfezioni esimenti dal militare servizio. — Nuova Istruzione complementare al Regolamento stesso	180	354

1 dicem.	1885	SCUOLE MILITARI. — Concorso per un libro di lettura pel soldato italiano	191	381
3	»	ARMI E MUNIZIONI. — Distribuzione delle cartucce	181	357
3	»	DIVISA E VESTIARIO. — Aggiunte all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . .	182	360
3	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria a Primolano (Alto Brenta)	183	362
7	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Riunione degli archivi militari napoletani all'archivio di Stato di Napoli	184	362
12	»	FERROVIE. — Apertura all'esercizio della fermata di Ponte Borgoforte, e cambiamento di denominazione della stazione di Sale .	186	364
14	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione di alcuni comandi locali d'artiglieria	187	365
14	»	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti di fanteria	188	366
14	»	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria	189	373
16	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STIPENDI NEL R. ESERCITO. — Caporali aiutanti di sanità nei reggimenti alpini	192	384
20	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che approva una nuova istruzione sulle attribuzioni dell'ispettore generale della cavalleria	193	384
23	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) . .	194	387
24	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto relativo alla rinnovazione e riparazioni delle bandiere dei reggimenti di fanteria	195	387

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale militare* 1885.

DATA	OGGETTO	N. dell'Atto	Pag.
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
6 febbraio .	Foglio indicante i nomi e cognomi dei sottoscrittori dei conti giudiziali in materie da unirsi ai conti medesimi	11	18
1 luglio . .	Modificazione alle istruzioni amministrative speciali per le truppe in Africa	96	177
31 ottobre. .	Composizione delle razioni foraggio	168	333
12 novembre .	Spese per telegrammi di servizio dei comandi di presidio e di fortezza	173	340
24 » .	Ritenute straordinarie a favore delle masse individuali degli uomini di truppa reduci dall'Africa	178	352
	ARMI E MUNIZIONI.		
19 aprile . .	Brunatura delle armi mod. 1870	50	72
17 maggio . .	Dotazione di cartucce per armi portatili presso i corpi	64	114
3 dicembre .	Distribuzione delle cartucce	181	357
	ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO.		
2 maggio. .	Vestiario speciale per i militari di truppa della brigata lagunare	57	102
1 giugno. .	Modificazione alla busta da veterinario . .	74	146
12 » . .	Vestiario speciale per i militari di truppa del genio in servizio sulle locomotive stradali .	82	160
17 » . .	Vestiario speciale per i militari di truppa della brigata lagunare	85	161
17 » . .	Adozione di una nuova giberna per carabinieri reali	86	162
27 luglio . .	Modificazione al bidone di latta e adozione delle coreggie reggi-bidone	117	209

	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA.		
6 novembre .	R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa . . .	4	5
	AVANZAMENTO.		
29 marzo . .	R. Decreto che determina il reclutamento e l'avanzamento nel corpo di stato maggiore .	40	57
29 » . .	R. Decreto che modifica il precedente Regio Decreto 25 giugno 1882, circa il riordinamento della scuola di guerra	41	62
9 aprile . .	Esami d'idoneità all'avanzamento per i capitani delle armi di fanteria e di cavalleria e dei corpi di commissariato, contabile e veterinario militare	42	64
9 » . .	Avanzamento degli ufficiali dei distretti militari: ripianamento delle vacanze degli ufficiali medesimi	44	65
14 dicembre .	Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti di fanteria . .	188	366
14 » .	Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria . .	189	373
	BIBLIOTECHE MILITARI.		
2 luglio . .	Decreto Ministeriale che determina la sede e la dipendenza amministrativa delle biblioteche militari di presidio	104	188
	BILANCIO MILITARE.		
21 dicem. 1884	Legge che approva la spesa di L. 27,843,600 sulla parte straordinaria del bilancio della guerra per fabbricati da costruirsi o da trasformarsi per acquartieramento delle truppe.	1	1
28 giugno 1885	Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 525,000 in pagamento di opere militari eseguite dalla società anonima della ferrovia Mantova-Modena	98	179
2 luglio . .	Legge che autorizza nuove spese straordinarie militari	99	180
2 » . .	Legge che autorizza la spesa di due milioni pei distaccamenti militari del Mar Rosso nell'esercizio 1885-86	100	184

	CARABINIERI REALI.		
1 febbraio	Varianti allo scompartimento territoriale della compagnia di Mantova	9	14
8 maggio.	Cambiamento di denominazione della stazione di Borgonuovo	61	109
22 »	Varianti allo scompartimento delle compagnie interna ed esterna di Firenze	68	127
	CATALOGO DEL MODELLARIO.		
20 luglio	Ristampa del catalogo	111	197
	CAVALLI DI AGEVOLEZZA.		
7 marzo	Modificazione all'istruzione sulla concessione dei cavalli di agevolezza in data 22 ottobre 1882	21	33
7 agosto	Istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza.	130	241
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
7 gennaio	Formazione di un comando locale d'artiglieria a Cremona	2	2
7 ottobre.	Formazione di un comando locale d'artiglieria a Massaua	154	320
3 dicembre	Formazione di un comando locale d'artiglieria a Primolano (Alto Brenta)	183	362
14 »	Soppressione di alcuni comandi locali d'artiglieria	187	365
	CORRISPONDENZA UFFICIALE.		
20 agosto	Carteggio ufficiale in esenzione delle tasse postali	137	283
12 ottobre.	Carteggio ufficiale in esenzione delle tasse postali	156	320
	DISCIPLINA MILITARE.		
20 febbraio	Notificazione ed esecuzione di citazioni ed atti giudiziari riflettenti militari del R. esercito.	17	29

1 marzo	R. Decreto che modifica il § 639 del regolamento di disciplina militare	18	29
19 »	R. Decreto che porta modificazione al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, allo stesso regolamento per la cavalleria ed a quello per l'artiglieria ed il genio	30	45
19 »	R. Decreto che porta modificazioni a quello in data 15 marzo 1884 relativo ai matrimoni dei militari di truppa	33	51
19 »	Modificazioni ed aggiunte ai N. 1, 6, 7, 8 e 9 dell'istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 15 marzo 1884, per i matrimoni dei militari di truppa	34	52
17 aprile	Osservanza delle prescrizioni regolamentari circa gli onori	49	71
28 maggio.	R. Decreto portante modificazioni al regolamento di disciplina militare	69	129
28 »	R. Decreto portante modificazioni al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena	70	135

DISPOSIZIONI VARIE.

4 aprile	Divieto di somministrare polveri, munizioni o altri materiali alle società private di tiro a segno	38	54
19 »	Norme speciali di servizio per le truppe distaccate in Africa	51	72
29 »	Trasmissione al comando del corpo di stato maggiore delle aggiunte e varianti alle carte edite dall'istituto geografico militare	55	100
3 giugno.	Trasmissione di domande in dipendenza dell'*Atto* N. 216 del 1884	77	149
24 »	Impianto di linee telefoniche per servizio militare	88	167
27 »	Caporali maniscalchi non più meritevoli o non più idonei ad essere conservati nel grado	91	168
6 agosto	Rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria	129	237
30 ottobre.	Variazioni matricolari dei quadrupedi di truppa assegnati ai corpi delle armi a piedi	165	331
5 novembre.	R. Decreto che fissa le attribuzioni del comandante superiore in Africa	172	339
7 dicembre	Riunione degli archivi militari napoletani all'archivio di Stato di Napoli	184	362
24 »	R. Decreto relativo alla rinnovazione e riparazioni delle bandiere dei reggimenti di fanteria	195	387

	DIVISA E VESTIARIO.		
12 febbraio	Distintivo degli allievi dei plotoni allievi ufficiali di complemento	15	26
27 giugno	Distintivi di carica e di impiego da portarsi anche sulla giubba di tela	90	168
17 luglio	Adozione delle cravatte bianche da collo per i carabinieri reali	108	193
27 »	Modificazioni agli zaini per le armi di fanteria, artiglieria e genio	118	210
31 »	Uniforme per gli ufficiali e la truppa dei presidi d'Africa	125	220
12 ottobre	Modificazioni all'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali	157	321
3 dicembre	Aggiunte all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	182	360
	FERROVIE.		
10 febbraio	Apertura della stazione ferroviaria di Terrasa	12	19
21 maggio	Apertura all'esercizio del nuovo tronco Monselice-Montagnana e cambiamento di denominazione della stazione Este S. Elena	67	126
5 giugno	Apertura della nuova linea Caserta-Cancello-Torre Annunziata centrale e del tronco Castellamare-Gragnano	79	150
27 »	Apertura all'esercizio della nuova linea Colico-Sondrio	92	169
27 »	Apertura all'esercizio del tronco Brescia-Iseo	93	170
30 »	Trasporto in ferrovia degli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto particolare e delle rispettive famiglie	95	172
7 luglio	Cambiamento di nome alle stazioni di Albano e di Salino	105	189
7 »	Apertura del tronco Mestre S. Donà di Piave della nuova linea di Mestre-Portogruaro	106	190
27 »	Apertura all'esercizio del nuovo tronco Foggia-Manfredonia	120	211
27 »	Apertura all'esercizio del tronco Vigone Moretta della linea Airasca-Cavallermaggiore e della linea Moretta-Saluzzo	121	212
6 agosto	Trasporto in ferrovia degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, in viaggio per conto particolare, e delle rispettive famiglie	128	237

21	settembre	Apertura del tronco Bricherasio-Barge diramantesi dalla linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice	144	308
21	»	Apertura all'esercizio del tronco Treviso-Motta di Livenza	146	312
21	»	Apertura all'esercizio delle stazioni di Capalbio, di Granaiolo e di Vaiani	147	313
24	»	Apertura all'esercizio della stazione di Castelraimondo-Camerino	148	315
26	»	Apertura del tronco Ivrea-Donnaz	149	315
11	novembre	Apertura all'esercizio del tronco Nardò-Galatone-Gallipoli, cambiamento di nome alla stazione di Ponte Serchio	171	337
16	»	Apertura all'esercizio del tronco Grignasco-Borgosesia della nuova linea Novara-Varallo.	175	344
12	dicembre	Apertura all'esercizio della fermata di Ponte Borgoforte, e cambiamento di denominazione della stazione di Sale	186	364

GIUBILAZIONI E PENSIONI.

25	gennaio	Legge portante modificazioni alle leggi sulle pensioni pei militari del R. esercito	7	9
1	giugno	Indicazione degli stipendi sullo stato di servizio, modello N. 1, prescritto dalla istruzione 26 giugno 1853	75	146
12	»	Documento comprovante i sessenni	80	157
2	luglio	Legge che estende la legge 18 dicembre 1881, N. 527 (Serie 3ª), alle famiglie di militari i quali non goderono dell'indulto del 1874 per matrimonio contratto senza autorizzazione	101	185
2	»	Legge che abilita i funzionari civili a far valere i titoli ai benefici accordati dalla legge 2 luglio 1872, N. 894	102	186

GIUSTIZIA MILITARE.

15	gennaio	R. Decreto che stabilisce la circoscrizione giurisdizionale nella quale è compreso il territorio della colonia italiana di Assab	26	41
15	»	R. Decreto che autorizza la nomina di un secondo ufficiale sostituto istruttore aggiunto presso il tribunale militare territoriale di Bari	27	42
22	febbraio	R. Decreto che designa il tribunale militare incaricato di conoscere dei reati commessi da militari appartenenti a corpi fuori del Regno.	28	44

22 febbraio .	R. Decreto che autorizza la nomina di due o più ufficiali sostituti istruttori aggiunti oltre il numero portato dai precedenti Regi Decreti	29	44
21 maggio. .	R. Decreto che istituisce un tribunale militare presso il comando superiore delle truppe italiane in Africa	83	160
29 ottobre. .	Esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari contro individui i quali si trovano militari sotto le armi	164	331
	IMPIEGATI CIVILI.		
12 aprile . .	R. Decreto che stabilisce il trattamento di aspettativa, riforma e ritiro dei farmacisti militari già aventi assimilazione a grado militare .	62	111
25 luglio . .	R. Decreto che stabilisce il ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra	134	273
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
14 aprile . .	Norme generali per i campi d'istruzione . .	47	68
16 » . .	Adozione ed impiego di un segnale per indicare la direzione del tiro dell'artiglieria da campagna nelle manovre	48	71
17 luglio . .	Norme circa la preparazione dei materiali per il tiro al bersaglio della fanteria	109	193
	MILITARI DI TRUPPA.		
9 aprile . .	Passaggi di corpo di militari non sottufficiali e designazione del personale di truppa presso le scuole ed i collegi militari	45	66
	MILIZIE.		
29 luglio . .	R. Decreto che stabilisce norme per l'ammissione, il trasferimento e l'avanzamento negli ufficiali della milizia territoriale	135	274
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
22 marzo . .	Ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali	31	46
22 » . .	R. Decreto di nuova formazione dei sei reggimenti alpini	32	49

26 luglio	R. Decreto che costituisce un ospedale militare principale in Novara	114	207
3 »	R. Decreto che stabilisce nuove norme per la ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio	131	265
3 »	R. Decreto che stabilisce nuove norme per la ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglioria e genio	132	269
25 agosto	R. Decreto di ordinamento della milizia territoriale alpina	141	301
16 novembre	Passaggio della 2ª batteria d'istruzione dall'11° al 5° reggimento artiglieria	176	345
29 »	R. Decreto relativo agli ufficiali aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali	185	363
16 dicembre	Caporali aiutanti di sanità nei reggimenti alpini.	192	384
20 »	R. Decreto che approva una nuova istruzione sulle attribuzioni dell'ispettore generale della cavalleria	193	384

PUBBLICAZIONI MILITARI.

10 febbraio	Varianti ed aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	13	21
12 »	Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Nuova edizione del Volume III, Titolo III. — Varianti al Volume VII, Titolo III ed all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	14	25
2 marzo	Istruzione sul tiro per la fanteria	19	30
4 »	Richiesta di regolamenti o di istruzioni militari.	20	33
10 »	Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio	25	39
27 »	Istruzione sul tiro per la fanteria (aggiunte)	35	53
27 »	Istruzione per l'uso dei forni locomobili areoterni, modello Taddei N. I e II	36	54
4 aprile	Varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	37	54
13 »	Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria (*Tomo 1°*)	46	68
1 maggio	Istruzioni pratiche dell'artiglieria	56	101
1 »	Ristampa del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito	58	103
8 »	Modificazioni al regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria	60	105

20	maggio.	Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria (*Tomo 2°*)	65	125
21	» . .	Istruzione sul tiro per la fanteria	66	125
31	» . .	Istruzioni pratiche dell'artiglieria	72	145
1	giugno. .	Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria (*Tomo 3°*)	76	147
5	» . .	Norme speciali di servizio e d'amministrazione per le truppe in Africa	78	150
16	» . .	Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio	84	161
21	» . .	Varianti ed aggiunte al Regolamento per le licenze (Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina). Ristampa dell'ora detto Regolamento.	87	163
25	» . .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	89	167
1	luglio . .	Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . .	97	177
16	» . .	Abrogazione delle norme per la divisione di fanteria nel combattimento	107	193
18	» . .	Istruzione provvisoria per l'impiego della gelatina esplosiva nelle mine militari ed accensione elettrica di esse	110	196
26	» . .	Istruzione sull'impiego della gelatina esplosiva per le interruzioni di ferrovie, da operarsi dagli zappatori di cavalleria	115	208
27	» . .	Ristampa del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria	116	208
27	» . .	Varianti ed aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.	119	211
17	agosto . .	Regolamento pei collegi militari	133	272
24	» . .	Ristampa del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi	136	280
28	settembre .	Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . .	151	317
12	ottobre. .	Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento e per gli allievi sergenti	155	320
30	» . .	Istruzioni pratiche dell'artiglieria	166	332
31	» . .	Istruzione per le ispezioni militari alle guardie di finanza	167	333
25	novembre .	Appendice all'Allegato 10 del Regolamento di disciplina, contenente norme tecnico-amministrative sulle disinfezioni	179	353
30	» .	Nuova appendice al regolamento sul reclutamento dell'esercito ed elenchi delle infermità ed imperfezioni esimenti dal militare servizio. — Nuova istruzione complementare al regolamento stesso	180	354

23 dicembre .	Aggiunte al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	194	387
	QUADRI ORGANICI.		
12 febbraio .	Regio Decreto che modifica il quadro organico del personale dell'amministrazione dell'orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del canale di Sarno.	23	37
26 luglio . .	R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra per l'esercizio finanziario 1885-86.	127	223
	RECLUTAMENTO.		
20 aprile . .	Concessione delle raffermo annuali senza premio	52	81
20 » . .	Tabelle di reclutamento delle compagnie alpine	55	81
2 luglio . .	Legge che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1865.	103	187
	SCRIVANI ED ASSISTENTI LOCALI.		
2 luglio . .	R. Decreto che stabilisce il riparto in classi degli scrivani locali.	123	218
30 » . .	Indennità agli scrivani ed ai sottufficiali in esperimento per gl'impieghi contemplati dal regolamento 26 giugno 1884	124	219
	SCUOLE MILITARI.		
11 gennaio .	R. Decreto che ripartisce in cinque anni il corso degli studi nei collegi militari e stabilisce le condizioni di età per l'ammissione al 1° anno di corso nei collegi stessi . . .	3	3
29 marzo . .	R. Decreto che modifica il precedente R. D. 25 giugno 1882 circa il riordinamento della scuola di guerra.	41	62
9 aprile . .	Corso magistrale superiore d'equitazione . .	43	65
31 maggio. .	Sottotenenti allievi della scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e del genio trasferti nelle armi di linea	73	145
3 luglio . .	R. Decreto portante modificazioni al R. Decreto 26 novembre 1882, relativo all'ordinamento della scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e del genio	113	205

25 agosto . .	R. Decreto che modifica il precedente R. Decreto 26 giugno 1884 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite negli istituti militari	140	300
25 settembre .	R. Decreto che modifica le condizioni di età per l'ammissione al 1° anno di corso nei collegi militari	161	329
28 ottobre . .	R. Decreto che modifica le norme d'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali d'artiglieria e genio	169	335
5 novembre .	Modificazioni al regolamento pei collegi militari in data 17 agosto 1885	170	336
1 dicembre .	Concorso per un libro di lettura pel soldato italiano	191	381
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO.		
4 marzo . .	Contratti da stipularsi per l'appalto dello spurgo delle latrine, delle fogne, condotture ecc. nei fabbricati militari	24	39
24 agosto . .	Disposizione per la trasmissione degli studi per opere di competenza del genio militare . .	138	296
25 » . .	R. Decreto che approva il capitolato-tipo pei lavori di competenza del genio militare da eseguirsi nel territorio della direzione di Cuneo.	143	307
	SERVIZIO SANITARIO MILITARE.		
24 gennaio .	Modificazione del materiale componente il caricamento delle coppie cofani di sanità di antico modello	6	7
18 febbraio .	Visite mediche da praticarsi dagli ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili governative	16	27
12 giugno .	Trasmissione di documenti concernenti il servizio sanitario	81	157
28 settembre .	Elenco generale e tariffa dei medicinali . .	152	317
	SERVIZIO TERRITORIALE		
28 maggio. .	R. Decreto portante modificazioni ed aggiunte al Regolamento pel servizio territoriale . .	71	136
28 giugno . .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento pel servizio territoriale.	94	171
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
6 aprile . .	Commissioni d'appello per gli ufficiali proposti per il collocamento nella posizione di servizio ausiliario	39	55

	STATO DEI SOTTUFFICIALI.		
8 marzo . .	Modificazioni alla tabella B annessa al Regolamento 26 giugno 1884 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali	22	35
30 luglio . .	Indennità agli scrivani ed ai sottufficiali in esperimento per gl'impieghi contemplati dal Regolamento 26 giugno 1884	124	219
12 novembre .	Modificazioni alle tabelle *A* e *B* annesse al Regolamento 26 giugno 1884 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali del R. esercito e della R. marina .	174	341
	STIPENDI NEL R. ESERCITO.		
11 gennaio .	R. Decreto che stabilisce gli assegni speciali per le truppe del presidio di Assab . . .	5	6
13 aprile . .	Decreto Ministeriale che stabilisce una indennità fissa per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali rivestiti di comando, in sostituzione delle indennità eventuali portate dal quadro *B* annesso al R. Decreto 27 marzo 1879	54	95
1 luglio . .	Modificazioni alla tabella annessa al Decreto Ministeriale 13 aprile 1885, circa l'indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando	112	199
14 giugno . .	R. Decreto che stabilisce un'indennità eventuale per l'ufficiale sostituto istruttore aggiunto pel tribunale militare in Africa . .	122	217
16 luglio . .	R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879, sulle indennità eventuali	126	221
25 agosto . .	R. Decreto relativo al trattamento del personale della giustizia militare nei presidi d'Africa .	139	299
26 settembre .	Modificazione alla tabella annessa al Decreto Ministeriale 1° luglio 1885, circa l'indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando	150	316
24 luglio . .	Soprassoldi per servizi speciali a nomini di truppa dei presidi d'Africa	158	325
30 settembre .	Indennità speciale al comandante superiore, ai comandanti di presidio ed ai capi di servizio presso le truppe dei presidi d'Africa . .	159	327
30 » .	Indennità di viaggio agli ufficiali e nomini di truppa dei presidi d'Africa nei trasferimenti all'estero	160	328

23 novembre .	R. Decreto che stabilisce un'indennità annua per gli ufficiali sostituti istruttori aggiunti presso i tribunali militari	190	381
16 dicembre .	Caporali aiutanti di sanità nei reggimenti alpini.	192	384
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
26 gennaio .	Modulo di attestato ai premiati nelle gare di tiro	8	13
5 maggio. .	Aggiunta e varianti all'*Atto* N. 52 del 1884 .	59	104
17 » . .	Compendio di istruzioni militari per le Società del Tiro a segno nazionale	68	112
	TRASPORTI MILITARI.		
10 settembre .	Posti di 1ª classe agli ufficiali inferiori ed agli impiegati assimilati di rango nei viaggi dall'Italia al Mar Rosso e viceversa . . .	142	305
10 » .	R. Decreto che stabilisce il trattamento agli ufficiali inferiori nei viaggi dall'Italia al Mar Rosso	145	311
30 » .	Trasporto sul lago Maggiore degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra .	153	319
23 ottobre. .	Sottufficiale permanentemente addetto ad ogni comando militare di stazione	162	329
23 » . .	Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Milano	163	330
24 novembre .	Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli	177	347
	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO.		
4 febbraio .	Licei pareggiati ai governativi di cui nell'elenco *B* annesso all'*Atto* 125 del 1883	10	17

281

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 gennaio.

DICEMBRE 21. — Legge che approva la spesa di L. 27,843,600 sulla parte straordinaria del bilancio della guerra per fabbricati da costruirsi o da trasformarsi per acquartieramento delle truppe, *pag.* 1.

GENNAIO 7. — Formazione di un comando locale di artiglieria a Cremona, *pag.* 2.

Atto N. 1. — BILANCIO MILITARE. — **Legge che approva la spesa di L. 27,843,600 sulla parte straordinaria del bilancio della guerra per fabbricati da costruirsi o da trasformarsi per acquartieramento delle truppe.** — 21 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di 27,843,600 per fabbricati da costruirsi o da trasformarsi per acquartieramento delle truppe in continuazione degli assegnamenti fatti con le leggi 13 giugno 1880, n. 5474, 30 giugno e 5 luglio 1882, numeri 832 e 855.

Art. 2.

La somma indicata nell'articolo precedente verrà stanziata in aggiunta al corrispondente capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra, ripartendola in esercizi come segue:

Esercizio	1885-86	L.	4,750,000
Id.	1886-87	»	5,100,000
Id.	1887-88	»	5,660,000
Id.	1888-89	»	5,060,000
Id.	1889-90	»	5,060,000
Id.	1890-91	»	1,560,000
Id.	1891-92	»	653,600
		L.	27,843,600

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato, presentando i bilanci annuali, a modificare le quote indicate nel precedente articolo, in modo che la spesa preveduta dall'articolo 1 possa essere compiuta in sei anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1884.

UMBERTO.

RICOTTI.
A. MAGLIANI.

N. 2. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di un comando locale di artiglieria a Cremona.** — 7 gennaio.

È stabilito, a datare dal 15 gennaio, un comando locale di artiglieria a Cremona sotto la dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Mantova.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 2ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 gennaio.

GENNAIO 11. — R. Decreto che ripartisce in cinque anni il corso degli studi nei collegi militari e stabilisce le condizioni di età per l'ammissione al 1° anno di corso nei collegi stessi, *pag.* 3.

Atto N. **3**. — SCUOLE MILITARI. — **Regio Decreto che ripartisce in cinque anni il corso degli studi nei collegi militari e stabilisce le condizioni di età per l'ammissione al 1° anno di corso nei collegi stessi**. — 11 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto del 24 gennaio 1877, che modifica il Regolamento d'ammissione agli istituti militari;

Visto il Regio Decreto del 6 febbraio 1881, che stabilisce i limiti di età per l'ammissione nei collegi militari;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

A datare dal prossimo anno scolastico 1885-86, il corso degli studi nei collegi militari sarà ripartito in cinque anni anzichè in quattro.

Articolo 2.

Le condizioni di età cui debbono soddisfare gli aspiranti all'ammissione nel 1° anno di detti collegi sono: avere compiuti 12 anni al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione e non oltrepassati 14 al 1° agosto dell'anno stesso.

Articolo 3.

Il Ministro della guerra apporterà al Regolamento attualmente in vigore pei collegi militari le occorrenti modifica-

zioni per metterlo in armonia col suaccennato nuovo riparto di studi in cinque anni.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. G. Voghera

DISPENSA 3ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 gennaio.

1884. NOVEMBRE 6. — R. Decreto di nomina del Presidente dell'Associazione italiana della Croce Rossa, *pag.* 5.

1885. GENNAIO 11. — R. Decreto che stabilisce gli assegni speciali per le truppe del presidio di Assab, *pag.* 6.

» 25. — Modificazione del materiale componente il caricamento delle coppie cofani di sanità di antico modello, *pag.* 7.

Atto N. **4.** — ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA. — **Regio Decreto di nomina del presidente dell'Associazione italiana della Croce Rossa.** — 6 novembre 1884.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 maggio 1882, N. 768 (serie 3ª), portante provvedimenti relativi all'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il Regio Decreto 7 febbraio 1884, N. 1243 (serie 3ª parte supplementare) che erige in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il Regio Decreto 7 febbraio 1884, che approva lo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto l'art. 13 dello Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il tenente generale nella riserva commendatore CADORNA conte Raffaele è nominato Presidente della Associazione italiana della Croce Rossa.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 6 novembre 1884.

UMBERTO.

RICOTTI
B. BRIN.

N. 5. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO. — **Regio Decreto che stabilisce gli assegni speciali per le truppe del presidio di Assab.** — 11 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 13 della legge 5 luglio 1882, N. 854, sugli stipendi ed assegni per il regio esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali del regio esercito destinati a far parte del presidio di Assab è dovuta una indennità di equipaggiamento nella misura seguente:

Ufficiale generale	L. 2000
Colonnello	» 1000
Tenente colonnello e maggiore .	» 600
Capitano	» 400
Tenente e sottotenente	» 300

Art. 2.

Durante la permanenza al presidio è dovuta agli ufficiali l'indennità di marcia.

Ad ogni ufficiale è inoltre dovuta una giornaliera razione viveri; e quando i viveri non possano essere prelevati in natura, ne è dato l'equivalente in contanti nella ragione di L. 1 ogni razione.

Art. 3.

All'ecclesiastico addetto al comando del presidio è dato uno assegno corrispondente allo stipendio di capitano di fanteria, col diritto alla indennità d'equipaggiamento e alle indennità eventuali nella misura stabilita per questo grado.

Art. 4.

Agli uomini di truppa del presidio è dovuto un giornaliero soprassoldo di servizio di lire 0,13; ai sottufficiali delle compagnie sussistenze un soprassoldo di lire 0,53.

Art. 5.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

Le Istruzioni per l'eseguimento del presente Decreto sono state pubblicate in un fascicolo a parte, del quale i corpi e le autorità militari potranno far richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, secondo le norme dell'*Atto* 86-1884, limitandone la domanda al numero di copie strettamente necessarie per uso degli uffici. Il prezzo del fascicolo è di lire 0,10 la copia.

N. 6. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Modificazione del materiale componente il caricamento delle coppie cofani di sanità di antico modello.** — 24 gennaio.

Nell'intento di mettere in perfetto stato di servizio le coppie cofani di sanità di antico modello in carico ai distretti militari, per uso dei battaglioni di milizia mobile, ed alle direzioni di spedali principali, questo Ministero ha disposto che al materiale in esse ora contenuto siano aggiunti gli oggetti nuovi di cui sono provvisti i cofani di sanità modello 1874.

Con apposita Circolare sarà fatto conoscere direttamente ai corpi ed amministrazioni interessate il materiale di nuova dotazione delle predette coppie cofani di antico modello e le norme contabili per le operazioni relative, e sarà provveduto per la distribuzione degli oggetti che dovranno completare il caricamento dei cofani stessi.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1885 — Tip. C. Voghera.

281

DISPENSA 4ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 febbraio.

GENNAIO 25. — Legge portante modificazioni alle leggi sulle pensioni pei militari del R. Esercito, *pag.* 9.
Id. 26. — Modulo di attestato ai premiati nelle gare di tiro, *pag.* 13.
FEBBRAIO 1°. — Varianti allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Mantova, *pag.* 14.

Atto N. 7. — GIUBILAZIONI E PENSIONI. — **Legge portante modificazioni alle leggi sulle pensioni pei militari del Regio esercito.** — 25 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La liquidazione della pensione si farà per gli ufficiali del Regio esercito a norma degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni civili, e pei medesimi rimane abolita la tabella annessa alla legge 7 febbraio 1865.

Per i soli capitani si aggiungerà in ogni caso agli stipendi l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano per compiuto sessennio od uno in più di quello o quelli effettivamente goduti, per stabilire la media, come al predetto articolo 17.

Pei militari di truppa la tabella fissa e graduale viene sostituita da quella unita alla presente legge; ma pei loro assimilati continuerà ad avere vigore la tabella della legge del 1865.

Il servizio e le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e di Crimea valgono come servizio valutabile per gli effetti della pensione anche se fatte in età inferiore ai 17 anni.

Gli anni di campagna di guerra continueranno ad essere valutati conforme all'articolo 24 della legge 27 giugno 1850, N. 1049.

Art. 2.

Quando l'ufficiale sia collocato a riposo, o in posizione ausiliaria, od in riforma d'autorità, la pensione gli sarà liquidata sulla base del suo ultimo stipendio.

Pei capitani, all'ultimo stipendio sarà inoltre aggiunto il decimo dello stipendio di capitano in conformità del precedente articolo.

Art. 3.

Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio:

gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dopo 30 anni di servizio;

gli ufficiali inferiori dopo 25 anni di servizio;

i militari di truppa dopo 20 anni di servizio.

Per far valere un tale diritto dovranno inoltre essere raggiunti i limiti seguenti di età:

pei generali d'esercito e tenenti generali, 60 anni;
pei maggiori generali, 56 anni;
pegli ufficiali superiori, 52 anni;
pegli ufficiali inferiori, 45 anni;
pei militari di truppa non vi saranno limiti di età.

Art. 4.

Gli ufficiali che dopo 25 anni di servizio divenissero per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo, ovvero fossero posti in servizio ausiliario, in disponibilità o in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, prigionia di guerra, avranno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungessero l'età stabilita dall'articolo precedente, e potranno essere collocati a riposo d'autorità.

La pensione di ritiro pegli ufficiali generali e superiori, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà liquidata colle norme di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 5.

Sono aboliti i privilegi stabiliti a favore di alcuni militari dall'articolo 8 della legge 7 febbraio 1865.

Continueranno però a godere dell'aumento del quinto della

pensione i militari graduati di truppa, che abbiano compito 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado.

I marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, i quali contano 6 anni di servizio nel loro grado e 20 di permanenza nella loro arma, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione.

Questi aumenti potranno essere computati al di sopra del massimo fissato dalla tabella.

Art. 6.

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali riformati e dei militari riformati di truppa viene esteso il beneficio della riversibilità del terzo della pensione, quando il marito o il padre abbia prestato meno di 25 anni di servizio.

Alle vedove ed agli orfani predetti è pure concessa la riversibilità d'un terzo dell'assegno temporaneo goduto dal loro marito o padre, fino al compimento del tempo in cui dovea per esso durare.

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali revocati o rimossi è concessa la riversibilità del terzo della pensione o dell'assegno, come per le vedove e gli orfani dei riformati, salva la diversa misura della pensione o dell'assegno, come alla legge 25 maggio 1852.

Le vedove e gli orfani degli ufficiali e militari morti in servizio prima di avere acquistato il diritto a liquidare pensione di ritiro, saranno considerati per la liquidazione della loro pensione o del loro assegnamento temporaneo come vedove ed orfani di ufficiali e militari riformati; e saranno ad essi applicate le norme della citata legge 25 maggio 1852.

Art. 7.

Le indennità annue degli ufficiali che verranno collocati in posizione di servizio ausiliario rimangono stabilite in lire:

1000 pei tenenti generali;
600 pei maggiori generali;
400 pegli ufficiali superiori;
350 pei capitani;
250 pei subalterni.

Per l'applicazione degli articoli 3, 37 e 38 della legge sullo stato degli ufficiali e per la liquidazione della pensione ai militari feriti in guerra o in servizio comandato, o comunque

collocati a riposo per infermità provenienti da causa di servizio, sarà considerato come *minimo* della pensione per ciascun grado, la pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, e come *massimo* i quattro quinti dello stipendio.

Art. 9.

Dopo la promulgazione della presente legge le pensioni per gli ufficiali dell'esercito e loro aventi diritto, comprese quelle degli ufficiali che ora si trovano in posizione ausiliaria, saranno liquidate in base agli stipendi stabiliti dalla legge 5 luglio 1882, N. 854.

Resta peraltro in facoltà dei militari attualmente in servizio, od in posizione ausiliaria, che abbiano 20 o più anni di servizio, di optare per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 7 febbraio 1865, N. 2143, e nelle leggi 25 maggio e 11 luglio 1852, N. 1376 e 1402.

È pure fatta facoltà agli ufficiali ed ai militari graduati di truppa di domandare la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro come se non avessero avuto l'ultima promozione.

La nuova tabella sarà applicata ai guardarmi ed agli appuntati dei reali carabinieri, che trovansi tuttora in servizio e che venissero collocati a riposo con quel grado; e verranno assimilati rispettivamente ai capi musica ed ai caporali maggiori.

Art. 10.

La presente legge avrà vigore dal 1° luglio 1884.

TABELLA *delle pensioni di ritiro pei militari di truppa del R. Esercito.*

DENOMINAZIONE DEI GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio e di campagna	Massimo a 35 anni di servizio
Capo musica di 1ª e 2ª classe, maresciallo d'alloggio maggiore e capo, maresciallo d'alloggio.	730	18	1000
Furiere maggiore	550	17	805
Furiere, brigadiere dei reali carabinieri . . .	500	15	725
Sergente, vice-brigadiere dei reali carabinieri .	445	10	565
Caporale maggiore, caporale, carabiniere, musicante, sellaio, trombettiere di cavalleria, artiglieria e genio.	360	8	480
Appuntato, trombettiere, zappatore e soldato . .	300	7	405

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. 8. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Modulo di attestato ai premiati nelle gare di tiro.** — 26 gennaio.

Riconosciuta l'opportunità di stabilire per tutte le società del Tiro a segno nazionale un unico modello di *attestato* per i soci premiati nelle gare di tiro prescritte dall'articolo 15 della legge 2 luglio 1882, questo Ministero, di concerto con quello dell'Interno, ha determinato quanto segue:

È adottato un modello speciale di *attestato* per i migliori tiratori, conforme al tipo, che per cura del Ministero dell'interno sarà trasmesso ai signori prefetti del Regno presidenti delle direzioni provinciali del Tiro a segno nazionale.

Detto *attestato* sarà in oro e cromolitografia per i premiati di primo grado, in tinta imitante la fotografia per i premiati di secondo grado ed in nero su fondo a tinta per i premiati di terzo grado.

Esso *attestato* porterà la seguente inserizione:

TIRO A SEGNO NAZIONALE

« *Società mandamentale (o comunale) di* . . . . . .
« (*ovvero*) *Direzione provinciale di* . . . . . .

« Nella gara . . . . . .
« eseguita il giorno . . . . . .
« il signor . . . . . .
« ottenne il . . . . . .
« e per ciò gli si rilascia il presente *attestato* accompagnato
« da . . . . . .

« . . . . . li . . . . . .

« *I Membri della (Presidenza o Direzione provinciale)* ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. 9. — CARABINIERI REALI. — **Variante allo scompartimento territoriale della compagnia di *Mantova*.** — 1° febbraio.

Lo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di *Mantova*, pubblicato con *Atto* N. 555 del 22 dicembre 1884, è modificato come in appresso:

TENENZA DIRETTA	Mantova — Borgoforte — Porto Mantovano — Gonzaga — Suzzara — Moglia.
SEZIONE DI MANTOVA	Casteldario — Roverbella — Governolo — Ostiglia — Sustinente.

Sezione di Revere	Revere — Quistello — S. Giacomo delle Segnate — S. Benedetto Po — Sermide — Felonica — Poggio Rusco.
Tenenza di Bozzolo	Bozzolo — Gazzuolo — Rivarolo Fuori — — Sabbioneta — Viadana — Dosolo — Marcaria — Castellucchio — Gazzoldo.

Lo scompartimento della tenenza di *Castiglione delle Stiviere* rimane inalterato.

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1885. — Tip. G. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 10 febbraio.

FEBBRAIO 4. — Licei pareggiati ai governativi di cui nell'Elenco B annesso all'*Atto* 125 del 1883, *pag.* 17

» 6. — Foglio indicante i nomi e cognomi dei sottoscrittori dei conti giudiziali in materie, da unirsi ai conti medesimi, *pag.* 18.

Atto N. **10.** — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Licei pareggiati ai governativi di cui nell'elenco B annesso all'*Atto* 125 del 1883.** — 4 febbraio.

L'elenco B che fa seguito all'*Atto* 125 del 1883 nella parte relativa ai licei pareggiati ai governativi è modificato come appresso:

Licei pareggiati.

1°	Liceo di	Altamura
2°	Id.	Ascoli-Piceno
3°	Id.	Asti
4°	Id.	Aversa
5°	Id.	Biella
6°	Id.	Bitonto
7°	Id.	Caltagirone
8°	Id.	Camerino
9°	Id.	Carmagnola
10°	Id.	Chieri
11°	Id.	Desenzano
12°	Id.	Foggia
13°	Id.	Genova
14°	Id.	Iesi

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 4, *Atto* N. 7, pag. 11. — **Dopo la 7ª riga dell'articolo 7 e prima dell'alinea che comincia colle parole:** Per l'applicazione ecc.; *aggiungasi in mezzo:* **Art. 8.** (omesso per errore di stampa).

15° Collegio San Carlo di Modena
16° Liceo Cirillo di Napoli
17° Id. di Novi-Ligure
18° Collegio Campano di Osimo
19° Liceo di Perugia
20° Id. Pinerolo
21° Id. Ravenna
22° Id. Spezia
23° Id. Trani
24° Id. Urbino
25° Id. Velletri
26° Id. Voghera
27° Id. S. Maria Capua Vetere.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **11.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Foglio indicante i nomi e cognomi dei sottoscrittori dei conti giudiziali in materie, da unirsi ai conti medesimi.** — 6 febbraio.

La Corte dei conti dovendo nelle sue decisioni sui conti giudiziali in materie nominare distintamente i singoli componenti i consigli amministrativi che rendono il conto, e non potendo sempre desumere tali dati dalle firme apposte sui medesimi, ha richiesto che dai conti stessi si facciano risultare chiaramente simili indicazioni.

In relazione a tale domanda, questo Ministero determina che i consigli amministrativi dei corpi, istituti, uffici e stabilimenti militari i quali, giusta le disposizioni in vigore, sono tenuti a rendere alla detta Corte i conti giudiziali della loro gestione, debbano unirvi d'ora innanzi un foglio in cui siano descritti per esteso il nome, il cognome ed il grado di ciascun sottoscrittore dei conti medesimi.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1885 — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 6ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 febbraio.

FEBBRAIO 10. — Apertura della stazione ferroviaria di Terrasa, *pag.* 19.
» 10. — Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879), *pag.* 21.
» 11. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria — Nuova edizione del volume III, titolo III. — Varianti al volume VII titolo III ed all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, *pag.* 25.
» 12. — Distintivo degli allievi dei plotoni allievi ufficiali di complemento, *pag.* 26.

Atto N. **18**. — FERROVIE. — **Apertura della stazione ferroviaria di *Terrasa*.** — 10 febbraio.

Si prevengono le autorità militari che venne ammessa al pubblico servizio la stazione di *Terrasa* posta fra *Terranova* e *Candia-Lomellina* della linea *Mortara-Casale*.

Eppertanto si praticherà l'aggiunta, di cui appresso, alla tavola N. 6 del prontuario militare (edizione 1884).

Tavola 6.

Si aggiungerà tra *Terranova* e *Candia-Lomellina* la stazione di *Terrasa*, la quale dista dalle altre segnate in questa tavola, come segue:

Da Castagnole Lanze a Terrasa	. . . . .	chilom.	79
Da Costigliole (Motta di)	id.	»	71
Da Isola d'Asti	id.	»	67
Da Molini d'Isola	id.	»	66
Da S. Marzanotto	id.	»	63
Da Asti	id.	»	58
Da Portacomaro	id.	»	50
Da Castelalfero	id.	»	47
Da Tonco	id.	»	43
Da Penango	id.	»	41
Da Moncalvo	id.	»	35
Da Serralunga Cereseto	id.	»	29
Da Ozzano	id.	»	23

Da S. Giorgio Casale a Terrasa.		chilom.	20
Da Casale	id.	»	13
Da Terranova	id.	»	4
Da Terrasa	id.	»	—
Da Candia Lomellina	id.	»	3
Da Castel d'Agogna	id.	»	13
Da Mortara	id.	»	16
Da Alessandria	id.	»	46
Da Valmadonna	id.	»	38
Da Valenza	id.	»	32
Da Giarole	id.	»	25
Da Borgo S. Martino	id.	»	21
Da Casale	id.	»	13
Da Balzola	id.	»	20
Da Rive	id.	»	22
Da Pertengo	id.	»	25
Da Asigliano	id.	»	29
Da Vercelli	id.	»	36

Il Ministro — RICOTTI.

N. 13. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)** — 10 febbraio.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
III	263	Vassoi di legno per la distribuzione dei medicinali, per ospedali da campo	N.	5 »	Variante
»	270	Casse quadrilunghe di legno pioppo, ferrate, con ganci e serratura	»	30 »	Aggiunta
»	271	Casse quadrilunghe di legno pioppo, ferrate con ganci e serratura e cassettino ed intermezzi	»	35 »	»
»	272	Casse quadrilunghe di legno pioppo, ferrate, con ganci e serratura ed un intermezzo	»	31 »	»
»	273	Casse quadrilunghe di legno pioppo, con apertura a battente per dotazione di complemento	»	25 »	»
»	274	Casse quadrilatere di legno pioppo, con apertura a battente, tiratoio ed intermezzi, ferrate, con serratura	»	31 »	»
»	275	Casse quadrilatere di legno pioppo, con coperchio ad incastro, ferrate, con serratura ed intermezzi	»	42 »	»
»	276	Casse quadrilatere di legno pioppo, con coperchio ad incastro, ferramenta e serratura	»	40 »	»
»	277	Casse quadrilunghe di legno pioppo, a doppio fondo, ferrate, con ganci e serratura	»	33 »	»
»	278	Casse quadrilatere di legno pioppo, con coperchio a livello, ferrate, con serratura	»	28 »	»
»	279	Casse per medicinali aprentisi in due parti uguali con serratura a lancia	»	75 »	»
»	280	Mezze casse di legno pioppo, con apertura a battente, intermezzi e tiratoi di legno e recipienti di latta, ferramenta e serratura	»	55 »	»

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
III	281	Casse quadrilatere di legno pioppo, col coperchio a livello, ferramenta e serratura con molteplici intermezzi	N.	45 »	Aggiunta
»	282	Casse quadrilatere di legno pioppo, col coperchio a livello, ferrate, con serratura	»	28 »	»
»	283	Casse quadrilatere di legno pioppo, col coperchio a livello e lavori nell'interno	»	29 »	»
»	284	Casse robuste di legno pioppo, senza ferramenta e serratura. . . .	»	20 »	»
»	285	Coperte di bavella.	»	9 50	»
»	286	Copriletti di 5ª classe per ospedali da campo.	»	7 »	»
»	287	Copriletti di 6ª classe, da ufficiali infermi, per ospedali da campo.	»	8 »	»
»	288	Fodere da pagliericci da letti di 1ª classe, con staffe laterali, per ospedali da campo	»	7 »	»
»	289	Foderette di cotone da guanciali (5ª classe) per ospedali da campo .	»	1 20	»
»	290	Foderette da guanciali da ufficiali infermi, per ospedali da campo.	»	1 50	»
»	291	Fodere di sottomaterassi per lettiere in ferro ad elastico fisso . . .	»	7 40	»
»	292	Lanterne con lucerna a cappelletto per i locali dei riparti degli ospedali da campo	»	3 50	»
»	293	Sostegni in ferro per fontane e bacini di rame.	»	10 »	»
»	294	Vetri di ricambio per lanterne dei riparti.	»	1 20	»
		Modello vario.			
III	501	Berretti di cotone per ufficiali infermi	N.	» »	Variante
»	502	Berretti diversi.	»	» »	»
»	503	Calzini diversi per infermi . . .	Paia	» »	»
»	504	Camicie diverse per infermi . . .	N.	» »	»

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
III	505	Cappotti di panno, diversi, per infermi	N.	»	»	Variante
»	506	Cappotti di tela, diversi, per infermi	»	»	»	»
»	507	Cuffie diverse per infermi	»	»	»	»
»	508	Foderette diverse da guanciali	»	»	»	»
»	509	Fodere diverse da pagliericci	»	»	»	»
»	510	Lenzuola di cotone	»	»	»	»
»	511	Mutande diverse per infermi	»	»	»	»
»	512	Pantaloni di panno, diversi, per infermi	»	»	»	»
»	513	Pantaloni di tela per ufficiali infermi	»	»	»	»
»	514	Spatacchiere diverse	»	»	»	»
»	515	Padelle (vasi piatti) di latta	»	»	»	»
»	516	Sedie a ruota per infermi, assortite.	»	»	»	»
		Strumenti ed apparecchi.				
IV	71	Cassette per amputazione a fondo doppio, complete	»	193	50	Variante
»	198	Nebulizzatore ad alcole con cassetta.	»	75	»	»
»	419*bis*	Cassette per amputazione a fondo semplice, complete, modificate	»	166	»	Aggiunta
»	419*ter*	Clisopompa	»	6	»	»
»	419*quat*	Irrigatori di zinco con tubo di caoutchouc lungo metri 1, a doppio beccuccio	»	12	»	»
		Apparecchi ed accessori.				
IV	479	Cofani di sanità compiuti N. 1, antico modello	»	410	»	Abolito
»	480	Cofani di sanità compiuti N. 2, antico modello	»	242	»	»
»	481	Cofani di sanità, vuoti	»	52	»	»
»	535	Ferule angolari di legno noce per resezione dell'estremità superiori destre e sinistre dell'Esmarch	»	5	27	Variante
»	745	Cofani di sanità, compiuti N. 1, antico modello, modificati	»	417	87	Aggiunta

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
IV	716	Cofani di sanità, compiuti N. 2, antico modello, modificati . . .	N.	212	20	Aggiunta
»	717	Cofani di sanità, vuoti N. 1, antico modello, modificati	»	52	»	»
»	718	Cofani di sanità, vuoti N. 2, antico modello, modificati	»	62	»	»
»	719	Apparecchi ad estensione per coscia.	»	30	»	»
»	720	Apparecchi ad estensione per gamba.	»	30	»	»
»	721	Barelle pieghevoli	»	50	»	»
»	722	Calamai d'osso a vite, per sezioni di sanità da montagna	»	1	»	»
»	723	Ferule di legno noce per resezione dell'estremità inferiori destre e sinistre dell'Esmarch.	»	12	»	»
»	724	Cartone greggio da cm. 35×25 .	Chil.	1	20	»
»	725	Stecche comuni per estremità inferiori con incisura all'estremità .	N.	»	50	»
»	726	Striscie di cuoio per affilare . .	»	»	»	»
»	706	Zaini di sanità vuoti, modello 1878, con vaschetta a grondaia . . .	»	40	»	Variante
		Modello vario.				
»	1001	Cassetta per amputazione, antico modello	N.	»	»	Variante
»	1002	Cassetta per amputazione con trapano	»	»	»	»
»	1003	Cassetta a doppio fondo per trapanazione ed oculistica	»	»	»	»
»	1004	Cassetta per trapanazione e cateratta	»	»	»	»
»	1005	Cassetta con trapano di Arnold .	»	»	»	»
»	1006	Cassetta da trapanazione con strumenti	»	»	»	»
»	1007	Cassetta mista a doppio fondo . .	»	»	»	»
»	1008	Cassetta oculistica	»	»	»	»
		Strumenti ed attrezzi.				
V	1605	Cassette per l'analisi dell'acqua e del vino, complete (senza i medicinali)	N.	180	»	Aggiunta

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
V	1606	Coltelli da farmacia	N.	2	30	Aggiunta
»	1607	Lucerne d'ottone per farmacia . .	»	2	50	»
		Cordami e filati.				
	403					
VI	404	Funicella del diametro da mm. 4 a 6.	Chil.	1	80	Aggiunta
»		Spago del diametro da mm. 2 a 4.	»	1	60	»

Il Ministro. — RICOTTI.

N. **14.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Nuova edizione del volume III, titolo III. — Varianti al volume VII, titolo III ed all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.** — 12 febbraio.

Sono state stampate le seguenti Istruzioni pratiche d'artiglieria:

Volume III, titolo III. (Istruzione sul servizio del cannone da 7 BR Ret. da montagna). Nuova edizione in sostituzione di quella 1880 che s'intende abolita.

Varianti al volume VII, titolo III. (Istruzione per l'esecuzione delle scuole di tiro), allegato B Istruzione sul modo di procedere colla gelatina esplosiva pura alla rottura di proietti carichi non scoppiati nel tiro. (In sostituzione dell'attuale allegato B relativo alla dinamite).

Varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, allegato G. Norme per la conservazione e per i trasporti delle cariche di gelatina esplosiva. (In sostituzione dell'attuale allegato G, relativo alla dinamite).

I comandi, reparti di truppa, scuole e direzioni, dovranno provvedersi di un numero di esemplari eguale a quello costituente le rispettive dotazioni delle citate istruzioni.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che ne desiderassero, dovranno essere richiesti al comitato d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi far pervenire l'ammontare.

231

DISPENSA 7ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 3 marzo.

FEBBRAIO 18. — Visite mediche da praticarsi dagli ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili governative, *pag.* 27.
» 20. — Notificazione od esecuzione di citazioni ed atti giudiziari riflettenti militari del R. Esercito, *pag.* 29.
MARZO 1° — R. Decreto che modifica il § 639 del Regolamento di disciplina militare, *pag.* 29.
» 2. — Istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 30.

Atto N. **16**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Visite mediche da praticarsi dagli ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili governative**. — 18 febbraio.

Essendosi riconosciuta la convenienza di regolare con nuove norme tanto le domande con le quali le autorità governative estranee all'amministrazione militare possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visitare individui da esse dipendenti, quanto le modalità che debbono rispettivamente seguire le autorità e i medici militari nel prestare il loro concorso, questo Ministero emette le seguenti disposizioni, che terranno luogo di quelle contenute negli *Atti* N. 116 del 15 maggio 1873 e N. 145 del 20 ottobre 1880, i quali perciò sono abrogati.

1° I medici militari potranno essere richiesti dai capi-uffici di altre amministrazioni governative per visite sanitarie da praticarsi al personale da essi dipendente soltanto nei seguenti casi:

a) Per reclutamento o rafferme delle guardie di finanza, di pubblica sicurezza e carcerarie;

b) Per accertare malattie o ferite d'impiegati governativi sulle quali si debbano motivare provvedimenti di aspettativa, di riforma o di riposo;

c) Per verificare l'inabilità allegata dagli alunni delle scuole secondarie che domandano l'esenzione dalle esercitazioni ginnastiche.

2° Quali che siano le autorità richiedenti (Prefetto, Intendente di finanza, Direttore delle carceri, delle poste ecc.) e qualunque siasi il titolo della visita richiesta, le domande

dovranno sempre essere rivolte ufficialmente al comandante militare del presidio, indicandogli lo scopo della visita da praticarsi e le altre varie circostanze, secondo trattasi di casi relativi al comma *a*) o *b*) o *c*) del numero precedente.

3° Il comandante del presidio, sempre compatibilmente alle esigenze del servizio militare, seconderà tali richieste e indicherà all'autorità richiedente il luogo, il giorno e l'ora in cui la visita dovrà essere eseguita.

Per non aumentare il lavoro e per evitare perdita di tempo nelle pratiche relative, è opportuno, però, che, nella città ove sono più frequenti o periodiche le visite di cui al sopramentovato comma *a*), l'autorità militare, di concerto con le autorità interessate, determini per le visite stesse qualche giorno della settimana e le ore apposite, invece che le autorità civili scrivano volta per volta per la richiesta.

La visita, però, di cui al comma *c*) non potrà essere richiesta che una sol volta l'anno al principio dell'anno scolastico e potrà aver luogo soltanto nei presidî, sede di distretto militare o di comando reggimentale, nei loro rispettivi locali.

4° Di regola le visite di cui ai comma *a*) e *b*) saranno praticate all'ospedale o all'infermeria militare locale, ma potranno eventualmente essere fatte presso altri uffici, sia davanti alle commissioni di arruolamento, o di revisione, sia dinanzi ai consigli di amministrazione, od anche a domicilio, allorchè p. e., si trattasse di constatare malattia o ferita, che, per la sua gravità reale od allegata, impedisse all'impiegato di muoversi dalla propria abitazione.

5° Non potrà essere richiesto un ufficiale medico per visite da praticarsi fuori della città ove esso risiede, se non per le visite di cui al comma *b*), nel solo caso però che debba far parte di una Commissione delegata a procedere sul luogo alle operazioni che motivano la visita stessa.

6° Ogni qualvolta l'ufficiale medico non debba riferire il suo avviso, sia a voce, sia in iscritto, alla Commissione delegata nell'atto stesso della visita, il risultato di questa farà oggetto di rapporto scritto che egli rimetterà al comandante del presidio, dal quale sarà trasmesso ufficialmente all'autorità che avrà dimandata la visita.

7° L'opera degli ufficiali medici sarà obbligatoria e gratuita, come per un'altro qualsiasi servizio tecnico militare.

Nei casi, però, di cui al N. 5, l'ufficiale medico avrà diritto all'indennità di trasferta e agli assegni per le spese di trasporto stabilite dal quadro B annesso al Regio Decreto delli 27 marzo

1879, inserto nell'*Atto* N. 49 del *Giornale Militare* (Parte 1ª) di detto anno.

Tali indennità ed assegni saranno pagati direttamente all'ufficiale medico dall'autorità governativa che ne richiese l'opera.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **17**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Notificazione ed esecuzione di citazioni ed atti giudiziari riflettenti militari del R. esercito.** — 20 febbraio.

In relazione all'*Atto* N. 103 del 1875 è stato stabilito per comune accordo fra il Ministero della guerra e quello di grazia e giustizia e dei culti, che i rappresentanti del pubblico ministero presso i tribunali civili i quali, a norma dell'art. 143 del codice di procedura civile, debbono citare militari in servizio effettivo del R. esercito in materia civile, nel luogo di residenza o del domicilio anzichè in persona propria, debbono trasmettere la copia della citazione al comandante del distretto militare nella cui circoscrizione si trova il tribunale civile.

È quindi prescritto ai comandanti dei distretti militari di far recapitare dette citazioni per l'ulteriore loro corso alla autorità militare alla cui diretta dipendenza si trovi il militare citato.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **18**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Regio Decreto che modifica il § 639 del Regolamento di disciplina militare.** — 1° marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto in data 1° dicembre 1872, che approva il Regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPENSA 8ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 marzo.

MARZO 6. — Richiesta di regolamenti e di istruzioni militari, *pag.* 32.
» 7. — Modificazioni all'istruzione sulla concessione dei cavalli di agevolezza in data 22 ottobre 1882, *pag.* 33.
» 8. — Modificazioni alla tabella B annessa al Regolamento 26 giugno 1884 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali, *pag.* 35.

Atto N. **20.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Richiesta di Regolamenti e di Istruzioni militari**. — 4 marzo.

Per facilitare agli allievi dei reparti d'istruzione, agli allievi istruttori ed in genere a tutti i graduati di truppa, che ne facciano domanda, il mezzo di potersi provvedere dei Regolamenti e delle Istruzioni militari principali loro necessarie, il Ministero determina che d'ora innanzi i comandanti di corpo possano acquistare tali libri, facendone addebitare l'importo sulle masse individuali dei militari che li hanno domandati, senza che occorra riportarne speciale autorizzazione.

Le richieste dei corpi, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 86 del 1884.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **21.** — CAVALLI DI AGEVOLEZZA. — **Modificazioni all'istruzione sulla concessione dei cavalli di agevolezza in data 22 ottobre 1882.** — 7 marzo.

Al § 10 dell'*Atto* N. 488 in data 22 ottobre 1882, è sostituito il seguente:

§ 10. *Anticipazioni agli ufficiali per compra di cavalli a trattativa privata.*

47. Gli ufficiali aventi diritto all'indennità cavalli, che desiderino provvedersi privatamente di un cavallo, possono ottenere dall'amministrazione del proprio corpo, previa autorizzazione del Ministero, un'anticipazione in denaro nella misura qui appresso indicata:

1° Gli ufficiali coll'indennità di lire 600, meno gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza, una somma non superiore alle lire 2000;

2° Quelli coll'indennità di lire 400, più gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza, con indennità di lire 600, una somma non superiore a lire 1500;

3° Quelli coll'indennità di lire 340, una somma non superiore a lire 1200;

4° Quelli coll'indennità di lire 280, una somma non superiore a lire 1000, alle seguenti condizioni:

a) Il cavallo sia riconosciuto atto al servizio militare, e d'un valore commerciale uguale o superiore all'anticipazione chiesta.

Tali requisiti dovranno risultare in modo esplicito da apposito verbale di visita da trasmettersi al Ministero insieme alla domanda di anticipazione, redatto dal proprio consiglio di amministrazione permanente o di distaccamento, se trattasi di ufficiale delle armi a cavallo, e per gli altri ufficiali dalle autorità di cui al seguente numero 48.

b) Tra l'anticipazione chiesta ed il debito che già avesse l'ufficiale verso la propria massa-rimonta non venga superato il debito massimo fissato dal § 44 del Regolamento 10 dicembre 1882 sugli assegni.

c) Il pagamento dell'anticipazione sia fatto dal consiglio d'amministrazione all'ufficiale compratore dopo trascorsi 20 giorni dall'acquisto, ritirandone apposita ricevuta.

d) Il cavallo così acquistato sia considerato all'epoca del pagamento dell'anticipazione come cavallo di agevolezza e sottoposto a tutte le disposizioni che regolano tale materia, escluso però il diritto nell'ufficiale di restituirlo al governo nel termine di 40 giorni accennato al N. 21.

e) In caso di restituzione di tali cavalli al governo si seguiranno le norme del § 5°, ed il prezzo (che non potrà mai essere superiore alle lire 1500) sarà stabilito dal consiglio di amministrazione in base al loro valore reale.

L'autorizzazione pel pagamento delle anticipazioni agli ufficiali inscritti sui ruoli amministrativi tenuti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, sarà domandata al Ministero dal proprio capo di servizio, ed il rimborso verrà dato all'amministrazione del corpo che visiterà il cavallo e sarà autorizzato dal Ministero ad anticipare la somma.

Per ottenere tale rimborso la predetta amministrazione dovrà trasmettere al Ministero l'atto di compra del cavallo e copia dell'atto stesso al predetto ufficio per l'iscrizione sul ruolo dei

cavalli di agevolezza, mod. 175 B del catalogo, e per gli effetti di cui al N. 51.

48. Per i cavalli da acquistarsi da ufficiali non appartenenti ad armi a cavallo, i rispettivi consigli d'amministrazione si rivolgeranno pel giudizio circa le qualità di servizio militare, l'età ed il valore del cavallo, al consiglio d'amministrazione di un corpo di cavalleria od artiglieria viciniore, ed in caso di sensibile distanza, al consiglio d'amministrazione di una legione di carabinieri reali o di distaccamento di un corpo a cavallo.

In difetto ne potrà fare le veci l'ufficiale comandante locale dell'arma dei carabinieri reali assistito da un ufficiale veterinario o da un veterinario civile.

49. I consigli d'amministrazione dei corpi, tanto per l'acquisto dei cavalli a senso del presente paragrafo e di quello precedente, quanto per ottenerne il rimborso dal Ministero, si atterranno alle norme stabilite al § 5. Però l'atto di compra non sarà redatto se non dopo spirata la guarentigia in uso nel luogo d'acquisto. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **22.** — STATO DEI SOTTUFFICIALI. — **Modificazioni alla tabella B annessa al Regolamento 26 giugno 1884 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali.** — 8 marzo.

In forza delle disposizioni contenute nei R. Decreti in data del 12 scorso febbraio, che approvano nuovi ruoli organici per gli economati generali dei benefizi vacanti in Bologna e Venezia, i posti di ufficiale d'ordine di ultima classe nei detti economati sono retribuiti collo stipendio annuo di lire 1200 anzichè di lire 1400, come pure subiscono variazioni le cifre degli stipendi nella carriera del rispettivo personale e perciò è d'uopo correggere la tabella *B* annessa al regolamento 26 giugno 1884 nel modo seguente:

Nella colonna 3ª (impiego N. 26) invece di lire 1400 *leggasi* lire 1200.

Nella colonna 5ª (impiego N. 26) invece di :

1	Ufficiale d'ordine	di 2ª classe	lire	1400
1	id.	id.	» 1ª id.	» 1700
1	Archivista		»	2000

deve leggersi:

1	Ufficiale d'ordine	a	lire 1200
1	id. id.	a	» 1400
2	Vice archivisti	a	» 1800
1	Archivista	a	» 2500
5			

Nella colonna 3ª (impiego N. 29) invece di lire 1400 *leggasi* lire 1200.

Nella colonna 5ª (impiego N. 29) invece di:

1	Ufficiale d'ordine di 2ª classe		lire 1400
1	id. id.	di 1ª id.	» 1700
1	Archivista.		» 2000
3			

deve leggersi:

1	Ufficiale d'ordine	a	lire 1200
1	id. id.	a	» 1400
1	Vice archivista	a	» 1800
1	Archivista	a	» 2500
4			

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera

281

A 9ª **1885** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 marzo.

FEBBRAIO 12. — R. Decreto che modifica il quadro organico del personale dell'amministrazione dell'orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del Canale di Sarno, *pag.* 37.

MARZO 4. — Contratti da stipularsi per l'appalto dello spurgo delle latrine, delle fogne, condotture ecc. nei fabbricati militari, *pag.* 39.

» 10. — Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 39.

Atto N. **23**. — QUADRI ORGANICI. — **Regio Decreto che modifica il quadro organico del personale dell'amministrazione dell'Orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del Canale di Sarno.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 9 marzo 1885, N. 56; N. 2921 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno.* — 12 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 3 marzo 1881, N. 92 (serie 3ª);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Al quadro organico del personale dell'amministrazione dell'Orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del Canale di Sarno, annesso al sopracitato Decreto, è sostituito l'altro qui unito, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, che andrà in vigore a datare dal 1° marzo 1885.

Art. 2.

Agli impiegati di detta amministrazione, i quali dopo sei anni non abbiano conseguito avanzamento, sarà dato un aumento del 10 per cento sullo stipendio del loro grado e classe a datare dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà scaduto il sessennio, purchè però in verun caso lo stipendio accresciuto oltrepassi quello del grado o della classe immediatamente superiore.

Nel còmputo del sessennio di servizio si terrà conto soltanto del tempo computabile pel conseguimento della pensione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

QUADRO *organico del personale dell' amministrazione dell'orfanotrofio militare di Napoli.*

Numero dei posti	IMPIEGHI	Stipendio annuo Lire
1	Presidente del Consiglio d'amministrazione (Ufficiale *generale* in ritiro)	» (*a*)
2	Membri del Consiglio medesimo (Ufficiali superiori in ritiro)	» (*a*)
1	Segretario	4000
1	Ragioniere	3500
1	Archivista	2700
4	Ufficiali di 1ª classe	2200 (*b*)
5	Ufficiali di 2ª classe	1800
6	Ufficiali di 3ª classe	1500
5	Guardiani al canale di Sarno	800
1	Pulitore al rastrello di Pompei	660

(*a*) Al presidente ed ai membri del Consiglio d'amministrazione è corrisposta una indennità di carica nell'ammontare che sarà determinato dal Ministro della guerra.

(*b*) Un impiegato dell'amministrazione è incaricato delle funzioni di cassiere, ricevendo un annua gratificazione di L. 300.

Roma, addì 12 febbraio 1885.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

N. **24**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Contratti da stipularsi per l'appalto dello spurgo delle latrine, delle fogne, condotture, ecc., nei fabbricati militari.** — 4 marzo.

Col Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari (1° maggio 1884) entrato in vigore dal 1° luglio dello stesso anno, le spese per lo sgombro delle fogne e condotture furono gravate all'Erario ed i proventi lasciati a disposizione delle direzioni del genio, in aumento alla somma di riserva loro annualmente assegnata.

A parziale modificazione di tale disposizione, questo Ministero ha determinato che i detti proventi debbano invece essere versati nelle casse dello Stato.

E pertanto la nota apposta al § 7 del menzionato Regolamento deve intendersi modificata come appresso:

« Lo sgombro delle latrine, delle fogne, delle condotture immonde nei fabbricati militari dovrà farsi, sempre che si possa, con regolari contratti periodici da stipularsi dalle direzioni del genio, secondo le norme del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale.

Le spese inerenti saranno a carico dell'Erario e vi si provvederà coll'assegno annuale per la piccola manutenzione degli immobili militari; i proventi che potranno ritrarsene dovranno essere versati nelle casse delle Tesorerie dello Stato ».

Le direzioni del genio trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale del genio) per la dovuta approvazione, copia in carta libera dei nuovi relativi contratti tosto che saranno stipulati. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **25**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — 10 marzo.

Si è pubblicato il volume 1° della parte seconda del Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio relativo ai materiali regolamentari annoverati nelle tre prime categorie del Modello per gl'inventari.

Il prezzo del volume è fissato in lire 4,50.

I corpi ed uffici rivolgeranno al comitato d'artiglieria e genio, ufficio d'amministrazione, le richieste per somministrazione del numero di copie stabilito dal seguente specchio, per uso di ufficio, e del numero di copie occorrenti per uso particolare.

Comando del corpo di stato maggiore . . .	Copie N.		3
Comitato delle armi di fanteria e cavalleria . .	»	»	1
Comitato di sanità militare	»	»	1

Comandi di corpo d'armata	Copie	N.	1
Comandi di divisione territoriale	»	»	1
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	»	»	1
Comandi superiori dei distretti	»	»	1
Comandi territoriali d'artiglieria e del genio . .	»	»	1
Comandi stabili di presidio	»	»	1
Comandi di brigata di fanteria	»	»	1
Comandi di brigata di cavalleria	»	»	1
Direzioni territoriali d'artiglieria e del genio . .	»	»	3
Direzioni di stabilimenti d'artiglieria e genio (eccettuato le fabbriche d'armi)	»	»	5
Direzioni delle fabbriche d'armi	»	»	5
Direzioni di commissariato militare	»	»	1
Direzioni di sanità militare	»	»	1
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	»	1
Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	»	»	1
Comandi locali d'artiglieria e del genio e Sezioni staccate del genio	»	»	1
Comandi di fortezza	»	»	1
Reggimenti d'artiglieria	»	»	15
Reggimenti del genio	»	»	15
Reggimenti di fanteria, granatieri, bersaglieri, cavalleria, alpini	»	»	1
Legioni carabinieri reali	»	»	1
Distretti militari di 1ª classe	»	»	1
Distretti militari di 2ª classe	»	»	1
Istituto geografico militare	»	»	1
Scuola di guerra	»	»	1
Scuola di applicazione d'artiglieria e genio . .	»	»	2
Scuola di applicazione di sanità militare . . .	»	»	1
Accademia militare	»	»	2
Scuola militare	»	»	1
Collegi militari	»	»	1
Reparti d'istruzione	»	»	4
Opificio arredi militari	»	»	2
Magazzini centrali militari	»	»	1
Farmacia centrale militare	»	»	1
Biblioteche militari	»	»	1
Tribunale supremo di guerra e marina	»	»	1

Il Ministro — RICOTTI

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 10ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 marzo.

GENNAIO 15. — R. Decreto che stabilisce la circoscrizione giurisdizionale nella quale è compreso il territorio della Colonia italiana di Assab, *pag.* 41.

» 15. — R. Decreto che autorizza la nomina di un secondo ufficiale sostituto istruttore aggiunto presso il tribunale militare territoriale di Bari, *pag.* 42.

FEBBRAIO 22. — R. Decreto che designa il tribunale militare incaricato di conoscere dei reati commessi da militari appartenenti a corpi fuori del Regno, *pag.* 44.

» 22. — R. Decreto che autorizza la nomina di due o più ufficiali sostituti istruttori aggiunti oltre il numero portato da precedenti Regi Decreti *pag.* 44.

MARZO 19. — R. Decreto che porta modificazioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, allo stesso regolamento per la cavalleria ed a quello per l'artiglieria ed il genio, *pag.* 45.

» 22. — Ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali, *pag.* 46.

Atto N. **26.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Regio Decreto che stabilisce la circoscrizione giurisdizionale nella quale è compreso il territorio della colonia italiana di Assab.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 23 del 29 gennaio 1885; N. 2884, (Serie 3ª) della *Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno.* — 15 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia,

Vista la legge 5 luglio 1882, N. 857, (Serie 3ª) concernente i provvedimenti per Assab;

Visto l'art 294 del codice penale per l'esercito, modificato dalla legge 25 giugno 1871, N. 298;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Articolo Unico.

Il territorio della colonia italiana di Assab è compreso per gli effetti della giustizia penale militare, nella circoscrizione giurisdizionale del tribunale militare territoriale di Bari.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **97.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Regio Decreto che autorizza la nomina di un secondo ufficiale sostituto istruttore aggiunto presso il tribunale militare territoriale di Bari.** — 15 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 298 del codice penale per l'esercito in data 28 novembre 1869;

Visto il R. Decreto 30 giugno 1872 (1), col quale fu autorizzato la nomina di un ufficiale istruttore aggiunto in ogni sede di tribunale militare territoriale;

Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1467, (serie 3ª) per la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il Nostro Decreto in data d'oggi col quale il territorio della colonia italiana di Assab è compreso per gli effetti della giustizia penale militare nella circoscrizione giurisdizionale del tribunale militare territoriale di Bari;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo Unico.

Presso il tribunale militare territoriale di Bari potrà nominarsi un ufficiale sostituto istruttore aggiunto oltre il numero portato dal citato R. Decreto 30 giugno 1872, per rappresen-

---

(1) Si stampa qui di seguito il R. Decreto 30 giugno 1872, non essendo ancora stato pubblicato nel *Giornale militare*.

tare e disimpegnare l'ufficio di ufficiale istruttore nel territorio della colonia italiana di Assab.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 15 gennaio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

Regio Decreto 30 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Visto l'art. 298 del codice penale per l'esercito;

Visto il R. Decreto in data 20 settembre 1871 col quale venne stabilita la sede e la giurisdizione di ogni tribunale militare e territoriale;

Riconosciuta la convenienza che in ogni sede di tribunale militare territoriale vi sia un ufficiale che supplisca l'ufficiale istruttore in caso di assenza per causa di malattia o di licenza;

Sulla proposizione del Nostro Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico.

Fra i capitani e gli ufficiali subalterni del presidio militare sede di un tribunale militare territoriale potrà, ove occorra, nominarsi un ufficiale istruttore aggiunto onde supplire nel caso di assenza per malattia o licenza l'ufficiale istruttore presso lo stesso tribunale militare, continuando a ricevere durante tale incarico le competenze del proprio grado dal corpo cui appartiene ed a prestarvi, all'infuori dell'incarico sovramenzionato, il servizio che gli incombe.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze li 30 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE

RICOTTI.

N. **28.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Regio Decreto che designa il tribunale militare incaricato di conoscere dei reati commessi da militari appartenenti a corpi fuori del Regno.** — *Gazzetta ufficiale del Regno*, N. 60, del 13 marzo 1885; N. 2977 (serie 3ª), della *Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno*. — 22 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il codice penale per l'esercito, sanzionato in data 28 novembre 1869;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo Unico.

Dei reati punibili a tenore del detto codice, commessi da militari appartenenti a corpi distaccati fuori del Regno, conoscerà il tribunale militare di Bari al quale verrà fatta la consegna degli imputati, a termini dell'articolo 333 del codice stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1885.

UMBERTO.

Ricotti.

N. **29.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Regio Decreto che autorizza la nomina di due o più ufficiali sostituti istruttori aggiunti oltre il numero portato da precedenti Regi Decreti.** — 22 febbraio.

UMBERTO I., ecc. ecc., Re d' Italia.

Visto l'art. 298 del codice penale per l'esercito in data 28 novembre 1869;

Visto il R. Decreto 30 giugno 1872 col quale fu autorizzata

la nomina di un sostituto ufficiale istruttore aggiunto in ogni sede di tribunale militare territoriale;

Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1467, (serie 3ª), per la circoscrizione militare territoriale del Regno;

Visto il Nostro Decreto in data 15 gennaio ultimo scorso, col quale il territorio della colonia italiana in Assab è stato compreso, per gli effetti della giustizia penale militare, nella circoscrizione giurisdizionale del tribunale militare territoriale di Bari;

Visto il Nostro Decreto della stessa data col quale era autorizzata presso il detto tribunale la nomina di un sostituto istruttore aggiunto per le funzioni d'ufficiale istruttore nel territorio della menzionata colonia;

Visto il Nostro Decreto in data d'oggi con cui il tribunale militare territoriale di Bari è delegato a conoscere dei reati punibili a tenore del citato codice, che fossero commessi da militari appartenenti ai corpi distaccati fuori del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo Unico.

Presso il tribunale militare territoriale di Bari potranno nominarsi due o più ufficiali sostituti istruttori aggiunti oltre il numero portato dai citati R. Decreti 30 giugno 1872 e 15 gennaio 1885, per compiere le funzioni di ufficiale istruttore presso i corpi distaccati fuori del Regno.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **30.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Regio Decreto che porta modificazioni al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, allo stesso Regolamento per la cavalleria ed a quello per l'artiglieria ed il genio.** — 19 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto i Regi Decreti in data 13 dicembre 1874, 15 luglio e 23 dicembre 1875, coi quali furono approvati i Regolamenti

d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, per la cavalleria e per l'artiglieria ed il genio;

Visto il Nostro Decreto delli 2 febbraio 1882, con cui furono approvate modificazioni al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e per il genio;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A modificazione del § 84 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, del § 76 dello stesso Regolamento per la cavalleria e del § 93 di quello per l'artiglieria e genio (edizione 1883), è deferita ai comandanti di corpo d'armata la facoltà di ordinare che, per eccezionali esigenze di servizio, alloggi in quartiere un numero di ufficiali maggiore di quello stabilito.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1885.

UMBERTO

RICOTTI.

N. 84. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali**. — 22 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Reale Decreto in data 29 marzo 1883, relativo agli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali;

Sulla proposta del Ministro della guerra

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 4, 6 e 9 del precitato R. Decreto sono sostituiti i seguenti:

ART. 4.

Gli aiutanti di campo dei comandanti di brigata di fanteria e di cavalleria sono scelti tra gli ufficiali inferiori (preferibilmente capitani) dell'arma rispettiva che abbiano superato gli esami finali della scuola di guerra. Tuttavia potranno anche

esservi destinati ufficiali che non abbiano frequentato i corsi della scuola di guerra, purchè posseggano i requisiti necessari a coprire quella carica.

Art. 6.

Fuorchè per promozione vengano a conseguire un grado incompatibile colla carica loro, gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza possono rimanere in quelle cariche *quattro anni* se capitani, *due anni* se tenenti o sottotenenti.

Essi non possono essere rinominati a tali cariche se non dopo averne cessato da due anni, ed avere prestato servizio nella propria arma per tutto il periodo di tempo accennato.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nel presente R. Decreto devono intendersi applicabili agli ufficiali che alla pubblicazione del medesimo coprono la carica di aiutanti di campo e di ufficiali d'ordinanza.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 11ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 marzo.

MARZO 22. — R. Decreto di nuova formazione dei sei reggimenti alpini, *pag.* 49.

Atto N. **22**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Regio Decreto di nuova formazione dei sei reggimenti alpini.** — 22 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª);

Visto il Regio Decreto per la formazione dei sei reggimenti alpini in data 5 ottobre 1882;

Visto il Regio Decreto che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione in base alla legge del bilancio 1884-85, in data 19 giugno 1884,

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° aprile 1885 gli alpini saranno formati in sei reggimenti, conforme alla tabella di formazione annessa al presente Decreto, per ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Le sedi per i varii reparti alpini verranno determinate dal Ministro della guerra.

Art. 3.

È abrogato il Regio Decreto in data 5 ottobre 1882 sopracitato.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1885.

UMBERTO.

Ricotti.

TABELLA *di formazione dei 6 reggimenti alpini.*

Numero d'ordine dei reggimenti	Battaglioni e loro denominazione	Numero delle compagnie
1°	Alto Tanaro	1ª, 2ª e 3ª.
	Val Tanaro	4ª, 5ª e 6ª.
	Val Pesio	8ª, 9ª, 10ª e 11ª.
2°	Col Tenda	12ª, 13ª, 14ª e 15ª
	Val Stura	16ª, 17ª, 18ª e 19ª.
	Val Maira	20ª, 21ª, 22ª e 23ª.
3°	Val Chisone	28ª, 29ª, 30ª e 37ª.
	Val Dora	31ª, 32ª e 33ª.
	Moncenisio	34ª, 35ª e 36ª.
4°	Val Pellice	24ª, 25ª, 26ª e 27ª.
	Val Orco	38ª, 39ª e 40ª.
	Val d'Aosta	7ª, 41ª, 42ª e 43ª.
5°	Valtellina	44ª, 45ª, 46ª e 47ª.
	Alta Valtellina	48ª, 49ª, 50ª e 51ª.
	Val Camonica.	52ª, 53ª, 54ª e 55ª.
6°	Monti Lessini	56ª, 57ª e 58ª.
	Val Schio	59ª, 60ª e 61ª.
	Val Brenta	62ª, 63ª e 64ª.
	Cadore	65ª, 66ª, 67ª e 68ª.
	Val Tagliamento . . .	69ª, 70ª 71ª e 72ª.

Roma, addì 22 marzo 1885.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 aprile.

MARZO 19. — R. Decreto che porta modificazioni a quello in data 15 marzo 1884, relativo ai matrimoni dei militari di truppa, *pag.* 51.
» 19. — Modificazioni ed aggiunte ai N. 4, 6, 7, 8 e 9 dell'istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 15 marzo 1884, per i matrimoni dei militari di truppa, *pag.* 52.
» 27. — Istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 53.
» 27. — Istruzione per l'uso dei forni locomobili areotermi, modello Taddei, N. I e II, *pag.* 54.
APRILE 4. — Varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 54.
» 4. — Divieto di somministrare polveri, munizioni o altri materiali alle Società private di tiro a segno, *pag.* 54.
» 6. — Commissioni d'appello per gli ufficiali proposti per il collocamento nella posizione di servizio ausiliario, *pag.* 55.

Atto N. **33.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Regio Decreto che porta modificazioni a quello in data 15 marzo 1884, relativo ai matrimoni dei militari di truppa.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 76 del 1° aprile; N. 3016 (Serie 3ª) della *Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno*.—19 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito in data 17 agosto 1882;

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito in data 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3ª);

Visto il regolamento di disciplina militare;

Visto il Nostro Decreto in data 15 marzo 1884;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 1°, 4° ed 8° del Nostro Decreto 15 marzo 1884, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. I sottufficiali, caporali e soldati che si trovano in effettivo servizio debbono, per contrarre matrimonio, ottenere il permesso dal Ministro della guerra.

Questo permesso verrà concesso, per delegazione del Ministro della guerra, dal comandante il corpo d'armata nella cui giurisdizione è stanziato il corpo a cui i detti militari appartengono, e pei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali dal comandante generale dell'arma.

Art. 4. I comandanti di corpo d'armata ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali decidono sulla convenienza di acconsentire alla domanda.

Art. 8. Ottenuto l'assenso dal comandante il corpo d'armata, o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, il comandante del corpo o della legione rilascierà al militare un atto declaratorio con cui il medesimo è autorizzato a contrarre matrimonio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **34.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — **Modificazioni ed aggiunte ai numeri 1, 6, 7, 8 e 9 dell'Istruzione per l'esecuzione del Regio Decreto 15 marzo 1884, per i matrimoni dei militari di truppa.** — 19 marzo.

Per mettere l'Istruzione 15 marzo 1884, relativa ai matrimoni dei militari di truppa, in armonia coi provvedimenti emanati con Regio Decreto in data 19 marzo 1885, con cui si sono portate alcune modificazioni alle disposizioni del Regio Decreto 15 marzo 1884, relativo alle norme pei matrimoni in parola, il Ministero indica qui sotto le varianti che vi devono essere apportate.

Al N. 1 sostituire il seguente:

« 1. La domanda per ottenere il permesso di matrimonio « deve essere redatta in carta da bollo da L. 1 e diretta al « Ministro della guerra.

« I comandanti dei corpi, ricevuta la domanda, la rivolge- « ranno al comandante del rispettivo corpo d'armata, ad ec- « cezione di quelle avanzate dai sottufficiali dell'arma dei ca-

« rabinieri reali le quali devono essere rivolte al comandante « generale dell'arma.

« Soltanto per l'applicazione del disposto dal § 330 del « Regolamento sullo stato dei sottufficiali, a riguardo dei ma- « trimoni dei sottufficiali nelle condizioni di servizio ivi con- « template, dovrà essere riferito al Ministero della guerra ».

Al N. 3, lettera *b*) dopo le parole « e di scherma » aggiungere: « dei corpi ed istituti militari ».

Al N. 6, sostituire il seguente:

« 6. All'infuori dei casi richiamati nei tre numeri pre- « cedenti i comandanti di corpo si asterranno dall' inoltrare « ai prelodati comandanti domande di permesso per contrarre « matrimonio ».

Al N. 7, comma 1°, alle parole: *al Ministero della guerra* (Direzione generale leve e truppa) sostituire: « *al comandante il corpo d'armata* », e dopo il capoverso 3° aggiungasi:

« Nei casi di domande di militari di cui alle lettere *a*, *c*, *e*, « del N. 3 dovranno i comandanti di corpo o di legione in- « dicare il numero dei militari ammogliati che si trovano al « corpo o alla legione ».

Al N. 7, comma 2°; si annulli l'inciso delle parole: « il quale « la trasmette al Ministero col suo parere in proposito ».

Al N. 8, alle parole: *il Ministro* sostituire: « *il comandante « il corpo d'armata o il comandante generale dell'arma dei « carabinieri reali* ».

Al N. 9, alle parole: *ottenuto l'assenso del Ministro della guerra*, sostituire: « *ottenuto l'assenso del comandante il corpo « d'armata o del comandante generale dell'arma* ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **35**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro per la fanteria**. — 27 marzo.

Al N. 237 dell'Istruzione sul tiro per la fanteria è aggiunto il seguente ultimo capoverso:

« Il personale di governo degli stabilimenti militari di « pena e le compagnie di disciplina speciali, annualmente, « eseguiscono il solo tiro ordinario.

« Al personale ed alle compagnie suddette è applicabile « il disposto del capoverso precedente ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **36**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per l'uso dei forni locomobili areotermi, modello Taddei, N. I e II.** — 27 marzo.

Il Ministero ha compilato, colla data 6 settembre 1884, una Istruzione per l'uso dei forni locomobili areotermi modello Taddei N. I e II.

Il prezzo di vendita di cadun esemplare è di lire 1,70.

Una prima generale distribuzione sarà fatta per ordine di questo Ministero. Le richieste ulteriori per servizio o per uso privato dovranno rivolgersi all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, secondo è detto nell'*Atto* N. 86 del 1884.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **37**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 4 aprile.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
IV	721	Barelle pieghevoli	N.	62	Variante

Il Ministro — RICOTTI.

N. **38**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Divieto di somministrare polveri, munizioni o altri materiali alle Società private di tiro a segno.** — 4 aprile.

Questo Ministero, riferendosi al prescritto dal secondo capoverso dell'articolo 18 della legge che istituisce il tiro a segno nazionale, pubblicata con l'*Atto* N. 128 del 1882, secondo il quale le distribuzioni di materiali vengono accordate esclusivamente alle Società di tiro a segno nazionale, determina che alle Società private di tiro a segno non si debba somministrare nè polvere da fuoco, nè munizioni, nè altro materiale che dalle medesime potesse essere richiesto.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **39**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Commissioni d'appello per gli ufficiali proposti per il collocamento nella posizione di servizio ausiliario.** — 6 aprile.

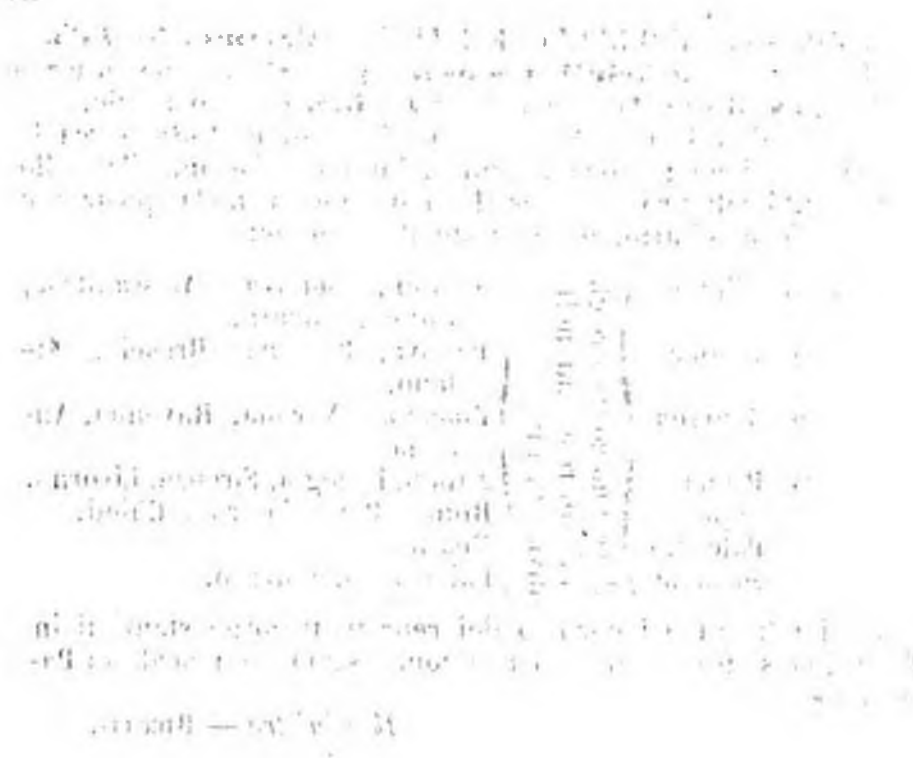
Al N. 2 dell'*Atto* N. 44 in data 27 febbraio 1882, circa le convocazioni ed i procedimenti delle commissioni d'appello per gli ufficiali proposti per il collocamento nella posizione di servizio ausiliario, è sostituito il seguente:

« 2. In Milano	dovranno convenire gli ufficiali residenti nelle divisioni di:	Torino, Genova, Alessandria, Cuneo, Novara.
» Verona		Padova, Bologna, Brescia, Milano.
» Bologna		Piacenza, Verona, Ravenna, Ancona.
» Roma		Napoli, Perugia, Firenze, Livorno.
» Napoli		Roma, Bari, Salerno, Chieti.
» Palermo		Messina.
» Messina		Palermo, Catanzaro.

« Gli ufficiali dei corpi o dei reparti di corpo stanziati in Sardegna si presenteranno alla commissione convocata in Palermo ».

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. G. Voghera.



281

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 aprile.

MARZO 29. — R. Decreto che determina il reclutamento e l'avanzamento nel corpo di stato maggiore, *pag.* 57.
» 29. — R. Decreto che modifica il precedente R. Decreto 25 giugno 1882 circa il riordinamento della scuola di guerra, *pag.* 62.
APRILE 9. — Esami d'idoneità all'avanzamento per i capitani di fanteria e di cavalleria, e pei corpi di commissariato, contabile e veterinario militare, *pag.* 64.
» 9. — Corso magistrale superiore di equitazione, *pag.* 65.
» 9. — Avanzamento degli ufficiali dei distretti militari: ripianamento delle vacanze degli ufficiali medesimi, *pag.* 65.
» 9. — Passaggi di corpo di militari non sottufficiali e designazione del personale di truppa presso le scuole ed i collegi militari, *pag.* 66.
» 13. — Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, *pag.* 68.
» 15. — Norme generali per i campi d'istruzione, *pag.* 68.

Atto N. **40.** — AVANZAMENTO. — **Regio decreto che determina il reclutamento e l'avanzamento nel corpo di stato maggiore.** — 29 marzo.

SIRE,

Parecchie considerazioni relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali nei vari gradi del corpo di stato maggiore, mi hanno convinto della opportunità di arrecare alcune varianti alle relative vigenti norme.

Per quanto si riferisce al reclutamento, fermo restando le disposizioni che ora regolano il trasferimento dei capitani delle varie armi nel corpo di stato maggiore, reputerei conveniente alcune varianti alle vigenti prescrizioni per il reclutamento degli ufficiali superiori. E così parrebbemi opportuno stabilire che possano essere direttamente promossi da capitano a maggiore nello stesso corpo di stato maggiore quei capitani cui spettasse la promozione e che per avere effettivamente comandato per oltre due anni prima del loro trasferimento nel corpo, o una compagnia o un'altra unità corrispondente, si potessero per tale fatto ritenere già sufficientemente abituati al comando delle truppe, così da non sembrare più necessario di trasferirli a quell' uopo nelle armi di linea all'atto della loro promozione.

Riterrei parimenti, riguardo al reclutamento degli ufficiali superiori dello stato maggiore, che non sia più il caso di ammettere in avvenire passaggi diretti nel medesimo, di ufficiali

superiori di artiglieria e del genio. Tali passaggi, opportuni per lo passato, non lo sembrano più ora che il reclutamento dei capitani di stato maggiore è fatto indifferentemente fra capitani di tutte le armi i quali devono avere servito presso le truppe per un certo tempo come subalterni, ed avere comandato per circa un anno o una batteria o una unità corrispondente, il che guarentisce la presenza nel corpo di elementi sufficientemente istruiti nel pratico servizio delle varie armi.

Nè meno conveniente mi parrebbe stabilire, sempre in riguardo al reclutamento degli ufficiali superiori dello stato maggiore, che i maggiori del detto corpo possano essere promossi tenenti colonnelli, non solo nel corpo stesso come è ora prescritto, ma anche nella fanteria o nella cavalleria, e ciò nello intento di riservarsi un modo di sceverare meglio ove occorra gli ufficiali superiori di stato maggiore, conservando soltanto come tenenti colonnelli quelli più adatti al servizio del corpo stesso.

Finalmente rispetto al reclutamento dei colonnelli di stato maggiore crederei opportuno stabilire che essi possano essere tratti direttamente anche dai tenenti colonnelli del corpo, oltrechè dai colonnelli provenienti dal medesimo e che si trovano al comando di un reggimento di fanteria o di cavalleria, come è ora stabilito. Tale misura avrebbe solo per iscopo il poter provvedere ad eventuali esigenze di servizio, e verrebbe temperata ad ogni modo dalla prescrizione che i colonnelli di stato maggiore non possano in tempo di pace essere nominati comandanti di brigata o promossi maggiori generali senza avere comandato per almeno due anni un reggimento di fanteria o cavalleria.

Passando ora alla quistione dell'avanzamento riterrei opportuno che fosse ben definito il vantaggio di carriera che è concesso ai capitani di stato maggiore. Tale vantaggio dovrebbe essere, come è ora, quello di conseguire la promozione quando vengono a trovarsi nel primo quinto del ruolo d'anzianità, ma è necessario stabilire, per togliere ogni dubbiezza, che questo primo quinto si riferisca all'arma fondamentale, all'arma in cui ripassano per la massima parte gli ufficiali di stato maggiore, cioè alla fanteria; e di più è necessario fissare norme precise circa il modo di calcolare il suaccennato quinto.

Per l'avanzamento degli ufficiali superiori di stato maggiore ritengo conveniente che essi continuino ad essere pareggiati per la promozione agli altri ufficiali di pari grado dell'arma

di fanteria o di cavalleria eventualmente più avvantaggiata. Tenuto conto peraltro dei vantaggi di carriera di che essi hanno goduto prima di diventare ufficiali superiori, non parrebbe conveniente, nè conforme al § 12 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, conservare ai detti ufficiali il vantaggio derivante dalla prescrizione che attualmente dà loro la precedenza sugli ufficiali di pari data di nomina.

Questa restrizione muterebbe alquanto le condizioni d'avanzamento degli attuali ufficiali superiori del corpo di stato maggiore, epperò sarebbe intenzione del riferente, di attenuarne per essi gli effetti intercalandoli nelle promozioni cogli ufficiali di pari data di nomina all'ultimo grado avvalendosi a tal uopo delle facoltà concesse dalla legge.

Le varianti che ho avuto l'alto onore di esporre sono concretate e riunite nell'annesso schema di Decreto; epperò qualora esse siano per incontrare l'approvazione Sovrana, io prego la Maestà Vostra di degnarsi munire il Decreto stesso dell'augusta Sua firma.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge del 13 novembre 1853 sull'avanzamento nel Regio esercito;

Visto il Regio Decreto dell'11 marzo 1867 e l'annesso regolamento pel riordinamento del corpo di stato maggiore;

Visto il Regio Decreto del 27 gennaio 1878 circa la promozione dei colonnelli al grado di maggiore generale con destinazione al comando di una brigata di fanteria o di cavalleria;

Visto il Regio Decreto del 25 giugno 1882 sul reclutamento ed avanzamento del corpo di stato maggiore;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capitani del corpo di stato maggiore sono tratti dai capitani delle varie armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio), che hanno compiuto con buon successo il corso di studi della scuola di guerra, furono dalla commissione compilatrice degli specchi caratteristici della scuola stessa proposti pel trasferimento in detto corpo, e al termine del prescritto tirocinio di esperimento vennero dichiarati idonei al servizio di stato maggiore. Detti capitani non sono però trasferiti nel corpo di stato maggiore, se non dopo che abbiano, per circa un anno, lo-

devolmente comandato nella propria arma, col grado di capitano, una compagnia o uno squadrone o una batteria.

Art. 2.

I capitani del corpo di stato maggiore, semprechè ne siano dichiarati meritevoli, sono promossi a scelta al grado superiore nelle armi di fanteria e di cavalleria preferibilmente secondo la loro provenienza e tenuto conto della loro speciale attitudine.

Ciascuno di essi sarà promosso allorquando il capitano che immediatamente lo segue in anzianità nell'arma di fanteria venga ad entrare nel primo quinto del ruolo di anzianità della detta arma.

Pel còmputo di tale quinto si prende a base il numero dei capitani stabilito dal quadro organico aggiungendovi i capitani che sono effettivi nell'arma di fanteria ma che si trovano fuori quadro, e detraendone i capitani dei distretti e quelli delle fortezze.

I capitani di stato maggiore, i quali prima di entrare nel corpo, avessero comandato per oltre due anni una compagnia, uno squadrone od una batteria, potranno essere direttamente promossi nel corpo stesso.

Art. 3.

I maggiori del corpo di stato maggiore sono scelti fra i capitani di cui all'ultimo alinea dell'articolo precedente e fra i maggiori delle armi di fanteria e cavalleria provenienti dai capitani di stato maggiore, i quali abbiano effettivamente comandato, per un periodo di tempo non minore di un anno, un reparto di truppe corrispondente al loro grado, e siano riconosciuti meritevoli di esservi richiamati, tanto per i loro precedenti di servizio nel corpo di stato maggiore, quanto per la prova fatta come maggiori in dette armi.

Art. 4.

I tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore sono tratti dai maggiori del corpo stesso; ed i colonnelli sono tratti dai tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore, ovvero dai colonnelli delle armi di fanteria e cavalleria provenienti dai tenenti colonnelli del corpo medesimo.

Art. 5.

I maggiori ed i tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore sono promossi al grado superiore o nel corpo stesso ovvero nelle armi di fanteria e di cavalleria.

Essi concorrono all'avanzamento con gli ufficiali, aventi pari

grado ed anzianità, di quella fra le due armi suddette che si trova più avvantaggiata.

Art. 6.

In tempo di pace i colonnelli del corpo di stato maggiore non possono essere nominati comandanti di brigata o promossi al grado di maggior generale se prima non hanno esercitato il comando di un reggimento per due anni, salvo quelle eccezioni che potranno essere determinate da gravi esigenze di servizio.

La disposizione di cui sopra non è applicabile ai colonnelli di stato maggiore nominati tali nel corpo stesso prima della pubblicazione del presente Decreto.

Art. 7.

Per stabilire, a senso dei precedenti articoli 2 e 5, la sede di anzianità dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli di stato maggiore rispetto agli ufficiali del medesimo grado delle armi di fanteria o di cavalleria, si osservano, quando ne sia il caso, le norme date dal § 12 del Regolamento in data 5 giugno 1854, per l'esecuzione della legge sull'avanzamento.

Art. 8.

Le disposizioni relative ai passaggi dal corpo di stato maggiore nelle armi di fanteria e cavalleria, e viceversa, ed alle promozioni dei colonnelli contenute nel presente Nostro Decreto non sono applicabili al tempo di guerra.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore vengono reclutati in tempo di guerra dagli ufficiali di tutte le armi, avuto riguardo unicamente alla loro capacità ed attitudine al servizio speciale del corpo.

Art. 9.

Sono abrogati i succitati Nostri Decreti del 27 gennaio 1878 e del 25 giugno 1882; e s'intendono del pari abrogate le altre preesistenti disposizioni, le quali siano contraddette da quelle contenute nel presente Nostro Decreto.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **41.** — AVANZAMENTO. — SCUOLE MILITARI. — **Regio Decreto che modifica il precedente Regio Decreto 25 giugno 1882, circa il riordinamento della scuola di guerra.** — 29 marzo.

SIRE,

Avendo preso in esame il funzionamento della scuola di guerra e gli effetti prodotti nei quadri dell'esercito, dagli ufficiali che dalla scuola medesima rientrano annualmente nei corpi, ho potuto convincermi della opportunità di arrecare qualche modificazione alle norme che attualmente fissano il numero degli allievi da ammettersi alla scuola, e i vantaggi di carriera che sono concessi a quelli fra loro che ne escono con dichiarazione di idoneità.

Riguardo al numero degli allievi vuolsi osservare come esso debba essere limitato per modo da assicurare la buona scelta degli allievi stessi e la capacità loro a compiere bene gli ulteriori studi; esso deve inoltre essere tale da non recare impaccio alcuno all'insegnamento e allo sviluppo delle esercitazioni pratiche affine di non menomarne l'efficacia e l'utilità, nè tale finalmente da turbare l'equilibrio dei quadri, distogliendo per più anni dai corpi soverchio numero di ufficiali e riversandovene poi troppi con vantaggi di carriera pressochè assicurati. Per queste considerazioni avvalorate dal fatto che difficilmente si può ora raggiungere la cifra di 75 allievi fissata dalle vigenti norme per l'ammissione annuale, propongo di ridurre a 45 la cifra stessa, cioè a 36 allievi di fanteria e di cavalleria e 9 di artiglieria e genio.

Affine poi di arrecare minore squilibrio nello avanzamento al grado di capitano nelle armi di fanteria e di cavalleria, grado che è pure quello che ha maggiore importanza nelle carriere, ed affine anche di impedire che possano pervenire al grado stesso ufficiali subalterni che non abbiano fatto presso i corpi effettivo servizio per un tempo sufficiente, propongo che gli allievi della scuola di guerra, appartenenti alla fanteria od alla cavalleria, usciti con diploma di idoneità, siano promossi a scelta al grado di capitano quando entrino, non più nel primo quarto, ma nel primo quinto del ruolo di anzianità dell'arma rispettiva. Ad evitare poi gli effetti che potrebbero avere al riguardo eventuali variazioni nei ruoli stessi, propongo che il numero dei tenenti sia calcolato sempre in ragione dei due terzi dell'organico degli ufficiali subalterni.

Per gli allievi appartenenti all'artiglieria ed al genio non

crederei opportuno mantenere alcun vantaggio tassativo di carriera nell'arma rispettiva, e ciò perchè pare meno conveniente turbare le condizioni di avanzamento di quadri di ufficiali che hanno fatto già particolari ed elevati studi per disimpegnare perfettamente il servizio dell'arma propria ed in quella progredire. Ravviserei per contro equo lasciare facoltà agli allievi delle predette armi, usciti con dichiarazione di idoneità dalla scuola di guerra, di optare e conseguire la promozione a scelta al grado di capitano nell'arma di fanteria quando per la propria anzianità questa potesse loro spettare. Sarebbe questo un compenso degli studi fatti ed un mezzo loro offerto per evitare che potessero eventualmente venire sorpassati dai loro colleghi alla scuola di guerra.

Le proposte che ho avuto l'alto onore di qui esporre sono concretate e riunite nell'annesso schema di Decreto. Pregherei pertanto la Maestà Vostra, qualora le proposte medesime siano per incontrare la Sovrana approvazione, di volersi degnare munire il Decreto stesso dell'Augusta Sua firma.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 25 giugno 1882, sul riordinamento della scuola di guerra;

Visto il Regio Decreto 21 ottobre 1883, che modifica quello precedentemente citato;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 3° del Regio Decreto 25 giugno 1882, circa il riordinamento della scuola di guerra, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« Art. 3. Il numero massimo degli ufficiali da ammettersi annualmente alla scuola di guerra è di 45, cioè:

« Al 1° anno di corso; 36, complessivamente fra quelli di fanteria e cavalleria, e quelli di artiglieria e genio non provenienti dalla scuola d'applicazione;

« Al 2° anno di corso; 9 fra quelli di artiglieria e genio provenienti dalla scuola d'applicazione ».

Art. 2.

L'articolo 7 del precitato Regio Decreto 25 giugno 1882 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« Art. 7. Gli ufficiali delle armi di fanteria e cavalleria

che alla fine del 3° anno di corso della scuola di guerra ottengono il prescritto diploma d'idoneità, sono promossi a scelta al grado di capitano, semprechè continuino ad esserne giudicati meritevoli, quando entrino nel primo quinto dei tenenti dell'arma rispettiva. Tale quinto viene computato in base al numero dei tenenti portato dai quadri organici di ciascuna arma, tenendo per dato che il numero dei tenenti è in ragione di due terzi di quello complessivo degli ufficiali subalterni.

« Per i tenenti d'artiglieria e del genio il diploma d'idoneità conseguito alla fine del 3° anno di corso della scuola di guerra costituisce un titolo di merito all'avanzamento.

« Essi potranno tuttavia fare passaggio col grado di capitano nell'arma di fanteria allorchè per la propria sede di anzianità venga loro a spettare la promozione a scelta in detta arma ».

Art. 3.

Gli ufficiali attualmente allievi della scuola di guerra godranno dei vantaggi determinati dalle norme che erano in vigore all'atto della loro ammissione.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. 42. — AVANZAMENTO. — **Esami d'idoneità all'avanzamento per i capitani delle armi di fanteria e di cavalleria e dei corpi di commissariato, contabile e veterinario militare.** — 9 aprile.

Questo Ministero ha determinato, e rende noto che d'ora innanzi non avranno più luogo esami d'idoneità all'avanzamento al grado superiore, sia ad anzianità sia a scelta, per i capitani delle armi di fanteria e di cavalleria e dei corpi di commissariato, contabile e veterinario. Continueranno per contro ad aver luogo gli esami d'idoneità all'avanzamento al grado superiore per i tenenti delle predette armi e corpi.

Per i tenenti di fanteria e cavalleria tali esami non serviranno che a stabilire l'idoneità all'avanzamento per anzianità e si aggireranno esclusivamente sulle cognizioni teorico pratiche che devono essere possedute dal capitano dell'arma rispettiva, cioè: cognizione teorico-pratica perfetta dei regolamenti comuni a tutte le armi e di quelli speciali all'arma propria; abilità nel fare le istruzioni anche di dettaglio; capacità di

comandare con precisione e discernimento la compagnia o lo squadrone in piazza d'armi e nelle esercitazioni tattiche.

Per i tenenti dei corpi di commissariato, contabile e veterinario gli esami serviranno a stabilire l'idoneità all'avanzamento ad anzianità, ed anche, con modalità da determinare, all'avanzamento a scelta.

Tali esami si aggireranno esclusivamente:

pei tenenti commissari, sulle cognizioni teorico-pratiche che devono essere possedute dal capitano commissario, e cioè sulla perfetta conoscenza dei regolamenti che interessano il corpo e sul servizio in pace ed in guerra;

pei tenenti contabili, sulle cognizioni teorico-pratiche richieste nel capitano contabile: tali esami dovranno essere seguiti da un esperimento in una delle cariche di capitano contabile stabilite nei quadri organici;

pei tenenti veterinari, sulle cognizioni scientifico-pratiche necessarie al capitano veterinario per ben dirigere il servizio zooiatrico in un reggimento. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **43**. — SCUOLE MILITARI. — **Corso magistrale superiore di equitazione**. — 9 aprile.

A modificazione del N. 6 dell'*Atto* 24 del *Giornale Militare*, 1884, questo Ministero determina che il fatto di aver compiuto con favorevole risultato il corso magistrale superiore di equitazione, non conferisce all'ufficiale il diritto ad esser promosso al grado superiore, quando egli entri in un determinato limite di anzianità; ma costituisce bensì per lui un titolo di merito per essere proposto per l'avanzamento a scelta.

I diritti acquisiti dagli ufficiali che hanno già compiuto il corso suddetto, e furono giudicati, a senso del N. 6 dell'*Atto* succitato, meritevoli di avanzamento a scelta, non restano per nulla alterati per effetto della presente determinazione.

Gli ufficiali che si trovano ora al corso, godranno dei vantaggi determinati dalle norme che erano in vigore all'atto della loro ammissione. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **44**. — AVANZAMENTO. — **Avanzamento degli ufficiali dei distretti militari: ripianamento delle vacanze degli ufficiali medesimi**. — 9 aprile.

Per regolare l'avanzamento degli ufficiali effettivi ai distretti militari e per ripianare le vacanze che avvengono negli ufficiali stessi, il Ministero ha determinato di attenersi d'ora innanzi alle norme seguenti:

1° Per il servizio di ufficiale subalterno, sia di compagnia sia di aiutante maggiore in 2°, sono trasferiti temporaneamente ai distretti ufficiali subalterni dei reggimenti di fanteria i quali, dopo che vi avranno prestato servizio per un periodo di tempo non maggiore di due anni, rientreranno al corpo cui prima rispettivamente appartenevano, giusta le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 255 del *Giornale Militare* 1883.

2° Le vacanze di capitano, comandante di compagnia ed aiutante maggiore in 1°, sono ripianate mediante il trasferimento ai distretti di capitani delle varie armi, i quali o per età o per condizioni fisiche siano giudicati meno atti a servire e progredire nelle truppe mobili e siano quindi proposti per il servizio speciale dei distretti.

Per coprire la carica di aiutante maggiore in 1° però possono essere trasferiti ai distretti anche capitani idonei al servizio attivo nei reggimenti, purchè siano dichiarati capaci di esercitare convenientemente la carica stessa.

3° Le vacanze negli ufficiali superiori sono ripianate: per una metà almeno, mediante la promozione di ufficiali effettivi ai distretti; e per il rimanente, con trasferimento ai distretti di ufficiali delle varie armi del grado corrispondente alle vacanze da ripianare.

4° I capitani e gli ufficiali superiori dei distretti non possono concorrere all'avanzamento nei reggimenti o corpi attivi; fatta soltanto eccezione dei capitani aiutanti maggiori in 1°, ai quali può essere concesso di rientrare a far servizio nei corpi ora accennati ed essere ivi promossi, purchè ne facciano domanda due anni almeno prima che, in ragione della loro sede di anzianità, sia per aspettar loro la promozione.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 45. — MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggi di corpo di militari non sottufficiali, e designazione del personale di truppa presso le scuole ed i collegi militari.** — 9 aprile.

1. Questo Ministero ha determinato di deferire ai comandanti dei corpi d'armata la facoltà di disporre i passaggi da un corpo all'altro dei militari di truppa, non sottufficiali, in tutti quei casi nei quali, per le vigenti disposizioni, era riservato al Ministero stesso di determinare.

2. Fermo restando il principio che non sono ammessi passaggi dall'uno all'altro corpo se non per comprovate esigenze di servizio e giammai per private convenienze, spetterà d'ora

innanzi ai comandanti di corpo d'armata di decidere intorno ai passaggi che, nell'interesse del servizio, vengano richiesti, d'accordo fra i capi di corpo, per musicanti, allievi armaiuoli, e simili, sempre beninteso che tali passaggi vengano proposti con le formalità stabilite dal § 180 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, il quale resta modificato nel senso che all'azione del Ministero è sostituita quella del comando del corpo d'armata.

3. Nel caso di cui sopra, le proposte debbono essere inoltrate al comando del corpo d'armata cui appartiene il corpo ricevente, e tale comandante deve decidere intorno al passaggio, informandone il corpo d'armata cui appartiene il militare da transitarsi.

4. Sarà pure da ora in poi devoluta ai comandanti dei rispettivi corpi d'armata la facoltà di provvedere il personale di truppa, meno i sottufficiali, occorrenti alle scuole ed ai collegi militari, come i trombettieri, gli allievi armaiuoli ecc. In conseguenza i comandanti delle scuole predette dovranno all'occorrenza rivolgere le loro richieste al comandante del rispettivo corpo d'armata, e laddove questi non riesca a provvedervi con militari dei reggimenti da lui dipendenti, si rivolgerà al Ministero.

5. La facoltà fatta ai comandanti di corpo d'armata con l'*Atto* 148 del 1883 di ordinare i passaggi ai distretti dei graduati di truppa, non sottufficiali, e *solo in caso d'urgenza* dei militari non graduati aventi incarichi speciali, è estesa a tutti i casi, e quindi ancorchè non vi sia urgenza, spetterà sempre ad essi di provvedere a tali passaggi.

6. È parimenti delegata ai comandanti di corpo d'armata la facoltà di disporre il cambio di corpo di militari di truppa, non sottufficiali, che contraggono matrimonio religioso e quindi incorrono nelle prescrizioni dell'*Atto* 35 del 1877.

7. Essi provvedono pure, a' sensi delle norme vigenti, al rimpiazzamento dei caporali e soldati occorrenti ai battaglioni d'istruzione, ed al passaggio ad altri distretti o compagnie dei caporali retrocessi dei distretti che abbiano una sola compagnia, o delle compagnie di sanità.

8. Spetterà pure ai comandanti dei corpi d'armata rispettivi di determinare il rinvio ai reggimenti da cui provengono, o il passaggio in un reggimento di fanteria, dei caporali retrocessi o dei soldati delle compagnie presidiarie di Orbetello ed Oristano e delle compagnie permanenti del distretto di Cosenza, i quali commettano mancanze che rendano incompatibili la

loro permanenza in quelle località cui appartengono per ragione di nascita.

9. Nulla è innovato circa le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 10 del 1882, per il passaggio dei militari dei vari corpi dell'esercito all'arma dei carabinieri reali.

10. Nei casi dubbi o di una certa gravità, e quando vi siano implicati principii disciplinari, o questioni di ferma, i comandanti predetti prima di determinare passaggi di militari da un corpo all'altro, ne riferiranno al Ministero per quelle decisioni di massima, o speciali, che potranno occorrere.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **40**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria**. — 13 aprile.

È pubblicato il 1° Tomo del nuovo *Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria*, che è adottato in sostituzione di quello in vigore.

Il 2° e 3° Tomo del detto Regolamento verranno pubblicati quanto prima.

I reggimenti di cavalleria e la scuola normale di cavalleria ne dovranno provvedere, a spesa della massa generale nomini, un esemplare per ciascun ufficio e per ogni comando di mezzo reggimento, e due esemplari per ogni squadrone.

I comandi, gli uffici ed i reggimenti non contemplati in quelli sovraindicati, si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognasse, imputandone l'importo o sulla propria spesa di cancelleria o sulla massa generale nomini.

I detti esemplari, come quelli occorrenti agli ufficiali che desiderino farne acquisto a proprie spese, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî in conformità dell'*Atto* N. 86 del 1884.

Il prezzo di ciascuna copia del Tomo 1° è di L. 1,10.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **41**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Norme generali per i campi d'istruzione**. — 14 aprile.

È intendimento del Ministero che d'ora innanzi i comandanti di corpo d'armata, in base alle istruzioni d'indole affatto generale che saranno annualmente impartite dal Ministero stesso circa alla quantità delle truppe che dovranno

prendere parte ai campi d'istruzione di brigata, al tempo ed alla durata approssimativa dei medesimi, scelgano la località e dispongano con piena libertà d'azione per lo impianto e la formazione dei campi.

È parimente intenzione del Ministero di lasciare ampia facoltà ai comandanti di corpo d'armata di stabilire le norme direttive per lo sviluppo delle istruzioni ai campi dipendenti, e perciò avverte che restano abrogate tutte le anteriori disposizioni a quel riguardo inserte sul *Giornale Militare* degli anni precedenti o contenute in circolari o dispacci speciali.

Conformemente allo stesso concetto è lasciata ai comandanti di corpo d'armata piena facoltà di stabilire l'epoca in cui devono intervenire ai campi i reparti di artiglieria e di cavalleria che vi sono destinati.

A rendere poi più proficuo il periodo dei campi coll'offrire l'opportunità e la facilità di eseguire svariate combinazioni di temi tattici, il Ministero della guerra lascia pure in facoltà dei comandanti di corpo d'armata di permettere che dalle truppe ai campi siano eseguite esercitazioni di marcie-manovre, di combattimento, di avamposti od altre, le quali implichino lo spostamento delle truppe stesse ad una o più giornate di marcia dal sito del campo, coll'avvertenza peraltro che per nessun reparto di truppa tale spostamento debba durare oltre una settimana.

È altresì intenzione del Ministero che i comandanti di corpo d'armata si regolino alla loro volta verso i comandanti dei campi conformemente allo stesso concetto di lasciare a ciascuno libertà di azione piuttosto larga; epperò desidera che essi impartiscano istruzioni e disposizioni generali che limitino lo sviluppo da darsi alle varie istruzioni, ma non vincolino soverchiamente l'azione dei comandanti dei campi, tanto nelle operazioni giornaliere, quanto, e più specialmente, nelle esercitazioni da eseguirsi anche fuori del campo e delle quali si è or ora parlato.

Per queste ultime esercitazioni venendo le operazioni tattiche ad estendersi su vaste zone di terreno, i comandanti dei corpi d'armata disporranno che sia usato il maggior possibile riguardo alle proprietà, onde non avere poi da sottostare a rilevanti spese per indennizzi di danni.

Per il 1° del mese di ottobre i comandanti di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero un loro brevissimo rapporto sui campi, indicando in modo sommario le istruzioni svolte, i fatti salienti che fossero occorsi in ordine alla disciplina

delle truppe ed ai vari servizi, e corredandolo di quegli apprezzamenti, osservazioni e proposte che stimeranno di fare su tutto ciò che ha tratto all'attuazione dei campi d'istruzione.

Terminati i campi dovranno essere compilati i singoli rapporti individuali seguenti, riferentisi unicamente al modo col quale gli ufficiali che ne sono oggetto disimpegnarono le proprie attribuzioni durante il campo:

1° Per il comandante del campo, dal comandante della divisione nel cui territorio ha luogo il campo;

2° Per i comandanti di reggimento, dal comandante del campo;

3° Per gli aiutanti di brigata, per i comandanti dei distaccamenti di cavalleria, di artiglieria o del genio intervenuti al campo, per i capi dei servizi di sanità e di commissariato, parimenti dal comandante del campo;

4° Per tutti gli ufficiali superiori in sott'ordine come pure per quei capitani che durante il campo dovessero fare permanentemente le funzioni di ufficiale superiore in sott'ordine, dai comandanti di reggimento o capi di servizio;

5° Per tutti i capitani che non si trovino compresi fra quelli accennati nei numeri precedenti, dall'ufficiale superiore dal quale direttamente dipendono.

I rapporti di cui al N. 1 dovranno essere gerarchicamente trasmessi al Ministero. Lo stesso dicasi di quelli di cui al N. 2 i quali saranno all'uopo dal comandante del campo trasmessi a quello della divisione nel cui territorio ha luogo il campo. I rapporti di cui al N. 3 saranno dal comandante del campo inviati direttamente ai capi di corpo o di servizio da cui dipendono gli ufficiali oggetti dei rapporti stessi. Quelli di cui al N. 4 saranno inviati al comandante del campo, il quale, dopo averli visitati ed occorrendo annotati, li ritornerà al comandante di corpo o capo di servizio mittente. Quelli finalmente del N. 5 saranno successivamente vistati, ed, occorrendo, annotati dal rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, e dal comandante del campo e da questo inviati ai corpi od uffici dai quali dipendano gli ufficiali che ne sono oggetto.

Tutti i preaccennati rapporti saranno uniti alle carte personali degli ufficiali interessati e con esse carte conservati.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1883. — Tip. C. Voghera.

261

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 aprile.

APRILE 16. — Adozione ed impiego di un segnale per indicare la direzione del tiro dell'artiglieria da campagna nelle manovre, *pag.* 71.
» 17. — Osservanza delle prescrizioni regolamentari circa gli onori, *pag.* 71.
» 19. — Brunitura delle armi modello 1870, *pag.* 72.
» 19. — Norme speciali di servizio per le truppe distaccate in Africa, *pag.* 72.

Atto N. **48**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Adozione ed impiego di un segnale per indicare la direzione del tiro dell'artiglieria da campagna nelle manovre**. — 16 aprile.

Questo Ministero ha determinato di adottare un « *segnale per indicare la direzione del tiro dell'artiglieria da campagna nelle manovre* » per evitare gli equivoci che facilmente possono verificarsi per la mancanza d'ogni indicazione al riguardo.

Tale segnale è di legno e si compone di un quadrato di $0^m,70$ di lato, disposto secondo una diagonale su un'asta di $2^m,50$ di lunghezza: il quadrato è dipinto in bianco da una parte, in rosso chiaro dall'altra.

In tutte le circostanze di grandi manovre e di esercitazione di 3° grado, in cui batterie d'artiglieria si disporranno ad aprire il fuoco contro fanteria o cavalleria, esse dovranno d'ora innanzi stabilire il detto segnale, rivolgendo nel primo caso verso il bersaglio la faccia del quadrato dipinta in rosso; nel secondo, quella dipinta in bianco. Tirando invece contro artiglieria, il segnale non verrà adoperato.

Nei casi d'impiego sopra indicati, il segnale sarà disposto all'infuori delle bocche da fuoco dal lato sopravvento, con l'asta conficcata verticalmente nel suolo.

Ogni batteria dovrà essere provvista di tre segnali eguali a quello sopradescritto. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **49**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Osservanza delle prescrizioni regolamentari circa gli onori**. — 17 aprile.

A scanso di ogni dubbia interpretazione delle prescrizioni contenute nei regolamenti di servizio interno delle varie armi, circa gli onori da rendersi dalle guardie di polizia ai coman-

danti interinali di corpo ed ai comandanti di distaccamento, questo Ministero crede opportuno di ricordare che nessun onore speciale deve essere reso a chi copre temporanei comandi, se non sia tassativamente prescritto dai regolamenti.

Gli onori pertanto che le guardie di polizia ai quartieri devono rendere ai comandanti interinali di corpo ed ai comandanti di distaccamento, sono quelli dovuti al grado effettivo rivestito dai comandanti medesimi, indipendentemente dal temporaneo comando che esercitano. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **50**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Brunatura delle armi modello 1870**. — 19 aprile.

Sin dal 13 marzo 1884, con Circolare diramata ai comandanti di corpo d'armata, questo Ministero disponeva perchè le armi modello 1870 venissero abbrunate.

In dipendenza di tale disposizione ho determinato ora che l'abbrunatura sia regolamentare per tutte le armi mod. 1870.

La distribuzione delle armi abbrunate sarà fatta ai corpi man mano che l'abbrunamento sarà compiuto dalle direzioni territoriali d'artiglieria e dalle fabbriche d'armi, e sarà regolata con disposizioni speciali da emanarsi successivamente.

Le norme di manutenzione e di conservazione delle armi abbrunate sono eguali a quelle vigenti per le armi non abbrunate. Solo si avvertirà che per pulire o per levare l'olio alle parti colorite si deve far uso soltanto di uno straccio asciutto, senza polvere di mattone od altro, e che le armi da conservare in magazzino si devono ungere con olio carburo diluito (8 parti di carburo e 2 parti d'olio d'olive).

Il Ministro — Ricotti.

N. **51**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme speciali di servizio per le truppe distaccate in Africa**. — 19 aprile.

Alle truppe distaccate in Africa sono, di massima, applicabili tutte le disposizioni regolamentari nella stessa guisa che alle truppe stanziate nel Regno. Non pertanto, stante le peculiari condizioni in cui esse si trovano, questo Ministero ha ravvisato opportuno di dare alcune norme speciali.

Le prescrizioni di carattere amministrativo sono stampate a parte, mentre qui in appresso si specificano quelle che interessano la disciplina ed il servizio in genere.

1° Comandi.

Tutte le truppe distaccate in Africa sono agli ordini di un comando superiore, il quale dipende direttamente dal Ministero della guerra e si denomina: *Comando superiore delle truppe italiane in Africa*.

Il comandante superiore, in massima, ha le attribuzioni di competenza dei comandanti di divisione, ma va esente dal comando di presidio.

In Massaua ed in Assab è costituito un *comando di presidio*.

I comandanti di presidio sono rivestiti delle attribuzioni specificate nel capo IV del libro primo del *Regolamento pel servizio territoriale* e di quelle speciali che loro fossero conferite dal comandante superiore.

Ai comandanti di battaglione sono affidate le attribuzioni di comandanti di corpo.

I predetti comandi sono esercitati in conformità dei vigenti regolamenti.

Le batterie e le compagnie di artiglieria, le compagnie del genio, gli squadroni di cavalleria e le sezioni di sanità e di sussistenza dipendono direttamente dai comandanti di presidio, i quali si regolano a loro riguardo, oltre che come comandanti di presidio, anche come comandanti di corpo.

2° Forza dei reparti.

In massima la forza dei reparti distaccati in Africa deve essere mantenuta al completo secondo gli specchi speciali di formazione di essi reparti.

Avvenendo vacanze, sia negli ufficiali sia nei militari di truppa, il comandante superiore ne avverte il Ministero (*Segretariato Generale*), il quale provvede presso il corpo cui appartiene l'ufficiale od i militari di truppa da sostituirsi e stabilisce per i partenti il giorno ed il luogo d'imbarco.

3° Ufficiali.

a) *Carte personali.*

Il comandante superiore ha una copia delle carte personali degli ufficiali superiori, comandanti di presidio, di battaglione e capi di servizio.

I comandanti di presidio, di battaglione ed i capi di servizio hanno una copia delle carte personali degli ufficiali da essi dipendenti.

Tali copie devono essere trasmesse a chi di ragione dai corpi o dalle direzioni cui gli ufficiali sono effettivi.

Quando un ufficiale dovesse cessare dal far parte delle truppe in Africa, le di lui carte personali saranno rinviate al corpo cui appartiene, corredate del verbale prescritto dal § 6 dell'Istruzione per le note caratteristiche.

Così pure ogni volta occorra portare modificazioni alle notazioni caratteristiche a senso del § 11 di detta Istruzione, il Ministero ne dovrà essere informato per mezzo del comandante superiore.

b) *Ufficiali da destinarsi in Africa.*

Gli ufficiali occorrenti a ripianare le vacanze nei presidi di Africa sono, in massima, designati dal Ministero.

Però trattandosi di ufficiali inferiori addetti ai vari reparti, le proposte per tali designazioni saranno fatte gerarchicamente al Ministero dai comandanti dei corpi che hanno concorso a formare i reparti stessi, scegliendo gli ufficiali di cui trattasi, a titolo di anzianità, fra quelli del grado corrispondente alle vacanze da ripianare, esclusi coloro che per le loro condizioni fisiche non fossero perfettamente idonei al servizio attivo, come pure i capitani ed i tenenti che, presumibilmente, potessero essere, nel biennio, promossi al grado superiore.

c) *Ufficiali che rientrano in Italia.*

Gli ufficiali che dovessero far ritorno in Italia, per cambio di posizione ovvero per rientrare al proprio corpo, dovranno raggiungere la loro destinazione il 12° giorno dopo che saranno sbarcati in un porto del Regno. A constatare la data dello sbarco, occorrerà il visto del comandante di distretto, od in sua assenza, del comandante di presidio da apporsi sul certificato di viaggio.

Tranne disposizioni in contrario od ordini del comandante superiore, gli ufficiali sovraccennati partiranno per rientrare in Italia senza attendere che siano giunti in Africa gli ufficiali che devono sostituirli.

d) *Arresti in fortezza.*

Al comandante superiore è deferita la facoltà di infliggere gli arresti in fortezza e di fissarne la durata. La punizione sarà scontata sul luogo che verrà designato dal comandante superiore.

4° Militari di truppa.

a) *Ammissione di sottufficiali alle scuole militare e normale.*

Per l'ammissione alla scuola militare ed alla scuola normale di fanteria si osserveranno le norme specificate al Capitolo IV del *Regolamento sullo stato dei sottufficiali*, con la variante che i concorrenti daranno l'*esame preliminare* alla sede del rispettivo comando di battaglione. L'esperimento *in iscritto* e *l'esame orale* avranno luogo presso il comando superiore.

Il tema per l'esperimento in iscritto sarà dato dal comandante superiore.

Terminato l'esperimento, il comandante superiore trasmetterà al Ministero i risultati ottenuti dai sottufficiali, unendovi copia del loro foglio matricolare e del foglio caratteristico, nonchè lo specchio N. 8 prescritto dal Regolamento suddetto.

b) *Promozioni.*

I gradi di sottufficiale sono conferiti, per delegazione del Ministero della guerra, dai comandanti di battaglione, osservate le norme specificate nei Capitoli I e II del Regolamento sopracitato.

I sottufficiali già inscritti nella lista di avanzamento del corpo cui appartengono, vi continuano a rimanere. Quando loro spettasse la promozione a grado superiore, la otterranno continuando ad esercitare le funzioni del grado inferiore, o dell'impiego cui sono destinati qualora nei reparti cui appartengono non vi fossero vacanze nel grado cui furono promossi; ed in tal caso, essi saranno considerati in soprannumero all'organico del proprio corpo, con corrispondente diminuzione nel quadro dei sergenti.

A tal uopo, i comandanti di corpo informeranno il comandante superiore del titolo a promozione dei sottufficiali interessati. I comandanti di battaglione, sentita la commissione di avanzamento, promuoveranno al grado superiore i sottufficiali suddetti, dandone avviso ai rispettivi comandanti di corpo.

Il tempo di esperimento, previsto dal § 65 del più volte citato regolamento per i sergenti promuovendi al grado di furiere di compagnia o di maggiorità, può essere ridotto come meglio sarà ravvisato dai comandanti di battaglione.

Le promozioni al grado di sergente dei caporali maggiori e dei caporali, che assumano la ferma di sottufficiale e che

abbiano i voluti requisiti, potranno essere fatte anche in soprannumero al quadro stabilito dagli specchi di formazione.

c) *Rassegne di rimando.*

I militari, che dagli ufficiali medici fossero giudicati non più idonei al servizio, saranno per cura del comandante superiore (ed in caso d'urgenza per cura dei comandanti di presidio) inviati in Italia per esservi passati in rassegna di rimando.

d) *Congedamenti.*

Saranno pure inviati in Italia coloro che avessero terminati i loro obblighi di servizio, o fossero stati trasferiti alla 3ª categoria.

e) *Sospensione dal grado.*

La sospensione dal grado dei sottufficiali sarà ordinata dal comandante superiore in seguito a proposta dei comandanti di battaglione, trasmessa per mezzo dei comandanti di presidio.

Possibilmente, il sottufficiale sospeso dal grado, subirà la punizione in un altro battaglione o reparto di corpo.

f) *Retrocessione del grado.*

La retrocessione del grado dei sottufficiali sarà pronunciata, per delegazione del Ministero della guerra, dal comandante superiore, sentito il parere di una commissione di disciplina, convocata a senso del capitolo III del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Copia del verbale della commissione (mod. N. 7 del regolamento suddetto) dovrà essere trasmessa al Ministero (Direzione generale leve e truppa).

Il sottufficiale retrocesso sarà, possibilmente, destinato ad un altro battaglione o reparto.

g) *Passaggio alle compagnie di disciplina.*

È deferita al comandante superiore la facoltà di ordinare i passaggi alle compagnie di disciplina di punizione per i motivi specificati nell'allegato N. 12 al regolamento di disciplina militare.

Detti militari saranno tradotti con la prima favorevole occasione alla compagnia di disciplina di punizione di Capri, nella quale saranno incorporati.

h) *Militari sotto giudizio.*

I reati commessi dovranno tosto dai comandanti di presidio essere denunciati all'ufficiale istruttore perchè provveda per l'istruzione del procedimento.

Compiuta l'istruttoria l'ufficiale istruttore dovrà trasmettere la sua relazione e gli atti relativi all'avvocato fiscale militare di Bari, perchè vi apponga le proprie conclusioni, e la sottoponga alla commissione d'inchiesta.

Ove sia pronunciata l'accusa dalla commissione suddetta, l'imputato dovrà esser tradotto colla prima favorevole occasione, e possibilmente per la via di Brindisi, a disposizione dell'avvocato fiscale militare di Bari.

All'ufficio di segretario per la redazione degli atti di istruzione dovrà dai comandanti di presidio esser designato un ufficiale che ne faccia le veci a norma dell'art. 396 del codice penale per l'esercito.

i) *Denuncie di diserzione.*

Le denuncie di diserzione, saranno fatte dai comandanti di battaglione.

5° Licenze.

a) *Licenze ordinarie.*

Durante il primo anno di soggiorno in Africa sono sospese le licenze ordinarie.

Trascorso il suddetto periodo di tempo, il comandante superiore potrà concedere licenze ordinarie biennali, da fruirsi in una sola volta.

b) *Licenze straordinarie.*

Tanto agli ufficiali quanto ai militari di truppa possono dal comandante superiore essere concesse licenze straordinarie a norma del relativo regolamento.

Le licenze sia ordinarie che straordinarie decorreranno dal giorno successivo a quello in cui l'ufficiale o il militare di truppa sarà sbarcato in un porto del Regno; data questa che dovrà essere apposta sul foglio di licenza dal comandante di distretto od, in sua assenza, dal comandante di presidio.

Gli ufficiali e gli uomini di truppa che allo scadere della licenza debbano fare ritorno in Africa, dovranno presentarsi

al distretto del luogo d'imbarco non più tardi del mattino del giorno in cui scade la licenza.

Nel caso che, in quel giorno, non vi sia partenza di piroscafo per l'Africa, gli ufficiali potranno ritardare a presentarsi sino al giorno fissato per la più prossima partenza.

6° Carte periodiche.

Al Ministero della guerra (Segretariato generale) dovranno essere trasmesse le seguenti carte:

Rapporto-Situazione di corpo (Mod. 81), *ogni mese*;

Situazione graduale e numerica di corpo (Mod. 82), *trimestralmente*; (1)

Ruolini nominativi degli ufficiali (Mod. 84), *trimestralmente*. Detti ruolini saranno distinti per arma;

Specchio settimanale del movimento degli ammalati.

Per questo specchio si farà uso del *Mod. N.* 8, (Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale) adattandolo al movimento avuto nella settimana e compreudendovi gli infermi curati all'ospedale, all'infermeria ed all'accampamento.

7° Carteggio ufficiale.

Il carteggio ufficiale dall'Italia all'Africa, e viceversa, ha luogo per mezzo del comandante superiore, tranne quello riferentesi alla parte amministrativa che ha luogo per mezzo dei comandanti di presidio.

Nell'indirizzo dei pieghi, oltre l'indicazione del comando superiore o di presidio, sarà apposta quella del reparto, cui la lettera dovrà essere recapitata, attenendosi alle denominazioni che risultano dalla stanza dei corpi.

8° Annotazioni matricolari.

Sullo stato di servizio degli ufficiali e sul foglio matricolare dei militari di truppa saranno apposte le seguenti annotazioni:

---

(1) I corpi aventi reparti distaccati in Africa dimostreranno sulla situazione graduale e numerica di corpo di ogni mese, per quanto concerne i detti reparti, la forza risultante dalle ultime situazioni ricevute dai reparti colà distaccati, indicando sulla situazione stessa a qual mese si riferisca la forza di detti reparti.

1ª — « Partito per l'Africa col. . . . battaglione (bersaglieri o fanteria) *oppure*: colla. . . . compagnia (artiglieria o genio) ecc., li . . . . ».

2ª — « Rientrato in Italia per (indicare il motivo) R. . « . . . » (data effettiva dello sbarco in Italia).

9° Atti di stato civile.

Per gli atti di stato civile, valgono, in genere, le norme contenute nell'Appendice IIª alla Parte 1ª del Regolamento di servizio in guerra.

10° Ammalati.

a) I militari delle truppe in Africa, affetti da malattia cronica o tale da esigere cure lunghe o da non potersi guarire per la locale influenza del clima, saranno rinviati in Italia diretti a Napoli, con ordine di presentarsi al comando di presidio che li farà ricoverare nell'ospedale militare locale o nel più vicino.

Gli affetti però da oftalmia granulosa saranno dal comando di presidio inviati senza ritardo direttamente all'ospedale succursale di Caserta per esservi ricoverati in locali appartati e con le cautele indicate per la loro speciale infermità.

b) In massima tutti i militari diretti ai presidi di Africa ricoverati, per malattia, durante il viaggio nel territorio giurisdizionale dei vice-consolati Italiani in Egitto, dovranno essere, tostochè guariti, inviati col primo mezzo di trasporto disponibile al presidio africano di loro destinazione; oppure a quello di Massaua, quando la nave che li trasporta non possa toccare il presidio di destinazione.

In questo caso spetterà al comando di presidio in Massaua di riceverli e di inviarli poi a destinazione.

Quando però taluno dei predetti militari fosse affetto di malattia specificata nel precedente capoverso *a*) i sumentovati vice-consoli, sentito il parere dei medici curanti o di quelli altri ufficiali sanitari che da essi dipendono pel servizio della colonia, dovranno giudicare se debbasi farlo rimpatriare, ed in questo caso lo rinvieranno in Italia dirigendolo a Napoli con ordine di presentarsi al comando del presidio, conforme a quanto fu stabilito nel suddetto capoverso.

Della suaccennata determinazione, i R. vice-consoli dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e motivata al militare

coll' ordine di presentarla poi al comandante del presidio di Napoli.

c) I militari inviati in Italia dai presidi di Africa, i quali durante il viaggio venissero ricoverati, per malattia, nel territorio giurisdizionale di uno dei R. vice consolati italiani in Egitto, dovranno, appena riconosciuti in grado di riprendere il viaggio, essere diretti a Napoli. Se, al loro arrivo, fossero riconosciuti affetti da ottalmia granulosa, si osserveranno le norme sovrindicate.

11° Sostituzione di ufficiali e di militari di truppa nei reggimenti.

a) *Ufficiali.*

I comandanti dei corpi, che hanno inviato aiutanti maggiori in Africa, sono autorizzati a sostituirli con altri ufficiali.

b) *Militari di truppa.*

Sono da considerarsi come in soprannumero all'organico del corpo rispettivo:

tutti i graduati e militari di truppa con cariche speciali appartenenti a stati maggiori, comandi locali, e reparti speciali di presidio in Africa;

tutti i graduati e militari di truppa con cariche speciali che, pur facendo parte delle compagnie dei suddetti presidi, in base agli specchi speciali di loro formazione sono numericamente eccedenti all'organico normale (*sul piede di pace*) delle compagnie stesse, quale è stabilito dalle tabelle graduali e numeriche.

I graduati ed i militari di cui sopra saranno sostituiti nei corpi con le ordinarie norme di avanzamento o di nomina.

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 15ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 aprile.

APRILE 20. — Concessione delle rafferme annuali senza premio, *pag.* 81.
» 20. — Tabelle di reclutamento delle compagnie alpine, *pag.* 81.

Atto N. **52**. — RECLUTAMENTO. — **Concessione delle rafferme annuali senza premio**. — 20 aprile.

A datare dal dì 1° del prossimo mese di maggio è delegata ai comandanti di divisione militare territoriale la facoltà di concedere le rafferme di un anno *senza premio* stabilite dall'articolo 136 del testo unico delle leggi sul Reclutamento del R. esercito, ad eccezione però di quelle che siano proposte per militari che, compiuto il loro obbligo di servizio sotto le armi, domandano per la prima volta di essere raffermati.

Nulla è innovato quanto al metodo di procedere per le proposte delle suddette rafferme.

In relazione alla presente disposizione dovrà essere modificato, ove ne sia il caso, l'atto di rafferma da sottoscriversi da militari raffermati.

Nulla è innovato circa il disposto dal § 752 del regolamento sul Reclutamento, che riguarda la concessione delle rafferme senza premio ai militari dell'arma dei carabinieri reali.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **53**. — RECLUTAMENTO. — **Tabelle di reclutamento delle compagnie alpine**. — 20 aprile.

La nuova composizione dei reggimenti alpini stata sanzionata col R. Decreto 22 marzo 1885 avendo permesso di sistemarne definitivamente le relative tabelle di reclutamento, questo Ministero stima ora opportuno di ripubblicarle, restando così completamente abrogate le tabelle 3 e 15 di cui nell'*Atto* 206 del 12 ottobre 1883 e nella Circolare 18 novembre 1884 N. 161, e le autorità militari si atterranno quindi alle unite tabelle di reclutamento per tutto quanto possa da esse dipendere.

Il Ministro — RICOTTI.

TABELLA N. 3.

DISTRETTI E MANDAMENTI

di reclutamento delle compagnie alpine.

BATTAGLIONI E COMPAGNIE	DISTRETTI di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
1° REGGIMENTO		
Alto Tanaro 1ª	Mondovì	Garessio, Pamparato, Bagnasco.
	Savona	Calizzano.
Alto Tanaro 2ª e 3ª	Savona	Pieve di Teco, Pietra Ligure, Noli, Finalborgo, Borgomaro, Andora, Albenga, Alassio, La... Oneglia, Diano Marina.
	Mondovì	Ormea.
Val Tanaro 4ª e 5ª	Mondovì	Bossolasco, Ceva, Dogliani, Mondovì, Monesiglio, Murazzano, Priero, Vicoforte.
Val Tanaro 6ª	Savona	Cairo Montenotte, Dego, Millesimo, Sassello.
Mandamenti di complemento delle compagnie 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª.		
	Savona	Savona (*comuni montani*), Varazze.
	Mondovì	Monforte d'Alba, Cortemilia, Diano d'Alba, S. Stefano Belbo.
	Alessandria	Acqui, Bubbio, Bistagno.
Val Pesio 8ª e 9ª	Savona	Ceriana, Dolcedo, S. Remo, S. Stefano a Mare, Taggia, Triora, Bordighera, Dolceacqua, Ventimiglia, Porto Maurizio.
Val Pesio 10ª e 11ª	Mondovì	Villanova Mondovì, Frabosa Soprana, Carrù, Morozzo, Trinità, Beno Vagienna.
	Cuneo	Chiusa di Pesio, Peveragno.
Mandamenti di complemento delle compagnie 8ª, 9ª, 10ª, e 11ª.		
	Mondovì	Cherasco, La Morra, Bra, Alba.
2° REGGIMENTO		
Col Tenda 12ª e 13ª	Cuneo	Tenda, Boves, Limone Piemonte, Roccaviane.
Col Tenda 14ª e 15ª	Cuneo	Cuneo, Peveragno, Borgo S. Dalmazzo, Valdieri.
Mandamenti di complemento delle compagnie 12ª, 13ª, 14ª e 15ª.		
	Casale	Costigliole d'Asti, Canelli, Mombercelli.
Val Stura 16ª, 17ª, 18ª e 19ª	Cuneo	Caraglio, Demonte, Valgrana, Vinadio.
Val Maira 20ª e 21ª	Cuneo	Busca, Dronero, S. Damiano Macra, Prazzo.
Val Maira 22ª e 23ª	Cuneo	Costigliole Saluzzo, Paesana, Sampeyre, Sanfront, Venasca, Verzuolo.
Mandamenti di complemento delle compagnie 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª		
	Cuneo	Centallo, Fossano, Savigliano, Villafalletto, Cavallermaggiore, Villanova Solaro, Racconigi, Moretta
	Mondovì	Sommariva Bosco, Canale, Cornegliano d'Alba, Govone.
	Casale	S. Damiano d'Asti, Baldichieri, Montafia, Montechiaro d'Asti, Asti.

BATTAGLIONI E COMPAGNIE	DISTRETTI di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
3° REGGIMENTO		
Val Chisone — 28ª, 29ª, 30ª e 37ª.	**Pinerolo**	Perosa Argentina, Fenestrelle, Cesana Torinese, Oulx (*comuni di Oulx, Beaulard, Salbertrand, Sauze e Savoulx*), Pinerolo, Giaveno, Avigliana.
	Torino	Rivoli.
Mandamenti di complemento delle compagnie 28ª, 29ª, 30ª e 37ª.		
	Casale	Castelnuovo d'Asti, Cocconato, Portacomaro, Villadeati, Tonco, Moncalvo, Villanova d'Asti, Montiglio.
Val Dora — 31ª, 32ª e 33ª	**Pinerolo**	Susa, Almese, Bussoleno, Condove, Oulx (*comuni di Bardonnecchia, Melezet, Rochemolles e Millaures*).
	Torino	Ceres, Corio, Fiano, Lanzo Torinese, Rivara, Viù.
Monce-nisio — 34ª, 35ª e 36ª	**Pinerolo**	Susa, Almese, Bussoleno, Condove, Oulx (*comuni di Bardonnecchia, Melezet, Rochemolles e Millaures.*)
	Torino	Ceres, Corio, Fiano, Lanzo Torinese, Rivara, Viù.
Mandamenti di complemento delle compagnie 31ª, 32ª, 33ª 34ª 35ª e 36ª.		
	Torino	Pianezza, Venaria Reale, Caselle Torinese, Ciriè, Barbania, Rivarolo Canavese, San Benigno, Volpiano, Chivasso, Montanaro, Brusasco, Gassino, Casalborgone.
	Ivrea	Calusco, S. Giorgio Canavese, Borgomasino.
4° REGGIMENTO.		
Val Pellice — 24ª, 25ª, 26ª e 27ª	**Pinerolo**	Luserna S. Giovanni, Torre Pellice, Cavour, Villafranca Piemonte, Vigone, Pancalieri, S. Secondo di Pinerolo, Cumiana, Perrero, Buriasco, None, Bricherasio.
	Cuneo	Barge, Revello, Saluzzo.
Mandamenti di complemento delle compagnie 24ª, 25ª, 26ª e 27ª.		
	Torino	Moncalieri, Poirino, Orbassano, Riva di Chieri, Chieri, Sciolze, Carignano, Carmagnola.
Val Orco — 38ª, 39ª e 40ª	**Ivrea**	Castellamonte, Cuorgnè, Lessolo, Locana, Pavone Canavese, Pont Canavese, Vico Canavese, Vistrorio, Agliè, Settimo Vittone, Azeglio.
	Vercelli	Biella.
Mandamenti di complemento delle compagnie 38ª, 39ª e 40ª		
	Vercelli	Cossato, Masserano, Crevacuore.
Val d'Aosta — 7ª	**Novara**	Baunio, Cannobio, Crodo, Domodossola, Ornavasso, S. Maria Maggiore.
41ª, 42ª e 43ª	**Ivrea**	Aosta, Gignod, Morgex, Quart, Strambino, Ivrea, Châtillon, Donnaz, Verres.
	Vercelli	Graglia.
Mandamenti di complemento delle compagnie 7ª, 41ª 42ª e 43ª.		
	Vercelli	Mosso S. Maria, Mongrando, Andorno Cacciorna, Bioglio.

BATTAGLIONI E COMPAGNIE	DISTRETTI di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
5° REGGIMENTO		
Valtellina — 44ª, 45ª, 46ª e 47ª.	Lecco	Chiavenna, Introbbio, Traona, Morbegno, Asso (*comuni montani*), Lecco (*comuni montani*).
	Como	Bellagio, Bellano, Dongo, Gravedona.
	Bergamo	Piazza Brembana.
Alta Valtellina — 48ª e 49ª	Lecco	Ponte in Valtellina, Tirano, Grossotto, Bormio, Sondrio.
50ª e 51ª.	Brescia	Edolo.
	Bergamo	Vilminore, Clusone, Gandino.
Mandamenti di complemento delle compagnie 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª e 51ª.		
	Como	Castiglione d'Intelvi, Menaggio, Porlezza.
	Bergamo	Almenno S. Salvatore, Alzano Maggiore, Caprino Bergamasco, Trescorre Balneario.
Val Camonica — 52ª e 53ª	Brescia	Bovegno, Iseo, Pisogne, Breno.
	Bergamo	Lovere, Sarnico.
54ª e 55ª	Brescia	Bagolino, Brescia 3°, Gardone, Gargnano, Preseglie, Rezzato, Salò, Vestone.
Mandamenti di complemento delle compagnie 52ª, 53ª, 54ª e 55ª		
	Brescia	Adro.
6° REGGIMENTO		
Monti Lessini — 56ª, 57ª, e 58ª.	Verona	Bardolino, Caprino Veronese, San Pietro Incariano, Tregnago, Verona (*comuni montani*), San Bonifacio (*comuni montani*).
Val Schio — 59ª 60ª e 61ª.	Vicenza	Schio (*comuni montani*), Thiene (*comuni montani*), Valdagno, Arzignano, Vicenza, (*comuni montani*), Barbarano.
Val Brenta — 62ª e 63ª	Vicenza	Asiago, Bassano (*comuni montani*), Marostica (*comuni montani*).
	Treviso	Asolo.
	Belluno	Fonzaso.
64ª	Belluno	Feltre, Fonzaso.
	Treviso	Montebelluna, Valdobbiadene.
Cadore — 65ª e 66ª	Belluno	Agordo, Belluno, Longarone.
	Treviso	Vittorio (*comuni montani*).
67ª e 68ª	Belluno	Auronzo, Pieve di Cadore.
	Udine	Ampezzo, Maniago.
Mandamenti di complemento delle compagnie 65ª, 66ª, 67ª e 68ª.		
	Udine	Sacile, Pordenone.
Val Tagliamento — 69ª e 70ª	Udine	Moggio, Tolmezzo, Spilimbergo (*comuni montani*).
71ª e 72ª	Udine	Cividale, Gemona, S. Pietro al Natisone, Tarcento.
Mandamenti di complemento delle compagnie 69ª, 70ª, 71ª e 72ª.		
	Udine	S. Daniele del Friuli.

TABELLA N. 15.

COMPAGNIE ALPINE

che si reclutano in ciascun distretto e mandamento

DISTRETTI	MANDAMENTI	COMPAGNIE
Alessandria	Acqui*	1, 2, 3, 4, 5, 6.
	Bubbio*	1, 2, 3, 4, 5, 6.
	Bistagno*	1, 2, 3, 4, 5, 6.
Belluno	Agordo	65,66.
	Auronzo	67,68.
	Belluno	65,66.
	Feltre	64.
	Fonzaso	62,63,64.
	Longarone	65,66.
	Pieve di Cadore	67,68.
Bergamo	Almenno S. Salvatore*	44,45,46,47,48,49,50,51.
	Alzano Maggiore*	44,45,46,47,48,49,50,51.
	Caprino Bergamasco*	44,45,46,47,48,49,50,51.
	Clusone	50,51.
	Gandino	50,51.
	Lovere	52,53.
	Piazza Brembana	44,45,46,47.
	Sarnico	52,53.
	Trescorre Balneario*	44,45,46,47,48,49,50,51.
	Vilminore	50,51.
Brescia	Adro*	52,53,54,55.
	Bagolino	54,55.
	Bovegno	52,53.
	Breno	52,53.
	Brescia III.	54,55.
	Edolo	50,51.
	Gargnano	54,55.
	Gardone	54,55.
	Iseo	52,53.
	Pisogne	52,53.
	Preseglie	54,55.
	Rezzato	54,55.
	Salò	54,55.
	Vestone	54,55.
Casale	Asti*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	Baldichieri*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	Canelli*	12,13,14,15.
	Castelnuovo d'Asti*	28,29,30,37.
	Cocconato*	28,29,30,37.
	Costigliole d'Asti*	12,13,14,15.
	Mombercelli*	12,13,14,15.
	Moncalvo*	28,29,30,37.
	Montafia*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	Montechiaro d'Asti*	16,17,18,19,20,21,22,23.

N. B. I distretti e mandamenti segnati con * sono di complemento.

DISTRETTI	MANDAMENTI	COMPAGNIE
Segue **Casale** .	Montiglio*	28,29,30,37.
	Portacomaro*	28,29,30,37.
	S. Damiano d'Asti*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	Tonco*	28,29,30,37.
	Villadeati*	28,29,30,37.
	Villanova d'Asti*	28,29,30,37.
Como	Bellagio	44,45,46,47.
	Bellano	44,45,46,47.
	Castiglione d'Intelvi* . . .	44,45,46,47,48,49,50,51.
	Dongo	44,45,46,47.
	Gravedona	44,45,46,47.
	Menaggio*	44,45,46,47,48,49,50,51.
	Porlezza*	44,45,46,47,48,49,50,51.
Cuneo	Barge	24,25,26,27.
	Borgo S. Dalmazzo	14,15.
	Boves	12,13.
	Busca	20,21.
	Caraglio	16,17,18,19.
	Cavallermaggiore*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	Centallo*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	Chiusa di Pesio	10,11.
	Costigliole Saluzzo	22,23.
	Cuneo	14,15.
	Demonte	16,17,18,19.
	Dronero	20,21.
	Fossano*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	Limone Piemonte	12,13.
	Moretta*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	Paesana	22,23.
	Peveragno	10,11,14,15.
	Prazzo	20,21.
	Racconigi*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	Revello	24,25,26,27.
	Roccavione	12,13.
	Saluzzo	24,25,26,27.
	Sampeyre	22,23.
	S. Damiano Macra	20,21.
	Sanfront	22,23.
	Savigliano*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	Tenda	12,13.
	Valdieri	14,15.
	Valgrana	16,17,18,19.
	Venasca	22,23.
	Verzuolo	22,23.

DISTRETTI	MANDAMENTI	COMPAGNIE
Segue **Cuneo**	Villafalletto*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	Villanova Solaro*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	Vinadio	16,17,18,19.
	Aglié	38,39,40.
	Aosta	41,42,43.
	Borgomasino*	31,32,33,34,35,36.
	Azeglio	38,39,40.
	Caluso*	31,32,33,34,35,36.
	Castellamonte	38,39,40.
	Châtillon	41,42,43.
	Cuorgnè	38,39,40.
	Donnaz	41,42,43.
	Gignod	41,42,43.
	Ivrea	41,42,43.
Ivrea	Lessolo	38,39,40.
	Locana	38,39,40.
	Morgex	41,42,43.
	Pavone Canavese	38,39,40.
	Pont Canavese	38,39,40.
	Quart	41,42,43.
	Settimo Vittone	38,39,40.
	Verres	41,42,43.
	Vico Canavese	38,39,40.
	Vistrorio	38,39,40.
	S. Giorgio Canavese*	31,32,33,34,35,36.
	Strambino	41,42,43.
	Asso (*comuni montani*)	44,45,46,47.
	Bormio	48,49.
	Chiavenna	44,45,46,47.
	Grossotto	48,49.
	Introbbio	44,45,46,47.
Lecco	Lecco (*comuni montani*)	44,45,46,47.
	Morbegno	44,45,46,47.
	Ponte in Valtellina	48,49.
	Sondrio	48,49.
	Tirano	48,49.
	Traona	44,45,46,47.
	Alba*	8, 9,10,11.
	Bagnasco	1.
	Bene Vagienna	10,11.
Mondovì	Bossolasco	4, 5.
	Brà*	8, 9,10,11.
	Canale*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	Carrù	10,11.

DISTRETTI	MANDAMENTI	COMPAGNIE
	Cherasco*	8 9,10,11.
	Ceva	4, 5.
	Cornegliano d'Alba*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	Cortemilia*	1, 2, 3, 4, 5, 6.
	Diano d'Alba*	1, 2, 3, 4, 5, 6.
	Dogliani	4, 5.
	Frabosa Soprana	10,11.
	Garresio	1.
	Govone*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	La Morra*	8, 9,10,11.
	Mondovi	4, 5.
Segue **Mondovi**	Monesiglio	4, 5.
	Monforte d'Alba*	1, 2, 3, 4, 5, 6.
	Morozzo	10, 11.
	Murazzano	4, 5.
	Ormea	2, 3.
	Pamparato	1.
	Priero	4, 5.
	S. Stefano Belbo*	1, 2, 3, 4, 5, 6.
	Sommariva Bosco*	16,17,18,19,20,21,22,23.
	Trinità	10,11.
	Vicoforte	4, 5.
	Villanova Mondovi	10,11.
	Bannio	7.
	Gaunolio	7.
Novara	Crodo	7.
	Domodossola	7.
	Ornavasso	7.
	S. Maria Maggiore	7.
	Almese	31,32,33,34,35,36.
	Avigliana	28,29,30,37.
	Bricherasio	24,25,26,27.
	Buriasco	24,25,26,27.
	Bussoleno	31,32,33,34,35,36.
	Cavour	24,25,26,27.
	Cesana Torinese	28,29,30,37.
Pinerolo	Condove	31,32,33,34,35,36.
	Comiana	24,25,26,27.
	Fenestrelle	28,29,30,37.
	Giaveno	28,29,30,37.
	Luserna S. Giovanni	24,25,26,27.
	None	24,25,26,27.
	Oulx (*com. di Bardonnecchia, Melezet, Rochemolles e Millaures*)	31,32,33,34,35,36.

DISTRETTI	MANDAMENTI	COMPAGNIE
Segue **Pinerolo**	Oulx (*comuni di Oulx, Beaulard, Salbertrand, Sauze e Savoulx*)	28,29,30,37.
	Pancalieri	24,25,26,27.
	Perosa Argentina	28,29,30,37.
	Perrero	24,25,26,27.
	Pinerolo	28,29,30,37.
	S. Secondo di Pinerolo	24,25,26,27.
	Susa	31,32,33,34,35,36.
	Torre Pellice	24,25,26,27.
	Vigone	24,25,26,27.
	Villafranca Piemonte	24,25,26,27.
Savona	Alassio	2,3.
	Albenga	2,3.
	Andora	2,3.
	Bordighera	8,9.
	Borgomaro	2,3.
	Cairo Montenotte	6.
	Calizzano	1.
	Ceriana	8,9.
	Dego	6.
	Diano Marina	2,3.
	Dolceacqua	8,9.
	Dolcedo	8,9.
	Finalborgo	2,3.
	Loano	2,3.
	Millesimo	6.
	Noli	2,3.
	Oneglia	2,3.
	Pietra Ligure	2,3.
	Pieve di Teco	2,3.
	Porto Maurizio	8,9.
	S. Remo	8,9.
	S. Stefano al Mare	8,9.
	Sassello	6.
	Savona (*comuni montani*)*	1,2,3,4,5,6.
	Taggia	8,9.
	Triora	8,9.
	Varazze*	1,2,3,4,5,6.
	Ventimiglia	8,9.
Torino	Barbania*	31,32,33,34,35,36.
	Brusasco*	31,32,33,34,35,36.
	Carignano*	24,25,26,27.
	Carmagnola*	24,25,26,27.

DISTRETTI	MANDAMENTI	COMPAGNIE
	Caselle Torinese*	31,32,33,34,35,36.
	Casalborgone*	31,32,33,34,35,36.
	Ceres	31,32,33,34,35,36.
	Chieri*	24,25,26,27.
	Chivasso*	31,32,33,34,35,36.
	Cirié*	31,32,33,34,35,36.
	Corio	31,32,33,34,35,36.
	Fiano	31,32,33,34,35,36.
	Gassino*	31,32,33,34,35,36.
	Lanzo Torinese	31,32,33,34,35,36.
	Moncalieri*	24,25,26,27
	Montanaro*	31,32,33,34,35,36.
Segue **Torino**	Orbassano*	24,25,26,27.
	Pianezza*	31,32,33,34,35,36.
	Poirino*	24,25,26,27.
	Riva di Chieri*	24,25,26,27.
	Rivara	31,32,33,34,35,36.
	Rivarolo Canavese*	31,32,33,34,35,36.
	Rivoli	28,29,30,37.
	S. Benigno*	31,32,33,34,35,36.
	Sciolze*	24,25,26,27.
	Venaria Reale*	31,32,33,34,35,36.
	Viù	31,32,33,34,35,36.
	Volpiano*	31,32,33,34,35,36.
	Asolo	62,63.
Treviso	Montebelluna	64.
	Valdobbiadene	64.
	Vittorio (*comuni montani*)	65,66.
	Ampezzo	67,68.
	Cividale	71,72.
	Gemona	71,72.
	Maniago	67,68.
	Moggio	69,70.
	Pordenone*	65,66,67,68.
Udine	Sacile*	65,66,67.68.
	S. Daniele del Friuli*	69,70,71,72.
	S. Pietro al Natisone	71,72.
	Spilimbergo (*comuni montani*)	69,70.
	Tarcento	71,72.
	Tolmezzo	69,70.
	Andorno Cacciorna*	7,41,42,43.
Vercelli	Biella	38,39,40.
	Bioglio*	7,41,42,43.

DISTRETTI	MANDAMENTI	COMPAGNIE
Segue **Vercelli**	Cossato*	38,39,40.
	Crevacuore*	38,39,40.
	Graglia	41,42,43.
	Masserano*	38,39,40.
	Mongrando*	7,41,42,43.
	Mosso S. Maria*	7,41,42,43.
Verona	Bardolino	56,57,58.
	Caprino Veronese	56,57,58.
	S. Bonifacio (*comuni montani*)	56,57,58.
	S. Pietro Incariano	56,57,58.
	Tregnago	56,57,58.
	Verona (*comuni montani*)	56,57,58.
Vicenza	Arzignano	59,60,61.
	Asiago	62,63.
	Barbarano	59,60,61.
	Bassano (*comuni montani*)	62,63.
	Marostica (*comuni montani*)	62,63.
	Schio (*comuni montani*)	59,60,61.
	Thiene (*comuni montani*)	59,60,61.
	Valdagno	59,60,61.
	Vicenza (*comuni montani*)	59,60,61.

Roma, 1883. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 16ª **1885** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 maggio.

APRILE 13. — Decreto Ministeriale che stabilisce una indennità fissa per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali rivestiti di comando, in sostituzione delle indennità eventuali portate dal quadro B annesso al R. Decreto 27 marzo 1879, *pag.* 95.
» 29. — Trasmissione al comando del corpo di stato maggiore delle aggiunte e varianti alle carte edite dall'istituto geografico militare, *pag.* 100.
MAGGIO 1. — Istruzioni pratiche dell'artiglioria, *pag.* 101.
» 2. — Vestiario speciale per i militari di truppa della brigata lagunare, *pag.* 102.

Atto N. **54**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO. — **Decreto Ministeriale che stabilisce una indennità fissa per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali rivestiti di comando, in sostituzione delle indennità eventuali portate dal quadro B annesso al R. Decreto 27 marzo 1879.** — 13 aprile.

IL MINISTRO

Considerando che gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali rivestiti di comando devono, nel corso dell'anno, fare frequenti viaggi per ragioni varie di servizio per i quali, a tenore del § 40 del regolamento approvato con Regio Decreto 27 marzo 1879, hanno diritto alle indennità eventuali stabilite dal quadro *B* annesso al Decreto medesimo;

Ritenuto che tale frequenza di movimenti reca al Capitolo 22 del bilancio della guerra, *Indennità di viaggio*, un considerevole aggravio, e che a diminuire tale spesa occorre adottare un temperamento basato sulla facoltà concessa coll'articolo 5° del R. Decreto 27 marzo 1879 precitato;

Ritenuto che questo scopo si può raggiungere, secondo gli studi fatti, col sostituire in via di esperimento alle suddette indennità eventuali, una indennità annua fissa per ogni titolare di comando;

Visto l'art. 5 del precitato Regio Decreto 27 marzo 1879;

Sulla proposta del direttore generale dei servizi amministrativi;

Decreta

Art. 1. A partire dal 1° luglio 1885 è assegnato agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, rivestiti di comando, una indennità fissa nella misura stabilita nella Tabella qui unita, in sostituzione delle indennità di trasferta e delle altre indennità eventuali di trasporto personale, di bagaglio e cavalli, stabilite

per i servizi specificati al § 40 del regolamento 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali.

Art. 2. L'indennità di cui al precedente articolo è cumulabile colle indennità eventuali che possono spettare pei movimenti relativi ad altri servizi non compresi al § 40 precitato, o non pareggiati a questi.

Art. 3. All'ufficiale incaricato temporaneamente di due comandi, saranno corrisposte le due indennità in compenso delle trasferte che dovrà eseguire pei due servizi; ma cesserà contemporaneamente l'indennità all'ufficiale titolare sostituito nel comando.

Art. 4. È in facoltà del Ministero di modificare con Decreto da registrarsi alla Corte dei Conti la tabella delle indennità in relazione alle mutazioni nei quadri organici, nelle circoscrizioni, o nella importanza dei singoli comandi.

Art. 5. Le disposizioni del presente Decreto si intendono applicate a titolo di esperimento. Qualora non vengano modificate o revocate col 30 giugno 1886, s'intenderanno in vigore fino a contrarie determinazioni.

Il presente Decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti.

Roma, addì 13 aprile 1885. *Il Ministro*
RICOTTI.

ISTRUZIONI *per l'applicazione del Decreto Ministeriale del 13 aprile 1885, che assegna una indennità fissa per spese di trasferte agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali rivestiti di comando.*

1. Per l'applicazione dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale in data 13 aprile 1885 s'intendono pareggiati ai viaggi per i servizi indicati al § 40 del regolamento 27 marzo 1879, sulle indennità eventuali, quelli per recarsi in altri circondari o presso le legioni per conferire coi rispettivi comandanti.

2. L'indennità speciale stabilita col citato decreto sarà pagata a mesi maturati come lo stipendio, e continuerà ad essere conteggiata sui rendiconti mod. 228 delle spese di viaggio a carico del Capitolo 22 del Bilancio.

3. L'indennità stessa essendo data per sopperire a determinate spese di viaggio e trasferte, non è soggetta alla tassa di ricchezza mobile.

4. Ai marescialli d'alloggio che surrogano temporaneamente i comandanti di sezione non spetta la indennità speciale; essi continueranno ad aver diritto alle indennità loro assegnate dalle disposizioni vigenti.

TABELLA *indicante la indennità annua fissa da corrispondersi agli entronotati comandi dell'arma dei carabinieri reali in luogo dell'indennità di trasferta e chilometrica e del rimborso spese trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi pei servizi specificati al § 40 del Regolamento sulle indennità eventuali.*

COMANDI	Indennità annua
Legioni	
Ancona . . Lire	280
Bari	720
Bologna . . .	360
Cagliari . . .	360
Firenze . . .	250
Milano . . .	280
Napoli . . .	280
Palermo . . .	570
Roma . . .	280
Torino . . .	250
Verona . . .	280
Divisioni	
Alessandria . .	90
Ancona . . .	340
Aquila . . .	390
Avellino . . .	570
Bari	120
Bologna . . .	360
Brescia . . .	230
Cagliari . . .	360
Caserta . . .	230
Catania . . .	720
Catanzaro . . .	720
Chieti . . .	500
Cosenza . . .	410
Cuneo . . .	160
Firenze . . .	410
Foggia . . .	500
Forlì	370
Genova . . .	570
Girgenti . . .	680
Lecce . . .	230
Livorno . . .	460
Messina . . .	600
Milano . . .	360
Napoli . . .	90
Novara . . .	360
Padova . . .	230
Palermo . . .	500
Pavia . . .	200
Perugia . . .	460
Piacenza . . .	320
Potenza . . .	720
Roma . . .	720
Salerno . . .	460
Sassari . . .	570
Torino . . .	230
Udine . . .	460
Venezia . . .	180
Verona . . .	120
Compagnie	
Alessandria . .	140
Ancona . . .	280
Aquila . . .	280
Arezzo . . .	360
Ascoli Piceno .	190
Avellino . . .	410
Bari	180
Barletta . . .	230
Belluno . . .	280
Benevento . . .	460
Bergamo . . .	230
Bologna . . .	250
Bracciano . . .	480
Brescia Interna .	180
Brescia Esterna .	100
Cagliari . . .	280
Caltanissetta . .	660
Campagna . . .	480
Campobasso . .	600
Casale . . .	140
Caserta Interna .	230
Caserta Esterna .	300
Castrovillari . .	540
Catania Interna .	360
Catania Esterna .	570
Catanzaro . . .	430
Chieti	410
Como	300
Cosenza . . .	360
Cremona . . .	140
Cuneo	300
Ferrara . . .	370
Firenze Interna .	90
Firenze Esterna .	180
Foggia	100
Forlì	250
Frosinone . . .	540
Gaeta (Formia) .	570
Genova	140
Girgenti . . .	600
Grosseto . . .	460
Ivrea	280
Lagonegro . . .	430
Lanusei . . .	570
Lecce	360
Livorno . . .	230
Lucca	50
Macerata . . .	300
Massa Carrara .	250
Mantova . . .	300
Matera	460
Messina . . .	540
Milano Interna .	100
Milano Esterna .	100
Modena . . .	250
Mondovì . . .	360
Napoli Interna .	50
Napoli Esterna .	100
Nicastro . . .	300
Novara . . .	230

Nuoro	500	Acqui	250	Cefalù	680
Oristano	300	Alba	410	Cento	120
Ozieri	570	Albano	140	Cerreto Sannita	570
Padova	230	Albenga	100	Cesena	320
Palermo Interna	50	Alcamo	480	Chiari	230
Palermo Esterna	390	Alessandria	250	Chiavari	280
Parma	250	Alghero	680	Chieti	500
Palti	570	Altamura	540	Ciriè	390
Pavia	120	Anagni	590	Cittaducale	570
Perugia	280	Aosta	540	Civitavecchia	480
Pesaro	460	Aquila	500	Chisone	460
Piacenza	360	Arezzo	250	Comacchio	300
Pisa	160	Ariano	300	Como	300
Porto Maurizio	140	Ascoli Piceno	300	Conegliano	360
Potenza	360	Asti	340	Corleone	540
Ravenna	370	Avellino	460	Cosenza	300
Reggio Calabria	300	Avezzano	500	Cotrone	540
Reggio Emilia	280	Bari	360	Crema	190
Roma	180	Bassano	360	Cremona	270
Rovigo	300	Benevento	230	Domodossola	100
Salerno	480	Bergamo	360	Este	460
San Severo	500	Biella	360	Faenza	280
Sassari	430	Bivona	660	Feltre	360
Siena	230	Bobbio	360	Fermo	300
Siracusa	570	Bologna Interna	370	Ferrara	460
Solmona	500	Bologna Esterna	370	Fiorenzuola	360
Sondrio	460	Borgo S. Donnino	370	Firenze Interna	230
Spezia	140	Borgotaro	250	Firenze Esterna	360
Spoleto	410	Bovino	500	Foggia	500
Taranto	410	Bozzolo	400	Foligno	90
Teramo	500	Breno	540	Frascati	230
Termini	500	Brescia	720	Frosinone	390
Tivoli	370	Brindisi	280	Gallarate	100
Torino Interna	50	Cagliari	280	Gallipoli	540
Torino Esterna	120	Caltagirone	600	Genova	230
Trapani	270	Caltanissetta	460	Gerace	540
Treviso	180	Camerino	190	Girgenti	390
Udine	540	Campagnano	480	Grosseto	720
Vallo della Lucania	400	Campobasso	500	Guastalla	180
Velletri	500	Casale	250	Iesi	230
Venezia	180	Casalmaggiore	70	Iglesias	540
Vercelli	250	Casoria	50	Imola	230
Verona	360	Castellamare di Stabbia	180	Isernia	500
Vicenza	230	Castelnuovo Garfagnana	160	Lagonegro	300
Viterbo	390	Castiglione delle Stiviere	360	Lanciano	570
Voghera	280	Castroreale	570	Larino	500
		Castroviliari	300	Lecce	360
Tenenze		Catanzaro	540	Lecco	230
		Ceccano	480	Legnago	410
Abbiategrasso	410			Livorno	180
Acireale	390			Lodi	180
				Lucca	500

Lugo	250
Macerata	280
Massa Carrara	460
Mazzara	390
Melfi	540
Mestre	230
Milano Esterna	180
Mirandola	200
Mistretta	600
Modena	190
Modica	570
Moncalieri	190
Montefiascone	540
Monteleone Calabria	410
Montepulciano	230
Monti (Roma)	50
Monza	120
Nicastro	280
Nicosia	640
Nola	180
Noto	460
Novara	100
Novi	360
Nuoro	500
Oristano	370
Orvieto	460
Padova	360
Palermo	50
Pallanza	180
Palmi	510
Paola	510
Parma	390
Patti	480
Pavia	180
Pavullo nel Frignano	370
Penne	570
Pergola	280
Perugia	540
Pesaro	250
Piazza Armerina	570
Piedimonte d'Alife	280
Pinerolo	370
Pisa	90
Pistoia	460
Pontremoli	30
Popolo (Roma)	100
Pordenone	660
Portoferraio	180
Portogruaro	390
Potenza	360
Pozzuoli	810
Ravenna	320
Reggio Calabria	360
Reggio Emilia	230
Rieti	500
Rimini	340
Rocca S. Casciano	720
Rossano	430
Rovigo	460
Sala Consilina	570
Salerno	280
Salò	540
Saluzzo	500
S. Bartolomeo in Galdo	360
S. Miniato	280
San Remo	190
S. Angelo dei Lombardi	570
San Severo	500
Savona	230
Schio	280
Sciacca	430
Siena	410
Siracusa	450
Sora	570
Spezia	280
Spoleto	360
Subiaco	480
Susa	480
Tempio	640
Teramo	570
Termini	250
Terni	480
Terranova di Sicilia	430
Torino	90
Tortona	280
Trapani	370
Trastevere (Roma)	100
Treviglio	360
Treviso	280
Udine	480
Urbino	360
Varallo	50
Varese	180
Vasto	590
Velletri	450
Vercelli	410
Vergato	190
Verolanuova	120
Verona	720
Vicenza	280
Vigevano	120
Viterbo	720
Volterra	500

Sezioni

Accadia	360
Adernò	320
Adria	280
Alia	570
Arona	180
Atessa	300
Avellino	300
Borgo S. Dalmazzo	540
Borgo S. Lorenzo	500
Borgo S. Sepolcro	450
Campagna	540
Canicattì	320
Carrara	90
Cassino	360
Castel di Sangro	280
Castelnuovo ne' Monti	280
Cesena	210
Ceva	230
Chiaravalle	360
Chiaramonte	300
Chioggia	230
Chiusi	250
Chivasso	250
Città di Castello	430
Codogno	100
Cortona	230
Cuglieri	450
Cuorgnè	120
Fabriano	160
Fara	500
Favara	360
Ferrandina	410
Fondi	460
Ghilarza	450
Gioia dei Marsi	280
Intra	50
Isernia	500
Isili	540
Lucera	280
Lugo	230
Manduria	460

Mantova . . .	300	Regalbuto . . .	280	San Vito al Tagliamento . .	280
Massa Marittima	680	Revere	410	Senigallia . . .	190
Meldola	250	Riolo	230	Serra S. Bruno .	280
Melegnano. . .	180	Rocca d'Aspide .	360	Sessa Aurunca .	570
Mezzoiuso . . .	230	Roccella Ionica .	540	Sorrento. . . .	50
Milazzo	180	Rogliano. . . .	410	Stradella. . . .	30
Misilmeri . . .	270	Roncilione . . .	390	Taormina . . .	370
Monopoli . . .	280	Rossano	300	Teano	300
Monreale . . .	360	Rubino	570	Terracina . . .	390
Montella	360	Sampierdarena .	140	Tirano	460
Mortara. . . .	70	San Demetrio nei Vestini . . .	390	Tolentino . . .	390
Muro Lucano. .	430	San Giovanni Persiceto	230	Tolmezzo . . .	300
Nocera Inferiore	230	San Giovanni Val d'Arno. . . .	430	Torre del Greco.	280
Nulvi	340	Sanluri	450	Toscanella . . .	390
Orani	570	San Marco Argentano . . .	460	Trani	280
Orbetello. . . .	640	Santa Maria (Capua Vetere). .	460	Tricase	360
Palata.	300			Urbino	320
Partinico. . . .	120			Vald'Elsa . . .	320
Pennabilli . . .	320			Vallo	480
Pescia	50			Verona	540
Petralia Sottana.	410			Vico del Gargano	500
Pieve di Cadore.	440	San Nicola dall'Alto	280	Viggiano . . .	360
Pontassieve . .	360	San Pantaleo . .	540	Villanova d'Asti .	250
Pontedera . . .	230	Sant'Antioco . .	320	Vittoria	270
Portomaggiore .	280				

N. **55**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Trasmissione al comando del corpo di stato maggiore delle aggiunte e varianti alle carte edite dall'istituto geografico militare.** — 29 aprile.

1. Gli uffici del genio militare sono autorizzati a richiedere a titolo *gratuito* all'istituto geografico militare non solo le carte occorrenti per segnarvi in rosso le strade militari di nuova costruzione tosto ultimate, ma anche le carte occorrenti per inscrivervi qualsiasi altra costruzione compiuta dipendente dai detti uffici e che sia utile di far conoscere all'istituto, affinchè possa fare le conseguenti variazioni nelle proprie pubblicazioni.

Similmente i comandi ed uffici ai quali incombe di trasmettere aggiunte e varianti alle carte, a vece di servirsi di lucidi o d'altro, riceveranno dall'istituto geografico, in seguito a loro richiesta, ed a titolo gratuito le carte necessarie per segnarvi *in rosso* le aggiunte e le varianti sopra indicate.

2. Quando nella compilazione di memorie, studi e progetti aventi scopo, che non sia quello accennato nel numero pre-

cedente, occorrano a corredo carte o schizzi sostituibili con pubblicazioni dell'istituto geografico, i comandi, corpi ed uffici, anzichè disegnare a mano appositamente tali carte o schizzi, potranno richiedere all'istituto stesso *a pagamento* quel numero di copie di carte e fogli che loro occorressero.

3. Nel rivolgere le richieste di cui ai precedenti numeri 1 e 2, dovrà sempre indicarsene volta per volte lo scopo, affinchè l'istituto geografico possa, per la migliore riuscita del lavoro, sostituire, quando occorra, alle carte domandate, quelle che sieno più adatte, per la scala, pel disegno od altro, od indicare altre carte più soddisfacenti all'uopo, non comprese in catalogo.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **56.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche dell'artiglieria** — 1° maggio.

Sono state stampate le seguenti Istruzioni pratiche dell'artiglieria:

— Vol. II', Titolo II. — (Istruzione sull'affardellamento per la truppa dei reggimenti di artiglieria da campagna. — Maneggio delle armi a cavallo). — Nuova edizione in sostituzione di quella 1880, che s'intende abolita.

— Aggiunte e varianti al Vol. VI, Titolo I. — (Istruzione sui caricamenti del carreggio per i servizî di mobilitazione).

— Aggiunte al Vol. II Titolo III. — (Istruzione sull'ammaestramento dei cavalli di rimonta. — Compendio di ippologia).

— Varianti al Vol. VII, Titolo VI. — (Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie da costa) con annessa tavola da sostituire alla Tavola II del Titolo stesso.

I comandi, reparti di truppa, scuole e direzioni, dovranno provvedersi di un numero di esemplari eguale a quello costituente le rispettive dotazioni delle citate istruzioni.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che ne desiderassero, dovranno essere richiesti al comitato d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi far pervenire l'ammontare.

Il prezzo di cadun esemplare del Vol. II, Tit. II, è di L. 0,25; quello di ciascuno dei fascicoletti di aggiunte e varianti L. 0,05.

Saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari del Vol. II, Titolo II, legati in tela al prezzo di L. 0,55.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **57.** — ARREDAMENTO. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Vestiario speciale per i militari di truppa della brigata lagunare.** — 2 maggio.

È approvato per uso dei militari di truppa della brigata lagunare del 4° reggimento genio (pontieri) un vestiario speciale, da indossarsi solo quando essi sono imbarcati per attendere al servizio loro proprio.

Tale vestiario, da considerarsi quale parte del materiale in dotazione alla brigata predetta, si compone di:

a) un berretto di panno bleu;
b) una camicia di flanella bleu;
c) un berretto di tela cerata;
d) un gabbano di tela cerata;
e) un paio pantaloni di tela cerata.

Gli oggetti sopra indicati sono indossati secondo la stagione, come verrà ordinato dal comandante della brigata lagunare.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. G. Voghera.

...NSA 17ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 maggio.

MAGGIO 1°. — Ristampa del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito, *pag.* 103.
5. — Aggiunta e varianti all'*Atto* N. 52 del 1884, *pag.* 104.
7. — Modificazioni al regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria, *pag.* 105.
8. — Cambiamento di denominazione della stazione di Borgonuro, *pag.* 109.

Atto N. **58**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Ristampa del Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito**. — 1° maggio.

Il Ministero ha provveduto alla ristampa del *Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi*, 1° luglio 1875, coordinandone le varie disposizioni coi nuovi ordinamenti dell'esercito e tenendo conto delle modificazioni ed aggiunte state posteriormente introdotte.

Da questa data sarà quindi obbligatoria l'osservanza del nuovo testo, e s'intendono abrogate tutte le disposizioni che siano contrarie al medesimo, e segnatamente le *Note* e gli *Atti* del *Giornale Militare* qui appresso indicati:

1860 — *Nota* 23 febbraio, N. 39;
1863 — *Nota* 24 giugno, N. 108;
1865 — *Note* 10 gennaio, N. 10, e 27 maggio, N. 101;
1867 — *Note* 5 febbraio, N. 26, e 10 luglio, N. 99;
1868 — *Nota* 24 marzo, N. 44;
1869 — *Nota* 16 novembre, N. 130;
1871 — *Note* 27 gennaio, N. 17, 11 febbraio, N. 28, 29 marzo, N. 65, e 12 giugno, N. 120;
1872 — *Atti* N. 18, 36, 54, 57, 64, 67, 83, 97, 100, 111, 112, 127, 145, 148, 163, 194, 244, 249, 251, 252, 271, 279 e 280;
1873 — *Atti* N. 48, 54, 68, 77, 78, 87, 97, 133, 181, 213, 243 6, 58;
1874 — *Atti* N. 45, 460 47, 54, 58, 90, 123, 160, 168, 172 e 22;
1875 — *Atti* N. 13, 39, 59, 79, 91, 99, 121, 137, 165, 173, 186, 200, 231, 239, 246 e 247;
1876 — *Atti* N. 4, 9, 38, § 3 del 48, 50, 68, 104, 108, 115 e 120;

1877 — *Atti* N. 10, 39, 52, 60, 66 e 119;
1878 — *Atti* N. 24, 99 e 104;
1879 — *Atti* N. 11, 50 (meno le *disposizioni transitorie*, cioè i §§ 27, 28, e 29), 146, 168 e 186;
1880 — *Atti* N. 65, 114, 122, 146, 153, 166, 167 e 175;
1881 — *Atti* N. 22, 27, 29, 38, 88, 94, 118, 173, 178 (meno gli art. 5 e 6), 189 e 204;
1882 — *Atti* N. 2, 20, 21, 27, 52, 88, 133, 136 e 246;
1883 — *Atti* N. 15, 16, 43, 81, 86, 108, 127, 133, 214, 232, 233 (eccettuati i *Capitoli d'oneri*), 234, 249, 256 e 260;
1884 — *Atti* N. 5, 143, 179 e 210;
1885 — *Atti* N. 11 e 20.

Si intendono del pari abrogate:

a) l'*Istruzione sul servizio del materiale del gruppo* B *presso i corpi* (*Atto* 13 del 1883);

b) l'*Istruzione per l'esercizio e la contabilità dei laboratoi degli stabilimenti di pena* (*Atto* 18 del 1883);

c) le *Istruzioni amministrativo-contabili per gli ospedali militari* del 30 giugno 1884.

Molte semplificazioni furono introdotte nella ristampa del regolamento. Non rifuggendo per altro il Ministero ed essendo anzi suo proposito di introdurvene altre, quando fossero dimostrate utili e praticamente attuabili, dovranno i corpi, nell'applicazione di esso, tener conto di tutto ciò che l'esperienza sia per suggerire, e proporre, non più tardi del 1° settembre dell'anno venturo, le modificazioni che credano utili, indicandone la formula ed esponendone particolareggiatamente le ragioni che le consigliano.

Alla trasmissione delle copie del regolamento per i corpi, comandi ed uffici provvederà direttamente il Ministero per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **59**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE — **Aggiunta e varianti all'*Atto* N. 52 del 1884**. — 5 maggio.

La facoltà che, secondo l'*Atto* N. 52 del 1884, il Ministero si era riservata circa gli ordini per le distribuzioni delle armi alla società del tiro a segno nazionale, è deferita ai comandanti di corpo d'armata.

Nella tabella poi dei prezzi dei materiali che possono essere ceduti alle società suddette a senso dell'*Atto* sopracitato si dovranno fare le seguenti modificazioni.

Categoria	N. d'ordine	INDICAZIONE DEI MATERIALI	Prezzo dell'unità di misura	
		Invece di:		
VI	9	Fucili Mod. 1870 (senza sciabola-baionetta e senza accessori)	41	»
VII	23 4015	Cartucce a pallottola per armi Mod. 1870 . .	»	075
»	»	Congegno per il puntamento.	3	»
		Pongasi:		
VI	9	Fucili Mod. 1870 (senza sciabola baionetta e senza accessori)	Abbrunati . .	42	»
			Non abbrunati.	41	»
VII	23	Cartucce a pallottola con bossolo di ottone per armi Mod. 1870		»	080
XII	7174	Congegni a riflessione, con custodia, per verificare il puntamento delle armi portatili. . .		3	»

Il Ministro — RICOTTI.

N. **60**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria**. — 8 maggio.

In seguito alla pubblicazione della nuova Istruzione sul tiro per la fanteria in data 2 marzo 1885, sono portate le seguenti modificazioni ed aggiunte al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria nelle quali sono pure comprese alcune correzioni d'inesattezze riscontrate.

Pagina 29, N. 48. Alle parole « ne stringe il fusto col pol- « lice disteso e le altre dita riunite e piegate in modo che il

« dito mignolo risulti a 0m,05 dallo zoccolo dell'alzo » sostituire le seguenti: « la tiene stretta sotto l'alzo col pollice di « steso lungo il fusto, le altre dita unite e piegate ».

Pagina 30 e 31. Al N. 53 è sostituito il seguente:

« 53. Posizione di *pronti* (*a braccio sciolto*).

« Come nella posizione di *crociat' et* (48), colla differenza « però che il piede destro è a 25 cm. indietro e 25 cm. a de- « stra, (1)* e l'arma col percussore armato e col copri aper- « tura di caricamento aperto* ».

Pagina 31. Al N. 54 è sostituito il seguente:

« 54. Posizione di *punt* (*a braccio sciolto*).

« Come nella posizione di *pronti* (53); (2)* l'arma, col percus- « sore armato e col copri apertura di caricamento aperto,* è spia- « nata e premuta contro la spalla destra con ambe le mani, ma « senza sforzo, la mano sinistra la sostiene sotto l'alzo senza toc- « care la canna, col pollice disteso lungo il fusto, le altre dita « unite e piegate in traverso; il gomito sinistro naturalmente pie- « gato senza volgere nè in dentro nè in fuori; il braccio si- « nistro solo deve dirigere l'arma verso l'oggetto da mirarsi; « la mano destra ne stringe l'impugnatura col pollice in tra- « verso, l'indice dentro al ponticello colla seconda falange ap- « poggiata leggermente sul grilletto, le altre dita unite e pie- « gate in modo da avvolgere l'impugnatura; il gomito destro « staccato dal corpo, ma in posizione naturale senza mai sor- « passare l'altezza della spalla; la testa leggermente chinata « sul calcio in modo che l'occhio destro possa facilmente di- « rigere la visuale pel fondo della tacca del ritto e per la som- « mità del mirino, senza inclinare l'arma nè a destra nè a « sinistra.

« Quando si punta coi maggiori alzi, il calcio del fucile deve « appoggiare sotto l'ascella, più o meno basso, secondo la « statura del puntatore e dell'alzo che si adopera. L'arma è « compressa senza sforzo dall'avambraccio destro contro il « petto ».

Pagina 32. N. 55. Alle parole « 0m,05 al di sopra dell'alzo » sostituire: « tra l'alzo e la seconda fascetta ».

Pagina 32. Al N. 58 è sostituito il seguente:

« 58. Posizione di *punt* (*in ginocchio*).

« L'arma nella posizione di *punt* (*a braccio sciolto*), colla diffe- « renza però che la mano sinistra la impugna davanti e contro « il ponticello, ed il gomito sinistro è appoggiato sul ginocchio « sinistro ».

Pagina 32. Al N. 59 è sostituito il seguente:

« 59. Posizione di *seduti*.

« Star seduto sul suolo come torni più comodo senza di-
« sturbare i vicini, tenendo sempre l'arma con la bocca avanti
« ed alta da terra (2) ».

Pagina 33. I numeri 60, 61 e 62 sono aboliti.

Pagina 33. Al N. 63 è sostituito il seguente:

« 63. Posizione *a terra*.

« Star coricato sul suolo come torni più comodo senza però
« disturbare i vicini; l'arma con la canna a sinistra, la bocca
« alta 20 cm. circa da terra e il calcio a terra, è sostenuta
« dalla mano sinistra presso l'alzo e stretta colla destra all'im-
« pugnatura, l'avambraccio destro sopra il calcio; la testa di-
« ritta, lo sguardo innanzi ».

Pagina 34. Al N. 64 sopprimere le parole: « adagiarsi come
« torni più comodo senza però disturbare i vicini »;

Pagina 34. Al N. 66 è sostituito il seguente:

« 66. Posizione di *punt* (*a terra*).

« Il soldato è disteso bocconi al suolo col corpo alquanto
« obliquo verso destra, vale a dire con le gambe sensibil-
« mente spostate dalla direzione del tiro verso sinistra e leg-
« germente aperte; i due gomiti piegati ed appoggiati al
« suolo; l'arma sostenuta dalla mano sinistra che la impugna
« avanti e contro il ponticello e la dirige; la mano destra
« la stringe all'impugnatura come nella posizione di *punt a*
« *braccio sciolto*; ambe le mani la premono contro la spalla ».

Pagina 34. Dopo il N. 66 aggiungasi:

« 66bis. Posizione di *punt* (*a terra con appoggio*).

« La posizione del corpo come nella posizione di *punt a*
« *terra senza appoggio*; l'arma appoggiata sul riparo o sostegno
« fra le due fascette; la mano sinistra impugna solidamente
« il calcio col pollice internamente e le altre dita dalla parte
« esterna, e la dirige; la mano destra stretta all'impugnatura
« come nella posizione di *punt a braccio sciolto*; ambe le mani
« la premono contro la spalla ».

Pagina 34. Al N. 67 è sostituito il seguente:

« 67. Posizione di *punt* (*in piedi con appoggio*).

« Come nella posizione di *punt* (*a braccio sciolto*), colla dif-
« ferenza che se l'oggetto che deve servire di appoggio è
« orizzontale, l'arma è posata leggermente sull'oggetto fra le
« due fascette; se invece l'oggetto è verticale la posizione di

(2) Questa posizione è da considerarsi come posizione di *riposo*.

« *punt* differisce da quella *a braccio sciolto* in ciò che il « braccio sinistro è disteso senza rigidezza; la mano sinistra « si appoggia colla palma contro l'oggetto medesimo e regge « l'arma col pollice sotto la seconda fascetta, stringendola « contro quell'oggetto; il corpo gravita alquanto sul braccio « sinistro ».

Pagina 44. Al N. 93, ove è detto « terza fascetta (1) » sostituire « seconda fascetta (1) ».

Pagina 49. Al N. 109, alle parole « terza fascetta » sostituire: « seconda fascetta ».

Pagina 53. Al terzo capoverso togliere le parole: « (o medio) ».

Pagina 54. Al N. 119 ove è detto « seconda fascetta » sostituire: « prima fascetta ».

Pagina 55. Al terzo capoverso, alle parole « e prendere la « posizione di *pronti* (*a braccio scioto*) (53) » sostituire: « e « portare il piede destro a 25 cm. a destra, rimanendo così « nella posizione di *pronti* (*a braccio sciolto*) (53) ».

Pagina 55. Al N. 122, alle parole « e prendere la posizione « comandata » sostituire: « e riportare il piede destro dietro « il sinistro come nella posizione di *crociat' et* (48) ».

Pagina 56. Al N. 123 è sostituito il seguente:

« 123. Da *crociat' et.** *Pronti* (*a braccio sciolto*).

« (1)*. Mettere l'arma in posizione per lo sparo*, riportare « la destra all'impugnatura ed il piede destro a 25 cm. a destra, « come nella posizione di *pronti* (*a braccio sciolto*). »

Pagina 57. Al N. 126, dopo le parole « coll'indice » togliere « (o col medio) » ed alle parole « *crociat' et* » sostituire: « *Pronti* « (*a braccio sciolto*) ».

Pagina 57 e 58. Al N. 128, dopo le parole in fine dell'ultimo capoverso « e chiudere il copri apertura di caricamento » aggiungere « e riprendere la posizione primitiva ».

Pagina 58. Al N. 129, alle parole « Prendere la posizione di « *crociat' et* e disarmare il percussore ad arma scarica (118-5°) » sostituire: « Prendere la posizione di *crociat' et*, disarmare il « percussore ad arma scarica (118-5°) e prendere la posizione « primitiva ».

Pagina 59. Al N. 132, prima delle parole: « Mettere l'arma ecc. » aggiungere: « portare il piede destro a 25 cm. indietro ed a 25 cm. a destra ».

Pagina 60. Ai N. 134 e 136, togliere la parola « seduti ».

Pagina 60 e 61. Al N. 137 togliere la parola « seduti » e dopo le parole: » Metter l'arme in posizione di sicurezza » aggiungere: » ed abbattere l'alzo, se occorre ».

Pagina 61. Ai Ni 138, 139 e 140 togliere la parola « seduti ».

Pagina 63. Al N. 148, sopprimere dal quarto capoverso la parola « seduto ».

Pagina 66. Al N. 153, ove è detto « i due primi tempi » sostituire: « il primo tempo ».

Pagina 79. Al N. 182, togliere la porola « seduti »

Pagina 91 e 92. Alla nota del N. 217 (ultimo capoverso), alle parole « ai numeri due in prima riga » sostituire: « agli uomini di seconda riga ».

Pagina 104 e 105. Ai Ni 250 e 251 alle parole: « i soldati « eseguiscono *obliqu'a destr (o sinistr)* » sostituire: « i soldati « eseguiscono obiqu'a sinistr (o destr) ».

Pagina 107, 108, 109, 179 e 242. Ove è detto « *fuoco a comando* » sostituire: « *fuoco a salve* ».

Pagina 112. Al N. 270, alla fine del terz'ultimo capoverso alle parole « abbia sempre l'arme scarica » sostituire: « abbia sempre l'arma carica ».

Pagina 114. Al N. 274, al comando « *Plotone avanti di corsa* « —MARCHE » sostituire: « *Plotone di corsa*—MARCHE ».

Pagina 115. Al N. 279, alle parole « *Front'indietro*—FRONT » sostituire: « *Dietro*-FRONT ».

Pagina 123. Al N. 294, togliere la parola « seduti ».

Pagina 180. Al N. 396, alle parole « *fuoco accelerato a volontà* » sostituire: « *fuoco a volontà accelerato* ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **61**. — CARABINIERI REALI. — **Cambiamento di denominazione della stazione di Borgonure.** — 8 maggio.

Il comune di Borgonure essendo stato autorizzato ad assumere la sua primitiva denominazione di Bettola, la stazione dei carabinieri reali stabilita in quel comune (compagnia di Piacenza) assume la denominazione di stazione di Bettola.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

ANNATA 18ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 maggio.

APRILE 12. — R. Decreto che stabilisce il trattamento di aspettativa, riforma e ritiro dei farmacisti militari già aventi assimilazione a grado militare, *pag.* 111.
MAGGIO 17. — Compendio di istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale, *pag.* 112.
» 17. — Dotazione di cartucce per armi portatili presso i corpi, *pag.* 114.
» 20. — Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, *pag.* 125.
» 21. — Istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 125.
» 21. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco Monselice-Montagnana e cambiamento di denominazione della stazione Este S. Elena, *pag.* 126.
» 22. — Varianti allo scompartimento delle compagnie interna ed esterna di Firenze, *pag.* 127.

Atto N. **62**. — IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto che stabilisce il trattamento di aspettativa, riforma e ritiro dei farmacisti militari già aventi assimilazione a grado militare**. — 12 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc, Re d'Italia.

Viste le leggi 27 giugno 1850, N. 1049, e 7 febbraio 1865, N. 2143, sulle pensioni militari;

Vista la legge 25 maggio 1852, N. 1376, sullo stato degli ufficiali;

Viste le leggi 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª) e 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il R. Decreto 3 giugno 1874, N. 1994 (serie 2ª), sul trattamento di aspettativa, riforma e ritiro dei professori e maestri e dei farmacisti già aventi assimilazione a grado militare;

Visto il Nostro Decreto 11 febbraio 1883, N. 1208 (serie 3ª), sull'ordinamento del personale farmaceutico militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 103, nella 25ª riga dell'*Atto* 58, *in luogo di* 6,58, *leggasi*: e 258; nella 26ª riga, *in luogo di* 460, *leggasi*: 46, e nella riga successiva, *in luogo di* 22, *pongasi*: 260.

Art. 1. A tenore del disposto dagli articoli 93 della legge 30 settembre 1873, e 98 della legge 29 giugno 1882 sopra citate, ai farmacisti militari che già si trovavano in servizio all'atto della promulgazione della detta legge 30 settembre 1873, e che avevano assimilazione a grado militare, continueranno ad essere applicabili, in caso di collocamento in aspettativa, riforma o ritiro, le citate leggi 25 maggio 1852, sullo stato degli ufficiali, e 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865 sulle pensioni militari.

Per le pensioni però i farmacisti stessi potranno optare per il trattamento stabilito per gli impiegati civili dello stato.

Art. 2. Nell'eseguimento del disposto dell'articolo precedente sarà tenuto conto dell'impiego che i farmacisti militari suddetti avranno all'atto del collocamento in aspettativa, riforma o ritiro, ed a seconda dell'assimilazione di rango a grado militare, stabilita col citato Nostro Decreto 11 febbraio 1883, saranno considerati:

Come tenente colonnello dell'esercito permanente il chimico farmacista ispettore;

Come maggiore dell'esercito permanente il chimico farmacista direttore e i farmacisti capi di 1ª classe;

Come capitano dell'esercito permanente i farmacisti capi di 2ª classe ed i farmacisti di 1ª classe;

Come tenente dell'esercito permanente i farmacisti di 2ª e di 3ª classe.

Art. 3. Resta in vigore il citato R. Decreto 3 giugno 1874 per quanto riguarda i professori ed i maestri.

Art. 4. Il presente Decreto avrà vigore dalla data del citato Nostro Decreto 11 febbraio 1883.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **63**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Compendio di istruzioni militari per le società del Tiro a segno nazionale** — 17 maggio.

È approvato il *Compendio di istruzioni militari per le società del Tiro a segno nazionale.*

Questo Compendio dovrà servire come libro di testo agli

ufficiali membri delle presidenze locali delle società del Tiro a segno e direttori delle esercitazioni pel riparto *milizia*.

A cura delle presidenze locali verrà provveduto perchè ai soci inscritti nel riparto *milizia* i quali intendono godere dei vantaggi stabiliti dall'articolo 8 della legge sul Tiro a segno nazionale, siano impartite le istruzioni militari in conformità del Compendio surricordato; avvertendo che per i militari di 1ª categoria in congedo illimitato è d'obbligo soltanto la esecuzione pratica del tiro, mentre ai militari di 2ª e 3ª categoria devono essere impartite tutte le istruzioni contenute in questo Compendio, e lo insegnamento delle medesime dovrà annualmente essere regolato in guisa da potersi compiere prima della chiusura della scuola del tiro al bersaglio.

I soci dei riparti *scuole* e *libero*, che intendono godere dei vantaggi, di cui all'art. 9 della legge suindicata, devono avere eseguito il tiro preparatorio ed il tiro ordinario, secondo le norme prescritte da questo Compendio.

I militari in congedo illimitato, di cui all'articolo 8 della legge suddetta, godranno delle seguenti esenzioni:

a) *totale esenzione* — a militari di 1ª categoria richiamati alle armi per istruzione;

b) *parziale esenzione* — a militari di 2ª categoria chiamati alle armi per la prima istruzione;

c) *totale esenzione* — a militari di 3ª categoria chiamati alle armi per la prima istruzione.

La esenzione parziale a militari di 2ª categoria, di cui alla lettera *b*), verrà determinata volta per volta. In ogni modo però il periodo d'istruzione, pei medesimi così ridotto, non dovrà mai essere inferiore a 30 giorni.

Per ottenere la totale o parziale esenzione, i sumentovati militari dovranno provare di aver frequentato il tiro a segno per due periodi consecutivi di istruzione e di avere in ciascun periodo annuale, compiuto il tiro secondo il prescritto dal Compendio, presentando a tal uopo al proprio distretto di leva, od a quello nel cui territorio hanno residenza, il rispettivo libretto di tiro.

Per constatare poi che i militari di 2ª e di 3ª categoria conoscano sufficientemente tutte le istruzioni contenute nel Compendio, il Ministero della guerra si riserva, ove occorra, di stabilire i modi di accertamento per parte delle autorità militari.

Gli ufficiali in congedo illimitato, ascritti alle Società del tiro a segno nazionale, non godono di speciali esenzioni in caso di chiamate alle armi. Non pertanto l'aver disimpegnato la

carica di direttore o l'essersi volontariamente prestati ad impartire le istruzioni militari o a disimpegnare le funzioni di vice direttore o di commissario nelle esercitazioni di tiro al bersaglio, almeno per un intero periodo d'istruzione, costituirà per questi ufficiali un titolo di merito, del quale si terrà debito conto in occasione di avanzamento a grado superiore e del quale, alla chiusura della scuola annuale del tiro, sarà fatta menzione in apposito foglio da spedirsi dalle direzioni provinciali ai comandi dei distretti, da cui gli ufficiali dipendono, per essere unito ai rispettivi specchi caratteristici.

Il Compendio è corredato da un'*Appendice*, contenente *tavole illustrative*, le quali servono essenzialmente a facilitare il compito degli istruttori, il di cui acquisto pertanto è facoltativo.

Il Compendio dovrà essere acquistato dalle direzioni provinciali del tiro a segno nazionale, dalle presidenze locali delle Società e dalle autorità militari che hanno relazioni d'ufficio o con le direzioni provinciali o con le presidenze sopramentovate.

I comandi, gli uffici ed i reggimenti, non indicati nel precedente capoverso, potranno acquistare quel numero di esemplari che loro potesse abbisognare, tanto del Compendio quanto dell'Appendice, imputandone l'importo o sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale uomini.

Detti esemplari, assieme a quelli che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto, saranno richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in conformità dell'*Atto* N. 86 del 1884.

Il prezzo del Compendio è di cent. 50 e quello dell'Appendice è di cent. 50. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 64. — ARMI E MUNIZIONI. — **Dotazione di cartucce per armi portatili presso i corpi.** — 17 maggio.

È adottata la presente *Istruzione sul servizio delle cartucce per armi portatili presso i corpi*, le cui disposizioni si dovranno intendere come regolamentari ed in vigore dal 1° luglio prossimo.

Le disposizioni stesse devono perciò intendersi sostituite a tutte le precedenti fin ora in vigore, pubblicate nei *Giornali Militari*, e diramate con speciali circolari di questo Ministero, le quali rimangono abrogate.

Art. 1. — *Motivo dell'assegno delle cartucce ai corpi.*

§ 1. Ciascun corpo riceve in tempo di pace cartucce:

a) a titolo di dotazione permanente;

b) a titolo di assegno annuo per la sua istruzione.

Art. 2. — *Cartucce costituenti la dotazione permanente dei corpi.*

§ 2. La dotazione permanente di cartucce che i corpi devono tenere in consegna è costituita:

a) pei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio, e artiglieria da fortezza, per le legioni carabinieri reali e per le compagnie operai: delle cartucce a pallottola occorrenti per fornire la dotazione di guerra (specchio N. 1 annesso alla presente istruzione) a tutti gli uomini di truppa che trovansi sotto le armi in tempo di pace;

b) pei reggimenti di cavalleria: delle cartucce occorrenti per fornire la dotazione di guerra a tutti gl'individui del reggimento, nella sua formazione di guerra (Tomo 1°, *Istruzioni per la mobilitazione*);

c) pei reggimenti di artiglieria da campagna: del quantitativo cartucce occorrenti per fornire la prescritta dotazione di guerra agli uomini armati di moschetto o di pistola a rotazione in tempo di guerra;

d) pei distretti militari, scuola normale di cavalleria, battaglioni d'istruzione e personale di governo degli stabilimenti militari di pena: del quantitativo cartucce occorrenti per fornire la dotazione di pace a tutti gl'individui presenti sotto le armi in tempo di pace.

§ 3. Per dare in tempo di pace alla dotazione permanente dei corpi di truppa sotto indicati un carattere stabile, si prescrive che essa sia costituita come in appresso:

a) Per un reggimento di fanteria di linea o bersaglieri N. 12000 pacchetti cartucce a pallottola per armi mod. 1870;

b) Per un reggimento di cavalleria.	N. 3500 cartucce a pallottola per armi mod. 1870. N. 600 pacchetti cartucce a pallottola per pistola a rotazione mod. 1874.
c) Per un reggimento del genio.	N. 4300 pacchetti cartucce a pallottola per armi mod 1870.
d) Per un reggimento d'artiglieria da fortezza (1).	N. 4300 pacchetti cartucce a pallottola per armi mod. 1870.

(1) La dotazione dei reggimenti d'artiglieria da fortezza di cui fanno parte brigate di batterie da montagna, dev'essere aumentata di 400 pacchetti per ogni brigata di 4 batterie onde fornire l'occorrente dotazione agli uomini che in tempo di guerra debbono essere armati di moschetto.

e) Per un reggimento d'artiglieria da campagna (1). { N. 1200 pacchetti cartucce a pallottola per armi mod. 1870. N. 950 pacchetti cartucce a pallottola per pistola a rotazione mod. 1874.

f) Per un reggimento alpini tanti pacchetti cartucce a pallottola per armi mod. 1870 quanti ne occorrono per assegnarne 1200 pacchetti per ogni compagnia;

g) Per le legioni dei carabinieri reali la dotazione è ragguagliata all'occorrente in tempo di pace per la forza sotto le armi, ed inoltre delle cartucce occorrenti per fornire la dotazione di guerra alle unità che devono mobilitare;

h) Pei distretti militari la dotazione dev'essere costituita in base alla forza delle compagnie stabilite dagli specchi di formazione.

§ 4. Delle dotazioni permanenti i corpi lasciano in consegna alle compagnie o squadroni le seguenti dotazioni:

a) i reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri N. 600 pacchetti per compagnia;

b) i reggimenti di cavalleria N. 300 pacchetti di cartucce da moschetto, per squadrone;

c) i reggimenti alpini N. 1200 pacchetti per compagnia;

d) i reggimenti di artiglieria da fortezza N. 360 pacchetti per compagnia;

e) i reggimenti del genio N. 360 pacchetti per compagnia.

Questo quantitativo pacchetti è sufficiente per fornire la dotazione di pace determinato dallo specchio N. 1 alla forza massima che le compagnie o squadroni possono avere presenti in tempo di pace, e per le compagnie alpine, la dotazione di guerra per la detta forza.

Art. 3. — *Cartucce costituenti l'assegno annuo dei corpi.*

§ 5. In tempo di pace spettano ogni anno ai vari corpi a titolo di assegno speciale per la loro istruzione, le quantità cartucce stabilite dallo specchio N. 2 annesso alla presente istruzione e dalle rispettive avvertenze.

§ 6. Coll'assegno annuo di cartucce di cui al paragrafo precedente i corpi devono in tempo di pace provvedere:

a) all'istruzione sul tiro;

b) alle ordinarie esercitazioni a fuoco;

---

(1) La dotazione dei reggimenti artiglieria da campagna di cui fanno parte brigate d'artiglieria a cavallo, dev'essere aumentata di N. 850 pacchetti cartucce per pistola a rotazione, per ogni brigata di 2 batterie.

c) al consumo nei corpi a cavallo per avvezzare i cavalli al fuoco;

d) al surrogamento di qualsiasi deficienza si possa verificare nella dotazione.

§ 7. Qualora per circostanze straordinarie un corpo abbia consumato una quantità tale di cartucce della sua dotazione permanente, che il surrogarla con quella dell'assegno annuo possa riuscire di danno alle istruzioni, il comandante del medesimo ne riferirà al comandante il corpo d'armata, il quale, ove sia giustificata la causa del consumo, ne autorizza il prelevamento in aumento all'assegno annuo.

§ 8. Il Ministero determina con apposite disposizioni la specie e la quantità di cartucce da distribuirsi ai corpi in qualsiasi circostanza non prevista dalla presente istruzione.

§ 9. Allorquando un corpo non abbia consumato nel corso dell'anno l'intiera quantità di cartucce corrispondente allo assegno annuo per esso stabilito dal § 5 la quantità non consumata andrà in economia e non potrà quindi essere richiamata in più dell'assegno dell'anno successivo.

Art. 4. — *Norme per la custodia e conservazione delle cartucce presso i corpi.*

§ 10. Le dotazioni cartucce stabilite pei corpi dagli art. 2 e 3 della presente istruzione saranno custodite e conservate come in appresso:

Le cartucce in consegna alle compagnie o squadroni saranno custodite in apposite casse chiuse a chiave che i corpi riceveranno in dotazione (1) e saranno depositate, in massima, nel ripostiglio della compagnia o squadrone. Le compagnie alpine però quando presenti alla sede del reggimento o del battaglione depositano nel magazzino del reggimento o battaglione il complemento per passare dalla dotazione di pace a quella di guerra.

Tutte le altre cartucce che restano ai corpi della dotazione permanente, dopo fatta la dotazione alle compagnie o squadroni, le cartucce a metraglia e quelle della dotazione annua

(1) Le casse che verranno distribuite dalle direzioni territoriali d'artiglieria, saranno dai corpi prese in carico sul registro Mod. N. 237. Ogni cassa di cartucce con chiave ha la capacità di 400 pacchetti. Le compagnie dei reggimenti di fanteria e bersaglieri ne riceveranno 2 ciascuna; le compagnie alpine 4 ciascuna; gli squadroni di cavalleria, le compagnie artiglieria da fortezza e del genio, ne riceveranno una ciascuna.

stabilite dall'art. 3 siano a pallottola o da salve, saranno tenute in consegna dalla maggiorità del corpo o reparto, e custodite nell'apposito magazzino entro le casse da imballo.

§ 11. Nei quartieri ove non sia possibile assegnare il ripostiglio chiuso a ciascuna compagnia o squadrone, i comandanti di corpo o reparto destineranno una camera quale magazzino deposito delle casse cartucce di tutti i reparti propri che vi si trovano acquartierati. I locali scelti a questo uso dovranno essere asciutti.

§ 12. Le compagnie dei corpi o reparti non stati menzionati nel § 4, non avranno in tempo di pace cartucce in consegna.

La dotazione di questi corpi o reparti dev'essere depositata per intiero nel magazzino tenuto per cura della maggiorità.

Nei casi in cui agli individui di questi corpi se ne debba fare la distribuzione, i comandanti di compagnia riceveranno dall'aiutante maggiore quel quantitativo di pacchetti necessario per provvederne tutti i presenti armati di fucile o moschetto.

§ 13. I distaccamenti, oltre la dotazione di pace, avranno seco loro una cartuccia a metraglia per ogni due armati di fucile o moschetto.

§ 14. Le truppe che si allontanano dal presidio per servizio di sicurezza pubblica, che si recano ai campi o alle grandi manovre o comunque si allontanino per oltre 24 ore dalla guarnigione, portano seco la loro dotazione di pace. In questi casi i pacchetti cartucce che risulteranno esuberanti alle compagnie, dopo fatta la distribuzione a tutti i presenti armati di fucile o moschetto, saranno depositate nel magazzino del corpo. Del pari si regoleranno le compagnie alpine quando dalla loro sede estiva si recano ad eseguire escursioni.

§ 15. I corpi che muovono per cambio definitivo di residenza portano seco le sole cartucce della dotazione individuale di pace degli individui partenti, e cedono al corpo subentrante tutte le altre cartucce e casse che hanno in caricamento, appartengano esse alla dotazione permanente o all'assegno annuo.

Appena giunti alla nuova residenza, i corpi regolarizzano la loro dotazione, prelevando dai magazzini d'artiglieria la differenza in meno che risultasse alla dotazione stabilita. Ove al contrario le cartucce ricevute risultassero esuberanti alla dotazione, la differenza in più sarà computata come parte dello assegno annuale.

§ 16. Nel caso in cui un reggimento non sia sostituito da

altro nella guarnigione che abbandona, o che vada in guarnigione in una località prima non occupata da altro reggimento coll'ordine di movimento il Ministero disporrà per regolare la dotazione delle cartucce.

Art. 5. — *Da chi ricevono i corpi ed a chi versano le cartucce.*

§ 17. I corpi ricevono in tempo di pace dai magazzini di artiglieria le cartucce di qualsiasi specie di cui abbisognano.

§ 18. I corpi in tempo di pace:

a) non devono in massima restituire le cartucce state loro distribuite, salvo nel caso indicato al § 280 da speciali disposizioni del Ministero;

b) Versano nei magazzini d'artiglieria le casse d'imballo, gli invogli di legno dei pacchi, le fasciature esterne di nastro, e le scatole di latta di cui è cenno al § 506 del Regolamento d'amministrazione, allorquando non sono più necessarie per la conservazione delle cartucce esistenti presso di loro;

c) Versano nei magazzini d'artiglieria i bossoli delle cartucce già sparate, siano esse a pallottola, a metraglia o da salve, nonchè gli invogli di cartoncino di quelle a pallottola ed a metraglia, ed i residui dei disfacimenti di cui al seguente § 29. Tali versamenti debbono essere fatti nella misura e secondo le norme contabili indicate all'art. 74, § 609 del Regolamento d'amministrazione.

Questi versamenti dovranno essere effettuati il più frequentemente possibile, purchè però in ogni caso il peso complessivo dei bossoli e dei relativi recipienti non sia inferiore a 20 chilogrammi.

§ 19. In tempo di guerra i corpi prelevano le cartucce loro occorrenti dai parchi e dai magazzini d'artiglieria, e versano nei parchi e nei magazzini d'artiglieria le cartucce ed i recipienti di cui non abbisognano.

Art. 6. — *Modo col quale si distribuiscono dall'artiglieria le cartucce ai corpi.*

§ 20. A) *Cartucce a pallottola:*

Per armi mod 1870. Si distribuiscono a pacchi od anche a pacchetti.

Il pacchetto consta di 8 cartucce entro un invoglio di cartoncino chiuso; il pacco di 50 pacchetti, pari a 400 cartucce, entro invogli di carta e di legno con fasciature esterne di nastro.

I pacchetti e le etichette esterne dei pacchi o delle casse sono di colore *violaceo*. Le cartucce ricaricate si conoscono

per un bollo con una croce applicato all'esterno dell'impacchettamento.

Per pistole a rotazione mod 1874. Si distribuiscono a pacchi ed a pacchetti.

Il pacchetto consta di 6 cartucce ed è di color turchino; il pacco consta di 160 pacchetti, pari a 960 cartucce, e la sua etichetta è bianca.

Sull'esterno dell'impacchettamento trovasi l'iscrizione: *Modello 1874.*

Per pistole a rotazione sistema Lafaucheur. Si distribuiscono a scatole di 36 cartucce disposte in 6 pacchetti da 6 colpi caduno (1), ovvero anche a pacchi contenenti 33 pacchetti pari a 198 cartucce. L'etichetta delle scatole è bianca per quelle da 50 cartucce, violacea per quelle da 36.

Anche il pacco porta un'etichetta violacea.

Per quantità minori di una scatola completa si distribuiscono pacchetti o cartucce sciolte.

§ 21. B) *Cartucce a metraglia:*

Per armi mod. 1870. Si distribuiscono a pacchetti. Il pacchetto contiene 8 cartucce ed è di colore rossiccio. Porta l'iscrizione: *Metraglia 1870.*

§ 22. C) *Cartucce da salve:*

Per armi mod. 1870. Si distribuiscono a pacchetti formati con un involglio di carta e legati con spago. Il pacchetto contiene 8 cartucce ed è di color violaceo.

Per pistole a rotazione mod. 1874. Si distribuiscono in pacchetti confezionati in modo analogo. Il pacchetto consta di 6 cartucce, è di color turchino e porta l'iscrizione: *Modello 1874.*

§ 23. *Cartucce d'esercitazione.*

Si distribuiscono sempre sciolte di qualunque specie esse siano.

§ 24. *Distribuzioni fatte dai magazzini d'artiglieria.*

Le cartucce di qualunque specie, sia riunite in pacchi, sia in pacchetti, sono distribuite ai corpi entro le rispettive casse d'imballo, salvo che si tratti di quantità assai esigua. L'esterno delle casse è sempre munito di etichetta dello stesso colore di quello dei pacchetti, salvo per le cartucce di pistola a rotazione mod. 1874 per le quali le etichette sono bianche.

§ 25. *Distribuzioni fatte dai parchi d'artiglieria.*

Le cartucce a pallottola sono in questo caso distribuite in

(1) Per le cartucce di fabbricazione meno recente, le scatole contengono 50 cartucce senza involgli ed hanno l'etichetta di color bianco. Si distribuiscono in questo modo fino a consumazione.

pacchi senza cassa d'imballo, e tutte le materie dell'impacchettamento s'intendono consumate insieme alle cartucce.

Art. 7. — *Responsabilità della buona conservazione delle cartucce.*

§ 26. I comandanti di corpo sono responsabili della buona conservazione delle cartucce in consegna al corpo stesso, appartengano desse alla dotazione permanente od all'assegno annuo.

Sono però responsabili verso i medesimi:

a) I comandanti delle compagnie o squadroni, delle cartucce della dotazione individuale a loro in consegna;

b) L'aiutante maggiore in 1°, delle cartucce in deposito nel magazzino, o nei magazzini del corpo.

Art. 8. — *Impiego nell'istruzione di tiro delle cartucce della dotazione permanente.*

§ 27. Affinchè le cartucce costituenti la dotazione permanente si trovino sempre in perfetta condizione di servizio, i corpi, salvo il caso di disposizioni speciali del Ministero, debbono preferibilmente valersene ogni anno nelle istruzioni di tiro, surrogandole nella dotazione con quelle che ricevono ogni anno dai magazzini di artiglieria a titolo di assegno per la loro istruzione.

Art. 9. — *Divieto ai corpi di eseguire lavori di qualsiasi specie intorno ai pacchetti cartucce.*

§ 28. È vietato ai corpi di eseguire intorno alle cartucce lavori di qualsiasi specie, sia a scopo di riparazione, sia a scopo di disfacimento.

Quando si tratta però di lievi e facili rappezzamenti intorno alle materie d'impacchettamento, i corpi potranno eseguirle.

Se si tratta invece di cartucce, in quantità non considerevoli, le quali si sieno deteriorate perchè usate a lungo nei servizi di guardia o di picchetto per pubblica sicurezza, ovvero guaste o rese inservibili per qualsiasi altro motivo, i corpi le verseranno ai magazzini di artiglieria, se ve n'ha nella piazza in cui ha sede il corpo o sua frazione.

Qualora si tratti di poche cartucce, non si dovranno mai incassare e spedire, ma si dovranno invece distruggere a cura del corpo, attenendosi al disposto del seguente paragrafo.

§ 29. Per effettuare la distruzione menzionata più sopra, levate prima le pallottole si immergeranno le cartucce nell'acqua, affinchè, tanto la polvere quanto la composizione dell'innesco

si rendano inesplosibili. L'operazione dovrà esser fatta in luogo isolato ed aperto, sopra un limitato numero di cartucce per volta, ed alla presenza di un'ufficiale il quale ne redigerà apposito verbale, che dovrà a suo tempo essere allegato al rendiconto annuale delle cartucce.

I residui del distacimento, cioè le pallottole ed i bossoli si versano poi alle direzioni di artiglieria nei modi e termini consueti.

Art. 10. — *Avvertenze speciali per le cartucce quando in distribuzione presso gl'individui di truppa.*

§ 30. Il posto che devono occupare i pacchetti dell'intiera dotazione cartucce quando in distribuzione presso gli individui è il seguente:

a) *Fanteria di linea, bersaglieri ed alpini.* 6 pacchetti nella cassetta dello zaino chiusi nell'apposito sacchetto di tela; 2 pacchetti nell'interno dello zaino appoggiati sulla tavoletta inferiore in posizione centrale, e 3 pacchetti nella giberna;

b) *Genio e artiglieria.* 4 pacchetti nella cassetta dello zaino chiusi nell'apposito sacchetto;

c) *Armi a cavallo.* Gli armati di moschetto 3 pacchetti nella giberna, e 2 nella taschetta della bisaccia di sinistra; gli armati di pistola a rotazione i tre pacchetti riposti nella taschetta della bisaccia di sinistra.

§ 31. La dotazione di pace, deve sempre trovar posto; o nella cassetta dello zaino per le armi a piedi, o nella taschetta della bisaccia, per le armi a cavallo.

Quando in campagna si prevede prossimo un combattimento, e quando la cavalleria scende da cavallo per combattere a piedi, i pacchetti cartucce allogati nell'interno dello zaino, per le armi a piedi, o nella taschetta della bisaccia, per le armi a cavallo, vanno riposti nella tascapane.

§ 32. I 2 pacchetti che si distribuiscono agli uomini di guardia, a quelli comandati di picchetto armato per servizi di sicurezza pubblica, devono trovar posto negli scompartimenti laterali della giberna.

Le cartucce a metraglia vanno allogate nello scompartimento centrale della giberna.

Il Ministro. — Ricotti.

CARTUCCE *a pallottola spettanti ad ogni individuo provveduto di arma da fuoco.*

DESIGNAZIONE DEI CORPI			Dotazione di cartucce a pallottola per ogni individuo armato di fucile o moschetto 1870 in tempo di		Dotazione di cartucce a pallottola per ogni individuo armato di pistola a rotazione in tempo di	
			Pace	Mobilitazione	Pace	Mobilitazione
Reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini.	Sottufficiali, trombettieri e zappatori.		*a*) 48	64	—	—
	Caporali e soldati . . .		48	88	—	—
Battaglioni d'istruzione, compagnie permanenti dei distretti, e personale permanente di governo degli stabilimenti militari di pena			48	—	—	—
Reggimenti di cavalleria e scuola normale di cavalleria			16	40	—	18
Reggimenti di artiglieria e del genio e compagnie operai d'artiglieria . . .			32	32	—	18
Legioni dei carabinieri reali	Marescialli d'alloggio, brigadieri e vice-brigadieri	Arma a piedi	48	64	36	36
	Carabinieri		48	88	36	*b*)
	Allievi		48	88	36	*b*)
	Marescialli d'alloggio, brigadieri e vice-brigadieri	Arma a cavallo . .	48	*c*)	36	36
	Carabinieri		48	*c*)	36	36
	Allievi		48	—	—	—

Avvertenze.

a) I corpi avranno pure permanentemente in tempo di pace una dotazione di cartucce a metraglia occorrenti pei servizi di guardia, in ragione di 600 cartucce ogni reggimento di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio, artiglieria da fortezza, e di 200 ogni reggimento di cavalleria; ed inoltre una dotazione di cartucce da esercitazione per le istruzioni della scuola di puntamento, in ragione di 1200 cartucce per ciascun reggimento (1).

b) I brigadieri, vice-brigadieri e carabinieri destinati a disimpegnare in guerra il servizio di corrieri postali o quello di polizia presso le sezioni mobilitate, avranno la dotazione di 36 cartucce da pistola a rotazione.

c) I brigadieri, vice-brigadieri e carabinieri dei due squadroni mobilitati, avranno la dotazione di 48 cartucce a pallottola per moschetto da cavalleria modello 1870.

I brigadieri, vice-brigadieri e carabinieri tanto dell'arma a piedi, che di quella a cavallo avranno in tempo di pace una dotazione permanente di 16 cartucce a metraglia ciascuno.

(1) Pei distretti sono sufficienti 50 cartucce a metraglia e 100 da esercitazione.

SPECCHIO N. 2.

DOTAZIONE *individuale di cartucce a pallottola e da salve che i corpi hanno facoltà di prelevare annualmente.*

DESIGNAZIONE DEL CORPO			Cartucce a pallottola	Cartucce da salve
Reggimenti di fanteria, bersaglieri e battaglioni d'istruzione (*a*)	Per ogni individuo di truppa con assegno al 1° aprile		125	65 *a*)
Reggimenti alpini			135	80 *a*)
Distretti militari, compagnie di disciplina speciali, personale di governo negli stabilimenti militari di pena			60	30
Reggimenti e scuola normale di cavalleria		Per ogni individuo armato di moschetto	68	75 *b*)
		Per ogni individuo armato di pistola a rotazione	48	30 *b*)
Reggimenti di artiglieria e genio		Per ogni individuo armato di moschetto	40	40
		Per ogni individuo armato di pistola a rotazione	48	18
Carabinieri reali (*c*)		Graduati e carabinieri	34	»
		Allievi a piedi	190	50
		Allievi a cavallo	110	50
Scuole ed istituti militari *d*)			»	»
Individui di 2ª categoria, per ogni individuo che compie l'istruzione nell'arma di fanteria (*e*)			60	30

Avvertenze.

a) Di tali cartucce da salve 30 si devono conservare a disposizione dei comandi di divisione o di corpo d'armata per le esercitazioni tattiche di 3° grado.

I corpi che prendono parte ai campi d'istruzione sono autorizzati a prelevare altre quindici cartucce da salve per ciascuno degli individui che intervengono al campo.

I corpi che prendono parte alle grandi manovre sono autorizzati a prelevare altre 50 cartucce da salve per ogni individuo di truppa che prende parte a tali esercitazioni.

b) Di tali cartucce da salve, 20 da moschetto e 6 da pistola si devono conservare a disposizione dei comandi di divisione o corpi d'armata per le esercitazioni di 3° grado nei presidii e campi d'istruzione.

I corpi che prendono parte alle grandi manovre sono autorizzati

a prelevare 10 cartucce da salve da pistola o da moschetto, per ogni individuo di truppa che prende parte a tali esercitazioni.

c) I comandanti di legione possono prelevare promiscuamente cartucce a pallottola, cartucce a metraglia per armi Mod. 1870 ed anche cartucce a pallottola per pistola a rotazione, purchè il loro numero complessivo non ecceda le dotazioni qui stabilite.

d) Alla scuola ed istituti militari spettano assegni corrispondenti alle esercitazioni loro prescritte, sia per gli allievi che per il personale di governo;

e) Agli individui di 1ª, 2ª e 3ª categoria richiamati, viene stabilito l'assegno di cartucce nell'ordine di chiamata.

Nota. — Per mantenere al completo ed in perfetto stato d'uso la dotazione cartuccie a metraglia e da esercitazione, i corpi possono richiedere annualmente un compenso del 5 % sul totale delle cartucce a metraglia e del 10 % sul totale di cartucce da esercitazione che hanno in caricamento.

N. **65**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria**. — 20 maggio.

È pubblicato il 2° Tomo del nuovo *Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria*, in sostituzione di quello attualmente in vigore.

Per il quantitativo di esemplari ed il modo di farne richiesta, i corpi, comandi ed uffici si atterranno alle prescrizioni indicate nell'*Atto* N. 46 del corrente anno.

Il prezzo di ciascun esemplare del Tomo 2° è di L. 1,50.

Il Ministro—Ricotti.

N. **66**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro per la fanteria.** — 21 maggio.

Al secondo capoverso del N. 149 della Istruzione sul tiro per la fanteria è sostituito il seguente:

« Non eseguiscono parimenti il tiro di combattimento gli « individui ascritti allo stato maggiore ed al deposito, ecce- « zione fatta per gli allievi dei plotoni d'istruzione, i quali, « in numero uguale, vengono ripartiti fra le compagnie di un « battaglione ».

Il Ministro — Ricotti.

N. **67**. — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio del nuovo tronco *Monselice-Montagnana* e cambiamento di denominazione della stazione *Este S. Elena*.** — 21 maggio.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 16 andante mese venne aperto all'esercizio il tronco *Monselice-Montagnana* della nuova linea *Monselice-Legnago*.

Epperianto al prontuario militare si faranno le aggiunte seguenti:

INDICE

Si inscriveranno alla rispettiva lettera alfabetica le nuove stazioni

	Gruppo o tavola	Tronco o lago
Este	21	Monselice-Legnago.
Ospedaletto Euganeo .	21	Id.
Saletto.	21	Id.
Montagnana	21	Id.

Tavola N. 21.

Si aggiungeranno tanto nella intestazione orizzontale che verticale dopo la stazione di Padova le nuove stazioni sunnominate, le quali distano fra loro e dalla stazione di Monselice come l'unita tabella.

Monselice.				
9	Este.			
13	5	Ospedaletto Euganeo.		
19	11	6	Saletto	
25	17	12	6	Montagnana.

Per formare poi le distanze che passano fra le dette nuove stazioni a quelle già segnate nella tavola 21, si dovrà computare la distanza che hanno rispettivamente le une e le altre da Monselice.

Si avvertono inoltre le autorità militari che dal detto giorno 16 la stazione di Este S. Elena della linea Padova-Bologna (tavola 21) si denominerà S. Elena per cui si farà al prontuario la debita correzione.

Il Ministro — Ricotti.

N. 68. — CARABINIERI REALI. — **Varianti allo scompartimento delle compagnie interna ed esterna di Firenze.** — 22 maggio.

Allo scompartimento territoriale delle compagnie carabinieri reali di Firenze interna e Firenze esterna, pubblicato con *Atto N.* 535 del 22 dicembre 1884, è sostituito il seguente:

COMPAGNIA INTERNA.

Tenenza diretta.	Principale.
Sezione di Borgo S. Lorenzo.	Borgo S. Lorenzo — Vicchio — Firenzuola — Marradi — Palazzuolo — Scarperia — Barberino di Mugello — S. Piero a Sieve — Vaglia.
Sezione di Pontassieve.	Pontassieve — Rignano sull'Arno — Borselli — Tosi — Rufina — Dicomano — S. Godenzo — Figline — Incisa — Reggello.
Tenenza di Firenze.	S. Iacopino — Ponte Rosso — Piazza Beccaria — Fiesole — Rovezzano — Galluzzo — Impruneta — Pignone — Bagno a Ripoli — Ricorboli — S. Ilario.
Tenenza di Prato.	Prato — Iolo — Poggio a Caiano — Campi — Signa — Vernio — Sesto — Brozzi.

COMPAGNIA ESTERNA.

Tenenza diretta.	Greve — Lastra a Signa — Scandicci — S. Casciano — Montespertoli — Tavernelle.
Tenenza di Pistoia.	Pistoia — Bottegone — Capostrada — Praechia — Lamporecchio — S. Piero Agliana — Serravalle — S. Marcello — Pavana.
Tenenza di Rocca S. Casciano	Rocca S. Casciano — Dovadola — Terra del Sole — S. Benedetto in Alpi — Bagno in Romagna — Galeata — Premilcuore — S. Sofia — Modigliana — Tredozio.
Tenenza di S. Miniato.	S. Miniato — Castelfiorentino — Certaldo — Montaione — Empoli — Cerreto Guidi — Montelupo Fiorentino — Fucecchio — Castelfranco di Sotto — Santa Croce sull'Arno.

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1885. — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 19ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 giugno.

MAGGIO 28. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento di disciplina militare, *pag.* 129.
» 28. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, *pag.* 135.
» 28. — R. Decreto portante modificazioni ed aggiunte al Regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 136.
» 31. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria, *pag.* 145.
» 31. — Sottotenenti allievi della scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e del genio, trasferti nelle armi di linea, *pag.* 145.
GIUGNO 1. — Modificazione alla busta da veterinario, *pag.* 146.
» 1. — Indicazione degli stipendi sullo stato di servizio, modello N. 1, prescritto dall'Istruzione 26 giugno 1853, *pag.* 146.
» 1. — Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, *pag.* 147.

Atto N. **69**. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto portante modificazioni al Regolamento di disciplina militare**. — 28 maggio.

SIRE,

Nel Regolamento di disciplina militare attualmente in vigore, approvato con Regio Decreto del 1° dicembre 1872 in sostituzione di quello del 30 ottobre 1859, fra le altre innovazioni introdotte venne altresì toccata la graduazione dei mezzi di correzione per i soldati, nel senso che mentre si soppressero le punizioni dei ferri si istituì per contro l'assegnazione alla classe di punizione intermediaria fra la punizione più mite della prigione di rigore e l'altra del passaggio alle compagnie di disciplina, che rappresenta l'estrema misura di ordine disciplinare.

Il soldato così punito rimane sottoposto ad un regime disciplinare più rigido; permanentemente consegnato, escluso da qualsiasi favore o beneficio, segnalato al pubblico per speciale distintivo nell'uniforme, colpito da punizioni di maggior grado degli altri soldati per le medesime mancanze. Di più se non giunge a passare quattro mesi senza incorrere nella punizione della prigione di rigore, dopo 18 mesi viene definitivamente trasferto alle compagnie di disciplina.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 18, Atto N. 64, pag. 119. — Nella 10ª riga; *in luogo di:* § 280, *leggasi:* § 28, o da speciali disposizioni ecc....

Lo scopo che si aveva in mira di raggiungere colla introduzione di questa nuova punizione si era quello di cercare di emendare quei soldati, che con ripetute mancanze si addimostrano insensibili ai mezzi correttivi di minor grado, affine di fare un ultimo tentativo prima di trasferirli ad un corpo disciplinare.

Se non che i risultamenti avuti dalla larga esperienza, che si ebbe campo di praticare durante il non breve periodo di tempo, da chè andò in vigore il nuovo Regolamento, pare non abbiano appieno corrisposto alla aspettazione intorno alla efficacia della punizione in parola al punto da richiamare l'attenzione del riferente sulla convenienza di addivenire alla soppressione della medesima.

Ed invero i soldati assegnati alla classe di punizione per essere fatti segno di continua e severa sorveglianza da parte dei superiori, e per certa quale proclività, sia essa istintiva o contratta, nell'incorrere in mancanze che comunque di non grande entità sono nondimeno represse in loro con maggior rigore, che negli altri soldati, ben di rado giungono a passare quattro mesi senza andare incontro alla prigione di rigore, di guisa che al termine dei 18 mesi finiscono quasi sempre per essere transitati alle compagnie di disciplina. D'altra parte non è fuor di luogo il notare, che il severo trattamento, cui tali individui vedonsi sottoposti, a differenza degli altri soldati, fa sovente nascere in essi un senso quasi di sfiducia sulla possibilità di riuscire a superare la prova per sottrarsi alla posizione anormale in cui trovansi, per modo che in luogo di adoperarsi per rientrare nella retta via del dovere, spesso non curanti e talvolta anche per deliberato proposito persistono nella mala abitudine di mancare, e diventano così causa permanente di cattivo esempio negli altri soldati, più che non serva a questi di salutare avvertimento il rigoroso regime cui i primi sono soggetti.

Per queste considerazioni il riferente avrebbe acquistato la convinzione che convenga ora addivenire alla soppressione della ripetuta assegnazione alla classe di punizione, determinando invece che qualora i soldati dopo esauriti tutti i mezzi disciplinari repressivi persistano nella cattiva condotta, e dimostrino di non essere suscettibili di ravvedimento, sieno transitati alle compagnie di disciplina.

E siccome l'assegnazione per un anno alla classe di punizione è di presente comminata anche per i militari di truppa, previa retrocessione se graduati, i quali contraggano matri-

monio senza autorizzazione, così parrebbe si dovesse stabilire anche per questo caso il transito alle compagnie di disciplina, non comprendendovi però i sottufficiali, siccome quelli che possono ritenersi a sufficienza puniti colla retrocessione e colla perdita conseguente di qualunque prerogativa o diritto inerente al loro stato.

Il riferente poi, approfittando della opportunità, ha proposto nel presente schema di Decreto alcune aggiunte e varianti al Regolamento suddetto che si sono rese necessarie in seguito a modificazioni portate all'ordinamento del regio esercito dopo la pubblicazione del surricordato Regolamento di disciplina militare.

Ove siffatte proposte fossero per incontrare l'approvazione di Vostra Maestà, il riferente La pregherebbe di volersi degnare di apporre l'Augusta Sua firma allo annesso schema di Decreto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto in data 1° dicembre 1872 che approva il Regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'articolo 181 ed i §§ 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749 e 750 del Regolamento di disciplina militare sono abrogati.

Art. 2. Agli attuali § § 707, 708, 751, 752 e 761 dello stesso Regolamento sono sostituiti i seguenti:

§ 707. Le punizioni disciplinari per i soldati sono:

1° Presentazione con armi e bagaglio, per una sino a cinque chiamate di compagnia;

2° Consegna in quartiere, da uno a novanta giorni;

3° Prigione semplice, da tre a trenta giorni;

4° Prigione di rigore, da tre a quindici giorni;

5° Retrocessione da appuntato;

6° Passaggio alle compagnie di disciplina.

§ 708. Le punizioni 2, 3 e 4 per i caporali e quelle 3, 4, 5 e 6 per i soldati, sono inscritte nei fogli matricolari dei puniti.

§ 751. Sono transitati nelle compagnie di disciplina:

a) I soldati che, dopo esauriti a loro riguardo tutti i mezzi disciplinari, persistono nella cattiva condotta, dando prova di non esser suscettibili di ravvedimento;

b) I militari di truppa che si macchiano di colpe le quali abbiano carattere indecoroso, come pederastia, tentativo di stupro, camorra, indelicatezza, pubblica mendicazione, infermità simulate per avere la riforma e simili, quando siffatte colpe non entrino nel dominio della legge penale;

c) Coloro che si siano resi colpevoli di propositi o mene sovversive contro le patrie istituzioni, o partecipino direttamente od indirettamente a qualche associazione avversa alle predette istituzioni; quando tali colpe non siano punibili o punite come reati;

d) Coloro che dopo subita una condanna al carcere od alla reclusione militare sono ravvisati immeritevoli, per la natura del reato commesso, di rientrare nel corpo;

e) Coloro che i comandanti di corpo, per qualche causa eccezionale e non contemplata nei precedenti capoversi, credono utile nell'interesse della disciplina, di proporre per l'assegnazione nelle compagnie di punizione;

f) I caporali e soldati, che si ammogliano in opposizione al prescritto del § 564 del presente Regolamento, previa la retrocessione dal grado per i primi.

§ 753. Il passaggio alle compagnie di disciplina è proposto, dietro il parere affermativo di una commissione di disciplina, meno il caso indicato al capoverso *f*) del paragrafo precedente pel quale tale parere non occorre, dal comandante di corpo per via gerarchica al comandante di corpo d'armata; ed a questi si appartiene di deciderlo, previo però il giudizio espresso dal comitato di sanità militare per i simulatori di infermità.

Se la commissione si pronuncia negativamente, il comandante del corpo applica quell'altra punizione che crede del caso; così pure il comandante del corpo d'armata, se non ravvisasse di approvare il passaggio alle compagnie di disciplina.

La commissione è formata e procede come una commissione di disciplina reggimentale pei sottufficiali, senonchè:

1° il militare sottoposto alla commissione non comparisce innanzi ad essa, salvo questa lo ravvisi utile. Egli non ha diritto di presentare testimoni, ma la commissione può ammettere quelli che essa crede utile di sentire;

2° la questione che il presidente della commissione deve proporre alla votazione è la seguente: *Il soldato* (cognome e nome) *merita di essere trasferto alle compagnie di disciplina?*

§ 761. Il transito alle compagnie di disciplina, la diserzione, qualunque condanna di tribunale militare, e le condanne a

pene criminali implicano sempre la perdita dei benefizi della raffermа in corso, senza che perciò occorra speciale deliberazione di commissione di disciplina.

Art. 3. Sono inoltre portate le seguenti varianti al precitato Regolamento di disciplina militare:

§ 15. Al N. 7, dopo il maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali, aggiungere: « Capo musica (di prima e seconda classe) ».

§ 20. Riga 4ª togliere « capo musica ».

Art. 5. All'attuale intestazione dell'articolo 5°, sostituire la seguente: « Degli ufficiali in congedo illimitato ».

§ 23. All' attuale primo inciso sostituire il seguente: « Gli ufficiali in congedo illimitato (in posizione di servizio ausiliario, di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva) quando sono chiamati in servizio, ecc.... ».

Art. 6. Soppresso.

§§ 67, 70, 147, 148 e 568. Dove è detto: gli ufficiali della milizia mobile, di complemento e di riserva, sostituire: « gli ufficiali in congedo illimitato ».

§ 145. Soppresso l'ultimo inciso.

§ 146. All'attuale sostituire il seguente:

« Gli assimilati di rango a grado militare, quando vestono la « divisa, hanno, riguardo al saluto, gli stessi diritti e doveri « che gli ufficiali ai quali sono assimilati di rango ».

§ 159. Soppresso.

§ 275. Aggiungere il seguente ultimo capoverso:

« Nella legione allievi carabinieri reali la carica di relatore « è esercitata alternativamente dal tenente colonnello e dal maggiore per la durata di due anni.

« Nelle legioni territoriali di detta arma l'ufficiale direttore « dei conti esercita pure la carica di relatore ».

§ 373. All'attuale sostituire il seguente:

« I capi sarti, capi calzolai e capi sellai non sono militari ».

Dopo l'art. 92 aggiungere il seguente articolo.

« Articolo 92bis.

« *Del caporale maggiore o caporale, aiutante di sanità.*

§ 377bis. « Il caporale maggiore, o caporale, aiutante di sa- « nità dipende direttamente dall' ufficiale medico dirigente il « servizio sanitario del corpo; gli serve di aiuto in tutte quelle « operazioni tecniche che occorrono nell'infermeria e negli altri « bisogni del servizio sanitario del reggimento e attende spe- « cialmente, sotto la direzione dell'ufficiale stesso, alle eser- « citazioni teorico-pratiche dei soldati i quali devono essere « istruiti sul servizio di porta-feriti.

« In guerra il caporale maggiore, o caporale, aiutante di sa-
« nità è il capo del riparto di porta-feriti del battaglione; esso
« invigila che i suoi dipendenti adempiano esattamente il pro-
« prio dovere in ogni particolarità del loro speciale servizio,
« analogamente a quanto è disposto dall'art. 118 di questo Re-
« golamento pei caporali di compagnia ».

§ 530. A questo paragrafo aggiungere il seguente capoverso:

« In massima il maniscalco è caporale, può essere però anche
« soldato ».

Art. 141. Nell'intestazione di detto articolo invece di: « uf-
« ficiali della milizia mobile, di complemento, ecc., » dicasi:
« ufficiali in congedo illimitato ».

Ai §§ 559, 560 e 561 sono sostituiti i seguenti:

§ 559. « I tenenti generali in disponibilità, in aspettativa ed
« in congedo illimitato dipendono direttamente dal Ministro
« della guerra e con lui corrispondono direttamente ».

§ 560. « I maggiori generali in disponibilità, in aspettativa
« ed in congedo illimitato dipendono dal comandante del corpo
« d'armata, e per mezzo di lui ricevono gli ordini che li riguar-
« dano e porgono al Ministero le loro domande ».

§ 561. « Gli ufficiali superiori in disponibilità, in aspet-
« tativa ed in congedo illimitato dipendono dal comandante
« superiore dei distretti del territorio ove risiedono e per mezzo
« di lui ricevono gli ordini che li riguardano e porgono le
« loro domande all'autorità superiore ».

« Gli ufficiali inferiori in aspettativa ed in congedo illimitato
« dipendono dal comandante del distretto militare ove risie-
« dono e per la via di esso ricevono gli ordini e porgono le
« loro domande all'autorità superiore ».

§ 563. 2ª e 3ª riga, sopprimere: — e gli impiegati assimilati per legge a grado militare — 4ª riga, sopprimere: — attivo o sedentario; —

Dopo il § 615 aggiungere il seguente:

« 615bis. I capi musica, anzichè con la sala di disciplina, sono
« puniti con gli arresti semplici o di rigore.

« Il capo musica posto agli arresti deve rimanere nella sua
« abitazione; presta servizio se è punito con gli arresti sem-
« plici, non presta servizio quando punito con gli arresti di
« rigore ».

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. 70. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto portante modificazioni al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena.** — 28 maggio.

SIRE

In seguito all'approvazione che la M. V. si compiacque dare al decreto che oggi il riferente ebbe l'onore di presentarle circa la abrogazione delle disposizioni relative alla classe di punizione ed a riguardo di alcune varianti alle norme sancite nel Regolamento di disciplina militare intorno al passaggio di militari nelle compagnie di disciplina, ne consegue naturalmente il bisogno di portare alcune varianti al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, stato approvato col R. Decreto delli 6 giugno 1878.

Queste varianti sono riunite nel progetto che il riferente sottopone alla Sovrana approvazione perchè la M. V. voglia degnarsi di apporre all'unito schema di decreto la Reale Sua firma.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 6 giugno 1878 che approva il regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12);

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli attuali §§ 10, 11, e 12 dell'allegato N. 12 al Regolamento di disciplina militare sono sostituiti i seguenti:

§ 10. Le compagnie di disciplina *di punizione* incorporano:

1° *Fino al termine della ferma sotto le armi*:

a) i militari di truppa di cui ai capiversi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), ed *f*) del § 751 del regolamento di disciplina;

b) i militari di truppa che dopo aver subito una condanna al carcere od alla reclusione sono ravvisati immeritevoli, per la condotta tenuta nello scontare la pena, di rientrare in un corpo dell'esercito;

c) eccezionalmente i militari dell'armata di mare dei quali è cenno nel § 14.

2° *Temporaneamente:*

I militari dell'armata di mare.

3° *Temporaneamente fino al termine della ferma speciale incontrata:*

a) le guardie di pubblica sicurezza;

b) le guardie doganali;

c) le guardie daziarie;

d) le guardie carcerarie;

e) finalmente quegli altri individui appartenenti ai corpi ordinati militarmente, pei quali il Ministero della guerra ha così stabilito di concerto con i Ministeri dai quali dipendono.

§ 11. L'incorporazione nelle compagnie di disciplina di punizione dei militari di cui al § 10 N. 1, è pronunciata dal comandante del corpo d'armata o dal comandante generale dei carabinieri reali per i militari di quest'arma dietro parere di una commissione di disciplina per quelli alla lettera *a*) e previo eziandio il giudizio espresso dal comitato di sanità militare per i simulatori d'infermità.

§ 12. Per i militari di cui alla lettera *b*) del § 10 N. 1 l'incorporazione nelle compagnie di disciplina di punizione deve essere chiesta al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) dal comandante gli stabilimenti militari di pena senza che occorra il preventivo parere di una commissione di disciplina.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1885.

UMBERTO

RICOTTI.

N. 71. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. Decreto portante modificazioni ed aggiunte al Regolamento pel servizio territoriale.** — 28 maggio.

SIRE,

Avendo portato la mia attenzione sulle modificazioni ed aggiunte che l'esperienza di quasi due anni sembrava richiedere attorno al Regolamento pel servizio territoriale approvato con R. Decreto 8 luglio 1883, ed avendo sentito in proposito l'autorevole parere della commissione non ha guari riunita per istudiare il funzionamento dell'esercito in tempo di pace, sono venuto nel convincimento che nell'interesse del servizio occorrono effettivamente introdurre alcune aggiunte e varianti al predetto Regolamento affine di ottenere essenzialmente i seguenti quattro scopi:

1° Togliere ogni incertezza sulla diretta autorità e vigilanza che i comandi di corpo d'armata devono esercitare sui comandi, corpi, uffici, istituti, scuole e stabilimenti militari d'ogni specie stanziati nel territorio di loro giurisdizione, affine di eliminare quelle dubbiezze di responsabilità e quelle moltiplicità di dipendenze, che ostano ad un regolare e vigoroso funzionamento del servizio.

Da questa dipendenza diretta dai comandanti dei corpi di armata reputerei però necessario eccettuare alcuni pochi enti militari, quali la Casa militare della M. V., il Ministero della guerra, i Comitati ed altri pochi, che nè in linea di convenienza nè in linea d'utilità, potrebbero esservi opportunamente sottoposti.

2° Accrescere l'autorità dei comandanti dei corpi d'armata in ordine al personale dipendente, facendo loro facoltà di spostare temporaneamente ufficiali da un ad un altro comando, corpo, ufficio, scuola o stabilimento militare che si trovi nello stesso presidio, ed anche eccezionalmente in altro presidio, affinchè essi comandanti, responsabili del servizio militare, abbiano miglior modo di provvedere al suo regolare funzionamento.

3° Diminuire di molto il carteggio dei corpi d'armata col Ministero coll'abolire buon numero di quei documenti che secondo le attuali norme regolamentari essi devono compilare e spedire, e che mentre costituiscono una gravosa corrispondenza, non sono pienamente necessari, perchè si aggirano unicamente sul regolare adempimento di prescrizioni contenute nei regolamenti, o su fatti che per essere previsti ed interamenti compresi nella cerchia delle attribuzioni dei comandanti di corpo d'armata, non richiedono l'intervento dell'amministrazione centrale.

4° Dare norme più precise per istabilire a chi spetti ordinare alle guardie di tenere le armi cariche, e per meglio regolare un tale servizio in genere, affine di evitare la ripetizione di alcuni inconvenienti che si ebbero già a lamentare.

Il riferente pertanto ha l'alto onore di rassegnare a Vostra Maestà l'unito schema di decreto nel quale sono concretate le modificazioni ed aggiunte che occorrerebbe introdurre nel precitato regolamento pel conseguimento dei sovra esposti fini, e qualora esse siano per incontrare la Sovrana approvazione La prega a volersi degnare di apporre allo schema stesso l'Augusta Sua firma.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto dell'8 luglio 1883 che approva il regolamento pel servizio territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I §§ 20, 21 e 184 del libro I del Regolamento pel servizio territoriale sono abrogati.

Art. 2. Agli attuali §§ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 22, 27, 34, 39, 50, 104, 105, 106, 202, 204, 239, 240, 243 del libro I e §§ 47, 48, 65, 127, 131 e 154 del libro II del succitato regolamento sono sostituiti i seguenti:

(Libro I). § 1. Il Ministero della guerra, suprema autorità responsabile del governo e della amministrazione delle cose di guerra, esplica la propria azione per mezzo del capo di stato maggiore dell'esercito e dei comandanti di corpo d'armata per tutto ciò che concerne la disciplina, l'istruzione, il servizio interno ed esterno delle truppe, la preparazione alla mobilitazione, il funzionamento dei vari servizi militari, che hanno attinenza coi bisogni delle truppe, e l'andamento delle scuole, istituti e stabilimenti militari che provvedono ai bisogni generali dell'esercito o della difesa dello Stato.

Esso esercita peraltro un'azione diretta sulle scuole per quanto concerne l'ordinamento ed il complessivo sviluppo degli studî e delle istruzioni, le ammissioni degli allievi, i programmi di esame e l'assegnazione degli allievi alle varie armi.

Esercita ancora un'azione diretta sugli uffici, istituti e stabilimenti militari d'ogni specie per quanto ha tratto al servizio speciale che ne costituisce la ragione di essere (ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, ufficio d'amministrazione di personali militari vari, comando delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena) oppure per quanto si riferisce al loro funzionamento tecnico ed alla loro produzione, (istituto geografico, arsenali, fonderie, polverifici, fabbriche d'armi e simili, depositi d'allevamento cavalli, depositi cavalli stalloni, farmacia centrale, ecc.).

§ 2. Per tutti gli studi relativi a nuove costruzioni per opere di difesa od a modificazioni di quelle già esistenti, come pure per le questioni di armamento od altre che interessino la difesa territoriale dello Stato, il Ministero si giova di organi particolari, quali sono il capo di stato maggiore dell'esercito, i comitati e le commissioni speciali che venissero all'uopo appositamente nominate.

Esso può anche fare eseguire direttamente tali studi dai comandanti dei corpi d'armata per mezzo delle dipendenti autorità territoriali.

§ 3. Per gli studi di massima per nuove costruzioni di immobili ad uso militare, per l'ampliamento e miglioramento degli immobili stessi, il Ministero dispone per mezzo dei comandanti di corpo d'armata.

§ 4. I comandanti di corpo d'armata hanno effettivo comando sopra i corpi e reparti di corpo, sopra i comandi, uffici, servizi, scuole, istituti e stabilimenti militari e sui personali dipendenti dall'amministrazione della guerra, che permanentemente e temporaneamente hanno residenza nel territorio della loro giurisdizione.

§ 5. Fanno però eccezione e non dipendono dai comandanti di corpo d'armata:

Il Ministero della guerra;

Le case militari di S. M. il Re e dei R R. Principi;

Gli ufficiali generali più elevati in grado o più anziani dei comandanti di corpo d'armata;

Il tribunale supremo di guerra e marina;

Il comando del corpo di stato maggiore;

I comitati;

Il comando generale dell'arma dei carabinieri reali;

L'ispettore generale della cavalleria.

§ 7. Sulle scuole militare d'ogni specie i comandanti dei corpi d'armata esercitano direttamente od anche per delegazione ai comandanti di presidio, un'attiva vigilanza sull'andamento del servizio, e vi esercitano effettivo comando come su corpi da essi direttamente dipendenti, eccettochè per quanto si riferisce all'ordinamento ed al complessivo sviluppo degli studi e delle istruzioni, alle ammissioni degli allievi, ai programmi di esame e all'assegnazione degli allievi alle varie armi.

Spetta ai comandanti dei corpi d'armata di provvedere coi mezzi da essi dipendenti ai momentanei bisogni di personale o di materiali vari che possono occorrere alle scuole in più di quanto è alle medesime assegnato.

Il comando e l'alta vigilanza che i comandanti di corpo d'armata devono esercitare sugli uffici, istituti e stabilimenti militari, contemplati nel terzo alinea del § 1, sono limitati solo da quella diretta ingerenza d'ordine tecnico amministrativo che è riservata al Ministero, come è detto nello stesso terzo alinea del § 1.

§ 14. Di ogni avvenimento d'importanza o fatto eccezionale

concernente il servizio militare e il governo delle truppe, e che possa interessare l'amministrazione centrale, i comandanti di corpo d'armata devono informare il Ministero promuovendo quei provvedimenti che escono dai limiti delle loro attribuzioni e che fossero reclamati dalle circostanze, e indicando quelli che in caso d'urgenza avessero creduto di dare.

Sono inoltre tenuti a richiamare l'attenzione del Ministero su tutto ciò che credessero conveniente di aggiungere, modificare o sopprimere nei regolamenti in vigore.

§ 22. Al termine delle grandi manovre, dei campi d'istruzione o delle grandi escursioni delle truppe alpine, trasmetteranno al Ministero un succinto rapporto sulle dette esercitazioni coll'indicazione sommaria delle istruzioni fatte, dei risultati ottenuti e delle cause che vi avessero prodotto irregolarità nel funzionamento dei vari servizi.

§ 27. I comandanti di corpo d'armata esercitano attiva vigilanza su quanto concerne i lavori ordinari di manutenzione e miglioramento ed hanno diretta ingerenza sulle proposte di nuove costruzioni attorno agli immobili ad uso militare.

§ 34. Come suprema autorità militare territoriale i comandanti di corpo d'armata sono tenuti ad esercitare un'alta vigilanza anche sull'andamento dei vari servizi di presidio e segnatamente sulla quantità e specie di truppa comandata in servizio di guardia, sull'impiego del treno d'artiglieria e del genio nei servizi di presidio disimpegnati da reparti di tali armi, e simili, affine di assicurarsi che si corrisponda ovunque al bisogno negli stretti limiti del necessario e senza dar luogo ad abusi.

§ 39. Tutti gli ordini e le disposizioni relative a modificazioni da portarsi nell'armamento e nelle dotazioni di materiali di ogni specie sono dal Ministero comunicati per i necessari provvedimenti esecutivi ai comandanti di corpo d'armata.

Di tali ordini questi ultimi comunicano poi ai dipendenti comandi di divisione quella parte che interessa il territorio compreso nella rispettiva loro giurisdizione.

§ 50. I comandanti dei corpi d'armata trasmettono periodicamente al Ministero della guerra:

a) Ogni mese (al 10):

La tabella di dislocazione e situazione numerica delle truppe complessiva per corpo d'armata corredata con una copia di quelle delle dipendenti divisioni, conforme al modello N° 931 del catalogo (al Segretariato generale).

I ruolini nominativi (Mod. N. 84 del catalogo) degli ufficiali ed impiegati militari addetti al comando del corpo d'armata,

compilati a senso delle norme che fanno seguito al modello annesso al presente libro.

I prospetti N. 4 della statistica sanitaria (Mod. 466 del catalogo) ricevuti dai comandanti di divisione e corredati dai rispettivi N. 1 e N. 2 e riepilogo N. 3 (Modelli N. 463, 464 e 465) compilati dai corpi (al Segretariato generale).

Il prospetto statistico delle malattie curate nelle infermerie cavalli (Mod. N. 178 del catalogo). (Alla Direzione generale fanteria e cavalleria).

b) Al principio d'ogni trimestre:

Lo stato indicativo delle guardie esterne di presidio, Mod. 140 del catalogo (al Segretariato generale).

c) Annualmente per l'anno decorso:

La relazione sanitaria annuale dei direttori d'ospedali principali.

Le relazioni sullo stato delle armi, sulla scuola di tiro e sugli inconvenienti e disastri avvenuti durante l'anno nel maneggio delle armi cariche, pervenute dai comandi di divisione.

§ 104. Trasmettono mensilmente:

1° Al comando del corpo d'armata:

a) I ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati addetti al comando della divisione, Mod. N. 84, compilati a senso delle norme che fanno seguito al modello annesso al presente libro;

b) La tabella di dislocazione e situazione numerica delle truppe al 1° del mese (Mod. N. 951 del catalogo) in duplice copia;

c) Il prospetto N. 4 della statistica sanitaria (Mod. N. 466 del catalogo) corredato dei prospetti N. 1 e 2 e del riepilogo N. 3 ricevuto dai corpi (Mod. N. 463, 464 e 465).

2° Direttamente al Ministero:

I ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati addetti al comando della divisione (Mod. N. 84) compilati a senso delle norme che fanno seguito al modello annesso al presente libro.

§ 105. Trasmettono trimestralmente al comando del corpo d'armata:

Lo stato indicativo delle guardie esterne di presidio (Mod. N. 140 del catalogo).

§ 106. Trasmettono annualmente:

1° Alla competente direzione di commissariato:

Lo stato di fissazione delle somministrazioni spettanti alle guardie di presidio dal 1° novembre a tutto il 31 ottobre (Mod. N. 137 del catalogo).

2° Al comando del corpo d'armata:

Le relazioni sullo stato delle armi, sulla scuola di tiro e sugli inconvenienti e disastri avvenuti durante l'anno nel maneggio delle armi cariche, pervenute dai corpi residenti nella divisione.

§ 202. Dipendono direttamente e corrispondono con i comandanti dei corpi d'armata per quanto concerne l'armamento delle fortificazioni, e per gli studi e preparativi di mobilitazione riferentisi agli stabilimenti e magazzini d'artiglieria.

§ 204. Hanno l'effettivo comando delle truppe d'artiglieria stanziate nel territorio della propria giurisdizione ed esercitano rispetto ad esse e sotto l'autorità dei singoli comandanti di divisione funzioni uguali a quelle dei comandanti delle brigate di fanteria e di cavalleria rispetto alle proprie truppe.

§ 239. Essi dipendono immediatamente dal Ministero e con questo direttamente corrispondono per tutto ciò che concerne:

a) Gli studi e le proposte relative ad esperimenti sulle costruzioni e sul materiale del genio;

b) La parte amministrativa e tecnica del servizio affidato alle direzioni territoriali ed alle officine.

§ 240. Dipendono direttamente e corrispondono coi comandanti di corpo d'armata per tutto quanto concerne la messa in difesa delle piazze forti e per gli studi e preparativi di mobilitazione riferentisi agli stabilimenti e magazzini del genio.

Ricevono dagli stessi comandanti di corpo d'armata gli ordini per gli studi di massima di lavori relativi a costruzioni, ampliamento e miglioramento dei fabbricati per uso militare e delle opere di fortificazioni, e per essi comandi di corpo d'armata fanno pervenire al Ministero le relative proposte.

§ 243. A riguardo dei progetti di lavori, i comandanti territoriali del genio li ricevono dalle rispettive direzioni, li esaminano, li fanno modificare, occorrendo, e vi danno corso secondo quanto è stabilito dai regolamenti speciali sul servizio tecnico e del materiale del genio.

(Libro II). § 47. In massima le guardie non debbono avere le armi cariche, ma è dovere dei comandanti di divisione di determinare quali siano quelle che devono per contro averle tali, sia permanentemente sia temporaneamente a seconda della natura stabile o transitoria delle circostanze che possono consigliare l'adozione d'un simile provvedimento.

Eccezionalmente i comandanti di presidio possono ordinare che qualche guardia abbia le armi cariche, riferendone però subito al comando della divisione per l'ulteriore approvazione in linea permanente o temporanea a seconda dei casi.

Dell'ordine del comadante della divisione o del presidio che

prescrive ad una guardia di avere le armi cariche, sarà sempre fatto menzione nella consegna scritta di cui al § 154 nel testo stesso della consegna se l'ordine è permanente, in aggiunta alla consegna medesima, se temporaneo.

Avvenendo che un'autorità diversa dal comandante della divisione o del presidio, e superiore al comandante della guardia, come un ufficiale di ronda o altri in analoga posizione, creda necessario ordinare alla guardia di tenere cariche le armi, egli ne rilascerà l'ordine per iscritto.

Di esso non sarà fatto cenno nella consegna, nè esso avrà valore per la guardia successiva. Smontando, il comandante la guardia presenterà tale ordine scritto unito al proprio rapporto.

Nessuna sentinella deve avere l'arma carica se non l'ha del pari l'intera guardia da cui essa dipende.

I fucili ed i moschetti degli uomini componenti la guardia, ancorchè scarichi, non devono avere in alcun caso il turacciolo.

§ 48. Ogni sottufficiale, caporale o soldato armato di fucile o moschetto, riceve al distacco della guardia due pacchetti di cartucce a pallottola e due cartucce a metraglia, sia che la guardia debba, o no, tenere le armi cariche.

§ 65. Le sentinelle smontanti rientrando al posto si mettono nel loro assetto di marcia ed entrano in riga cogli altri uomini della ri-pettiva guardia.

§ 127. Allorchè deve effettuarsi il cambio delle sentinelle il caporale di muta chiama col loro numero gli uomini di muta cui spetta il turno di servizio di sentinella, ordina le mute in una sol riga di fianco se esse sono di 3 soldati o meno, in due righe, se in maggior numero; se armate di fucile o di moschetto fa loro innastare la sciabola-baionetta (a meno che si tratti di sentinelle collocate in luoghi ristretti, nell'interno delle chiese, dei teatri, ecc.); quindi le mette in marcia collocandosi a sinistra della prima fila, o del soldato che è in testa.

§ 131. Ritornato al corpo di guardia, il caporale fa togliere alla muta le sciabole-baionette e depone le armi sulla rastrelliera; indi se sono occorse novità ne informa il comandante della guardia o il primo sergente.

§ 154. Le consegne devono essere estese per iscritto (a meno che si tratti di posti di guardia affatto eventuali) in modo chiaro, e distinte per articoli di guisa che ad ogni articolo corrisponda una sola prescrizione.

Devono in ogni consegna sopratutto essere ben precisati:

a) Lo scopo della guardia cui la consegna si riferisce;

b) Il numero delle sentinelle da collocare, e il posto da assegnare a ciascuna di queste, distinguendo siffatti posti con una numerazione progressiva;

c) Lo scopo di ogni singola sentinella e la consegna che a ciascuna di esse deve essere data;

d) Quelle speciali prescrizioni che fossero da dare sul modo di contenersi della guardia in determinate circostanze;

e) Quando ne sia il caso l'ordine dato alla guardia dal comando della divisione di avere permanentemente le armi cariche;

f) In calce alla consegna, e quando ne sia il caso, l'ordine non permanente dato dal predetto comando o da quello del presidio di tenere le armi cariche per un dato numero di giorni.

Dovranno pure trovarvi posto le necessarie indicazioni relative alla ubicazione del comando di presidio, della caserma alla quale occorrendo debbono essere domandati riforzati, della stazione più prossima dei carabinieri reali, di quella dei pompieri, dell'ufficio viciniore di P. S.

Art. 3. All'articolo 4° del libro I del Regolamento pel servizio territoriale è aggiunto il seguente § 8bis.

(Libro I) § 8bis. Quando l'interesse del servizio lo richiede, i comandanti di corpo d'armata hanno facoltà di disporre che in uno stesso presidio ufficiali inferiori e superiori siano temporaneamente comandati a far servizio in altro corpo o distaccamento di altro corpo, oppure in una direzione, ufficio, scuola, istituto o stabilimento militare qualsiasi, pur continuando a rimanere in forza al corpo, reparto di corpo, direzione, ufficio, scuola o stabilimento in cui sono effettivi.

I comandanti di corpo d'armata possono delegare tale loro facoltà ai comandanti di divisione per quanto riguarda i presidii dipendenti da questi ultimi.

I comandanti di corpo d'armata possono ancora per casi affatto eccezionali e per soddisfare ai bisogni assoluti di servizio comandare ufficiali superiori ed inferiori a prestare temporaneamente servizio presso corpi, distaccamenti di altri corpi, direzioni, uffici, scuole o istituti o stabilimenti militari posti fuori del presidio a cui gli ufficiali stessi appartengono.

Quando avvenga che un ufficiale debba rimanere così comandato per più di trenta giorni nel proprio presidio, o di dieci fuori di esso, i comandanti di corpo d'armata ne informeranno il Ministero.

All'articolo 2° del libro I è aggiunto il seguente § 15bis:

§ 15bis. Dipendono direttamente dai comandanti di corpo d'armata i maggiori generali in disponibilità, in aspettativa ed in congedo illimitato domiciliati nel territorio della loro giurisdizione, mentre i tenenti generali dipendono direttamente dal Ministero, rimanendo in conseguenza abolito il secondo capoverso del § 59, articolo 14.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. 72. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche dell'artiglieria**. — 31 maggio.

È stata stampata una nuova edizione del volume III, titolo II delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria (servizio dei cannoni da 7 da campagna e da 9 BR Ret.), in sostituzione della edizione 1881, che s'intende abolita.

I comandi, reparti di truppa, scuole e direzioni, dovranno provvedersi d'un numero di esemplari di detta istruzione pari a quello costituente le rispettive dotazioni.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che ne desiderassero, dovranno essere richiesti al comitato d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà far pervenire l'ammontare.

Il prezzo di cadun esemplare è di L. 0,60. Ne saranno inoltre posti in vendita alcuni legati in tela, al prezzo di L. 1,10.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 73. — SCUOLE MILITARI. — **Sottotenenti allievi della scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e del genio trasferti nelle armi di linea**. — 31 maggio.

I sottotenenti allievi della scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e del genio, che, dovendo fare passaggio nelle armi di linea a senso dell'art. 8 del R. Decreto 15 agosto 1863, optino per l'arma di cavalleria, prima di esservi ammessi, saranno sottoposti ad un esperimento presso la scuola normale di cavalleria dinanzi ad apposita commissione onde riconoscere se posseggono la necessaria abilità nella equitazione per potere prestare immediato servizio in un reggimento di ca-

valleria, come appunto si richiede nei sottotenenti di nuova nomina, che, dopo avere compito il corso d'istruzione presso la scuola anzidetta, vengono inviati ai corpi.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **74.** — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO — **Modificazione alla busta da veterinario** — 1° giugno.

Allo specchio inserto nell'*Atto* N. 178 del 1884, relativo agli strumenti di cui devono essere provveduti i veterinari militari, si sostituisca il seguente:

N. d'ordine delle camere	FORMA			
	RETTANGOLARE		AD ARCO	
	Lunghezza mm.	Altezza mm.	Corda mm.	Saetta mm.
1ª	27	12	—	—
2ª	27	12	—	—
3ª	27	12	—	—
4ª	—	—	20	10
5ª	—	—	20	11
6ª	—	—	18	10
7ª	—	—	16	10
8ª	—	—	17	11
9ª	—	—	22	16
10ª	—	—	20	7
11ª	—	—	20	8
12ª	—	—	16	11
13ª	—	—	15	12
14ª	11	—	—	—
15ª	10	12	—	—
16ª	10	12	—	—
17ª	10	12	—	—
18ª	10	12	—	—
19ª	—	—	17	9
20ª	12	11	—	—

Nella tavola, annessa all'*Atto* succitato, si cancelli la misura 41, indicante la distanza tra l'ultima camera e l'estremità della busta.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **75.** — GIUBILAZIONI E PENSIONI — **Indicazione degli stipendi sullo stato di servizio modello N. 1 prescritto dall'istruzione 26 giugno 1853** — 1° giugno.

Per rendere più facile e spedita la liquidazione delle pensioni in base alla legge 25 gennaio 1885 questo Ministero, in seguito

ad accordi colla Corte dei conti, prescrive che d'ora in poi nella colonna 7ª dello stato di servizio modello N. 1 (Istruzione 26 giugno 1853) che gli ufficiali devono presentare a corredo della domanda di liquidazione di pensione, com'è indicato al N. 6 della Nota 6 marzo 1882, venga segnato di contro ad ogni annotazione che importi aumento o mutazione qualsiasi di stipendio nei gradi d'ufficiale (nomine, promozioni, sessenni, aspettative e disponibilità, aumenti in forza di nuove leggi, ecc.), l'ammontare annuo dello stipendio medesimo senz'alcuna deduzione per tassa o altro.

Gli stipendi da inscriversi sono quelli fissati dalle seguenti disposizioni, secondo i vari periodi di tempo cui si riferiscono le variazioni: R. Decreto 15 marzo 1860 con decorrenza dal 1° del successivo aprile; legge 17 marzo 1874 con decorrenza dal 1° luglio stesso anno; e legge 5 luglio 1882 con decorrenza dal 1° gennaio 1883.

Presenteranno lo stato di servizio modello N. 1 munito delle sovra espresse indicazioni tutti gli ufficiali che cessano dal servizio con diritto a pensione o ad assegnamento sì vitalizio che temporaneo, eccettuati coloro che vengano collocati a riposo definitivo dalla posizione ausiliaria, ai quali fosse già stata liquidata la pensione in base alla citata legge 25 gennaio 1885. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **76**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria.** — 1 giugno.

È pubblicato il 3° tomo del nuovo *Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria*, in sostituzione di quello attualmente in vigore.

Per il quantitativo di esemplari ed il modo di farne richiesta, i corpi, comandi ed uffici si atterranno alle prescrizioni indicate nell'*Atto* N. 46 del corrente anno.

Il prezzo di ciascun esemplare del tomo 3° è di L. 1,10.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 giugno.

GIUGNO 3. — Trasmissione di domande in dipendenza dell'*Atto* N. 216 del 1884, *pag.* 149.
» 3. — Norme speciali di servizio e d'amministrazione per le truppe in Africa, *pag.* 150.
» 3. — Apertura della nuova linea Caserta-Cancello-Torre Annunziata centrale, e del tronco Castellamare-Gragnano, *pag.* 150.

Atto N. 77. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Trasmissione di domande in dipendenza dell'*Atto* N. 216 del 1884.** — 3 giugno.

Nella circostanza in cui l'*Atto* N. 216 del 1884, *circa le raccomandazioni per via indiretta a favore di dipendenti dalla amministrazione della guerra*, ebbe eseguimento la prima volta in quanto concerne la trasmissione, per parte dei comandanti di corpo e capi d'ufficio, delle domande dei propri dipendenti, il Ministero ha potuto notare come, per la interpretazione troppo ampia e forse non sempre esatta di quell'*Atto*, per parte di alcune autorità militari, siensi verificate irregolarità che importa evitare per l'avvenire.

Le autorità stesse terranno all'uopo presente quanto segue:

1° Le domande presentate per l'ulteriore invio al Ministero in base alle prescrizioni di cui nell'*Atto* precitato, dovranno essere prese in esame dalla autorità ricevente, la quale si asterrà dal trasmetterle quando esse si trovino, per la natura loro, in evidente opposizione con le speciali prescrizioni contenute negli *Atti* N. 202 del 1874, N. 84 del 1878 e colle altre di cui nel N. 9 della Istruzione 2 dicembre 1883 per la compilazione delle note caratteristiche.

2° Le domande per cambiamento di corpo o di destinazione, fondate unicamente sopra ragioni di privato interesse o di famiglia, non saranno da questo Ministero prese in considerazione, se i desideri in esse espressi non sieno conciliabili colle esigenze del servizio e della disciplina, in analogia a quanto è stabilito nel N. 7 dell'*Atto* N. 202 dell'anno 1874.

3° Non dovranno essere trasmesse le domande che sieno la semplice ripetizione di quelle già inscritte, per lo stesso individuo, sull'ultimo specchio o specchietto caratteristico.

4° Le domande, delle quali sia giudicata conveniente la

trasmissione, dovranno essere indirizzate distintamente secondo l'oggetto loro, al Segretariato generale od alle diverse Direzioni generali, tenendo presente all'uopo il riparto delle attribuzioni di cui all'*Atto* N. 90 del 1881 e successivi fino all'*Atto* N. 125 del 1884. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **78**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme speciali di servizio e d'amministrazione per le truppe in Africa**. — 5 giugno.

Sono approvate *Norme speciali di servizio ed amministrazione per le truppe in Africa*.

I comandi, gli uffici ed i reggimenti si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognassero, imputandone l'importo o sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale uomini.

Detti esemplari, assieme a quelli che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in conformità dell'*Atto* N. 86 del 1884.

Gli esemplari occorrenti ai reparti stanziati in Africa saranno loro inviati a cura di questo Ministero.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 25.

Il Ministro. — RICOTTI.

N. **79**. — FERROVIE. — **Apertura della nuova linea Caserta-Cancello-Torre Annunziata centrale, e del tronco Castellamare-Gragnano**. — 5 giugno.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 4 maggio venne aperta all'esercizio la predetta linea e il tronco Castellamare-Gragnano, il cui servizio è fatto dalla società italiana per le ferrovie meridionali.

Epperciò al prontuario militare (edizione 1884) si faranno le aggiunte e varianti seguenti:

INDICE.

Si segneranno alla rispettiva lettera alfabetica le nuove stazioni, e si faranno le aggiunte alla denominazione di quelle già inscritte come appresso.

STAZIONI E SCALI	Gruppo o tavola	TRONCO O LAGO
Marigliano	34	Cancello-Gragnano.
Ottajano	34	Id.
S. Giuseppe	34	Id.
Terzigno	34	Id.
Boscoreale	34	Id.
Torre Annunziata centrale	34–38	Stazione di allacciamento.
Torre Annunziata Città .	38	Napoli — Torre Annunziata.
Gragnano	38	Stazione capolinea.

Tavola N. 34.

Si trascriveranno nelle colonne in bianco che trovansi tra la linea Roma-Napoli e Cancello-Avellino la nuova linea Cancello-Torre Annunziata centrale-Gragnano colle nuove distanze seguenti:

Cancello-Torre Annunziata centrale-Gragnano

Cancello	Marigliano	Ottajano	S. Giuseppe	Terzigno	Boscoreale	Torre Annunziata
239	248	257	259	262	267	270
225	234	243	245	248	253	256
235	244	253	255	258	263	266
223	232	241	243	246	251	254
211	220	229	231	234	239	242
207	216	225	227	230	235	238
198	207	216	218	221	226	229
190	199	208	210	213	218	221
183	192	201	203	206	211	214
175	184	193	195	198	203	206
166	175	184	186	189	194	197
161	170	179	181	184	189	192
151	160	169	171	174	179	182
143	152	161	163	166	171	174
137	146	155	157	160	165	168
128	137	146	148	151	156	159
118	127	136	138	141	146	149
115	124	133	135	138	143	146
107	116	125	127	130	135	138
102	111	120	122	125	130	133
90	99	108	110	113	118	121
81	90	99	101	104	109	112
73	82	91	93	96	101	104

Cancello-Avellino

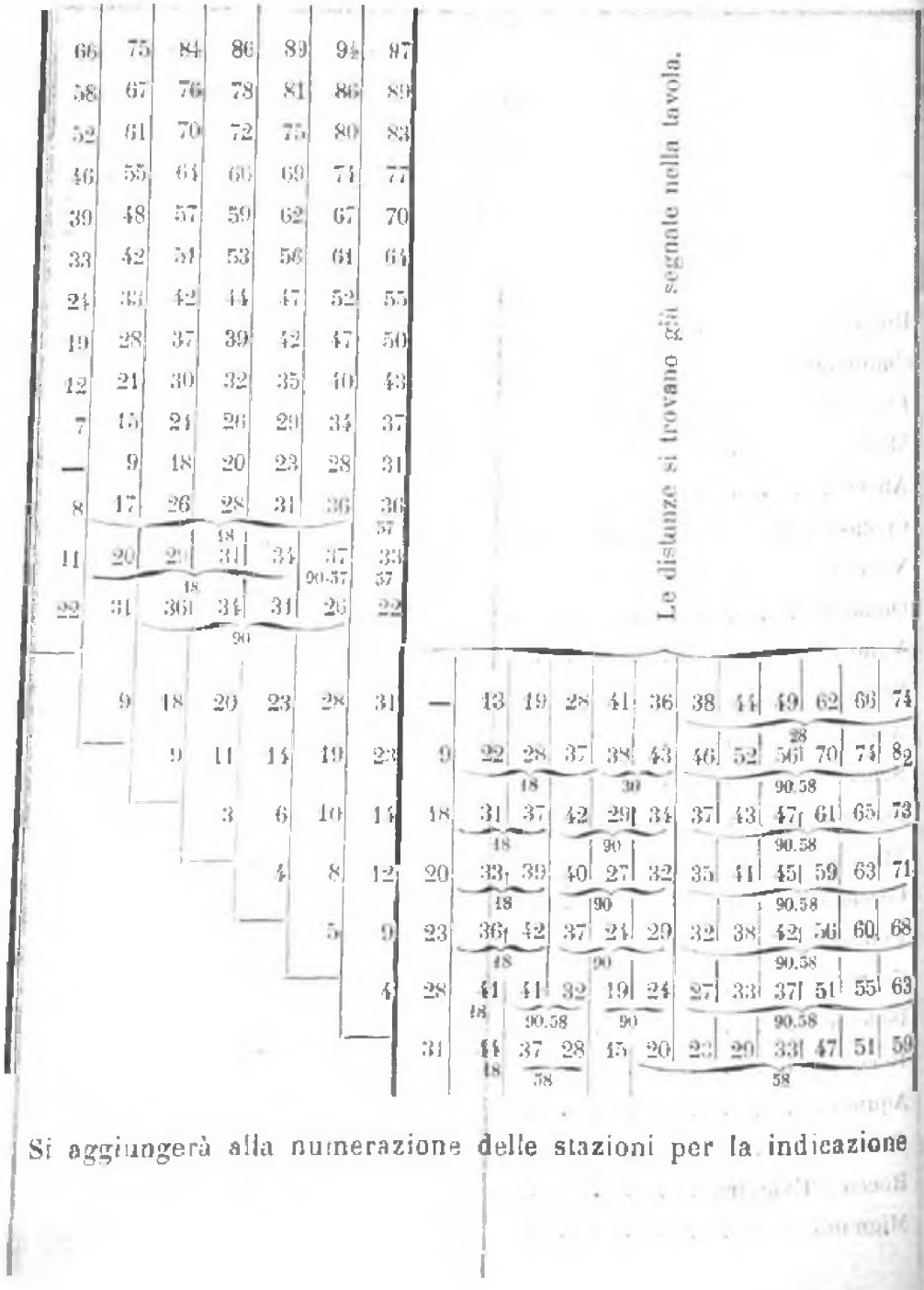
Cancello	Nola	Palma	Sarno	Nocera dei Pagani	Codola	Castel S. Giorgio	Mercato S. Severino	Montoro	Solofra	Serino	Avellino

Le distanze si trovano già segnate nella tavola

Appendice di allocamento

	Ancona	Bologna	Caserta	Cervaro	Foggia	Napoli	Nocera	Pisa	Roma	Teramoli	Terni
Roma											
Ciampino											
Frascati											
Marino											
Albano											
Civita-Lavinia											
Velletri											
Ontanese											
Valmontone											
Segni											
Anagni											
Sgurgola											
Ferentino											
Frosinone											
Ceccano											
Poficastro											
Ceprano											
Isoletta											
Roccaseeca											
Aquino											
Cassino											
Rocca d'Evandro											
Mignano											

Le distanze si trovano già segnate nella tavola



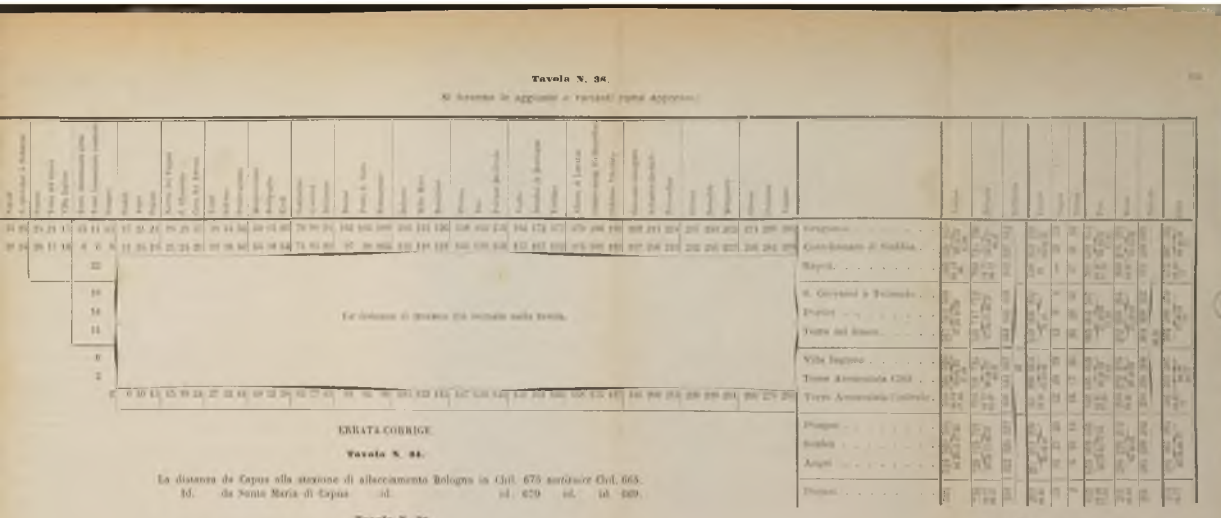
Si aggiungerà alla numerazione delle stazioni per la indicazione

| | | |

Roma, 1883. — Tip. C. Voghera

Tavola N. 38.

Si devono in aggiunta e variazioni come appresso:



ERRATA-CORRIGE

Tavola N. 34.

La distanza da Capua alla stazione di allacciamento Bologna in Chil. 675 *sostituire* Chil. 665.
Id. da Santa Maria di Capua id. id. 679 id. id. 669.

Tavola N. 36.

Id. da Chiusi a Siena (pag. 36) id. 43 id. id. 93.

DISPENSA 21ª **1885** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 giugno

GIUGNO 12. — Documento comprovante i sessenni, *pag.* 157.
» 12. — Trasmissione di documenti concernenti il servizio sanitario, *pag.* 157.
» 12. — Vestiario speciale per i militari di truppa del genio in servizio sulle locomotive stradali, *pag.* 160.
MAGGIO 21. — R. Decreto che istituisce un tribunale militare presso il comando superiore delle truppe italiane in Africa, *pag.* 160.

Atto N. **71.** — GIUBILAZIONI E PENSIONI. — **Documento comprovante i sessenni.** — 12 giugno.

Questo Ministero ha determinato che per i sessenni concessi dal 1° gennaio del corrente anno in poi e da concedersi in avvenire, sia rilasciato agli ufficiali un estratto della determinazione ministeriale relativa a tale concessione.

Gli estratti saranno man mano spediti ai corpi per la consegna agli ufficiali, i quali dovranno poi presentarli, a suo tempo, alla Corte dei conti per la liquidazione della pensione insieme cogli altri documenti indicati nella *Nota* 6 marzo 1882 (*Giornale Militare* detto anno, pag. 203, Parte 1ª).

In seguito ad accordi tra questo Ministero e la Corte dei conti, nessun titolo si richiederà per i sessenni concessi anteriormente al 1° gennaio 1885. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **72.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Trasmissione di documenti concernenti il servizio sanitario.** — 12 giugno.

Per le modificazioni apportate ai §§ 50 e 104 del libro II del Regolamento di servizio territoriale dal R. Decreto del 28 maggio p. p. (Vedi *Atto* N. 71) non furono più compresi fra le carte periodiche da trasmettersi dai comandi di corpo d'armata e di divisione alcuni specchi o stati riguardanti il servizio sanitario presso i corpi, gli ospedali, infermerie di presidio ecc.

Tali documenti e il loro modo di trasmissione sono indicati nel seguente specchietto.

Il modello 7bis (469bis del catalogo) specchio degli entrati negli ospedali militari e civili ecc. rimane abolito.

Lo specchio del movimento degli ammalati Mod. 8 (N. 467 del catalogo) non sarà più inviato al Ministero.

Le disposizioni contenute in questo *Atto* modificano, in quanto riguarda il modo di trasmissione, quelle contenute nelle avvertenze dei modelli stessi, o negli *Atti* od altra determinazine da cui ne venne ordinata la compilazione.

Il Ministro — RICOTTI.

Numero del modello	Numero del catalogo	OGGETTO DELLE CARTE	Se mensile od annuale
5	467	TABELLE nominative dei sottufficiali, caporali e soldati morti durante l'anno.	Annuale
5*bis*	467*bis*	TABELLE nominative dei sottufficiali, caporali e soldati i quali in seguito a rassegna furono riformati, dichiarati rivedibili od inviati in licenza di convalescenza durante l'anno.	Id.
6	468	QUADRO numerico dei vaccinati e rivaccinati nell'anno	Id.
7	469	STATISTICA nosologica	Mensile
8	470	QUADRO numerico dei militari entrati negli ospedali civili nell'anno.	Annuale
9	471	QUADRO sinottico delle malattie curate nell'anno.	Id.
9	458	ELENCO nominativo dei militari proposti per gli stabilimenti balneari e bagni marini.	Id.
10	459	ELENCO di proposte per l'anno . . . allo stabilimento balneario di	Id.
»	»	CONFERENZE medico-scientifiche.	Mensile
»	»	ELENCO nominativo dei militari affetti da vaiuolo e curati negli ospedali civili e militari durante l'anno.	Annuale

Da chi compilate	Via di trasmissione
Sezione matricola di ciascun corpo.	Dai corpi direttamente al Comitato di sanità militare.
Id. id. id.	Id. id. id.
Ufficiale medico dirigente il servizio medico del corpo.	Id. al direttore dell'ospedale principale, da questo al direttore di sanità e da questo direttamente al Comitato di sanità militare.
Direttori di ospedali, d'infermerie di presidio e speciali di istituti militari e stabilimenti di pena.	Al direttore dell'ospedale principale, da questo al direttore di sanità e da questo direttamente al Ministero (segretariato generale).
Direttori d'ospedali principali.	Al direttore di sanità e da questo direttamente al Comitato di sanità militare.
Direttori degli stabilimenti balneari.	Al direttore dell'ospedale principale, da questo al direttore di sanità, d'onde direttamente al Comitato di sanità militare.
Corpi e direzioni d'ospedali.	Dai corpi al direttore dell'ospedale principale e da questo al direttore di sanità, d'onde direttamente al Comitato di sanità militare.
Direttori d'ospedali principali.	Al direttore di sanità e da questi direttamente al Comitato di sanità militare.
Direttori d'ospedali .	Al direttore d'ospedale principale, da questo al direttore di sanità d'onde direttamente al Comitato di sanità militare.
Direttori d'ospedali, d'infermerie di presidio e speciali ed ospedali civili.	Id. id. id.

N. **73.** — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Vestiario speciale per i militari di truppa del genio in servizio sulle locomotive stradali.** — 12 giugno.

È approvato per uso dei militari di truppa del genio, incaricati del servizio delle locomotive stradali un vestiario speciale, da indossarsi solo quando essi debbono attendere a tale servizio.

Detto vestiario, da considerarsi quale parte del materiale in dotazione al reggimento, si compone di:

a) Una giubba di frustagno nero;
b) Un pantalone di frustagno nero;
c) Un cappotto di panno marrone scuro;
d) Un berretto di pelle di capra con visiera piana.

Gli oggetti sopra indicati sono indossati secondo la stagione, come verrà ordinato dal comandante del reggimento.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **74.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Regio Decreto che istituisce un tribunale militare presso il comando superiore delle truppe italiane in Africa.** — 21 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il codice penale per l'esercito 28 novembre 1869;

Visto il Nostro Decreto 15 gennaio 1885, N. 2884 (serie 3ª), che stabilisce la circoscrizione giurisdizionale nella quale è compreso il territorio della colonia italiana di Assab;

Visto il Nostro Decreto 22 febbraio 1885, N. 2977 (serie 3ª), che designa il tribunale militare incaricato di conoscere dei reati commessi da militari appartenenti a corpi fuori del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Presso il comando superiore delle truppe italiane in Africa è istituito un tribunale militare che dovrà conoscere dei reati punibili a tenore del detto codice, commessi dai militari dipendenti dal comando stesso.

Art. 2. I processi che a senso dei succitati Nostri Decreti si trovano in corso presso il tribunale militare di Bari dovranno essere condotti a termine presso il tribunale medesimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 22ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 giugno.

GIUGNO 16. — Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 161.
» 17. — Vestiario speciale per i militari di truppa della brigata lagunare, *pag.* 161.
» 17. — Adozione di una nuova giberna per carabinieri reali, *pag.* 162.
» 21. — Varianti ed aggiunte al regolamento per le licenze (allegato N. 2 al regolamento di disciplina) — Ristampa dell'oradetto regolamento, *pag.* 163.

Atto N. **84.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — 16 giugno.

Si è pubblicato il volume 2° della Parte 2ª del Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, relativo ai materiali regolamentari annoverati nelle categorie 4ª, 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª del Modello per gl'inventari.

Il prezzo del volume è fissato in L. 2,80.

I corpi ed uffici rivolgeranno al comitato d'artiglieria e genio (ufficio d'amministrazione) le richieste per somministrazione del numero di copie stabilito dallo specchio che fa seguito all'*Atto* N. 25 del 10 marzo 1885 pubblicato a pagina 39 della Parte 1ª del *Giornale Militare Ufficiale*, e del numero di copie occorrente per uso particolare. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **85.** — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Vestiario speciale per i militari di truppa della brigata lagunare.** — 17 giugno.

Agli oggetti costituenti il detto vestiario, approvato coll'*Atto* N. 57, inserto nella parte 1ª del *Giornale militare* di questo anno, aggiungasi:

f) un cappello di paglia.

Il Ministro — RICOTTI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 21ª, si *correggano* i numeri progressivi degli *Atti* 71, 72, 73 e 74 in 80, 81, 82 e 83.

N. **86** — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una nuova giberna per carabinieri reali.** — 17 giugno.

Ho determinato di adottare per uso dell'arma dei carabinieri reali, esclusi i marescialli d'alloggio, una nuova giberna conforme ai disegni dell'annessa tavola.

Essa giberna si compone di:

a) Una cassetta di latta doppia (Charcoal) centinata e divisa internamente in tre scompartimenti mediante una scatoletta pure di latta aperta alle due estremità.

b) Un rivestimento di cuoio annerito dello spessore di mm. 1,5 a 2; il rivestimento consta di varie parti unite fra loro mediante cucitura con spago; due di dette parti, alle testate, sono lunghe mm. 90 e sono cucite al fondo ed ai fianchi della giberna per un tratto di soli mm. 35, l'estremità libera, lunga mm. 55, ha gli angoli arrotondati ed ha un occhiello per introdurvi un bottone gemello d'ottone.

c) Due ciappe pure di cuoio annerito; dette ciappe piegate per metà servono a trattenere un anello ovale d'ottone ed hanno due occhielli per introdurvi il bottone gemello d'ottone, che le unisce alle estremità delle parti libere delle testate.

d) Un coperchio, con bordo ripiegato, di cuoio suola annerito dello spessore di mm. 4 a 5 che copre intieramente la giberna; nella parte posteriore il coperchio è provvisto di un riparo di cuoio nero; nella parte anteriore del bordo a metà lunghezza havvi un intaglio rinforzato da due piastrine d'ottone fissate con quattro chiodetti pure d'ottone ribaditi con rosetta; detto intaglio serve per far prendere al coperchio aperto la stessa centinatura della giberna.

e) Due cerniere a molla fissate alla cassetta di latta ed al coperchio mediante quattro chiodi ribaditi per ciascuna cerniera, servono a tener chiuso od aperto, nella sua posizione naturale, il coperchio. Una terza cerniera è fissata mediante due chiodi ribaditi a metà lunghezza del fianco posteriore; la estremità libera ha una feritoia entro cui scorre un bottone d'ottone ribadito al coperchio; questa cerniera serve per costringere il coperchio aperto a prendere la stessa centinatura della giberna.

f) Un fregio di granata con fiamma d'ottone sovrapposto a panno scarlatto tagliato secondo la forma del fregio ma con un maggiore margine di mm. 5 circa. Detto fregio è fissato al fianco anteriore della giberna mediante uno spillo di filo di ferro che s'introduce nei gambi, pure di filo di ferro, saldati al fregio stesso e sporgenti nell'interno della cassetta.

g) Una linguetta di cuoio annerito, fissata con un chiodetto ribadito alla parte posteriore del rivestimento, ed avente all'altra estremità un occhiello per allacciarla al bottone sinistro dell'abito o della giubba, cucito alla congiuntura del busto con le falde. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 87. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti ed aggiunte al Regolamento per le licenze (Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina). — Ristampa dell'oraetto Regolamento.** — 21 giugno.

Al regolamento per le licenze nell'esercito (Allegato N. 2 al regolamento di disciplina militare) sono fatte le seguenti varianti:

Al N. 10 sopprimere il secondo capoverso.

Al N. 14 è sostituito il seguente:

« 14. La licenza ordinaria è concessa:

« *a)* dal Ministro della guerra: al segretario generale ed « ai direttori generali presso il Ministero della guerra, al pre- « sidente del tribunale supremo di guerra e marina ed all'av- « vocato generale militare, al capo di stato maggiore dell'e- « sercito, ai comandanti di corpo d'armata, ai presidenti dei « comitati, al comandante generale dell'arma dei carabinieri « reali, all'ispettore generale dell'arma di cavalleria ed ai ge- « nerali a disposizione;

« dal segretario generale e dai direttori generali presso « il Ministero della guerra: agli ufficiali superiori, capi di di- « visione;

« *b)* dal primo aiutante di campo generale di S. M.: a tutti « gli ufficiali addetti alle case militari di S. M. il Re e dei « Reali Principi;

« *c* dall'avvocato generale militare: agli impiegati della « giustizia militare addetti al suo ufficio ed agli avvocati fiscali « militari;

« *d)* dal capo di stato maggiore dell'esercito: agli ufficiali « generali addetti al comando del corpo di stato maggiore ed « agli ufficiali addetti al suo ufficio;

« *e)* dai comandanti di corpo d'armata: agli ufficiali ge- « nerali e colonnelli brigadieri, ai comandanti delle scuole « militari, ai direttori degli istituti e stabilimenti ed ai capi « di ufficio e di servizio, direttamente da essi dipendenti ed « agli ufficiali addetti al comando di corpo d'armata;

« *f)* dai comandanti delle divisioni militari: ai capi di

« corpo e di servizio dipendenti ed agli ufficiali addetti al « comando di divisione;

« *g*) dai capi di corpo o di servizio: agli ufficiali da essi « dipendenti »

N. 15 soppresso.

N. 22 soppresso.

Al N. 26 è sostituito il seguente:

« 26. Le licenze per infermità o ferite incontrate in servizio « sono concesse agli ufficiali dalle autorità stesse, che hanno « facoltà di accordare la licenza ordinaria; tali domande de- « vono essere corredate delle dichiarazioni prescritte dai N. 23 « e 24 ».

Al N. 27 è sostituito il seguente:

« 27. L'ufficiale in effettivo servizio, che intende recarsi al- « l'estero in licenza ordinaria o straordinaria deve ottenerne « l'autorizzazione dal Ministero della guerra. Uguale autoriz- « zazione devono ottenere gli ufficiali in disponibilità, in aspet- « tativa ed in posizione di servizio ausiliario che intendono « recarsi all'estero.

« Le autorità da cui dipendono gli ufficiali suddetti, chie- « deranno per via gerarchica al Ministero della guerra l'au- « torizzazione di cui nei due precedenti capoversi.

« Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile e territo- « riale e di riserva non sono obbligati di chiedere speciale « autorizzazione per recarsi temporaneamente all'estero. Essi « però devono avvisarne l'autorità militare da cui dipendono, « indicando la persona alla quale siano da farsi, all'occor- « renza, le comunicazioni che potessero interessare gli uffi- « ciali suddetti ».

Al § 10 sostituire il seguente:

§ 10. *Ufficiali in servizio temporaneo.*

« 61. Agli ufficiali in congedo illimitato, chiamati tempo- « raneamente in servizio, non può essere concessa, durante « il primo anno di servizio, alcuna licenza ordinaria ».

Seconda riga del N. 62, *invece di* « quattro specie » *leggasi* « di tre specie ».

N 62, *sopprimere quanto segue:*

« *d*) Licenza per esercitare i diritti politici ».

Terza e quarta riga del capoverso *e*) del N. 65, *togliere* « o dopo aver cessato dalla classe di punizione ».

Sopprimere l'intiero § 5.

Al detto § 5 sostituire il seguente:

§ 5 Licenza speciale per gl'invalidi:

« 81. Agli invalidi del corpo invalidi e veterani possonoes-
« sere concesse, dal comandante del corpo, licenze speciali
« della durata di sei mesi o di un anno. Ad ogni scadenza della
« licenza, questa potrà essere rinnovata a semplice richiesta
« degli interessati.

« Per siffatte licenze speciali è rilasciato agli invalidi ap-
« posito *foglio di licenza*, modello N. 6.

« Quando gli invalidi, allo scadere della licenza, ne abbiso-
« gnino di un'altra, si rivolgeranno al comando del distretto,
« se si trovano in comune sede di distretto, od al sindaco se
« in altri comuni, consegnando il foglio di licenza per essere
« fatto pervenire al comandante di corpo.

« Concedendosi la rinnovazione della licenza, il comandante
« del corpo rilascierà altro foglio modello N. 6, che sarà fatto
« pervenire all'interessato per mezzo del distretto o per mezzo
« del sindaco ».

Al § 8 *togliere* « ed a quelli ascritti alla classe di puni-
« zione ».

Terza e quarta riga del N. 87, *togliere* « come neppure
« a quelli ascritti alla classe di punizione ».

Quinta e sesta riga del N. 88, *togliere* « e quelli ascritti
« alla classe di punizione ».

Quinta e sesta riga del N. 90, *togliere* « o di licenza per
« esercitare i diritti politici ».

Quinta e sesta riga del N. 99, *togliere le parole* « o di li-
« cenza per esercitare i diritti politici ».

In seguito alle modificazioni ed aggiunte di cui sopra, ed a quelle state fatte dopo la pubblicazione del regolamento per le licenze in data 10 aprile 1873, questo Ministero ha ravvisato opportuno di ordinarne una ristampa (edizione 1885)

I comandi, gli uffici, i reggimenti ecc., che desiderano acquistare esemplari della nuova edizione, ne imputeranno l'importo o sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale uomini.

Gli esemplari suddetti, e quelli che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto, saranno richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali vari in conformità del l'*atto* N. 86 del 1884.

Il prezzo di ogni esemplare verrà indicato con apposita Circolare.

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 23ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° luglio.

GIUGNO 24. — Impianto di linee telefoniche per servizio militare, *pag.* 167.
» 25. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 167.
» 27. — Distintivi di carica o di impiego da portarsi anche sulla giubba di tela, *pag.* 168.
» 27. — Caporali maniscalchi non più meritevoli o non più idonei ad essere conservati nel grado, *pag.* 168.
» 27. — Apertura all'esercizio della nuova linea Colico-Sondrio, *pag.* 169.
» 27. — Apertura all'esercizio del tronco Brescia-Iseo, *pag.* 170.
» 28. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 171.
» 30. — Trasporto in ferrovia degli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto particolare e delle rispettive famiglie, *pag.* 173.

Atto N. **88**. — DISPOSIZIONI VARIE — **Impianto di linee telefoniche per servizio militare**. — 24 giugno.

Ad ovviare possibili inconvenienti sia d'ordine tecnico che amministrativo, questo Ministero determina che, ogni qual volta occorra stabilire nuove linee telefoniche per servizio militare l'autorità militare che ne è incaricata abbia a prendere opportuni accordi coi signori direttori compartimentali o cogli ispettori di sezione dei telegrafi dello Stato aventi giurisdizione nel territorio, ove trattasi di stabilire dette nuove linee, spettando al dicastero dei lavori pubblici, a termine della legge 20 marzo 1865, N. 2448, la direzione del servizio telegrafico a cui quello telefonico è pareggiato. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **89**. — PUBBLICAZIONE MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto**. — 25 giugno.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1882) ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte al modello per gl'inventari ed alle avvertenze della parte seconda dello stesso.

Il prezzo di vendita del fascicolo è fissato a cent. 15; quello complessivo dei foglietti cent. 5.

Ai corpi ed uffici descritti nell'*Atto* N. 249 inserto nel *Giornale Militare* anno 1882, sarà distribuita dall'ufficio di amministrazione del comitato d'artiglieria e genio ai prezzi sopra indicati una copia del fascicolo ed una copia dei foglietti.

Si rivolgeranno al menzionato ufficio amministrativo le richieste per somministrazioni del numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, che potranno occorrere ai predetti corpi ed uffici o per uso particolare agli ufficiali.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **90**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Distintivi di carica e di impiego da portarsi anche sulla giubba di tela.** — 27 giugno.

Sulla giubba di tela, di cui fa uso la truppa, saranno portati i soli distintivi qui appresso indicati.

In tal senso sarà fatta apposita notazione nella Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Distintivi di grado,
Id. di capo armaiuolo ed allievo,
Id. di capo calzolaio,
Id. di capo sarto,
Id. di capo sellaio,
Id. di maniscalco ed allievo,
Id. di vivandiere,
Id. di fuochista,
Id. di macchinista,
Id. di sellaio ed allievo,
Id. di musicante ed allievo,
Id. di zappatore,
Id. di trombettiere.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **91**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Caporali maniscalchi non più meritevoli o non più idonei ad essere conservati nel grado.** — 27 giugno.

I caporali maniscalchi, i quali per mancanze contro la disciplina o per negligenza ai loro doveri sono dai comandanti di corpo retrocessi a soldati, continueranno a disimpegnare l'impiego di maniscalco nella qualità di soldato rimanendo vincolati alla ferma permanente.

I caporali maniscalchi invece che, per cause indipendenti dalla loro volontà, si trovino nelle condizioni da non poter più disimpegnare la loro professione e che siano per tal motivo retrocessi a semplici soldati, potranno essere trasferti alla ferma temporanea con autorizzazione del Ministero a senso del § 737 del regolamento sul reclutamento per il R. esercito.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **92**. — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio della nuova linea *Colico-Sondrio***. — 27 giugno.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 16 andante mese venne aperta all'esercizio la linea *Colico-Sondrio*.

Epperciò al prontuario militare (edizione 1884) si faranno le aggiunte seguenti.

INDICE.

Si segneranno alla rispettiva lettera alfabetica le stazioni seguenti:

STAZIONI O SCALI	Gruppo o tavola	TRONCO O LAGO
Colico.	16	Stazione di transito.
Delebio	16	Colico-Sondrio.
Cosio Traona.	16	
Morbegno	16	
Talamona (fermata) . . .	16	
Ardenno Masino	16	
S. Pietro-Berbenno . . .	16	
Castione (fermata). . . .	16	
Sondrio	16	Stazione capo linea.

Tavola 16.

Si trascriverà la tavola poliometrica, di cui appresso, nello spazio in bianco, avvertendo, che la nuova linea per ora non è allacciata colle reti ferroviarie del Regno, ma solo colla linea del lago di Como, e che dalle stazioni della nuova ferrovia per andare a Como od a Lecco si dovrà prendere imbarco alla stazione lacuale di Colico, e viceversa.

Colico							
8	Delebio						
13	6	Cosio Traona					
16	9	4	Morbegno				
19	12	7	3	Talamone (fermata)			
24	16	11	8	5	Ardenno Masino		
31	24	18	15	12	8	S. Pietro Berbenno	
36	29	24	20	18	13	6	Castione (fermata)
41	34	29	26	23	18	11	6 **Sondrio**

N.B. Da Colico a Como Chil. 62 lacuali (Piroscafo)
Da Colico a Lecco » 55 id. (Piroscafo)

Nelle avvertenze circa il rilascio dei documenti da presentarsi alle stazioni e scali di partenza, poste nel frontispizio del prontuario, si aggiungerà anche la linea *Colico-Sondrio*; occorrendo separato scontrino per viaggiare su questa linea.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **93.** — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio del tronco *Brescia-Iseo*.** — 27 giugno.

Si prevengono le autorità militari che col giorno **22 giugno** venne aperto all'esercizio il nuovo tronco ferroviario *Brescia-Iseo* della nuova linea *Parma-Brescia-Iseo*.

Epperlanto al prontuario ferroviario (edizione 1884) si faranno le aggiunte seguenti.

INDICE.

Si segneranno alla rispettiva lettera alfabetica le seguenti nuove stazioni:

STAZIONI O SCALI	Gruppo o tavola	TRONCO O LAGO
Borgo S. Giovanni	17	Brescia-Iseo.
Mandalossa	17	Id.
Castegnato	17	Id.
Paderno	17	Id.
Passirano	17	Id.
Monterotondo Bresciano (1)	17	Id.
Provaglio	17	Id.
Iseo	17	Stazione-capolinea.

Tavola 17.

Si aggiungerà a questa tavola nello spazio in bianco la tabella poliometrica seguente, avvertendo che le distanze fra le nuove stazioni del tronco *Brescia-Iseo*, e le stazioni segnate nella predetta tavola 17, si calcoleranno riferendosi alla stazione di Brescia.

(1) Stazione non ancora aperta all'esercizio.

Brescia							
3	Borgo S. Giovanni						
6	4	Mandalossa					
9	7	4	Castegnato				
13	10	7	4	Paderno			
15	13	9	6	3	Passirano		
17	15	12	8	5	3	Monterotondo Bresciano (1)	
21	19	15	12	9	6	4	Provaglio
24	22	19	16	12	10	8	4 Iseo

Il Ministro — RICOTTI.

N. **94.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Regio Decreto portante modificazioni al regolamento pel servizio territoriale.** — 28 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 8 luglio 1883 che approva il regolamento pel servizio territoriale;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al § 145 del libro IV del regolamento di servizio territoriale aggiungere il seguente capoverso:

« Nelle località ove hanno sede comandi di truppe di terra « e di mare, agli onori funebri di ufficiali appartenenti al regio « esercito od alla regia marina interverrà una rappresentanza « di ufficiali, tanto dell'una come dell'altro, composta come « è indicato al precedente § 142, epperò i rispettivi comandanti saranno tenuti a parteciparsi scambievolmente la notizia dell'avvenuto decesso ».

Il predetto nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

(1) Non ancora aperta all'esercizio.

N. **95**. — FERROVIE. — **Trasporto in ferrovia degli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto particolare, e delle rispettive famiglie**. — 30 giugno.

In seguito ad accordi intervenuti fra le amministrazioni interessate essendo stato stabilito che a partire dal 1° del prossimo mese di luglio, gli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra (1) in viaggio per conto particolare, e le loro famiglie, siano ammessi a fruire sulla rete Mediterranea ed Adriatica, non che sulle reti Sicula e della Sardegna delle stesse facilitazioni di viaggio delle quali godono gli altri impiegati provinciali dello Stato, si notificano qui appresso la tariffa, le norme e le condizioni da cui devono essere regolati i trasporti relativi.

Per effetto degli accordi predetti, a partire dal giorno precitato cesserà di aver vigore il trattamento speciale che, colla circolare del 1° giugno 1883, N. 60, era stato concesso agli impiegati dei personali della giustizia militare, degli ingegneri geografi, dei topografi, dei farmacisti militari, dei ragionieri di artiglieria, dei ragionieri geometra del genio e dei contabili civili, epperciò da tale data non potrà più farsi uso dei boni speciali di cui al N. 4 della circolare medesima.

Le richieste pei viaggi degli impiegati di cui si tratta e delle loro famiglie dovranno essere rilasciate e firmate dalle autorità militari alla cui dipendenza si trovano i singoli impiegati, o da chi ne fa le veci.

A scanso di osservazioni da parte degli agenti ferroviari converrà avvertire che sulle richieste da rilasciarsi dovranno essere indicati, colla massima precisione, la qualità ed il grado degli impiegati a cui favore vengono emesse le singole richieste.

Gli stampati da adoperarsi dovranno essere chiesti al Ministero: però la prima distribuzione verrà fatta direttamente senza uopo di speciale domanda.

Ad ogni buon fine si avverte che per i viaggi da compiersi per ragioni di servizio continueranno ad aver effetto le norme stabilite dal regolamento pei trasporti militari in ferrovia in data 1° giugno 1883. *Il Ministro* — RICOTTI.

---

(1) Giustizia militare. — Ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare. — Personale insegnante civile nelle scuole militari. — Farmacisti militari. — Ragionieri d'artiglieria. — Ragionieri geometra del genio. — Aiutanti del genio militare. — Capi tecnici d'artiglieria e genio. — Impiegati civili contabili. — Scrivani ed assistenti locali.

TARIFFA, NORME E CONDIZIONI *per il trasporto a prezzo ridotto degli impiegati governativi addetti alle amministrazioni provinciali del Regno.*

Art. 1. — Agl'impiegati in attività di servizio, nominati nell'elenco allegato A, aventi nomina regia o ministeriale e provvisti di stipendio a totale carico del bilancio dello Stato, è concesso di poter viaggiare sulle strade ferrate dell'Alta Italia, Romane, Meridionali, Calabresi, Sicule e Sarde colla riduzione di prezzo progressiva nel modo seguente:

Per una percorrenza che non superi		100 chilom.,	30	per cento
Per la successiva percorrenza da		101 a 200,	35	id.
id.	id.	201 a 300,	40	id.
id.	id.	301 a 400,	45	id.
id.	id.	401 ed oltre,	50	id.

Art. 2. — I prezzi sui quali vien computata la riduzione stabilita dall'articolo precedente sono:

per la 1ª classe	L. 0,105
per la 2ª classe	» 0,0735
per la 3ª classe	» 0,0475

non compresa l'imposta erariale e la tassa di bollo di centesimi 5 per ogni persona.

Art. 3. — Uguale concessione è accordata alla famiglia di ciascun impiegato, cioè: alla moglie, ai figli minorenni ed alle figlie nubili, nonchè al padre, alla madre, ai fratelli minorenni ed alle figlie nubili conviventi con l'impiegato ed a suo carico.

La concessione si estende pure ad una persona di servizio ed alle nutrici in accompagnamento di bambini lattanti.

Art. 4. — I fanciulli di età inferiore a tre anni sono trasportati gratuitamente; quelli di età compresa fra i tre ed i sette anni pagano la metà del prezzo ridotto più la tassa bollo.

Art. 5. — Nessuna riduzione è concessa per il trasporto del bagaglio e delle altre cose che l'impiegato o le persone di famiglia portano seco, salvo ben inteso, il piccolo bagaglio a mano che a tenore dei vigenti regolamenti-tariffe, viene ammesso gratuitamente nelle carrozze.

Art. 6. — La concessione è accordata nei soli casi in cui l'impiegato abbia ottenuto regolare congedo e per due viaggi all'anno di andata-ritorno.

La detta concessione per due viaggi all'anno è parimenti estesa alle persone di famiglia designate all'art. 3°, nonchè a quelle di servizio ed alle nutrici, ma tanto le persone di servizio, quando le nutrici debbono, per fruirne, essere sempre accompagnate da qualche persona di famiglia.

Ogni viaggio di tutta o di parte della famiglia esaurirà una delle due concessioni.

Art. 7. — All'impiegato posto in disponibilità, in aspettativa od a riposo, nonchè alla sua famiglia è pure concesso di recarsi, colla riduzione sopra stabilita, al domicilio eletto, purchè il viaggio si compia nel termine di tre mesi dalla data del relativo decreto.

Art. 8. — L'impiegato e le famiglie possono viaggiare in 1ª, 2ª o 3ª classe (1) e tanto in treno diretto, quanto in treno omnibus, ma non mai in treni composti di sole vetture di 1ª classe ovvero destinati al trasporto della valigia indo-europea o ad altro servizio speciale.

Art. 9. — I viaggi avranno luogo tanto in servizio interno di ciascuna rete, quanto in servizio cumulativo fra le ferrovie dell'Alta Italia, Romane, Meridionali e Calabro-Sicule.

Art. 10. — Per ottenere la riduzione, gl'impiegati e le persone di famiglia debbono presentare per ogni viaggio, sia di andata sia di ritorno, una richiesta conforme al modello allegato B, rilasciata e firmata dai funzionari rispettivamente menzionati per ogni categoria di personale nell'allegato A.

Ogni richiesta dovrà portare il bollo d'ufficio e la firma dell'impiegato a cui sarà stata rilasciata.

Le richieste saranno valide per tre mesi dalla data del loro rilascio.

Il rilascio delle richieste avrà luogo separatamente per l'impiegato e per le persone di famiglia anche quando debbano viaggiare insieme.

Per i percorsi su linee appartenenti ad amministrazioni diverse, non aventi servizio cumulativo, sarà rilasciata una separata richiesta per ogni amministrazione.

Art. 11. — Le richieste debbono essere compilate regolarmente e con tutte le indicazioni volute dallo stampato: quelle incomplete ovvero portanti cancellature, raschiature od altrimenti alterate non saranno tenute valide per conseguire la riduzione.

---

(1) Saranno rilasciate richieste per viaggiare in 1ª classe solamente agli impiegati, e loro famiglie, provvisti di uno stipendio non inferiore alle lire 3,000, esclusi i sessenni.

Art. 12. — La richiesta propriamente detta, viene ritirata dal bigliettario della stazione di partenza, il quale previo incasso del prezzo per l'intiero viaggio, rimette in cambio, uno speciale biglietto sul modello allegato C, valevole per la classe, la destinazione voluta nonchè per compiere il viaggio entro un mese dalla data di distribuzione che vi sarà apposta dal bigliettario.

Lo scontrino annesso alla richiesta, sul quale il bigliettario applicherà il proprio bollo colla data di partenza, sarà restituito ai titolari, affinchè possano sempre giustificare il diritto alla riduzione ottenuta.

Art. 13. — Gl'impiegati e le persone di famiglia debbono, per recarsi a destinazione, percorrere di regola la via più breve; col biglietto speciale di cui all'articolo precedente possono fermarsi in tre stazioni intermedie, nonchè approfittare delle deviazioni della via più breve che fra determinati punti fossero concessi a favore dei portatori di biglietti a tariffa intiera.

Art. 14. — Gl' impiegati e le persone di famiglia che intendono valersi delle fermate intermedie, debbono dichiarare, all'atto dell'acquisto del biglietto, la stazione in cui vogliono fermarsi, affinchè il bigliettario possa fare l'occorrente scritturazione richiesta dal biglietto. Altrettanto si dovrà fare per le fermate successive nel ripartire dalle stazioni in cui l'impiegato o le persone di famiglia si saranno fermati.

Però se dopo avere dichiarato di voler fermarsi in una data stazione, l'impiegato o la famiglia volessero invece fermarsi in altra precedente, dovranno darne avviso al capo di quest'ultima stazione, affinchè il medesimo possa, mediante annotazione sul biglietto, accertare l'avvenuto cambiamento di destinazione.

Art. 15. — Gl'impiegati e le persone di famiglia possono passare da una classe inferiore ad altra superiore, pagando le differenze di prezzo stabilito per i viaggiatori ordinari.

Art. 16. — Gl' impiegati e le persone di famiglia, muniti di biglietto di 1ª classe, possono prender posto nei coupé semplici od a letto e nelle carrozze a letto, mediante pagamento della integrale sopratassa stabilita per i viaggiatori ordinari, ai quali rimane però riservata la precedenza.

Art. 17. — Gl' impiegati e le loro famiglie sono soggetti alle controllerie che praticansi pei viaggiatori ordinari e sono tenuti ad esibire ad ogni richiesta del personale ferroviario, tanto il biglietto, quanto lo scontrino, che poi dovranno consegnare uniti alla stazione di definitiva destinazione.

In caso di dubbio sulla identità delle persone, gli agenti ferroviari possono pretendere dagli impiegati e dalle persone di famiglia di provarla anche mediante la loro firma.

Art. 18. Le richieste sono personali e quindi possono valere soltanto per le persone alle quali furono intestate.

Tanto chi ne facesse cessione, quanto chi se ne servisse illecitamente, andrà soggetto al pagamento del triplice prezzo a tariffa intera per tutto il relativo percorso, nonchè alle penalità comminate dai regolamenti in vigore.

Art. 19. — Gli eventuali reclami in ordine ai trasporti eseguiti in base alla presente concessione debbono essere rivolti all'amministrazione ferroviaria da cui dipende la stazione che riscosse le tasse, e per il tramite del funzionario che avrà rilasciato la richiesta.

Art. 20. — La mancata presentazione a partenza della richiesta, toglie ogni diritto a ribasso od a rimborso.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 24ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 luglio.

LUGLIO 1. — Modificazione alle istruzioni amministrative speciali per le truppe in Africa, *pag.* 177.

» 1. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, *pag.* 177.

Atto N. **96**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione alle istruzioni amministrative speciali per le truppe in Africa**. — 1° luglio.

A modificazione del § 42 delle *Istruzioni amministrativo-contabili* per le truppe in Africa 1° giugno 1885, il Ministero determina, che l'indennità di marcia ed il soprassoldo speciale dovuti per gli ufficiali ed impiegati e per gli uomini di truppa continuino anche durante il ricovero negli ospedali.

Quanto agli uomini di truppa all'ospedale, la quota del soprassoldo dovuta agli individui (cent. 40) sarà pagata alla mano di cinque in cinque giorni, oppure per intero alla loro uscita, secondo che stimerà *meglio* il direttore del luogo di cura; la quota dovuta alle masse individuali sarà accreditata ai conti di massa per cura della compagnia al rientrare degli individui al corpo, com'è stabilito per l'indennità d'ospedale (§ 879 del Regolamento d'amministrazione).

Del soprassoldo corrisposto ai ricoverati, gli ospedali militari territoriali, da cui dipendono gli ospedali da campo, chiederanno poi rimborso al corpo cui gli individui sono effettivi.

Per gli ufficiali ed impiegati ricoverati negli ospedali, la razione viveri è corrisposta in contanti.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **97**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria**. — 1° luglio.

Sono stati pubblicati due fascicoletti d'aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria. (Edizione 1883).

Il prezzo di vendita di tali fascicoletti è di lire 0,05 per ciascuno.

I comandi, reggimenti, reparti di truppa, scuole e direzioni, indicati nell'*Atto* N. 162 del 1883, dovranno acquistare i fasci-

coletti succitati in ragione del numero d'esemplari dell'Istruzione loro assegnato dal predetto *Atto* N. 162.

Le spese per l'acquisto dei sovraindicati fascicoletti saranno a carico della massa generale-uomini, per quanto riguarda i corpi, ed a carico dell'indennità cancelleria per quanto riguarda invece i comandi ed uffici.

Detti fascicoletti, unitamente a quelli occorrenti per uso privato, dovranno essere richiesti al comitato delle armi d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi far pervenire l'ammontare. *Il Ministro* — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 25ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 luglio.

GIUGNO 28. — Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 525,000 in pagamento di opere militari eseguite dalla Società anonima della ferrovia Mantova-Modena, *pag.* 179.
LUGLIO 2. — Legge che autorizza nuove spese straordinarie militari, *pag.* 180.
» 2. — Legge che autorizza la spesa di 2 milioni pei distaccamenti militari nel Mar Rosso nell'esercizio 1885-86, *pag.* 185.
» 2. — Legge che estende la legge 18 dicembre 1881 N. 527 (serie 3ª) alle famiglie di militari i quali non goderono dell'indulto del 1874 per matrimonio contratto senz'autorizzazione, *pag.* 185.
» 2. — Legge che abilita i funzionari civili a far valere i titoli ai benefici accordati dalla legge 2 luglio 1872 N. 894, *pag.* 186.
» 3. — Legge che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1865, *pag.* 187.
» 2. — Decreto Ministeriale che determina la sede e la dipendenza amministrativa delle biblioteche militari di presidio, *pag.* 188.
» 7. — Cambiamento di nome alle stazioni di *Albano* e di *Saline*, *pag.* 189.
» 7. — Apertura del tronco *Mestre-S. Dona di Piave* della nuova linea *Mestre-Portogruaro*, *pag.* 190.

Atto N. **98** — BILANCIO MILITARE. — **Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 525,000 in pagamento di opere militari eseguite dalla Società anonima della ferrovia *Mantova-Modena***; N. 3202 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*). — 28 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di L. 525,000, portata dalla Convenzione 2 agosto 1884 colla Società anonima della ferrovia Mantova-Modena, per pagamento di opere militari da essa eseguite attraverso le fortificazioni di Mantova e Borgoforte.

Art. 2. La somma indicata nell'articolo precedente verrà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra dell'esercizio 1884-85.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1885.

UMBERTO.

A. MAGLIANI
RICOTTI.

N. **99**. — BILANCIO MILITARE. — **Legge che autorizza nuove spese straordinarie militari**; N. 3223 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*). — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di lire 212,435,000 in continuazione degli assegni rispettivamente fatti con le leggi 12 luglio 1872, N. 929; 29 giugno 1875, N. 2574; 30 maggio 1876, N. 4401; 8 dicembre 1878, N. 4624; 13 giugno 1880, N. 5473, 5474, 5475, 5476, 5477; 30 giugno e 5 luglio 1882, N. 823 e 855; ed in aggiunta al bilancio stesso pei seguenti titoli:

1. Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relative munizioni ed accessori, oggetti di bufetterie e trasporto dei medesimi, pistole a rotazione per gli ufficiali L.	23,400,000
2. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi . . . »	11,350,000
3. Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto. . . . . »	4,785,000
4. Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria, costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze . . . . . »	4,500,000
5. Fabbricati per istituti e stabilimenti vari »	4,800,000
6. Lavori stradali, ferrovie ed opere militari »	5,000,000
7. Dotazione di materiale del genio nelle fortezze e per traini di assedio e relativo trasporto »	2,000,000
8. Diga e lavori di difesa nella piazza di Spezia	13,000,000
9. Armamento delle fortificazioni, materiali per artiglieria da fortezza e relativo trasporto »	20,000,000
10. Fortificazioni a difesa delle coste . »	57,500,000
11. Piazze di Roma e di Capua . . . »	20,000,000
12. Forti di sbarramento . . . . . »	26,500,000
13. Artiglierie di gran potenza . . . »	19,600,000
Totale . . . L.	212,435,000

Art. 2. La somma di cui all'articolo precedente verrà stanziata nella parte straordinaria del bilancio della guerra, ripartendola nel modo che appare dalla tabella annessa alla presente legge, e cioè assegnando all'esercizio 1884-85 la somma di L. 2,000,000, all'esercizio 1885-86 la somma di L. 5,575,000

a quello 1886-87 la somma di L. 10,795,000 e riservando di fare, anno per anno, gli assegni ulteriori a ciascuno dei successivi esercizi sulle residue lire 199,065,000 nella misura che sarà consentita dalle condizioni del bilancio fino ad esaurimento della somma totale. Analogamente, sulla somma di L. 79,908,600 già approvata da leggi precedenti, per spese straordinarie militari, e non ancora inscritta nei bilanci passati, saranno assegnate all'esercizio 1885-86, L. 31,750,000 e a quello 1886-87 lire 25,940,000, con riserva di ripartire le residue L. 19,218,600 nei successivi esercizi.

Il complesso delle quote annuali che saranno messe in bilancio, dopo l'esercizio 1886-87, sia sull'assegno di 212,435,000 lire, sia sul residuo di lire 79,908,600, non sarà in complesso inferiore a lire 30,000,000.

Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a compiere i lavori indicati nella presente legge ed a fabbricare od acquistare i materiali indicati nella legge stessa, in un periodo di sei anni, e perciò entro l'esercizio 1890-91.

Art. 4. In aggiunta all'entrata straordinaria di L. 37,000,000 che il Governo, coll'articolo 5 della legge 30 giugno 1882, N. 842, ebbe facoltà di procurarsi mediante l'emissione di obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, è autorizzata l'inscrizione di un'altra entrata straordinaria di lire 6,800,000 da ricavarsi coll'emissione di parte delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico autorizzata per gli esercizi 1881-82-83 colla legge 23 luglio 1881, N. 333, per far fronte a spese straordinarie di lavori pubblici e che nei detti esercizi non venne effettuata.

Art. 5. Nello scopo di favorire l'industria nazionale, le provviste e le forniture che sono da farsi con le somme autorizzate dalla presente legge e coi residui di quelle precedentemente concesse, verranno, a preferenza, affidate all'industria nazionale, anche quando il prezzo ecceda quello offerto dall'industria estera del 5 per cento aumentato delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 2 luglio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.
A. MAGLIANI.

TABELLA *di riparto*

DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	BILANCIO 1884-85	BILANCIO 1885-86	
	assegnati con la presente legge	residui di assegni precedenti	assegnati con la presente legge
Carta geografica d'Italia	»	350,000 »	»
Armi portatili, munizioni, buffetterie, accessori, ecc.	»	3,775,000 »	*1,225,000* »
Approvvigionamenti di mobilitazione	2,000,000 »	»	*500,000* »
Fabbricati per istituti militari . . .	»	257,000 »	»
Fabbricato e sede del Ministero della guerra	»	725,000 »	»
Diga attraverso il golfo della Spezia	»	4,198,000 »	»
Materiali d'artiglieria da campagna	»	2,530,000 »	»
Id. id. da fortezza .	»	»	*2,000,000* »
Id. id. da costa . .	»	3,553,600 »	»
Costruzioni nuove per acquartieramento, trasformazione di fabbricati ecc.	»	1,086,400 »	»
	»	4,750,000 »	
Costruzione di poligoni, magazzini, sale d'armi, piazze d'armi, ecc. .	»	»	*250,000* »
Lavori stradali, ferrovie ed opere militari	»	»	»
Difesa delle coste	»	5,775,000 »	»
Difesa di Roma e Capua	»	»	*1,500,000* »
Forti di sbarramento	»	7,750,000 »	»
Materiale del genio	»	»	*100,000* »
Totale . .	2,000,000 »	34,750,000 »	*5,575,000* »

RIEPI

	Residui di assegni precedenti
Bilancio 1884-85 .	»
» 1885-86 .	34,750,000 »
» 1886-87 .	25 940,600 »
Bilanci successivi	19,218,600 »
Totale . .	79,908,600 »

rto annessa alla legge.

BILANCIO 1886-87		BILANCI SUCCESSIVI		TOTALE	
residui di assegni precedenti	assegnati con la presente legge	residui di assegni precedenti	assegnati con la presente legge	residui di assegni precedenti	assegnati con la presente legge
350,000 »	»	1,225,000 »	»	1,925,000 »	»
»	*4,000 000* »	»	*18,175.000* »	3,775,000 »	*23,400.000* »
»	*500,000* »	»	*8.350,000* »	»	*11,350.000* »
133,000 »	»	»	*4,800,000* »	390 000 »	*4.800,000* »
575.000 »	»	»	»	1,300.000 »	»
5,452,000 »	»	»	*13,000.000* »	9 650,000 »	*13.000.000* »
1,330,000 »	»	»	*4.785.000* »	3,800.000 »	*4,785 000* »
»	*2.000,000* »	»	*16,000.000* »	»	*20.000,000* »
555,000 »	*2.445,000* »	»	*17,155,000* »	4,108,600 »	*19.600,000* »
5,100,000 »	»	17,993,600 »	»	28,930,000 »	»
»	*250 000* »	»	*4,000.000* »	»	*4,500,000* »
800,000 »	»	»	*5,000 000* »	800,000 »	*5.000.000* »
6,225,000 »	»	»	*57,500,000* »	12,000,000 »	*57.500 000* »
»	*1.500.000* »	»	*17,000,000* »	»	*20 000 000* »
5,420,000 »	»	»	*26,500,000*	13,170,000 »	*26 500,000*
»	*100.000* »	»	*1.800,000* »	»	*2,000,000* »
25,940,000 »	*10.795,000* »	19,218,600 »	*194,065,000* »	79,908,600 »	*212,435,000* »

LOGO.

Assegnati co la presente legge	TOTALE
2.000.000 »	2,000,000 »
5.575 000 »	40,325,000 »
10.795,000 »	36.705,000 »
194.065,000 »	213,283,600 »
212,435,000 »	292,343,600 »

Visto il Ministro della Guerra
RICOTTI
Visto il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

N. **100**. — BILANCIO MILITARE. — **Legge che autorizza la spesa di 2 milioni pei distaccamenti militari del Mar Rosso nell'esercizio 1885-86**; (N. 3224 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*). — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata una spesa complessiva di lire 2 milioni per far fronte, durante l'esercizio 1885-86, alle maggiori spese occorrenti ai distaccamenti del Mar Rosso.

Art. 2. La spesa di lire due milioni, di cui all'articolo precedente, sarà ripartita nel modo seguente, in aggiunta alla competenza dei capitoli del bilancio per il 1885-86:

Capitolo	4.	— (Casuali)	L.	50,000
»	5.	— Stati maggiori e comitati . . .	»	18,000
»	6.	— (Corpi di fanteria)	»	367,000
»	7.	— (Corpi di cavalleria).	»	2,000
»	8.	— Armi d'artiglieria e genio . . .	»	27,000
»	9.	— Carabinieri reali	»	2,000
»	11.	— Corpo e servizio sanitario . . .	»	16 000
»	12.	— Corpo del commissariato, ecc. .	»	12,000
»	22.	— Indennità di viaggio, trasporti, ecc.	»	1,110,000
»	23.	— Vestiario, ecc.	»	38,000
»	24.	— Pane e viveri.	»	150,000
»	25.	— Foraggi ai cavalli, ecc. . . .	»	130,000
»	27.	— Manutenzione di materiali di mobilitazione	»	10,000
»	28.	— Rimonta	»	30,000
»	30.	— Materiali e lavori del genio . .	»	100,000
»	35.	— Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali	»	30,000
»	36.	— Materiale sanitario	»	8 000
		Totale . . .	L.	2 000,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 2 luglio 1885.

UMBERTO.

Ricotti.
A. Magliani.

N. **101.** — GIUBILAZIONI E PENSIONI. — **Legge che estende la legge 18 dicembre 1881, N. 527 (Serie 3ª), alle famiglie di militari i quali non goderono dell'Indulto del 1871 per matrimonio contratto senza autorizzazione** (*N.* 3211 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*). — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La legge 18 dicembre 1881 N. 527 (serie 3ª), è estesa con decorrenza del 1° luglio 1885:

a) alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare i quali, per non essersi trovati in servizio effettivo, in aspettativa, in disponibilità o per non essere più in vita all'epoca in cui emanarono i R. Decreti 3 e 23 luglio 1871, N. 328 e 380 (serie 2ª), non ebbero occasione di profittare del condono che, in virtù dei decreti stessi, i ministri della guerra e della marina furono autorizzati a impartire;

b) alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare che, quantunque in servizio effettivo, in aspettativa o in disponibilità all'epoca in cui emanarono i succitati decreti, non ne invocarono l'applicazione.

Art. 2. La suddetta legge 18 dicembre 1881 è estesa, con uguale decorrenza:

a) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa dell'esercito, ai quali sia stata fatta applicazione dei R. Decreti 27 luglio e 9 dicembre 1871, N. 381 e 590 (serie 2ª);

b) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa della marina, ai quali sia stata fatta applicazione del R. Decreto 17 settembre 1871, N. 477 (serie 2ª);

c) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa di terra e di mare, i quali, per non essersi più trovati sotto le armi od in congedo illimitato, ovvero per aver cessato di vivere, gli uni alla data del 27 luglio 1871, gli altri alla data 17 settembre stesso anno, non ebbero occasione d'invocare l'applicazione dei succitati R. Decreti 27 luglio, 17 settembre e 9 dicembre 1871;

d) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa di terra e di mare, che quantunque in servizio all'epoca in cui emanarono i suddetti decreti, non ne invocarono l'applicazione.

Art. 3. Per essere ammessi al beneficio della presente legge

le vedove e gli orfani dovranno comprovare innanzi alla Corte dei conti, che il loro marito o padre aveva anteriormente all'aprile 1871 se ufficiale, anteriormente al 27 luglio 1871 se di bassa forza, contratti i vincoli di cui all'articolo 1 del Regio Decreto 3 luglio 1871 sopra citato, e nei casi di unione avvenuta senza i riti legali dovranno provare ancora che l'unione religiosa è stata legittimata nel tempo e nel modo indicati alla lettera *b* dell'articolo 2 dello stesso decreto 3 luglio 1871 e all'articolo 2 del R. Decreto 23 luglio 1871.

Art. 4. Sono parimenti ammesse al beneficio della legge 18 dicembre 1881, N. 527 (serie 3ª), le vedove e gli orfani dei militari ed assimilati di terra e di mare, i di cui matrimoni siano stati, prima dell'indulto del 1871, autorizzati o riconosciuti, ma con esclusione della moglie dal diritto alla pensione vedovile.

In nessun caso però le orfane saranno ammissibili ad assegno, se maggiorenni, salvo il diritto che competa alle orfane dei militari della marina per l'articolo 50 della legge 20 giugno 1851.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia* mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1885.

UMBERTO.

A. Magliani
B. Brin.
Ricotti.

N. **102**. — **Legge che abilita i funzionari civili a far valere i titoli ai benefici accordati dalla legge 2 luglio 1872, N. 894.** — (N. 3206, Serie 3ª, della *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*). — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Coloro i quali trovandosi nelle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1872, N. 894, anche se riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale posteriormente alla medesima e alla

successiva legge del 18 dicembre 1881, N. 528, restano abilitati ad invocarne i benefici, purchè ne facciano domanda alla Corte dei conti entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1885.

UMBERTO.

A. Magliani.

N. **103**. — **Legge che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1865** (N. 3210, serie 3ª, della *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*). — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il contingente di prima categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1865 è fissato a ottantaduemila uomini.

Per diciassettemila uomini del predetto contingente, designati in base al numero d'estrazione a sorte, la durata del servizio sotto le armi sarà limitata a due anni.

Art. 2. Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato col Regio Decreto del 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª), il contigente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che lo compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1885.

UMBERTO.

Ricotti.

N. **104.** — BIBLIOTECHE MILITARI. — **Decreto Ministeriale che determina la sede e la dipendenza amministrativa delle biblioteche militari di presidio.** — 2 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto in data 30 gennaio 1876, che stabilisce le norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio;

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879, al quale è annesso lo specchio che stabilisce la sede e dipendenza amministrativa delle biblioteche militari di presidio;

Visto il Decreto Ministeriale in data 15 agosto 1879, che approva l'Istruzione pel servizio e per la contabilità delle biblioteche militari;

Vista la legge 28 giugno 1885, N. 3178, che approva lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1885-86 del Ministero della guerra;

Sulla proposta del Segretario generale;

Decreta:

Articolo unico. Lo specchio annesso al presente Decreto, che stabilisce la sede delle biblioteche militari di presidio e la loro dipendenza amministrativa, è approvato, e a datare dal 1° luglio 1885 viene sostituito a quello che fa seguito all'Istruzione sul servizio e sulla contabilità delle biblioteche militari in data 15 agosto 1879 (*Atto Ministeriale*, N. 136).

Biblioteche militari.

CITTÀ sede della biblioteca	DIPENDENZA amministrativa	CITTÀ sede della biblioteca	DIPENDENZA amministrativa
Alessandria	Distretto militare	Padova	Distretto militare.
Ancona	Id.	Palermo	Id.
Bari	Id.	Parma	Scuola normale di fanteria.
Bologna	Id.		
Brescia	Id.	Pavia	Distretto militare.
Cagliari	Id.	Perugia	Id.
Capua	Regg. d'artiglieria ivi di stanza.	Piacenza	Id.
		Ravenna	Id.
Casale	Distretto militare.	Roma	Ministero della guerra.
Caserta	Id.		
Catanzaro	Id.	Roma	Comando del corpo di stato maggiore
Chieti	Id.		
Cuneo	Id.	Roma	Comitato di sanità militare.
Firenze	Id.		
Foligno	Regg. d'artiglieria ivi di stanza.	Roma	Distretto militare.
		Salerno	Id.
Gaeta	Distretto militare.	Torino	Id.
Genova	Id.	Venaria R.	Regg. d'artiglieria ivi di stanza.
Livorno	Id.		
Messina	Id.	Venezia	Distretto militare.
Milano	Id.	Verona	Id.
Napoli	Id.	Vigevano	Regg. d'artiglieria ivi di stanza.
Novara	Id.		

N.B. Verificandosi cambiamento di stanza di uno dei reggimenti d'artiglieria che ha l'amministrazione della biblioteca, questa sarà assunta, mediante regolare consegna, dal reggimento che lo avrà sostituito.

Roma, 2 luglio 1885.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **105**. — FERROVIE. — **Cambiamento di nome alle stazioni di *Albano* e di *Saline***. — 7 luglio.

Si prevengono le autorità militari che col 1° luglio andante la stazione di *Albano*, linea *Roma-Napoli*, prese la denominazione di *Cecchina* e che la stazione di *Saline*, linea *Cecina-Saline*, prese quella di *Volterra*.

Epperciò al prontuario militare (edizione 1884) tanto nell'indice, che nelle tavole 31 e 29, si faranno in conformità le varianti sopra indicate. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **106**. — FERROVIE. — **Apertura del tronco *Mestre-S. Donà di Piave* della nuova linea di *Mestre-Portogruaro***. — 7 luglio.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 29 giugno u. s. venne aperto all'esercizio il tronco *Mestre-S. Donà di Piave*.

Si faranno in conseguenza le seguenti aggiunte al prontuario (Edizione 1884):

INDICE

STAZIONI O SCALI	Gruppo o tavola	TRONCO O LAGO
Mestre	18,20,22	Stazione di allacciamento *Mestre-Portogruaro*
Carpenedo	22	Id.
Gaggio (fermata)	22	Id.
S. Michele di Quarto . . .	22	Id.
Ca Tron (fermata)	22	Id.
Meolo	22	Id.
Fossetta	22	Id.
S. Donà di Piave	22	Id.

Nelle pagine in bianco 50 e 51 si inscriverà la nuova tavola 22 nel modo seguente.

(Nella pagina 50)

Mestre-Portogruaro

Mestre	Carpenedo	Gaggio (fermata)	S. Michele di Quarto	Ca Tron (fermata)	Meolo	Fossetta	S. Dona di Piave	
—	4	12	16	22	24	28	33	
	—	8	12	18	21	24	29	
		—	4	10	13	16	21	
			—	6	9	12	18	
				—	3	7	12	
					—	4	9	
						—	6	
							—	

(Nella pagina 51)

Tavola 22.

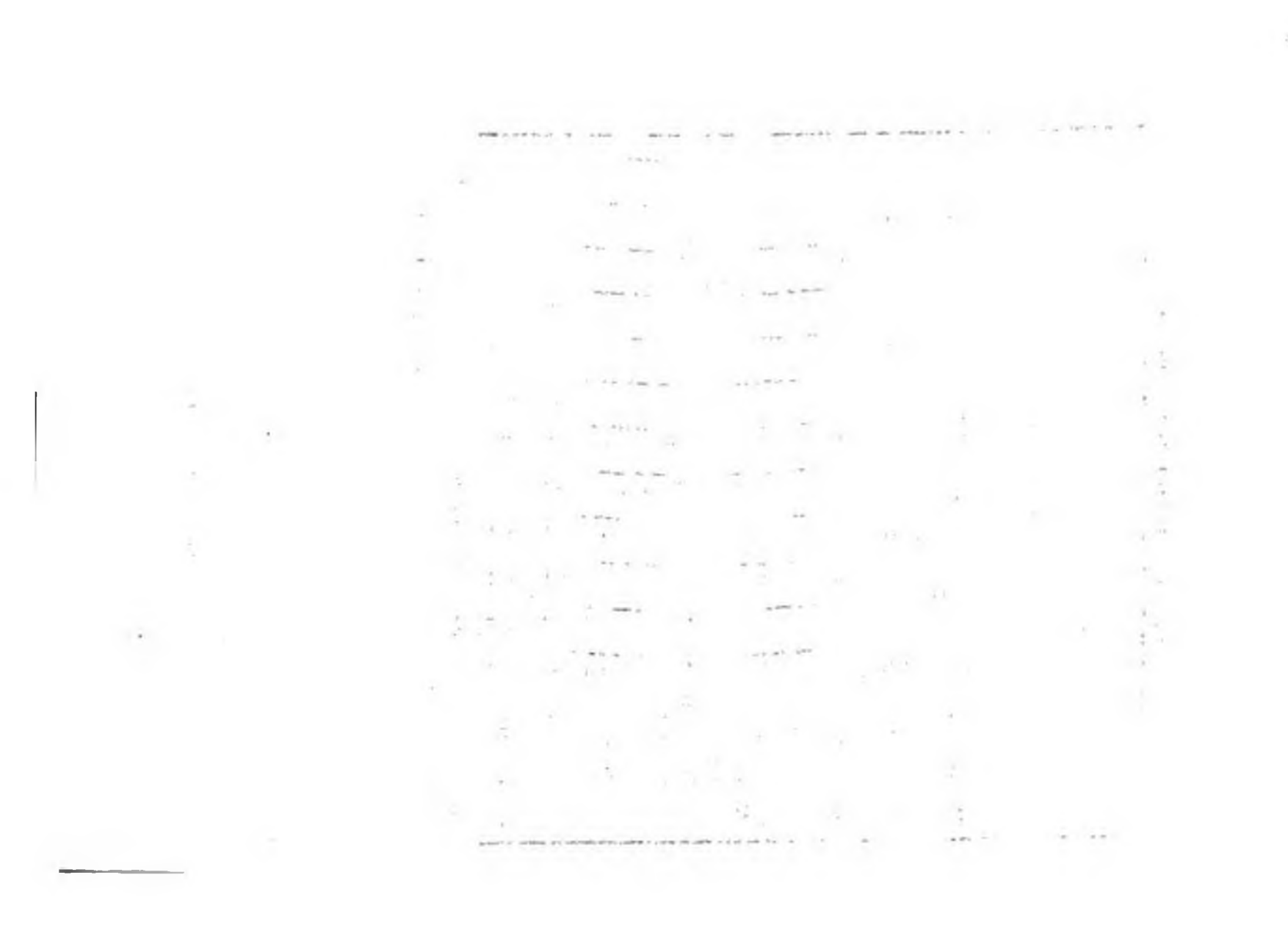
Appendice all'allacciamento

	Bologna	Cremona	Ferrara	Mantova	Milano	Modena	Padova	Parma	Pisa	Rovato	Verona	Vicenza
Mestre . . .	152 64	211 64 96.49	105 64	148 64.96	257 64	189 64.40	29	211 64.96.83	317 64.40	192 64	110 64	59 64
Carpenedo . .	156	215	109	152	261	193	33	215	321	196	114	63
Gaggio (fermata) (*) . . .	164	223	117	160	269	201	41	223	329	204	122	71
S. Michele del Quarto . . .	168	227	121	164	273	205	45	227	333	208	126	75
Ca Tron (fermata) (*). . .	174 50.64	233 50 64.96.49	127 50 64	170 50.64.96	279 50 54	211 50.64.40	51 50	233 50 64 96 83	339 50.64.40	214 50.64	132 50.64	81 50 64
Meolo. . . .	176	235	129	172	281	213	53	235	341	216	134	83
Fossetta . . .	180	239	133	176	285	217	57	239	345	220	138	87
S Donà di Piave	185	244	138	181	290	222	62	244	350	225	143	92

(*) Le stazioni indicate (fermata) non sono abilitate al servizio per i viaggiatori a prezzo ridotto.

Il Ministro. — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip C. Voghera.



DISPENSA 26ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 luglio.

LUGLIO 16. — Abrogazione delle norme per la divisione di fanteria nel combattimento, *pag.* 193.
» 17. — Adozione delle cravatte bianche da collo per i carabinieri reali, *pag.* 193.
» 17. — Norme circa la preparazione dei materiali per il tiro al bersaglio della fanteria, *pag.* 193.
» 18. — Istruzione provvisoria per l'impiego della gelatina esplosiva nelle mine militari ed accensione elettrica di esse, *pag.* 196.
» 20. — Ristampa del catalogo, *pag.* 197.

Atto N. **107**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Abrogazione delle norme per la divisione di fanteria nel combattimento**. — 16 luglio.

Sono abrogate le norme per la divisione di fanteria nel combattimento, la cui pubblicazione era annunciata con l'*Atto* N. 163 dell'anno 1883. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **108**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Adozione delle cravatte bianche da collo per i carabinieri reali**. — 17 luglio.

Il Ministero ha determinato di sostituire all'attuale cravatta nera da collo, adoperata dai militari dell'arma dei carabinieri reali, la cravatta di tela bianca stabilita per tutti gli altri corpi del R. esercito.

Le cravatte nere da collo esistenti in magazzino saranno messe in distribuzione fino ad esaurimento.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **109**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Norme circa la preparazione dei materiali per il tiro al bersaglio della fanteria**. — 17 luglio.

Alle presenti norme dovranno attenersi quei corpi che avessero bisogno di allestire a nuovo tutto o alcune parti del materiale per bersagli. Quei corpi che hanno disponibile mate-

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 23ª, Atto N. 95. — Alla nota posta in calce della pagina 172, *aggiungasi*: Personale dell'orfanotrofio militare.

riale di altra specie sono autorizzati ad impiegarlo, adattandolo alle nuove dimensioni dei cartelloni. È fatta anche facoltà a quei corpi che ne ravvisassero la convenienza di sostituire ai telai in ferro, qui di seguito descritti, telai formati con bastoni e listelli di legno.

Il materiale regolamentare per bersagli consta dei *cartelloni* e dei *telai in ferro*.

Cartellone. Carta incollata su tela di dimensioni diverse a seconda dei diversi bersagli per cui viene destinata.

Telaio in ferro. A costituire un telaio concorrono le seguenti parti atte a dare al telaio stesso le dimensioni necessarie per adattarvi i cartelloni prescritti dalla istruzione sul tiro.

Ritto (fig. 1ª) bandella di ferro larga mm. 35, grossa mm. 5, lunga m. 2,22. Una delle estremità è foggiata a punta ed è destinata a penetrare nel terreno. Lungo il corpo del ritto sono praticate 4 feritoie oblunghe e trasversali alla lunghezza del ritto stesso (fig. 2ª); tali feritoie sono alle distanze di m. 0,10, m. 0,90, m. 1,70 e m. 2,20 dalla punta (per brevità si chiameranno feritoie N. 1, 2, 3 e 4 nell'ordine suddetto). Un foro circolare, del diametro di mm. 11, è praticato a m. 1,30 dalla punta.

La parte del ritto rivolta al tiratore è foggiata a spigolo.

Traversa grande (fig. 3ª), bandella di ferro larga mm. 35, grossa mm. 5, lunga m. 1,25 compresi due maschi lunghi mm. 25 coi quali termina alle estremità. Tali maschi hanno la larghezza di mm. 20, e sono destinati a penetrare nelle feritoie dei ritti; hanno all'estremità un foro per dar passaggio ad una apposita chiavetta. Sul corpo della traversa, a mm. 45 dalle sue estremità, sono praticate due feritoie analoghe a quelle dei ritti, e a metà lunghezza vi è un foro circolare di mm. 11 di diametro. La parte della traversa rivolta al tiratore è foggiata a spigolo.

Traversa piccola analoga alla precedente, ma lunga in totale m. 0,55.

Chiavetta, di ferro e di dimensioni tali da poter entrare nei fori dei maschi delle traverse.

Sperone (fig. 4ª), di ferro in verga del diametro di mm. 16 a 17 e della lunghezza complessiva di m. 1,30. Una estremità, per la lunghezza di mm. 25, è ripiegata ad angolo retto ed è foggiata a vite di mm. 10 di diametro: serve a penetrare nei fori circolari dei ritti o delle traverse. L'altra estremità è foggiata a punta ed è leggermente piegata ad arco in un piano perpendicolare a quello della vite: è destinata a penetrare nel terreno.

Dado quadro, di ferro, con avvitatura tale da adattarsi alle viti degli speroni, alle quali viene stretto con apposita

Chiave da dadi, di ferro, con branche aperte analogamente alla larghezza dei dadi.

Formazione dei bersagli:

Bersaglio di scuola: 2 traverse grandi introdotte alla 1ª e 4ª feritoia di due ritti, coi corrispondenti 2 speroni, e con l'applicazione del cartellone di scuola.

Soldato in piedi: 2 traverse piccole introdotte alla 1ª e 4ª feritoia di due ritti, coi corrispondenti 2 speroni e con l'applicazione del cartellone soldato in piedi.

Soldato a terra: 2 traverse piccole introdotte alla 1ª e 2ª feritoia di due ritti; una terza traversa piccola, introdotta alla 4ª feritoia, due speroni ed applicazione del cartellone soldato a terra.

Il bersaglio soldato a terra può anche essere formato dal cartellone di m. 0,50 di lato fermato con piccoli chiodi ad una inquadratura di legno avente le stesse dimensioni di m. 0,50 di lato, e tenuto a posto, al momento dello sparo, da due piccoli speroni di legno.

Bersaglio di riparto: 2 telai di scuola sulla stessa linea discosti m. 0,10 fra di loro con applicazione del cartellone di riparto.

Bersagli pel tiro di combattimento: il N. 124 dell'istruzione sul tiro per la fanteria dettaglia la composizione di tali bersagli.

A maggiore schiarimento però si soggiunge che l'*avantreno* è rappresentato da un bersaglio il cui telaio si forma nel seguente modo: si prolungano 2 ritti, dalla parte opposta alla punta, con due traverse grandi facendo corrispondere la feritoia inferiore della traversa con quella N. 3 del ritto; la traversa viene fissata al ritto con una chiavetta che attraversa le feritoie a contatto, e con legatura di filo di ferro; un terzo ritto si fa penetrare con le feritoie N. 1 e N. 4 nei maschi delle traverse di prolungamento, ed un quarto ritto si assicura, con legature di filo di ferro, ai due ritti con traversa in corrispondenza delle feritoie N. 1.

Questo bersaglio può anche essere formato dall'apposito cartellone di m. 1,80 di base e m. 2,50 di altezza fermato contro due pali appositamente conficcati nel suolo.

Dotazione di bersagli. I reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri dovranno essere provvisti dei seguenti materiali per la formazione dei bersagli regolamentari: 72 ritti, 72 traverse

grandi, 144 traverse piccole, 72 speroni, 240 chiavette, 90 dadi, 6 chiavi da dadi, cartelloni delle diverse dimensioni prescritte in numero indeterminato e da fissarsi dai comandanti di corpo a seconda del bisogno.

I reggimenti alpini, i distretti ed altri reparti speciali stabiliranno la loro dotazione in bersagli in proporzione della loro forza effettiva, e tenendo per norma quella stabilita per i reggimenti fanteria. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **110**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria per l'impiego della gelatina esplosiva nelle mine militari ed accensione elettrica di esse**. — 18 luglio.

È stata pubblicata l'istruzione provvisoria per l'impiego della gelatina esplosiva nelle mine militari ed accensione elettrica di esse, la quale costituisce il titolo II del volume VII della collezione dei libri di testo per le istruzioni pratiche delle truppe del genio.

Per i comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole qui sotto designati è d'obbligo averne il numero di esemplari per ciascuno di essi indicato:

Comando del corpo di stato maggiore .	esemplari N.	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali del genio e direzioni del genio	» »	1
Comandi di reggimento del genio. . .	» »	3
Comandi di brigata del genio	» »	1
Compagnie zappatori e ferrovieri . . .	» »	4
Compagnie pontieri, lagunari e telegrafisti	» »	1
Deposito dei reggimenti del genio . .	» »	2
Plotoni d'istruzione del 1°, 2° e 3° reggimento genio	» »	15
Plotone d'istruzione del 4° reggimento genio	» »	5
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola militare .	» »	5

Le spese d'acquisto dei sopraindicati esemplari saranno a carico delle masse generali uomini dei singoli corpi e delle indennità di cancelleria dei comandi ed uffici.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali, dovranno essere richiesti al comitato delle armi d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi far pervenire l'importo complessivo.

in

u-
a-

il-
o-

=

el

ili
ne
re
ia
ni
li,

gra
6 c
in
a s
l
bili
fora
gio
==
N
vis
mi
f
gel
di
col
del
l
de
sc

ca
de

d
e
P

Il prezzo di ciascuno esemplare in brochure è fissato in L. 0,65.

Saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari dell'istruzione in parola legati in tela inglese al prezzo di L. 1,15 cadauno.

Colla presente pubblicazione rimane abolita l'istruzione sull'impiego della dinamite nelle mine militari, ecc., la quale costituiva già il titolo II del volume predetto.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **111**. — CATALOGO DEL MODELLARIO. — **Ristampa del catalogo**. — 20 luglio.

È stato provveduto alla ristampa del *Catalogo degli stampati per uso dell'esercito*, e contemporaneamente disposto che ne siano distribuite, per cura del comando del reclusorio militare di Savona, due copie (una per l'ufficio di maggiorità ed una per l'ufficio d'amministrazione) a tutti i reggimenti, alle legioni carabinieri reali, ai distretti, agli ospedali militari principali, ed una copia, a tutti gli altri comandi ed uffici.

La distribuzione si intenderà fatta gratuitamente.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip C. Voghera.

DISPENSA 27ª **1885** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 luglio.

LUGLIO 1 — Modificazioni alla tabella annessa al Decreto Ministeriale 13 aprile 1885 circa l'indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando, *pag.* 199.

» 3 — R. Decreto portante modificazioni al R. Decreto 26 novembre 1882, relativo all'ordinamento della scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e del genio, *pag.* 205.

» 26 — R. Decreto che costituisce un ospedale militare principale in Novara, *pag.* 207.

» 26 — Istruzione sull'impiego della gelatina esplosiva per le interruzioni di ferrovie, da operarsi dagli zappatori di cavalleria, *pag.* 208.

» 27 — Ristampa del regolamento di istruzione e di servizio interno per la fanteria, *pag.* 208.

» 27 — Modificazione al bidone di latta e adozione delle coreggie reggi-bidone, *pag.* 209.

» 27 — Modificazione agli zaini per le armi di fanteria, artiglieria, o genio, *pag.* 210.

» 27 — Varianti ed aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 214.

» 27 — Apertura all'esercizio del nuovo tronco Foggia-Manfredonia, *pag.* 211.

» 27 — Apertura all'esercizio del tronco Vigone-Moretta, della linea Airasca-Cavallermaggiore, e della linea Moretta-Saluzzo, *pag.* 212.

Atto N. **112**. — STIPENDI NEL R. ESERCITO. — **Modificazioni alla tabella annessa al decreto ministeriale 13 aprile 1885, circa l'indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando.** — 1° luglio.

IL MINISTRO

Vista la legge 28 giugno 1885, N. 3178 (Serie 3ª), che approva il bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 a tutto giugno 1886, col quale è modificato l'organico dell'arma dei carabinieri reali mercè un aumento nel quadro degli ufficiali;

Visto l'articolo 4 del precedente Decreto 13 aprile 1885, con cui fu stabilita per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali rivestiti di comando una indennità fissa annuale, in sostituzione della indennità di trasferta ed altre indennità eventuali spettanti per i servizi specificati al § 40 del regolamento 27 marzo 1879;

Decreta.

Art. 1. Alla tabella che andava unita al predetto decreto 13 aprile 1885, è sostituita quella che si unisce al presente, la quale raggruppa i comandi in varie categorie e stabilisce

le indennità da corrispondersi a tutti i comandi compresi in ciascuna delle dette categorie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1885.

Il Ministro — RICOTTI.

TABELLA *indicante la categoria alla quale sono assegnati i sottoindicati comandi dell'arma dei carabinieri reali per l'indennità annua fissa da corrispondersi loro in luogo dell'indennità di trasferta e chilometrica e del rimborso spese trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi pei servizi specificati al § 40 del Regolamento sulle indennità eventuali.*

1ª Categoria (L. 720).

COMANDI DI DIVISIONE — Catanzaro — Potenza.
ID. DI TENENZA — Bivona — Cefalù — Grosseto — Pozzuoli — Viterbo.

2ª Categoria (L. 600).

COMANDI DI LEGIONE — Bari — Palermo.
ID. DI DIVISIONE — Cagliari — Catania — Girgenti — Messina — Roma — Sassari.
ID. DI COMPAGNIA — Caltanissetta — Campobasso — Catania Esterna — Girgenti — Patti.
ID. DI TENENZA — Alghero — Alia — Altamura — Anagni — Coltagirone — Castroreale — Catanzaro — Cerreto Sannita — Cittaducale — Corleone — Cotrone — Iglesias — Lanciano — Melfi — Mistretta — Modica — Montefiascone — Nicosia — Nuoro — Orbetello — Paola — Penne — Piazza Armerina — Pordenone — Rocca S. Casciano — Sala Consilina — S. Angelo dei Lombardi — S. Severo — Sora — Tempio — Teramo — Vasto.
ID. DI SEZIONE — Orani — Rutino — Sessa Aurunca.

3ª Categoria (L. 480).

COMANDI DI DIVISIONE — Avellino — Chieti — Cosenza — Foggia — Genova — Palermo — Perugia — Salerno — Udine.

COMANDI DI COMPAGNIA — Ariano — Benevento — Bracciano — Campagna — Caserta Esterna — Castrovillari — Catanzaro — Chieti — Firenze Esterna — Frosinone — Gaeta (Formia) — Grosseto — Lanusei — Matera — Messina — Nuoro — Pesaro — Salerno — S. Severo — Siracusa — Solmona — Teramo — Termini — Udine — Vallo della Lucania — Velletri — Viterbo.

ID. DI TENENZA — Alcamo — Aosta — Aquila — Avellino — Avezzano — Borgo S. Dalmazzo — Borgo S. Lorenzo — Bovino — Breno — Brescia — Caltanissetta — Campagna — Campagnano — Campobasso — Ceccano — Chieti — Civitavecchia — Clusone — Foggia — Gallipoli — Gerace — Ghilarza — Isernia — Larino — Monteleone Calabria — Noto — Orvieto — Ozieri — Patti — Perugia — Pinerolo — Rieti — Rogliano — Rossano — Rovigo — Salò — Sanluri — S. Marco Argentano — Sciacca — Siracusa — Subiaco — Susa — Terni — Terranova di Sicilia — Tirano — Udine — Vallo — Velletri — Volterra.

ID. DI SEZIONE — Accadia — Cuglieri — Fara — Fondi — Isernia — Manduria — Muro Lucano — Roccella Ionica — S. Pantaleo — Verona — Vico del Gargano.

4ª Categoria (L. 360).

COMANDI DI LEGIONE — Cagliari — Verona.

ID. DI DIVISIONE — Ancona — Aquila — Bologna — Firenze — Macerata — Livorno — Milano — Novara — Siena.

ID. DI COMPAGNIA — Catania Interna — Como — Cosenza — Ferrara — Lagonegro — Lecce — Lugo — Mondovì — Nicastro — Oristano — Palermo Esterna — Piacenza — Potenza Esterna — Reggio Calabria — Sassari — Savona — Sondrio — Spoleto — Taranto — Tivoli — Verona.

COMANDI DI TENENZA — Abbiategrasso — Acireale — Alba Ascoli Piceno — Asti — Bari — Bassano — Bergamo — Biella — Bobbio — Bologna Interna — Bologna Esterna — Borgo S. Donnino — Bozzolo — Cagliari — Camerino — Castiglione delle Stiviere — Castroviliari — Ciriè — Comacchio — Como — Cosenza — Este — Faenza — Feltre — Fermo — Ferrandina — Fiorenzuola — Frosinone — Girgenti — Isili — Lagonegro — Lecce — Legnago — Lucca — Mantova — Massa Carrara — Mazzara — Monreale — Novi — Oristano — Padova — Palmi — Parma — Pavullo nel Frignano — Pistoia — Pontassieve — Portogruaro — Potenza — Reggio Calabria — Rimini — Ronciglione — Saluzzo — S. Bartolomeo in Galdo — Siena — Spoleto — Tolentino — Trapani — Treviglio — Urbino — Vercelli — Verona.

ID. DI SEZIONE — Adernò — Atessa — Avellino — Borgo S. Sepolcro — Canicatti — Cassino — Castel di Sangro — Castelnuovo nei Monti — Cesena — Chiaravalle — Chiaromonte — Città di Castello — Favara — Gioia dei Marsi — Lucera — Massa Marittima — Montella — Nulvi — Patata — Pennabilli — Petralia Sottana — Pieve di Cadore — Regalbuto — Revere — Roccadaspide — Rossano — San Demetrio nei Vestini — S. Giovanni Val d'Arno — S. Antioco. — Serra S. Bruno — Sorgono — Taormina — Teano — Terracina — Tolmezzo — Toscanella — Tricase — Urbino — Val d'Elsa.

5ª Categoria (L. 240).

COMANDI DI LEGIONE — Ancona — Bologna — Firenze — Milano — Napoli — Roma — Torino.

Comandi di Divisione — Brescia — Caserta — Cuneo — Forlì — Lecce — Padova — Pavia — Piacenza — Ravenna — Torino.

Id. di Compagnia — Aquila — Arezzo — Ascoli Piceno — Bari — Barletta — Belluno — Bergamo — Bologna Esterna — Brescia Interna — Brescia Esterna — Cagliari — Caserta Interna — Ivrea — Livorno — Macerata — Massa Carrara — Modena — Novara — Ozieri — Padova — Parma — Perugia — Potenza Interna — Ravenna — Reggio Emilia — Rovigo — Siena — Trapani — Vercelli — Vicenza — Voghera.

Id. di Tenenza — Acqui — Alessandria — Ancona — Arezzo — Benevento — Borgotaro — Brindisi — Casale — Castelnuovo Garfagnana — Ceva — Chiari — Chiavari — Chivasso — Conegliano — Cuneo — Cremona — Ferrara — Frascati — Genova — Iesi — Imola — Lecco — Livorno — Lodi — Macerata — Mestre — Mirandola — Montepulciano — Nicastro — Nocera Inferiore — Nola — Pergola — Pesaro — Piedimonte d'Alife — Ravenna — Recanati — Reggio Emilia — Salerno — S. Miniato — Schio — Sorrento — Spezia — Termini — Torre del Greco — Tortona — Treviso — Vicenza.

Id. di Sezione — Adria — Bardolino — Chioggia — Chiusi — Cittanova — Copparo — Cortona — Lugo — Meldola — Mezzojuso — Misilmeri — Monopoli — Pontedera — Portomaggiore — Riolo — S. Giovanni Persiceto — S. Maria Capua Vetere — S. Nicola dell'Alto — S. Vito al Tagliamento — Trani — Viggiano — Villanova d'Asti — Vittoria.

6ª Categoria (L. 120).

Comandi di Divisione — Alessandria — Bari — Napoli — Venezia — Verona.

COMANDI DI COMPAGNIA — Alessandria — Ancona — Avellino — Bologna Interna — Casale — Castellamare di Stabia — Cesena — Cremona — Cuneo — Firenze Interna — Foggia — Forlì — Genova — Lucca — Mantova — Milano Interna — Milano Esterna — Napoli Interna — Napoli Esterna — Palermo Interna — Pavia — Pisa — Porto Maurizio — Roma — Spezia — Torino Interna — Torino Esterna — Treviso — Venezia.

ID. DI TENENZA — Albano — Albenga — Casalmaggiore — Casoria — Cento — Crema — Domodossola — Firenze — Foligno — Gallarate — Guastalla — Melegnano — Milano Interna — Milano Esterna — Modena — Moncalieri — Monti (Roma) — Monza — Novara — Palermo — Pallanza — Partinico — Pavia — Pescia Pisa — Pontremoli — Popolo (Roma) — Portoferraio — Prato — Sampierdarena — S. Remo — Senigallia — Torino Esterna — Trastevere (Roma) — Varallo — Varese — Vergato — Verolanuova — Vigevano.

ID. DI SEZIONE — Arona — Carrara — Cervia — Codogno Cuorgnè — Fabriano — Intra — Milazzo — Mortara — Savigliano — Stradella — Vittorio.

RIEPILOGO.

Comandi di Legione

2	di 2ª	categoria	a L. 600. . .	L.	1200	»	3600	»
2	» 4ª	id.	» 360. . .	»	720	»		
7	» 5ª	id.	» 240. . .	»	1680	»		

Comandi di Divisione.

2	di 1ª	categoria	a L. 720. . .	L.	1440	»	15600	»
6	» 2ª	id.	» 600. . .	»	3600	»		
9	» 3ª	id.	» 480. . .	»	4320	»		
9	» 4ª	id.	» 360. . .	»	3240	»		
10	» 5ª	id.	» 240. . .	»	2400	»		
5	» 6ª	id.	» 120. . .	»	600	»		

Comandi di Compagnia.

5	di 2ª	categoria	a L. 600. . .	L.	3000	»			
27	» 3ª	id.	» 480. . .	»	12960	»			
21	» 4ª	id.	» 360. . .	»	7560	»	34440	»	
31	» 5ª	id.	» 240. . .	»	7440	»			
29	» 6ª	id.	» 120. . .	»	3480	»			

Comandi di Tenenza.

5	di 1ª	categoria	a L. 720. . .	L.	3600	»			
32	» 2ª	id.	» 600. . .	»	19200	»			
49	» 3ª	id.	» 480. . .	»	23520	»			
62	» 4ª	id.	» 360. . .	»	22320	»	84600	»	
47	» 5ª	id.	» 240. . .	»	11280	»			
39	» 6ª	id.	» 120. . .	»	4680	»			

Comandi di Sezione.

3	di 2ª	categoria	a L. 600. . .	L.	1800	»			
11	» 3ª	id.	» 480. . .	»	5280	»			
39	» 4ª	id.	» 360. . .	»	14040	»	28080	»	
23	» 5ª	id.	» 240. . .	»	5520	»			
12	» 6ª	id.	» 120. . .	»	1440	»			
			Totali	L.	166320	»	166320	»	

N. **113**. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto portante modificazioni al Regio Decreto 26 novembre 1882, relativo all'ordinamento della scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e del genio**; N. 3244 (Serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 3 luglio.

SIRE!

Le modificazioni apportate col Regio Decreto in data 26 novembre 1882 all'ordinamento della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio consistevano essenzialmente nell'accordare agli allievi la facoltà di ripetere per una volta sia il 1° che il 2° anno di corso.

L'esperimento fatto nel corso di due anni non avendo dato i risultati che se ne speravano, sarebbe opportuno di abolire tale concessione, la quale, mentre non giova a procurare un buon reclutamento di ufficiali per le armi d'artiglieria e del genio, riesce di non lieve nocumento al servizio.

Le modificazioni poi apportate col Regio Decreto in data 28

maggio 1885 al regolamento di servizio territoriale richiedono che vengano ormai conseguentemente modificate le disposizioni relative all'ordinamento della scuola di applicazione d'artiglieria e genio per quanto riguarda la dipendenza immediata della scuola stessa dalle superiori autorità.

In base alle considerazioni sovra esposte, il riferente ha concretato le varianti, che converrebbe apportare all'attuale ordinamento della scuola d'applicazione, nel qui annesso schema di Decreto, e semprequando le medesime siano per incontrare la Sovrana approvazione, pregherebbe la M. V. di degnarsi munire il Decreto stesso dell'Augusta sua firma.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto in data 26 novembre 1882 relativo all'ordinamento della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio;

Visto il R. Decreto in data 28 maggio 1885 portante modificazioni ed aggiunte al regolamento sul servizio territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiano decretato e decretiamo.

Articolo unico.

Agli articoli 4 e 6 del R. Decreto 26 novembre 1882 sono sostituiti i seguenti:

Art. 4. La scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e genio è posta sotto l'immediata dipendenza del Ministero della guerra per quanto concerne l'ordinamento ed il complessivo sviluppo degli studi e delle istruzioni, le ammissioni degli allievi, i programmi di esame e l'assegnazione degli allievi alle varie armi; per quanto si riferisce alla disciplina ed allo andamento generale del servizio dipende dal comandante di corpo d'armata, nel cui territorio ha sede la scuola stessa, a norma delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di servizio territoriale.

Un ufficiale generale ne ha il comando.

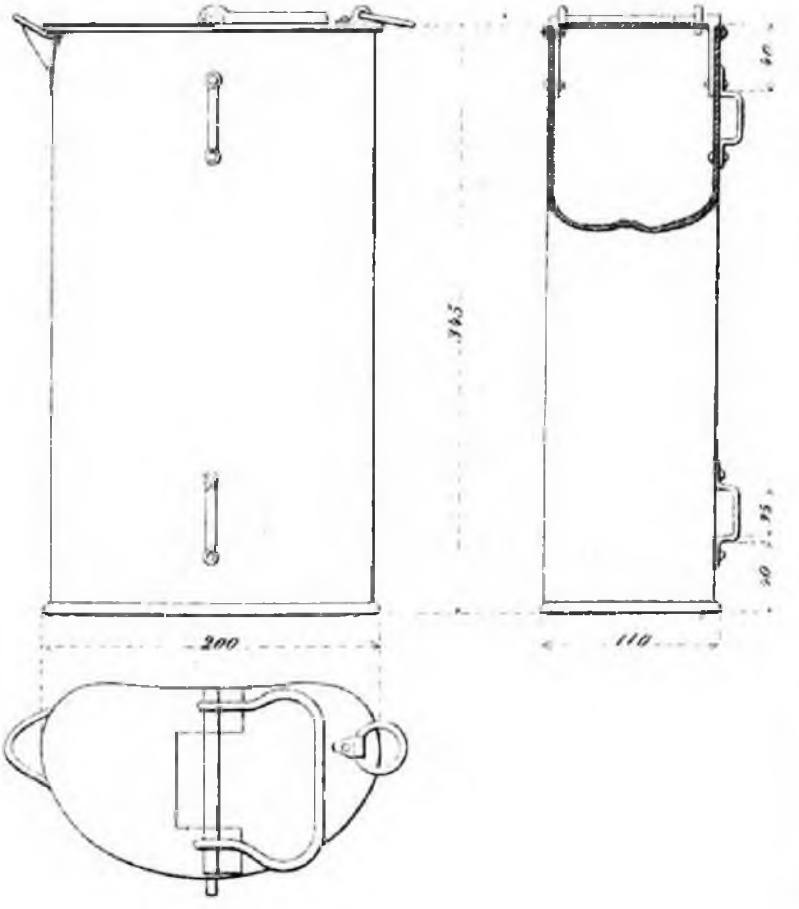
Art. 6. Al termine di ogni anno di corso gli ufficiali allievi della scuola d'applicazione sono sottoposti ad esami davanti una commissione nominata dal Ministro della guerra.

Quelli che superano gli esami finali del secondo anno vengono promossi tenenti nell'arma rispettiva ed ammessi definitivamente a prestar servizio. La loro anzianità relativa verrà determinata dalla rispettiva classificazione per punti di merito ottenuti all'uscita dalla scuola stessa senza riguardo alla loro anzianità del grado di sottotenente.

Modificazioni al Bidone di latta.

Bidone di latta

(Mod.° 1882)



Scala di 1/3

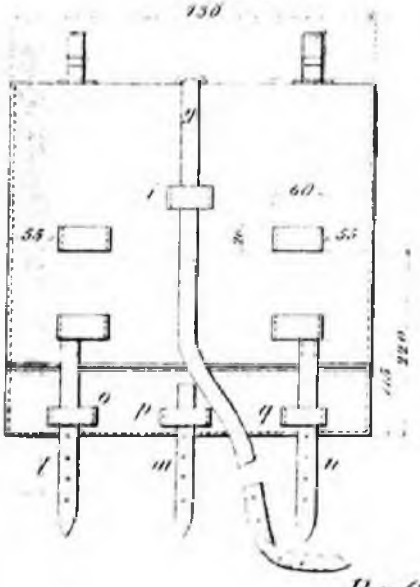
Lit. Rotta Roma.

ATTO N° 117 DEL 1885

Modificazioni alle copertine degli zaini

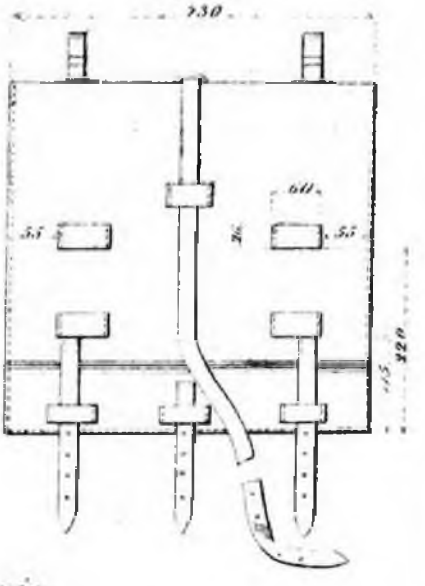
Per Fanteria e Bersaglieri

(Fig. 299)



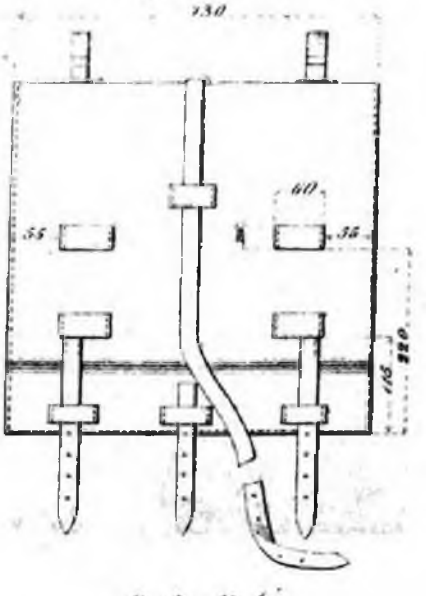
Per Artiglieria da fortezza

(Fig. 300)

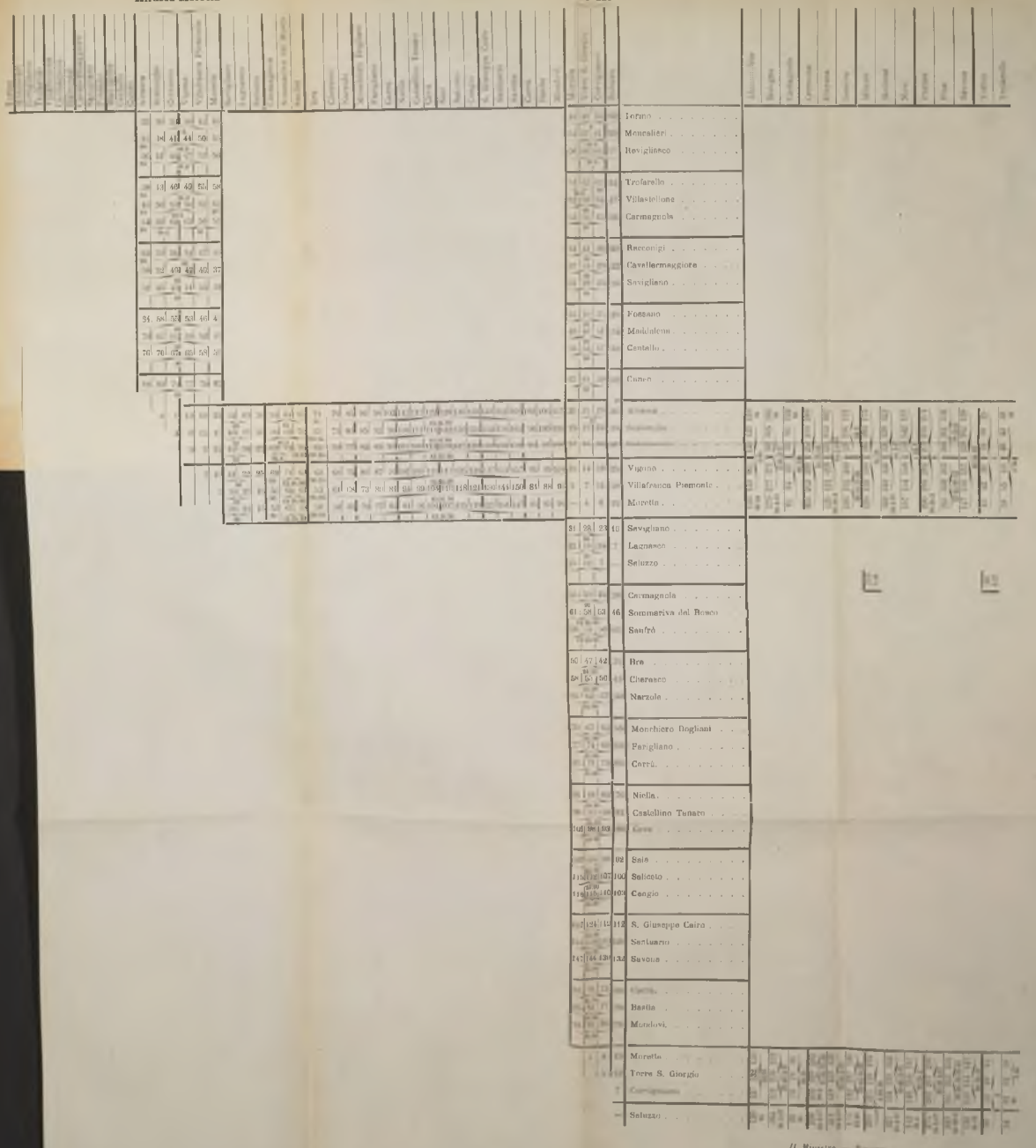


Per Genio

(Fig. 303)



Scala di 1/10



Il Ministro — Baccelli.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera



Gli ufficiali allievi che negli esami finali di un corso risultano deficienti in taluna materia, saranno, secondo norme da stabilirsi, ammessi agli esami di riparazione per le materie stesse.

Quelli che non risultano idonei negli esami del 1° o del 2° anno sono trasferti nelle armi di linea, conservando la loro anzianità nel grado di sottotenente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1885.

UMBERTO

RICOTTI.

N. **111**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Regio Decreto che costituisce un ospedale militare principale in Novara**. — 26 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), modificata da quella dell'8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª);

Vista la legge della circoscrizione territoriale militare dell'8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª);

Vista la legge del bilancio per l'esercizio 1885-86 del 28 giugno 1885, N. 3178 (serie 3ª),

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° agosto 1885 verrà costituito a Novara un ospedale militare principale.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 26 luglio 1885.

UMBERTO

RICOTTI.

N. **115**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'impiego della gelatina esplosiva per le interruzioni di ferrovie, da operarsi dagli zappatori di cavalleria**. — 26 luglio.

È pubblicata la *Istruzione sull'impiego della gelatina esplosiva per le interruzioni di ferrovie da operarsi dagli zappatori di cavalleria*, in sostituzione del Capo II della Parte II dell'*appendice alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria* e della *Nota sull'impiego degli apparecchi esplosivi*, che fa seguito all'appendice stessa.

I reggimenti di cavalleria e la scuola normale di cavalleria ne dovranno provvedere, a spese della massa generale uomini, un esemplare per ciascun ufficio e per ogni comando di mezzo reggimento, e due esemplari per ogni squadrone.

I comandi, gli uffici ed i reggimenti, non contemplati fra quelli sovraindicati, si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognasse, imputandone l'importo o sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale uomini.

Detti esemplari, come quelli occorrenti agli ufficiali che desiderino farne acquisto a proprie spese, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in conformità dell'*Atto* N. 86 del 1884.

Il prezzo di ciascun esemplare è di centesimi 20.

Il Ministro — Ricotti.

N. **116**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Ristampa del Regolamento di istruzione e di servizio interno per la fanteria**. — 27 luglio.

Con Regio Decreto del 26 andante mese è stato approvato il Regolamento di istruzione e di servizio interno per la fanteria, che andrà in vigore il 1° settembre 1885.

I corpi dell'arma di fanteria ne dovranno provvedere, a spese della massa generale uomini, un esemplare per ciascun loro ufficio, per quello dei comandanti di battaglione e per ogni compagnia.

I reggimenti delle altre armi, i comandi, le scuole, le direzioni ecc. si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognassero, imputandone l'importo sulla massa generale uomini, o sulle proprie spese di cancelleria.

Detti esemplari, assieme a quelli occorrenti agli ufficiali che li desiderino acquistare per proprio conto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in conformità dell'*Atto* N. 86 del 1884.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 45.

Il Ministro — Ricotti.

N. **117**. — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione al bidone di latta e adozione delle coreggie reggi-bidone** *(con tavola di disegno)*. — 27 luglio.

Il Ministero ha determinato di recare una leggiera variante al bidone di latta modello 1882, affine di rendere più solida l'unione del coperchio al corpo del bidone stesso.

Tale variante consiste nella forma da darsi alla spina centrale del coperchio, alla quale si abbrancano le estremità del manico; i capi di detta spina, anzichè appoggiare semplicemente sugli orli del bidone, dovranno essere ripiegati al di dentro per un tratto di mm. 40 circa; essere foggiati ad alla e fissati alle pareti del bidone mediante saldature ed una bulletta di ferro ribadita.

Perchè poi il bidone si possa meglio portare sullo zaino ha pure determinato di adottare due coreggie reggi-bidone e di sopprimere le due camerelle esistenti a metà della sua altezza, sostituendole con altre due disposte in senso longitudinale sulla linea mediana della parte convessa del bidone alla distanza di mm. 40 dall'orlo superiore l'una e dall'inferiore l'altra, fissate con bullette di ferro ribadite.

La camerella posta superiormente ha uno dei suoi capi fissato al bidone con la stessa bulletta che tiene ferma l'estremità della spina di filo di ferro attorno a cui gira il coperchio.

Le coreggie reggi-bidone sono di cuoio nero per gli zaini da bersaglieri e di cuoio naturale per tutti gli altri; devono considerarsi come oggetti di servizio generale ed essere distribuite insieme con i bidoni.

Ciascuna coreggia è lunga mm. 610, larga mm. 20, con fibbia e passante fisso ad una estremità, foggiata a riscontro dall'altra con due fori distanti fra loro mm. 22 e dalla punta mm. 80.

Le coreggie reggi-bidone potranno essere acquistate direttamente dal commercio o fatte preparare a cura dei corpi in base al conto di costruzione seguente.

Per effetto delle precedenti disposizioni il tipo del bidone di latta, prescritto dall'*Atto* 141 del 4 agosto 1882, resta modificato come dimostra l'annesso disegno.

In conferma delle prescrizioni della circolare litografata 6 novembre 1882, N. 10 (Direzione generale dei servizi amministrativi—Divisione vestiario ed equipaggiamento), rimane definitivamente stabilito l'uso della gavetta di lamiera per le armi a piedi e quello della gavetta di latta per le armi a cavallo.

Conto di costruzione delle coregge reggi-bidone.

MATERIALE E MANIFATTURA	Unità	Prezzo	In cuoio naturale				In cuoio nero			
			Quantità		Valore		Quantità		Valore	
Cuoio naturale (per 2 coregge)	kg.	5	»	» 100	»	50	»	»	»	»
Cuoio nero (per 2 coregge)	»	4	»	»	»	»	»	100	»	40
Fibbie d'ottone per zaini	N.	»	02	2	»	04	»	»	»	»
Fibbie di ferro verniciato nero per zaini	»	»	03	»	»	»	2	»	»	06
Mano d'opera	L.	»	»	»	»	06	»	»	»	06
Prezzo di costo					L.	0 62			L.	0 52
e per ogni coreggia					L.	0 31			L.	0 26

Il Ministro — RICOTTI.

N. **118.** — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni agli zaini per le armi di fanteria, artiglieria e genio** (*Con tavola di disegno*). — 27 luglio.

In seguito alle modificazioni portate al bidone di latta modello 1882 dall'*Atto* N. 117 di quest'anno per poterlo adattare convenientemente sullo zaino, ho determinato che negli zaini per le armi di fanteria, artiglieria e genio, siano aggiunti sulla mantellina 4 passanti di cuoio, due superiori e due inferiori, rafforzati i primi con contrafforti di pelle nell'interno della mantellina, ed i secondi rafforzati dalla stessa tela che serve di fodera alla mantellina.

Nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio saranno quindi introdotte le seguenti aggiunte:

Pag. 264, tra il 5° e 6° comma, cioè dopo le parole « contrafforte interno di pelle » s'inserisca: Sulla copertina stessa sono fissati altri 4 passanti perfettamente uguali e paralleli al precedente: i due passanti inferiori distano dal fondo della mantellina mm. 115, i due superiori mm. 220, e ciascuno di essi mm. 55 dall'orlo laterale della mantellina.

I primi hanno un contrafforte di pelle nell'interno della man-

tellina, gli altri sono rinforzati dalla stessa tela che serve di fodera alla mantellina.

Alle figure 293, 300 e 305 a pag. 261-267 e 269 rispettivamente saranno sostituite le corrispondenti figure del disegno qui annesso. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **119**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti ed aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi** — 27 luglio.

Categoria	Numero d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di contenuto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
I^a^	137	Cravatte nere da collo (1) . . .	N°	»	70	Abolita
»	143	Custodie da mantelline (1) . . .	»	»	80	Id.
II^a^	223	Coregge reggi-bidone di cuoio naturale	»	»	31	Aggiunta
»	224	Coregge reggi-bidone di cuoio nero	»	»	26	Id.
VII^a^	3	Avena	Q.	24	»	Variante
»	20	Crusca e cruschello	»	13	»	Id.
»	33	Frantumi e spazzature dei panifici militari	Chil	»	06	Id.
»	36	Grano crivellato.	Q.	29	»	Id.
»	37	Grano da crivellare	»	28	»	Id.
»	46	Pane da munizione (razione da grammi 732)	N°	»	192	Id.
»	55	Scatolette di carne in conserva	»	»	80	Id.
»	60	Mondiglia (vagliatura)	Q.	3	»	Id.
»	68	Farina con crusca.	»	30	»	Aggiunta
»	69	Farina abburattata.	»	34	»	Id.
»	87	Carbonella	»	4	»	Variante
»	102	Sansa	»	4	»	Id.
»	109	Legna da ardere per i panifici militari	»	3	»	Aggiunta
»	344	Flanella bianca per cuscinetti sottosella alta da metri 0,62 a 0,64.	M.	2	60	Id.
»	438	Cenere	Q.	3	»	Variante
IX^a^	210	Macchina pulitrice del farinaccio.	N°	350	»	Aggiunta

Il Ministro — RICOTTI.

N. **120**. — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio del nuovo tronco *Foggia-Manfredonia***. — 27 luglio.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 12 andante mese venne aperto all'esercizio il tronco *Foggia-Manfredonia*.

Eppertanto al prontuario militare (edizione 1885) si faranno le seguenti aggiunte:

INDICE.

Si inscriveranno alla rispettiva lettera alfabetica le nuove stazioni sotto indicate.

STAZIONI O SCALI	Gruppo o tavola	TRONCO O LAGO
Amendola	35	Foggia-Manfredonia
Fontanarosa	35	Id.
Manfredonia	35	Stazione capolinea

TAVOLA 35.

Si segneranno dopo la stazione di Foggia, tanto nella parte superiore che laterale di questa tavola, le nuove stazioni suddette colle distanze infraindicate.

Foggia.			
17	Amendola.		
25	8	Fontanarosa.	
36	20	12	Manfredonia

Le distanze poi delle nuove stazioni di *Amendola-Fontanarosa* e *Manfredonia* a tutte le altre stazioni della tavola 35 si formeranno riferendosi alla stazione di diramazione Foggia.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **121**. — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio del tronco *Vigone-Moretta* della linea *Airasca-Cavallermaggiore*, e della linea *Moretta Saluzzo***. — 27 luglio.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 30 giugno u. s., venne aperto all'esercizio il tronco *Vigone-Moretta* della linea *Airasca-Cavallermaggiore*, e la linea *Moretta-Saluzzo*.

Eppertanto al prontuario militare (edizione 1884) si faranno le aggiunte e varianti di cui appresso:

INDICE.

Si segneranno alla rispettiva lettera alfabetica le stazioni seguenti:

STAZIONI O SCALI	Gruppo o tavola	TRONCO O LAGO
Villafranca Piemonte . . .	—	Airasca-Cavallermaggiore
Moretta	—	Transito
Torre S. Giorgio	—	Moretta-Saluzzo
Cervignasco	—	Id.

TAVOLA N. 1.

Alle attuali distanze da Airasca a tutte le altre stazioni indicate in questa tavola si sostituiranno le seguenti:

Da Airasca (stazione nuova) a

Bardonecchia . . .	km. 112	Torino P. N. . . .	km. 23
Beaulard	» 106	Sangone	» 18
Oulx	» 101	Nichelino	» 15
Salbertrand . . .	» 95	Candiolo	» 11
Chiomonte	» 85	None	» 5
Meana	» 78	Airasca	» —
Bussoleno	» 71	Piscina	» 5
Susa	» 78	Riva	» 9
Borgone.	» 63	Pinerolo	» 13
S. Antonino . . .	» 60	S. Secondo	» 18
Condove.	» 57	Cappella dei Moreni .	» 21
S. Ambrogio . . .	» 53	Bricherasio	» 23
Avigliana	» 50	Bibiana	» 25
Rosta	» 45	Luserna S. Giovanni .	» 28
Alpignano	» 39	Torre Pellice . . .	» 30
Collegno	» 35		

Da Airasca alle stazioni di allacciamento seguenti:

Alessandria. . . .	km. 146	Modena	km. 323
Asti	» —	Novi	» 137
Bologna.	» 360	Parma	» 271
Castagnole	» 102	Pisa	» 356
Cremona	» 245	Savona	» 168
Ferrara	» 407	Torino P. N. . . .	» 25
Genova	» 191	Trofarello	» 38
Milano	» 175		

Da Savona (stazione di allacciamento) a

Piscina	km. 172	Bricherasio. . . .	km. 190
Riva	» 177	Bibiana	» 192
Pinerolo	» 180	Luserna S. Giovanni .	» 196
S. Secondo.	» 185	Torre Pellice . . .	» 197
Cappella dei Moreni.	» 188		

TAVOLA N. 2.

Si faranno a questa tavola le aggiunte di stazioni e le varianti alle distanze nel modo esposto dal quadro che segue:

Roma, 1865. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 28ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 agosto.

GIUGNO 14. — R. Decreto che stabilisce un' indennità eventuale per l'ufficiale sostituto istruttore aggiunto pel tribunale militare in Africa, *pag.* 217.
LUGLIO 2. — R. Decreto che stabilisce il riparto in classi degli scrivani locali, *pag.* 218.
» 30. — Indennità agli scrivani ed ai sottufficiali in esperimento per gl' impieghi contemplati dal Regolamento 26 giugno 1884, *pag.* 219.
» 31. — Uniforme per gli ufficiali e la truppa dei presidî d'Africa, *pag.* 230.

ATTO N. **122**. — STIPENDI NEL R. ESERCITO. — **Regio Decreto che stabilisce un' indennità eventuale per l'ufficiale sostituto istruttore aggiunto pel tribunale militare in Africa**. — 14 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 43 della legge 5 luglio 1882, N. 854, sugli stipendi ed assegni pel R. esercito;

Visto il R. Decreto 11 gennaio 1885 che stabilisce gli assegni speciali per le truppe del presidio di Assab;

Visto il R. Decreto 21 maggio 1885, N. 3132, che istituisce un tribunale militare presso il comando superiore delle truppe italiane in Africa;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'ufficiale sostituto istruttore aggiunto pel tribunale militare istituito presso il comando superiore delle truppe italiane in Africa è dovuta una indennità eventuale annua di lire trecento.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **123**. — SCRIVANI ED ASSISTENTI LOCALI. — **R. Decreto che stabilisce il riparto in classi degli scrivani locali.** — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 28 giugno 1885, N. 3178 (serie 3ª), che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1885-86;

Vista la Tabella VI annessa alla legge 5 luglio 1882, che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali e per gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo specchio di riparto in classi degli scrivani locali annesso al presente Decreto, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, è sostituito a quello annesso al Real Decreto 11 agosto 1884.

Il predetto Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1885.

UMBERTO.

Ricotti.

Riparto in classi degli scrivani locali.

Numero per classi	DENOMINAZIONE GRADUALE
500	Scrivani locali di 1ª classe
624	Id. id. 2ª id.
745	Id. id. 3ª id.
1869	

Vº d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
Ricotti.

N. **124.** — SCRIVANI LOCALI — STATO DEI SOTTUFFICIALI. — **Indennità agli scrivani ed ai sottufficiali in esperimento per gl'impieghi contemplati dal Regolamento 26 giugno 1884.** — 30 luglio.

Per regolare il trattamento degli scrivani locali e dei sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione agl'impieghi contemplati nel Regolamento 26 giugno 1884 (*Atto* 148) ho determinato quanto segue:

1° Lo scrivano locale chiamato in esperimento per un'impiego fra quelli indicati nel succitato Regolamento, riceve le indennità di trasporto stabilite dal § 48 e dal § 52 penultimo comma del Regolamento sulle indennità eventuali (cioè col bagaglio di secondo grado), e quelle di trasferta pei soli giorni di viaggio a senso dei §§ 37 e 38 del Regolamento medesimo, venendo considerato come in temporanea destinazione.

Qualora non riesca nello esperimento gli sono concesse le stesse indennità personali pel ritorno alla primitiva sede. Nessuna indennità, però, spetterà pel ritorno, e dovranno inoltre essere restituite, mediante ritenute mensili sullo stipendio, le indennità ricevute per l'andata, quando lo scrivano rinunci volontariamente allo esperimento.

2° Il sottufficiale sotto le armi in esperimento per uno degli impieghi designati nel suddetto Regolamento è preso in aggregazione dal distretto militare o da un corpo di stanza nella località ove deve subire l'esperimento.

Per l'andata, e se dopo l'esperimento non viene nominato all'impiego, anche pel ritorno, il sottufficiale riceve le indennità stabilite dal Regolamento sull'amministrazione e contabilità dei corpi. Nessuna maggiore indennità è dovuta quando viene definitivamente nominato al nuovo impiego.

3° Ai sottufficiali in congedo illimitato, chiamati in esperimento come sopra, non spetta alcuna indennità nè rimborso di spese di viaggio a carico dell'amministrazione militare per presentarsi, e per far ritorno al proprio domicilio nel caso di rinuncia o non riuscito esperimento.

Durante l'esperimento, se trattasi d'impiego dipendente dall'amministrazione militare, il sottufficiale nella posizione suddetta riceverà una retribuzione giornaliera di L. 2,50 da conteggiarsi a norma dell'*Atto* 121 del 1883.

Se l'esperimento è per un impiego non dipendente dall'amministrazione militare, provvede, quanto alla paga, l'amministrazione interessata, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti.

4° Le disposizioni del N. 1, sono applicate agli scrivani provvisori attualmente in servizio, i quali si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti norme per aspirare ad impieghi dipendenti dall'amministrazione militare.

Le disposizioni di cui al N. 3 sono applicabili a coloro che essendo già prosciolti da ogni obbligo di servizio militare sono per diritti precedentemente riconosciuti ammessi a concorrere agli impieghi di cui nel presente *Atto*.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **125**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Uniforme per gli ufficiali e la truppa dei presidî d'Africa**. — 31 luglio.

Per gli ufficiali dei presidî d'Africa sono approvate le seguenti uniformi.

Uniforme giornaliera. — Berretto bianco od elmo, giubba e pantaloni in tela di cotone bianca.

Uniforme di parata e di marcia. — Elmo completo, cravatta di tessuto bianco, giubba e pantaloni in tela di cotone bianca, sciabola e sciarpa.

È fatta facoltà agli ufficiali di sostituire al cotone la tela o la flanella bianca.

La giubba sarà ad un sol petto da abbottonarsi nel mezzo, col colletto diritto, senza mostreggiature e con piccoli taschini sul davanti con bottoncino centrale all'altezza del terzo bottone. In tutte le altre parti la foggia della giubba sarà identica a quella prescritta per le varie armi nell'uniforme di panno, conservandone le stellette, i bottoni ed i distintivi del grado. Affine d'agevolare il distacco di questi ultimi ed il loro successivo riadattamento alla giubba, ogni qualvolta occorra procedere alla sua lavatura, essi verranno per intero cuciti prima su panno bleu scuro e quindi sulle maniche della giubba stessa.

La foggia dei pantaloni sarà identica a quella prescritta per l'uniforme di panno, senza le bande.

Nulla è innovato circa la foggia dell'uniforme di tela per gli uomini di truppa dei presidî d'Africa, però alla tela in filo crudo spinata è sostituita, per la giubba e per i pantaloni, tela di cotone bianca. *Il Ministro* — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 29ª **1885** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 agosto.

LUGLIO 16. — R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali, *pag.* 221.

» 26. — R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, per l'esercizio finanziario 1885-86, *pag.* 223.

AGOSTO 6. — Trasporto in ferrovia degli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, in viaggio per conto particolare, e delle rispettive famiglie, *pag.* 237.

» 6. — Rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria, *pag.* 237.

Atto N. **126**. — STIPENDI NEL R. ESERCITO. — **R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879, sulle indennità eventuali**. — 16 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito;

Visto il R. Decreto 22 marzo 1883 e il R. Decreto 6 luglio 1884, che arrecano modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali;

Vista la legge 26 giugno 1885, N. 3161, che approva l'assestamento del bilancio delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio 1884-85;

Vista la legge 28 giugno 1885, N. 3178, che approva il bilancio di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'anno finanziario 1885-86.

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al 2 comma del N. 2 del quadro C) annesso al R. Decreto 27 marzo 1879, è sostituito il seguente:

Ufficiali subalterni di stanza in Torino, Milano, Firenze, Napoli, Palermo, Bari e Spezia L.	10	»	Indennità mensili di residenza.

Art. 2. — Al comma C) del N. 17 del suddetto quadro C) è sostituito il seguente:

C) Uomini di truppa delle compagnie lagunari in Venezia addetti al servizio dei trasporti, ed uomini di truppa di altri corpi addetti allo stesso servizio in Venezia . . . L.	0	40	Soprassoldo giornaliero di servizio.

Al N. 34 del suddetto quadro C) è aggiunto il seguente comma:

C) Sottufficiali guarda-magazzini nei reggimenti alpini, d'artiglieria e pontieri e guarda-mina nei reggimenti del genio. . . . . L.	0	50	Soprassoldo giornaliero di servizio.

Art. 3. — Sono approvate le seguenti modificazioni allo specchio I) del quadro D) annesso al R. Decreto 6 luglio 1884.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando della divisione militare di Ancona . . . L.	1500 »	490 »	Novembre-febbraio.
Comando di brigata di fanteria o cavalleria (meno il comando di brigata di cavalleria in Roma. . . »	600 »	» »	Non è fatto alcun assegno pel combustibile, e vi si deve sopperire coll'assegno per cancelleria.
Comando di brigata di cavalleria in Roma . . . . »	900 »	» »	
Comando territoriale di artiglieria in Roma . . »	1100 »	150 »	Dicembre-febbraio.
Comando territoriale del genio di Piacenza »	600 »	250 »	Novembre-marzo.
Comando territoriale del genio di Bologna »	600 »	250 »	Novembre-marzo.
Comando territoriale del genio di Roma . »	550 »	200 »	Dicembre-febbraio.

Art. 4. — Sono approvate le modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali annesse al presente Decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 5. — La indennità di residenza agli ufficiali del presidio di Spezia di cui all'articolo 1 del presente decreto decorrerà dal 1° gennaio 1885.

Le altre disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1885.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 luglio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

MODIFICAZIONI *al regolamento sulle indennità eventuali approvate con R. Decreto 27 marzo 1879*

Al § 414 è aggiunto il seguente capoverso:

Il soprassoldo di cui alla lettera *c*) del *N.* 17 per gli uomini non appartenenti alle compagnie lagunari è conteggiato sui rendiconti generali degli assegni ordinari (*modello* 222) del distretto di Venezia, al quale i corpi di fanteria e gli stabilimenti militari di pena chiedono rimborso delle somme pagate.

A corredo dell'articolo di credito dev'essere unito un elenco nominativo dal quale risulti il numero e l'importo delle giornate dovute.

Il soprassoldo di cui alla lettera *c*) del **N. 34** è conteggiato sui rendiconti generali degli assegni ordinari (*modello* 222) dai corpi a cui sono effettivi i sottufficiali guarda-magazzini e guarda-mina, unendo a corredo dell'articolo di credito un elenco nominativo dal quale risulti il numero e l'importo delle giornate dovute.

Roma, addì 16 luglio 1885.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

N. **127.** — QUADRI ORGANICI. — **R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra per l'esercizio finanziario 1885-86.** — 26 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), modificata dalla legge 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª);

Vista la legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno in data 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª);

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali in data 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto 19 giugno 1884 col quale vennero stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione per l'esercizio finanziario 1884-85;

Visto il bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1885-86;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per l'esercizio finanziario 1885-86 saranno in vigore le tabelle graduali e numeriche di formazione approvate col R. Decreto sopracitato, colle modificazioni di cui all'articolo seguente.

Art. 2. Alle tabelle graduali e numeriche di formazione numeri 14, 23, 29, 40, 51 e 64 saranno sostituite quelle annesse al presente Decreto, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

Alle tabelle numeri 3, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 37, 42, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 55 e 62 sono fatte le varianti indicate nell'annesso specchio, pure d'ordine Nostro firmatod al Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 26 luglio 1885.

UMBERTO

RICOTTI.

TABELLA N. 14.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma del genio.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Stato maggiore del genio . . .	12	15	24	137	72	260
1° e 2° regg. del genio	2	2	8	38	108	158
3° id. id.	1	1	4	19	54	79
4° id. id. (pontieri).	1	1	4	17	49	72
Totali . . .	16	19	40	211	283	569

Nota. Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali del genio che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per gli ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 26 luglio 1885.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 23.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottoten.	Totale
48 comandi di brigata di fant.	»	»	»	48	»	48
96 reggimenti di fanteria .	96	96	288	1344	3648	5472
12 reggimenti bersaglieri .	12	12	36	168	468	696
6 reggimenti alpini . . .	6	26		84	242	358
12 comandi superiori di distretti militari. . . .	»	»	»	12	»	12
87 distretti militari . . .	24	150		185	301	660
3 battaglioni d'istruzione .	»	3		12	39	54
Ufficiali delle fortezze . .	»	7	19	19	18	63
Compagnie di disciplina e stabilimenti milit. di pena .	1	1	3	20	61	86
Totali	139	210	431	1892	4777	7449

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di fanteria che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per ufficiali fuori quadro e quelli addetti al Ministero della guerra.

Roma, addì 26 luglio 1885.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 29.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali.

	Comando generale dell'arma.
1	Comandante generale (tenente generale).
1	Comandante in 2° (maggiore generale).
	Segreteria.
1	Tenente colonnello o maggiore.
2	Capitani.
4	Tenenti.
9	Totale.
	11 Legioni, 1 Legione allievi ed 1 deposito
	Ufficiali.
12	Colonnelli.
12	Tenenti colonnelli.
31	Maggiori.
133	Capitani.
277	Tenenti.
105	Sottotenenti.
1	Tenente medico.
1	Capitano veterinario.
1	Tenente o sottotenente veterinario.
12	Capitani contabili.
24	Tenenti e sottotenenti contabili.
609	Totale ufficiali.
93	Scrivani locali.

Segue TABELLA N. 29.

	Truppa.
	Arma a piedi.
12	Marescialli d'alloggio maggiori
19	Marescialli d'alloggio capi
625	Marescialli d'alloggio
2433	Brigadieri
12	Brigadieri trombettieri
1058	Vice brigadieri
13309	Carabinieri
150	Carabinieri trombettieri
1530	Allievi
	Arma a cavallo.
3	Marescialli d'alloggio capi
150	Marescialli d'alloggio
393	Brigadieri
321	Vice brigadieri
12	Vice brigadieri trombettieri
2526	Carabinieri
81	Carabinieri trombettieri
370	Allievi
23004	Totale truppa
240	Cavalli di truppa
3486	Cavalli di proprietà degli uomini di truppa dell'arma a cavallo.

Note. — Il riparto degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa dell'arma dei carabinieri reali fra le varie legioni è fatto per disposizione del Ministero della guerra a seconda delle esigenze del servizio.

Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio degli arsenali marittimi.

Roma, addì 26 luglio 1885.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 40.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali contabili.

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Comando del corpo di stato maggiore.	»	1		2	3	6
12 reggimenti d'artiglieria da campagna.	»	»	»	24	24	48
5 reggimenti d'artiglieria da fortezza .	»	»	»	10	10	20
2 brigate d'artiglieria da montagna . .	»	»	»	»	2	2
3 reggimenti del genio	»	»	»	6	6	12
1 reggimento del genio (pontieri). . .	»	»	»	2	2	4
96 reggimenti fanteria di linea. . . .	»	»	»	96	192	288
12 reggimenti bersaglieri	»	»	»	12	24	36
6 reggimenti alpini	»	»	»	18	12	30
87 distretti militari	»	»	23	131	291	445
22 reggimenti di cavalleria	»	»	»	44	44	88
6 depositi d'allevamento cavalli . . .	»	»	»	»	6	6
Legioni carabinieri reali	»	»	»	12	24	36
Corpo invalidi e veterani	»	»	»	1	2	3
Direzioni territoriali di sanità e ospedali militari	»	»	12	25	51	88
Sussistenze militari	»	»	5	42	103	150
Istituto geografico militare	»	»	1	2	1	4
Scuola di guerra	»	»	»	1	1	2
Scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	»	»	1	1	2
Scuola d'applicazione di sanità militare .	»	»	»	1	1	2
Accademia militare	»	»	»	1	2	3
Scuola militare	»	»	»	1	3	4
Collegi militari	»	»	»	5	5	10
Scuola normale di fanteria	»	»	1	3	6	10
Scuola normale di cavalleria	»	»	»	2	2	4
3 battaglioni d'istruzione	»	»	»	3	6	9
Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	»	3	3	8	24	38
Ufficio d'amm.° di personali militari vari	1	1		6	9	17
3 magazzini centrali militari	»	3	3	3	12	21
Opificio di arredi militari	»	»	»	3	4	7
Farmacia centrale militare	»	»	»	1	1	2
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	»	3	6	9
Totali . . .	1	7	49	469	880	1406

Segue TABELLA N. 40.

Nota. — La graduazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, senza però eccedere il riparto totale determinato dalla tabella XI annessa alla legge sull'ordinamento dell'esercito.

Roma, addì 26 luglio 1885.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 51.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei professori e maestri civili.

		Scuole	Collegi
	Professori		
Professori titolari di lettere e scienze	di 1ª classe	10	3
	di 2ª »	10	10
	di 3ª »	11	11
Totale professori titolari di lettere e scienze		31	24
Professori aggiunti di lettere e scienze	di 1ª classe	6	21
	di 2ª »	3	11
Totale professori aggiunti di lettere e scienze		9	32
Professori titolari di disegno	di 1ª classe	1	1
	di 2ª »	2	3
Professori titolari di disegno di 3ª classe e professori aggiunti di disegno		1	1
Totale professori di disegno		4	5
	Maestri		
Maestri	di 1ª classe	6	
	di 2ª »	18	
Maestri di 3ª classe e maestri aggiunti		18	
Totale maestri		42	

Nota — Non sono compresi i professori civili ed i maestri civili soltanto *incaricati* dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

Roma, addì 26 luglio 1885.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 64.

Tabella numerica riepilogativa degli scrivani ed assistenti locali e degli assistenti locali del genio.

Scrivani ed assistenti locali.	Numero
Ministero della guerra	80
Corpo di stato maggiore	150
Reggimenti d'artiglieria da campagna	36
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	10
Reggimenti del genio 1°, 2°, 3°	9
Reggimento del genio, 4° (pontieri)	4
Comitato delle armi d'artiglieria e genio	32
Comitato delle armi di fanteria e cavalleria	2
Ispettorato generale dell'arma di cavalleria	2
Reggimenti alpini	36
Comandi superiori dei distretti militari	24
Distretti militari	560
Depositi d'allevamento cavalli	12
Carabinieri reali (comando generale dell'arma e legioni)	93
Comitato di sanità militare	7
Direzioni territoriali di sanità ed ospedali militari	75
Direzioni territoriali di commissariato	87
Sussistenze militari	60
Tribunali militari	36
Istituto geografico militare	12
Scuola di guerra	7
Scuola d'applicazione di artiglieria e genio	3
A riportarsi	1337

Segue TABELLA N. 64.

	Numero
Riporto .	1337
Scuola d'applicazione di sanità militare	4
Accademia militare.	8
Scuola militare	30
Collegi militari	30
Scuola normale di fanteria	3
Scuola normale di cavalleria	3
Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi .	127
Ufficio di amministrazione di personali militari vari	32
Magazzini centrali militari	24
Opificio di arredi militari	12
Farmacia centrale militare	3
Comandi territoriali e direzioni territoriali d'artiglieria . . .	111
Comandi territoriali e direzioni territoriali del genio	117
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena. . . .	28
Totale scrivani ed assistenti locali .	1869
Assistenti locali del genio	
Direzioni territoriali del genio.	240

Note. — Gli scrivani ed assistenti locali sono impiegati parte per le scritturazioni e parte come assistenti locali presso i magazzini, stabilimenti, ecc.

Gli attuali assistenti locali presso i collegi militari, non compresi nel presente

Segue TABELLA N. 64.

quadro organico, sono conservati, ed i posti che si faranno vacanti saranno man mano occupati con sottufficiali di governo.

Gli scrivani locali presentemente assegnati alle legioni carabinieri reali in eccedenza al quadro organico sono provvisoriamente conservati, e verranno man mano impiegati presso altri corpi o servizi. In totale però il numero degli scrivani locali, tenuto conto di tale eccedenza provvisoria, non dovrà eccedere i 1869 portati dalla presente tabella.

Roma, addì 26 luglio 1885.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

SPECCHIO *delle varianti alle tabelle graduali e numeriche N. 3, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 37, 42, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 55 e 62 approvate con R. Decreto 19 giugno 1884.*

Numero d'ordine delle tabelle	Titolo delle tabelle	Variazione in più o in meno	Motivazioni delle variazioni
3	Corpo di stato maggiore.	+	Personale contabile — Invece di 1 maggiore contabile, 1 maggiore o tenente colonnello contabile, 9 scrivani locali.
8	Batterie da montagna	+	2 sottufficiali guarda-magazzini.
11	1° e 2° regg. genio . .	+	2 sottufficiali di maggiorità.
		+	42 sottufficiali guarda-mine.
		+	20 cavalli di truppa.
12	3° regg. genio . . .	+	2 sottufficiali di maggiorità.
		+	16 sottufficiali guarda-colombai.
		+	1 caporale di maggiorità.
		+	10 cavalli di truppa.
13	4° regg. genio . . .	+	1 tenente o sottotenente (brigata lagunare)
		+	1 scrivano locale.
		+	2 sottufficiali di maggiorità.
		+	1 sottufficiale guarda-magazzino.
		+	1 furiere di contabilità.
		+	20 cavalli di truppa.
17	Reggimenti di fanteria		Alla seconda nota posta in calce alla tabella sostituire la seguente: Presso alcuni reggimenti sono istituiti plotoni allievi sergenti e plotoni allievi ufficiali.
18	Reggimenti di bersaglieri.		Alla seconda nota posta in calce alla tabella sostituire la seguente: Presso alcuni reggimenti sono istituiti plotoni allievi sergenti e plotoni allievi ufficiali.

19	Reggimenti alpini . .	—	4 tenenti o sottotenenti.
		+	18 scrivani locali.
		+	4 sottufficiali guarda-magazzini.
		—	18 sottufficiali di contabilità.
		+	52 caporali aiutanti di sanità.
		—	4 sergenti di compagnia.
			Alla seconda nota posta in calce alla tabella sostituire la seguente: Presso alcuni reggimenti alpini sono istituiti plotoni allievi sergenti e plotoni allievi ufficiali.
21	Distretti militari . .	—	2 capitani contabili.
		+	4 tenenti o sottotenenti di fanteria.
		+	50 sottufficiali guarda-forti.
		—	1 sottufficiale guardiano dell'isola di Capraia.
		+	1 caporale maggiore.
		—	4 caporali.
37	Magazzini centrali militari.	—	6 scrivani locali.
42	Personale della giustizia militare.	+	1 scrivano locale.
44	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.	+	1 capitano contabile.
		+	1 tenente o sottotenente contabile.
46	Scuola militare.	+	6 scrivani locali.
50	Scuola normale di cavalleria.	+	10 caporali maggiori allievi.
		+	46 caporali e soldati allievi.
		+	55 cavalli di truppa.
52	Batterie d'istruzione .	+	10 caporali maggiori allievi per batteria.
		+	40 caporali e soldati allievi per batteria.
		+	15 cavalli di truppa per batteria.
53	Compagnia d'istruzione.	+	17 caporali maggiori allievi.
		+	95 caporali e soldati allievi.

54	Battaglioni d'istruzione	+	20 caporali maggiori allievi per battaglione.
		+	96 caporali e soldati allievi per battaglione.
55	Istituto geografico militare.	+	1 capitano contabile.
		—	1 tenente o sottotenente contabile.
62	Stabilimenti militari di pena.	+	2 scrivani locali.
		+	90 caporali e soldati allievi.

Roma, addì 26 luglio 1885.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

N. **128.** — FERROVIE. — **Trasporto in ferrovia degli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, in viaggio per conto particolare, e delle rispettive famiglie.** — 6 agosto.

A parziale modificazione dell'*Atto* N. 95 del corrente anno, questo Ministero rende noto che l'art. 6 della *Tariffa, norme e condizioni* annessi all'*Atto* stesso, viene sostituito dal seguente:

« Art. 6. — La concessione è accordata nei soli casi in cui « l'impiegato abbia ottenuto regolare congedo e per tre viaggi « all'anno di andata-ritorno.

« La detta concessione per tre viaggi all'anno è parimente « estesa alle persone di famiglia designate all'art. 3, nonchè a « quelle di servizio, ed alle nutrici, ma tanto le persone di ser- « vizio, quanto le nutrici debbono, per fruirne, essere sempre « accompagnate da qualche persona di famiglia.

« Ogni viaggio di tutta o di parte della famiglia esaurirà una « delle tre concessioni ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **129.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria.** — 6 agosto.

Per regolare il rifornimento dei quadrupedi in organico ai reggimenti di fanteria, bersaglieri e alpini, ai distretti militari, alla scuola normale di fanteria ed ai battaglioni d'istruzione, il Ministero ha determinato quanto segue:

1. A cominciare dal 1° luglio 1885 i reggimenti di artiglieria sono esonerati dall'incarico di acquistare quadrupedi occorrenti per rifornire i corpi ed i distretti suddesignati. Resta quindi per questa parte abrogato il secondo comma dell'*Atto* 33, 1883.

2. Ai reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini, ai distretti, alla scuola normale di fanteria ed ai battaglioni d'istruzione, è corrisposta per ciascun quadrupede assegnato dagli organici, sul bilancio dello Stato, una somma annua di lire 100 a titolo di *assegno annuo di rifornimento dei quadrupedi*. Con questo assegno la massa generale forma un fondo con cui provvede direttamente al rifornimento dei quadrupedi.

La somma annua suddetta sarà compresa sulla richiesta di anticipazione modello 218 della prima quindicina di gennaio d'ogni esercizio finanziario, e sarà inscritta a credito sul rendiconto degli assegni ordinari modello 222 del 3° trimestre dell'esercizio con contemporanea applicazione in introito alla massa generale (*servizi generali*).

3. Ogni qualvolta deva essere provvisto un quadrupede in surrogazione di altro o riformato, o morto od abbattuto, il consiglio d'amministrazione procederà secondo che crederà più opportuno; cioè o per trattativa privata verbale, o per convenzione scritta. Nel primo caso il prezzo vien pagato a pronti contanti dopo trascorso il tempo fissato per garanzia di giorni 40. Il venditore rilascia una semplice ricevuta in carta libera a senso del N. 16 dell'articolo 21 della legge sulle tasse di bollo. Nel secondo caso, cioè quando sulla richiesta del venditore si proceda per convenzione scritta, sarà stipulata in carta da bollo da una lira una *privata scrittura* di vendita firmata dal comandante del corpo e dal venditore stesso, e contenente le clausole indicate al N. 6. Tale scrittura sarà registrata a spese del venditore.

4. Della compera sarà redatto un verbale nel registro degli atti deliberativi del corpo, ed in esso si enuncieranno le trattative fatte, il cognome e nome del venditore, il prezzo convenuto, le condizioni di guarentigia e le note signaletiche del quadrupede. Copia dell'atto deliberativo sarà trasmessa all'ufficio di revisione.

5. I quadrupedi continuano ad essere considerati come proprietà dello Stato; e perciò nulla è innovato per quanto riflette la tenuta dei ruoli matricolari e amministrativi.

6. I quadrupedi da acquistarsi dovranno avere i seguenti requisiti:

a) *Cavalli*: essere di statura non inferiore a metri 1,50 e non superiore a metri 1,70 e adatti al tiro;

b) *Muli*: statura non inferiore a metri 1,46;

c) Essere di età compresa fra i 4 e mezzo e gli 8 anni;

d) Aver l'attitudine al servizio cui sono destinati, e domi in modo da lasciarsi bardare;

e) I maschi dovranno in massima essere castrati, e le femmine non presentare sospetto di gravidanza;

f) Devono essere ferrati e muniti di capezza in buono stato, la quale sarà compresa nel prezzo di vendita;

g) Non si farà in massima distinzione di mantello, nè di razza o provenienza, ma si darà la preferenza ai cavalli nati in Italia;

h) Dovranno essere garantiti dai vizi redibitori.

7. I quadrupedi riformati saranno venduti colle regole stabilite dall'istruzione sui contratti; ma essendo riforniti a spese della massa generale, il prezzo ricavato, anzichè essere versato in tesoreria, verrà introitato a beneficio della massa stessa.

8. Conseguentemente ai §§ 1581 e 1582 del Regolamento di amministrazione, 1° maggio 1885, s'intenderanno sostituiti i seguenti:

« § 1581. Per provvedere al rifornimento dei quadrupedi se-
« condo il rispettivo organico, è assegnato per ogni quadrupede
« ai reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri ed alpini, ai di-
« stretti militari, alla scuola normale di fanteria e dai batta-
« glioni d'istruzione, un'annua indennità di lire 100 sul bilancio,
« a titolo di *assegno annuo pel rifornimento dei cavalli.*

« L'indennità sarà richiesta e conteggiata sul rendiconto ge-
« nerale degli assegni del terzo trimestre di ogni anno ed ap-
« plicata a favore della massa generale.

« § 1582. Al successivo acquisto dei cavalli o muli provve-
« dono poi i consigli d'amministrazione dei suddetti corpi e di-
« stretti (§ 3276) a carico della massa generale, tranne i soli
« casi di perdita per cause di forza maggiore previsti nell'arti-
« colo 23, nei quali casi alla surrogazione provvede il Ministero
« a carico del bilancio. I cavalli o muli continueranno, ad ogni
« modo, ad essere considerati proprietà dello Stato. »

Al § 1592 dello stesso Regolamento è aggiunto il seguente comma:

« Pei quadrupedi dei reggimenti di fanteria di linea, bersa-
« glieri ed alpini, dei distretti militari, della scuola normale di
« fanteria e dei battaglioni d'istruzione, il provento della ven-
« dita dei cavalli sarà invece versato a favore della loro massa
« generale. »

9. È abrogato l'*Atto* 61 del 1883.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 30ª **1885** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 agosto.

AGOSTO 7. — Istruzione per la concessione dei cavalli d'agevolezza, *pag.* 241.

Atto N. **130**. — CAVALLI DI AGEVOLEZZA. — **Istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza**. — 7 agosto.

§ 1. *Disposizioni preliminari.*

1. Per facilitare agli ufficiali che prestano servizio a cavallo il mezzo di provvedersi di cavalli di servizio, il Ministero dispone perchè nei reggimenti e nella scuola normale di cavalleria, ogni anno sia scelto un determinato numero di cavalli di truppa convenientemente addestrati e di buon servizio, per essere distribuiti, mediante pagamento, agli ufficiali che ne facciano domanda, secondo le norme stabilite dalla presente Istruzione.

Questi cavalli sono denominati cavalli di agevolezza.

2. I cavalli di agevolezza sono divisi nelle seguenti categorie:

Categoria speciale. — I cavalli di questa categoria sono scelti fra quelli distinti della scuola normale di cavalleria che si trovano alla scuola da non meno di due anni.

I cavalli per le altre tre categorie saranno scelti nei reggimenti di cavalleria dell'età fra i 5 ed i 9 anni, che siano atti ad un buon servizio militare da sella, e della statura superiore ai metri 1,54 per quelli di 1ª categoria; fra 1,50 ed 1,55 per quelli di 2ª categoria; di metri 1,48 od inferiori per quelli di 3ª categoria.

3. Possono aspirare alla scelta del cavallo nella categoria speciale:

Gli ufficiali generali, ed i colonnelli comandanti di brigata;

I colonnelli del corpo di stato maggiore, ed i comandanti dei reggimenti d'artiglieria da campagna e dei reggimenti di cavalleria.

Possono scegliere nella 1ª categoria:

Gli ufficiali generali, i colonnelli comandanti di brigata, i colonnelli e tenenti colonnelli comandanti di reggimento di tutte le armi, e tutti gli ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'artiglieria da campagna e della cavalleria.

Possono scegliere nella 2ª categoria:

Tutti gli ufficiali indicati per la 1ª categoria, oltre agli ufficiali superiori di tutte le armi; gli aiutanti di campo di brigata e gli ufficiali di ordinanza, e tutti gli ufficiali delle armi d'artiglieria e genio:

Possono scegliere nella 3ª categoria:

Gli ufficiali superiori dell'arma di fanteria (esclusi i comandanti di reggimento); gli ufficiali inferiori del genio e quelli d'artiglieria (esclusi quelli dei regimenti da campagna); gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria.

Gli ufficiali dei carabinieri reali non sono ammessi a prelevare cavalli d'agevolezza.

§ 2. *Distribuzione annuale.*

4. Gli ufficiali di qualsiasi grado ed arma con diritto all'indennità cavalli, possono essere ammessi a ricevere cavalli di agevolezza.

Gli ufficiali in debito verso la massa rimonta, per esservi ammessi, devono obbligarsi a versare alla massa stessa, trascorsi i 40 giorni di guarentiga, la somma che cumulata col prezzo del nuovo cavallo, venga a superare il debito massimo consentito dal § 44 del Regolamento 10 dicembre 1882 sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito, cioè:

di L. 2000 per gli ufficiali generali;
di L. 1500 per gli ufficiali con l'indennità di L. 400 o superiore;
di L. 1200 per gli ufficiali con l'indennità di L. 340;
di L. 1000 per gli ufficiali con l'indennità di L. 280.

5. I capi di corpo e di servizio trasmettono ogni anno direttamente, e non più tardi del 1° ottobre, al Ministero della guerra un elenco degli ufficiali loro dipendenti che desiderano un cavallo d'agevolezza, e che sono nelle condizioni volute per poterlo ottenere, indicando per ciascun ufficiale:

a) la categoria in cui chiede di scegliere il cavallo ed alla quale abbia diritto;
b) l'ammontare del debito verso la propria massa rimonta;
c) il numero dei cavalli, di cui è provvisto;
d) la data di concessione dell'ultimo cavallo d'agevolezza.

6. I cavalli della categoria speciale sono scelti da apposita commissione nominata dal Ministero, fra quelli distinti della scuola normale di cavalleria, perfettamente addestrati e che si trovino alla scuola da non meno di due anni. Questi cavalli sono distribuiti al prezzo stesso di rimonta fino all'età di otto anni compiuti. Il prezzo di quelli che superano gli anni otto

sarà fissato dalla commissione incaricata della scelta in rapporto al valore reale di ciascun cavallo, e potrà essere diminuito fino a lire 100 per ogni anno eccedente la mentovata età.

I cavalli di 1ª, 2ª e 3ª categoria sono scelti nei reggimenti di cavalleria da una commissione nominata e presieduta dal comandante la brigata di cavalleria a cui appartiene il reggimento, composta d'un ufficiale superiore (tenente colonnello o maggiore), di due ufficiali inferiori del reggimento, scelti possibilmente fra quelli che hanno fatto domanda del cavallo d'agevolezza, e d'un ufficiale veterinario segretario con voto deliberativo.

Le commissioni suindicate procedono alla scelta dei cavalli fra tutti quelli presenti secondo i criteri accennati al N. 2, esclusi i cavalli dei sottufficiali quando siano loro stati assegnati da oltre un anno, ed alla ripartizione nelle diverse categorie.

Per gli squadroni destinati in Sicilia, se occorre, sarà formata una commissione sul luogo stesso, presieduta da un maggiore generale designato dal comandante di corpo d'armata, composta di tre altri ufficiali membri, e d'un ufficiale veterinario con voto deliberativo.

Il Ministero farà conoscere ai presidenti delle commissioni il numero dei cavalli che dovranno scegliere, per ogni categoria, in ciascun reggimento ed il relativo prezzo medio.

7. I cavalli così prescelti sono descritti, distinti per categorie, su ruoli modello 175-A, conformi all'annesso esempio pratico (N. 1) che i comandanti di brigata di cavalleria trasmettono direttamente al Ministero Su tale ruolo va indicato il prezzo che la commissione assegna ad ogni cavallo; e questo prezzo vuol essere regolato in modo che la somma totale portata nell'elenco riesca uguale al numero dei cavalli moltiplicato per il prezzo fissato dal Ministero a senso del N. 6.

8. Ricevuti i suindicati ruoli, il Ministero:

a) Annuncia nel *Giornale Militare* il giorno in cui deve aver luogo la distribuzione dei cavalli d'agevolezza;

b) Notifica ai comandanti dei reggimenti di cavalleria il nome degli ufficiali ammessi alla distribuzione presso ciascuno di essi, e la categoria nella quale dovranno scegliere il cavallo;

c) Fa conoscere ai capi di corpo e di servizio quali degli ufficiali rispettivi sono ammessi alla distribuzione, e presso quale reggimento, quali debbono essere esclusi quando per

avventura il numero delle domande superasse quello dei cavalli disponibili.

Verificandosi tale circostanza, nel procedere all'esclusione, si avrà per norma di eliminare dal concorrere alla distribuzione gli ufficiali:

1° che posseggono un maggior numero di cavalli;

2° che da minor tempo ebbero un cavallo d'agevolezza.

9. La distribuzione dei cavalli di agevolezza ha luogo normalmente nei mesi di ottobre o novembre d'ogni anno.

10. I comandanti dei reggimenti di cavalleria presiederanno la distribuzione, rimpiazzando per tale operazione il comandante la brigata nella presidenza della commissione di cui al N. 6.

11. Nel giorno che precede la distribuzione i comandanti dei reggimenti di cavalleria permetteranno che i cavalli siano veduti dagli ufficiali ammessi alla distribuzione e che questi possano prendere conoscenza degli stati segnaletici, sui quali dev'essere indicato il prezzo di ciascun cavallo; provvederanno inoltre perchè i cavalli stessi siano presentati all'aperto, e montati, facendo conoscere agli ufficiali interessati l'ora in cui avrà luogo tale presentazione.

12. L'ufficiale ammesso alla distribuzione può farsi rappresentare da altro ufficiale nella accettazione del cavallo, purchè ne abbia dato partecipazione per iscritto al comandante del reggimento, presso il quale è stato ammesso a prelevare il cavallo.

13. L'assegnazione dei cavalli di 1ª, 2ª e 3ª categoria è fatta per sorteggio.

A tale scopo, nel giorno fissato per la distribuzione verrà assegnato a ciascun cavallo della stessa categoria un numero progressivo, che sarà annotato sugli stati signaletici e su d'un cartellino da appendersi in modo appariscente alla criniera del cavallo stesso. I numeri saranno imbussolati in tante urne distinte, corrispondenti alle categorie, alla presenza degli ufficiali ammessi alla distribuzione.

I nomi di questi saranno descritti in un elenco per ordine alfabetico, e secondo quest'ordine, gli ufficiali estrarranno un numero dall'urna della categoria in cui devono prelevare il cavallo, e loro rimarrà assegnato quello distinto col numero corrispondente.

Qualora prima che avvenga l'assegnazione, uno o più cavalli cadessero per qualsivoglia causa ammalati, senza aver più tempo di rimpiazzarli, i numeri dei detti cavalli saranno imbussolati egualmente, e gli ufficiali ai quali toccherà in sorte il numero assegnato ai medesimi non concorreranno alla di-

stribuzione. Però terminato il sorteggio essi potranno scegliere in precedenza a quelli di cui al N. 15, fra i cavalli stati rifiutati.

Pei cavalli della categoria speciale la distribuzione avrà luogo a scelta, e quindi il numero estratto da ogni ufficiale deciderà dell'ordine di precedenza. Saranno perciò imbussolati altrettanti numeri quanti sono i cavalli posti in distribuzione, e gli ufficiali, per ordine alfabetico, ne estrarranno uno per ciascuno. Quegli a cui sarà toccato in sorte il numero 1 sceglierà pel primo sulla totalità dei cavalli; quegli che avrà estratto il numero 2 sceglierà pel secondo, e così di seguito.

Ove il numero delle domande per detta categoria fosse superiore a quello dei cavalli disponibili, si procederà alla eliminazione degli ufficiali concorrenti in più, mediante sorteggio, che sarà eguito da apposita commissione convocata presso il Ministero.

Presentandosi il caso previsto nel terzo comma del presente numero, gli ufficiali che non hanno potuto concorrere alla distribuzione, potranno scegliere fra i cavalli stati rifiutati nell'ordine indicato al N. 15.

14. L'ufficiale che non si presenta al sorteggio, o non vi si fa rappresentare, decade dal diritto alla concessione del cavallo, qualunque sia la causa dell'impedimento, ed il suo nome sarà eliminato dall'elenco dei concorrenti.

15. Terminato il sorteggio l'ufficiale può rinunziare a prendere il cavallo toccatogli.

Gli ufficiali ammessi a prelevare un cavallo nella 1ª, 2ª e 3ª categoria quando non fossero soddisfatti di quello loro toccato in sorte, possono dopo eseguita la distribuzione, cambiarlo con uno di quelli della stessa categoria rimasti indistribuiti o stati rifiutati, facendone dichiarazione al presidente della commissione.

La precedenza in tale cambio, sarà stabilita dal numero del cavallo toccato in sorte, cominciando dal minore, così che l'ufficiale che avrà avuto il cavallo col numero 1 sceglierà pel primo, quello col numero 2 sceglierà per il secondo fra i cavalli rimasti disponibili, compreso quello restituito per cambio, e così di seguito.

È vietato agli ufficiali di cambiare fra loro il cavallo prima che siano trascorsi i 40 giorni di guarentigia.

16. L'ufficiale acquirente deve provvedere la cavezza, la coperta e quanto altro occorre per trasporto del cavallo.

§ 3. *Pagamento.*

17. L'importo del cavallo distribuito è addebitato sulla massa rimonta dell'ufficiale che lo ha ricevuto.

L'addebito ha luogo trascorsi i 40 giorni di cui al N. 21, ovvero quando il cavallo muoia o divenga inabile per incuria dell'utente prima che sia trascorso il suddetto tempo.

18. L'ufficiale acquirente deve pagare L. 10 a titolo di mancia a quel soldato che avuto in custodia il cavallo d'agevolezza dopo che fu scelto dalla commissione.

Tale mancia sarà corrisposta dal corpo che ha dato il cavallo, solo allorquando questo sarà passato in proprietà dell'ufficiale, cioè dopo trascorso il termine della guarentigia. Il corpo, che avrà pagata la mancia, ne ripeterà il rimborso da quello cui l'ufficiale appartiene; a quest'ultimo ne sarà poi fatta ritenzione sullo stipendio.

19. Le spese di trasporto sono interamente a carico dell'ufficiale acquirente.

20. Ultimata la distribuzione, i comandanti dei reggimenti, presso cui ebbe luogo, trasmetteranno al Ministero uno specchio indicante il numero dei cavalli distribuiti ed i prezzi di vendita, il nome, grado e corpo degli ufficiali acquirenti, come pure il numero ed il prezzo dei cavalli rimasti indistribuiti.

Trasmetteranno inoltre al comandante del corpo, cui l'ufficiale appartiene, lo stato signaletico del cavallo ceduto.

21. L'ufficiale che ha preso un cavallo d'agevolezza può restituirlo al corpo, dal quale l'ha avuto, nel termine di 40 giorni, decorrenti da quello della distribuzione, senza che sia tenuto a dichiarare il motivo della restituzione, ben inteso che il cavallo in questo frattempo non abbia sofferto per incuria dell'utente.

La domanda di restituzione dev'essere fatta al proprio comandante di corpo, o capo di servizio, e da questo partecipata a quello del corpo che diede il cavallo.

Le spese di viaggio pel ritorno al corpo del cavallo sono sempre a carico dell'ufficiale.

22. Quando nei quaranta giorni successivi a quello della distribuzione il cavallo morisse per causa non dipendente da incuria dell'utente, il prezzo non viene più addebitato alla massa rimonta dell'ufficiale.

§ 4. *Proibizione di cedere e vendere cavalli di agevolezza.*

23. L'ufficiale che ha avuto un cavallo di agevolezza non può venderlo o cederlo, salvo nei casi di cui ai seguenti nu-

meri 24 e 25, se non dopo trascorsi quattro anni dalla data dell'acquisto, e sempre che abbia interamente saldato il debito di massa, riferentesi a quel cavallo.

24. Quando nel termine di tempo fissato dal numero precedente, o prima che l'ufficiale abbia saldato il suo debito di massa, il cavallo sia diventato non più atto al servizio da sella, il consiglio d'amministrazione permanente del corpo cui l'ufficiale appartiene può autorizzarne la vendita, dopo constatata l'inabilità al servizio del cavallo.

La somma ricavata da questa vendita va versata alla massa rimonta dell'ufficiale, allorchè il debito non sia saldato.

Gli ufficiali che si trovano lontani dalla sede del proprio consiglio d'amministrazione permanente, per ottenere l'autorizzazione di vendere il cavallo, dovranno presentarlo al consiglio d'amministrazione permanente d'uno dei corpi viciniori, preferibilmente a cavallo, da designarsi dal proprio comandante di distaccamento o capo di servizio, onde ne venga riconosciuta l'inabilità.

Constatata l'inabilità del cavallo, l'ufficiale trasmetterà la relativa dichiarazione al proprio consiglio d'amministrazione permanente per ottenere l'autorizzazione di venderlo.

Gli ufficiali amministrati dall'ufficio di personali militari vari la presenteranno invece al proprio capo di servizio, al quale spetta, in questo caso, di dare l'autorizzazione per la vendita.

25. Anche prima che siano trascorsi quattro anni, e prima che sia saldato il debito da massa, ma non prima che siano trascorsi i 40 giorni di guarentigia, l'ufficiale che ha avuto un cavallo d'agevolezza può, previo l'assenso del proprio consiglio d'amministrazione permanente, cederlo ad un altro ufficiale, il quale si trovi nelle condizioni volute per aspirare ad un cavallo d'agevolezza a senso del N. 4, ed abbia diritto di prenevarlo nella categoria cui appartiene il cavallo stesso. L'acquirente subentra nel debito del cedente, e le differenze di prezzo sono regolate privatamente tra i due ufficiali.

§ 5. *Restituzione dei cavalli d'agevolezza.*

26. L'ufficiale che, cessando dal servizio effettivo per collocamento in riposo od in riforma, per dimissione o per qualunque altro motivo, si trovi in debito di massa, deve restituire il cavallo d'agevolezza avuto, o saldarne il debito.

Deve pure restituire il cavallo d'agevolezza l'ufficiale che, essendo in debito di massa, fosse collocato in una posizione in cui gli venga a cessare l'indennità cavalli.

In entrambi i suaccennati casi il cavallo da restituire non dovrà accedere l'età d'anni 12.

La restituzione non è obbligatoria per l'ufficiale che cessa dal servizio o dall'aver diritto all'indennità cavalli senza debito di massa, ancorchè non siano trascorsi quattro anni dalla data della concessione del cavallo, oppure venga collocato in disponibità o in una delle posizioni d'aspettativa nelle quali conservi l'indennità cavalli.

27. Tale restituzione sarà fatta al proprio corpo, se l'ufficiale appartiene ad un reggimento di cavalleria, e se l'ufficiale è di altro corpo, al reggimento di cavalleria che sarà indicato dal Ministero ad istanza del comandante del corpo o capo di servizio cui l'ufficiale è ascritto. Gli ufficiali distaccati il Sicilia, od altrove a grande distanza dalla sede del rispettivo reggimento, potranno chiedere al Ministero, per via del proprio comandante di corpo, di restituire il cavallo ad un reggimento di cavalleria di sede più vicina. Tali domande di restituzione devono essere corredate dallo stato signaletico del cavallo, e dalla copia del conto della massa rimonta rilasciati dal corpo cui appartiene il richiedente.

28. I cavalli di agevolezza della categoria speciale dovranno essere restituiti alla scuola normale di cavalleria alle condizioni contenute nel presente §, salvo che potranno essere accettati fino all'età di anni 13 compiuti.

29. Le spese di viaggio per la condotta del cavallo alla sede del corpo che deve riceverlo vanno a carico dell'ufficiale restituente.

30. Il consiglio d'amministrazione permanente che deve ricevere il cavallo, riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ed accertatosi che non superi l'età di anni 12 e riunisca tutti i requisiti di cui al § 1, ne determina il prezzo, che va accreditato alla massa rimonta dell'ufficiale.

Qualora il consiglio d'amministrazione rifiutasse il cavallo, questo dovrà essere venduto privatamente per cura dell'ufficiale proprietario, e la somma ricavata dovrà essere versata alla massa rimonta in estinzione del debito.

31. Il prezzo cui può essere valutato il cavallo d'agevolezza restituito non deve eccedere mai quello d'acquisto, diminuito di tanti decimi quanti sono gli anni che l'ufficiale ha tenuto il cavallo; in questo còmputo gli anni incominciati non saranno considerati come compiuti, che allorquando siano già trascorsi 6 mesi.

32. Il debito della massa rimonta dell'ufficiale deceduto deve essere pagato degli eredi; esso è considerato come debito verso lo Stato. Epperò appena avvenuto il decesso, (a meno che gli eredi saldano il debito), per cura del consiglio d'amministrazione o del superiore da cui l'ufficiale dipendeva, deve essere ritirato il cavallo di agevolezza qualunque sia la sua età e la sua condizione di servizio, e si deve procedere agli incumbenti prescritti dai numeri precedenti per la restituzione.

Se il prezzo cui il cavallo è stato valutato non bastasse a soddisfare il debito, e l'ufficiale fosse morto insolvibile, se ne riferirà al Ministero per le disposizioni occorrenti.

Questa disposizione è pure applicabile all' ufficiale che si rendesse disertore.

33. Alle stesse condizioni della restituzione obbligatoria di cui ai numeri precedenti è fatta facoltà di restituire il cavallo d'agevolezza all'ufficiale nei casi di cui al N. 26 che non sia in debito di massa, e così agli eredi di un ufficiale deceduto senza un tale debito, purchè il cavallo da restituirsi non superi l'età d'anni 10.

Il prezzo del cavallo così restituito è pagato all'ufficiale od all'erede di esso dal corpo che ha ricevuto il cavallo.

34. I cavalli restituiti a senso di questo § sono presi in forza come di truppa. Vanno però inscritti sul ruolo di cui al n. 7 collo esatto prezzo d'acquisto. Copia di tale registrazione sarà mandata volta per volta al Ministero mediante elenco supplettivo.

35. Il corpo acquirente deve inoltre trasmettere al Ministero l'atto di compra (N. 6) del cavallo munito di marca da bollo da L. 1, a carico del venditore, affinchè si possa provvedere al rimborso per via di mandato da spiccarsi sopra il capitolo relativo del bilancio.

§ 6. *Cessione di altri cavalli.*

36. L'ufficiale, cui venga a cessare l'indennità cavalli, può ottenere dal Ministero l'autorizzazione di cedere ad un reggimento di cavalleria anche cavalli che abbia acquistato in via privata, purchè si tratti di cavalli che riuniscono i requisiti voluti dal § 1, e non oltrepassino i 10 anni d'età.

L'ufficiale a cui venga a diminuire il numero delle razioni foraggio per effetto di cambiamento di posizione, senza che gli cessi l'indennità cavalli, può essere autorizzato dal Ministero a restituire un cavallo d'agevolezza, o cederne uno di sua proprietà, qualora abbia un numero di cavalli maggiore

delle razioni foraggio che percepirà nella nuova posizione, e sempre quando non superi l'età di anni 12 se si tratta di cavallo d'agevolezza, e di anni 10 se è di proprietà privata.

37. Il massimo prezzo, cui potranno essere valutati dalla amministrazione reggimentale i cavalli di proprietà privata ceduti a senso del numero precedente, è fissato in L. 1200.

38. Nei quaranta giorni successivi a quello della cessione il reggimento acquirente può restituire il cavallo all'ufficiale senza addurre i motivi di tale restituzione, ben inteso che il cavallo in questo frattempo non abbia sofferto per incuria. Epperò il pagamento del cavallo non dev'essere effettuato che dopo il suddetto termine di tempo.

L'avviso di restituzione dev'essere mandato all'interessato con lettera raccomandata, all'indirizzo che all'uopo deve aver lasciato al corpo acquirente.

39. Le spese tutte, sia per la condotta del cavallo alla sede del reggimento che deve riceverlo, sia pel viaggio di ritorno in caso di restituzione, vanno a carico dell'ufficiale.

40. Le modalità per constatare l'attitudine del cavallo al servizio, fissarne il prezzo, compilare l'atto di compra (N. 7) inscriverlo sul ruolo di cui al N. 7, e farne notificazione al Ministero sono le medesime prescritte dal § 5.

§ 7. *Visite ai cavalli restituiti o ceduti.*

41. In occasione delle ispezioni annuali amministrative, i generali ispettori devono farsi presentare i cavalli acquistati durante l'anno dai corpi a mente dei §§ precedenti, per riconoscere se in tali acquisti siansi dai consigli d'amministrazione tutelati gl'interessi dello Stato; e di ciò deve essere fatta speciale menzione nel rapporto d'ispezione.

§ 8. *Cavalli indistribuiti, restituiti o ceduti.*

42. I cavalli rimasti disponibili dopo la distribuzione generale di cui al N. 13, e quelli posteriormente avuti per restituzione o per cessione a senso del N. 21, e dei §§ 5 e 6, possono essere concessi a tutto aprile dell'anno successivo agli ufficiali che ne facciano domanda.

Non possono essere accordati altri cavalli all'infuori di quelli ora detti e compresi nell'elenco trasmesso al Ministero.

Le domande per queste singole concessioni saranno fatte al comandante del corpo, o al capo di servizio, e da questi trasmesse al Ministero.

L'ufficiale ammesso isolatamente a prelevare un cavallo di

agevolezza dopo la distribuzione generale può scegliere il cavallo che più gli talenta nella categoria a cui ha diritto, fra tutti quelli rimasti disponibili nel reggimento assegnatogli per la scelta, senza dover ricorrere al sorteggio, di cui al N. 13.

Quando due o più ufficiali, dopo la distribuzione generale, si presentano contemporaneamente a scegliere in una stessa categoria il cavallo stato loro concesso, il sorteggio del rispettivo nome deciderà dell'ordine di precedenza nella scelta.

43. Quando nel corso dell'anno taluno di questi cavalli venisse riconosciuto non più atto al servizio cui era stato prescelto, il comandante del reggimento ne riferirà al Ministero per essere autorizzato a cancellarlo dai ruoli dei cavalli disponibili per ufficiali.

44. Al tempo in cui, giusta il § 2, dev'essere rinnovato il ruolo dei cavalli di agevolezza, tutti quelli rimasti in distribuiti, dovranno essere visitati dalla commissione onde riconoscere se siano da riportarsi nuovamente sul ruolo, indicando per ognuno il prezzo che la commissione crederà di attribuir loro nei limiti fissati dal Ministero.

§ 9. *Speciale concessione a sottufficiali promossi sottotenenti.*

45. Il sottotenente delle armi a cavallo, proveniente dai sottufficiali può, all'atto della sua promozione, ottenere due cavalli d'agevolezza, ed incontrare un debito verso la massa rimonta di L. 2400.

§ 10. *Anticipazione agli ufficiali per compera di cavalli a trattativa privata.*

46. Gli ufficiali aventi diritto all'indennità cavalli, che desiderino provvedersi privatamente di un cavallo, possono ottenere dall'amministrazione del proprio corpo, previa autorizzazione del Ministero, un'anticipazione in denaro nella misura qui appresso indicata:

1° Gli ufficiali coll'indennità di lire 600, meno gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza, una somma non superiore alle L. 2000;

2° Quelli coll'indennità di L. 400, più gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza, con indennità di L. 600, una somma non superiore a L. 1500;

3° Quelli coll'indennità di L. 340, una somma non superiore a L. 1200;

4° Quelli coll'indennità di L. 280, una somma non superiore a L. 1000;

5° Ai sottotenenti indicati al § 9, una somma non superiore a L. 2400 onde provvedersi di due cavalli dal commercio quando non possono trovare cavalli di agevolezza di loro convenienza.

Tanto in questo caso come in quello che prelevassero cavalli di agevolezza, i detti sottotenenti dovranno versare integralmente alla massa rimonta la indennità di L. 600 dovutagli, in diminuzione del debito incontrato per provvedersi di cavalli.

Tali anticipazioni sono subordinate alle seguenti condizioni:

a) Il cavallo sia riconosciuto atto al servizio militare e d'un valore commerciale uguale o superiore all'anticipazione chiesta.

Tali requisiti dovranno risultare in modo esplicito da apposito verbale di visita (mod. n. 3) da trasmettersi al Ministero insieme alla domanda di anticipazione, redatto dal proprio consiglio d'amministrazione permanente o di distaccamento, se trattasi di ufficiale delle armi a cavallo, e per gli altri ufficiali dalle autorità di cui al seguente N. 47.

b) Tra l'anticipazione chiesta ed il debito che già avesse l'ufficiale verso la propria massa rimonta non venga superato il debito massimo fissato dal § 44 del Regolamento 10 dicembre 1882 sugli assegni;

c) Il pagamento dell'anticipazione sia fatto dal consiglio d'amministrazione all'ufficiale compratore dopo trascorsi 20 giorni dall'acquisto, ritirandone apposita ricevuta.

d) Il cavallo così acquistato sia considerato all'epoca del pagamento dell'anticipazione come cavallo di agevolezza, e sottoposto a tutte le disposizioni che regolano tale materia, escluso però il diritto nell'ufficiale di restituirlo al governo nel termine di 40 giorni accennato al N. 21;

e) In caso di restituzione di tali cavalli al governo si seguiranno le norme del § 5, ed il prezzo (che non potrà mai essere superiore alle L. 1500) sarà stabilito dal consiglio d'amministrazione in base al loro valore reale.

L'autorizzazione pel pagamento delle anticipazioni agli ufficiali inscritti sui ruoli amministrativi tenuti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, sarà domandata al Ministero dal proprio capo di servizio, ed il rimborso verrà dato all'amministrazione del corpo che visiterà il cavallo e sarà autorizzato dal Ministero ad enticipare la somma.

Per ottenere tale rimborso, la predetta amministrazione dovrà trasmettere al Ministero l'atto di compera del cavallo e copia dell'atto stesso al predetto ufficio per l'inserizione sul ruolo

dei cavalli di agevolezza, mod. 175-B del catalogo, e per gli effetti di cui al N. 50.

47. Per i cavalli da acquistarsi da ufficiali non appartenenti ad armi a cavallo, i rispettivi consigli di amministrazione si rivolgeranno pel giudizio circa le qualità di servizio militare, l'età ed il valore del cavallo, al consiglio d'amministrazione di un corpo di cavalleria od artiglieria viciniore, ed in caso di sensibile distanza al consiglio d'amministrazione di una legione di carabinieri reali o di distaccamento di un corpo a cavallo.

In difetto ne potrà fare le veci l'ufficiale comandante locale dell'arma dei carabinieri assistito da un ufficiale veterinario o da un veterinario civile.

48. I consigli d'amministrazione dei corpi, tanto per l'acquisto dei cavalli a senso del presente paragrafo e di quello precedente, quanto per ottenerne il rimborso dal Ministero, si atterranno alle norme stabilite al § 5. Però l'atto di compera non sarà redatto se non dopo spirata la guarentigia in uso nel luogo d'acquisto.

§ 11. *Ufficiali generali e comandanti di corpo.*

49. Saranno direttamente rivolte al Ministero le domande degli ufficiali generali e dei capi di corpo o di servizio, per acquisto, restituzione, vendita o cessione dei cavalli d'agevolezza giusta le norme della presente istruzione.

§ 12. *Norme contabili.*

50. Il giorno stesso in cui segue la consegna d'un cavallo di agevolezza ad un ufficiale, il corpo, al quale il cavallo appartiene, ne fa prendere atto colla seguente variazione; *Cavallo. . . . . N. . . . assegnato come cavallo di agevolezza al N. N.* (1).

In conseguenza di tale variazione, che dev'essere riportata sia sul ruolo amministrativo mod. 213, come sul rendiconto generale degli assegni modello 222, il cavallo sarà dimostrato tra gli assenti senza assegno.

Spirato il prefisso termine di 40 giorni senza che il cavallo sia stato restituito, il corpo stesso lo toglie definitivamente dalla forza, facendo nelle scritture contabili e sui ruoli una variazione così concepita: *Concesso d'agevolezza al Signor N. N.* (2).

(1) Indicare il grado, il cognome e il nome dell'ufficiale ed anche il corpo cui appartiene.

(2) Indicare il grado, il cognome e il nome dell'ufficiale ed anche il corpo cui appartiene.

Eseguita quest'ultima variazione, il corpo promuoverà l'addebito del prezzo del cavallo alla massa rimonta dell'ufficiale acquirente e trasmetterà al Ministero apposito elenco, da cui risulti la data della concessione e del passaggio del cavallo in proprietà dell'ufficiale. Il corpo poi, cui appartiene l'ufficiale, o che conteggia gli assegni, si darà debito alla sua volta del prezzo stesso sulla prima richiesta modello 218 a trasmettersi, ed alla fine del trimestre sul corrispondente rendiconto generale modello 222 per modo che le detrazioni che si effettuano in un trimestre sul citato rendiconto corrispondano con quelle portate sulle richieste d'acconto del trimestre stesso.

Ove avvengano distribuzioni, o siano date anticipazioni a norma del § 40 nell'ultimo mese dell'anno finanziario, per le quali i corpi non siano più in tempo di fare le corrispondenti detrazioni sul modello 218, queste saranno soltanto fatte sul rendiconto, rimanendo il corpo in debito per siffatte partite, le quali non dovranno mai fare oggetto di detrazioni nella richiesta riferentesi all'anno finanziario successivo.

I reggimenti di cavalleria dovranno compilare e spedire all'ufficio di revisione, nei primi giorni di ciascun trimestre per il trimestre scaduto, uno specchio, anche negativo, dei cavalli come sopra ceduti agli ufficiali tanto appartenenti al proprio reggimento, come a tutti i corpi dell'esercito, pei quali cavalli sia scaduto il termine della guarentigia.

In questo specchio sarà indicato il cognome e nome degli ufficiali, il corpo cui appartengono, il nome del cavallo, il corrispondente prezzo attribuitogli e la data della concensione definitiva.

Le amministrazioni dei corpi, cui appartengono gli ufficiali che ricevettero cavalli di agevolezza, a giustificare il movimento di addebito da farsi a parte 2ª del rendiconto mod. 222, uniranno all'appoggio del medesimo un elenco, in duplice copia, dei cavalli stessi passati di proprietà degli ufficiali colle indicazioni sopra indicate. A tale elenco dovranno unire altresì le partecipazioni ricevute dai reggimenti di cavalleria in ordine all'addebito del valore rispettivo.

51. Nel caso in cui, prima che sia spirato il termine prefisso di giorni 40, avvenga la restituzione del cavallo, il corpo con apposita variazione fa notare tale circostanza nelle scritture amministrative, e il cavallo stesso ritorna ad essere computato fra quelli con diritto all'assegno.

52. Se prima della scadenza dei 40 giorni il cavallo morisse per causa non dipendente da incuria dell'utente, come

è detto al N. 22, il corpo ne fa oggetto di variazione in base al verbale di morte che gli sarà stato trasmesso, e toglie senz'altro il cavallo dalla forza. Per questo caso non vi è obbligo di addebito del prezzo del cavallo sul rendiconto generale degli assegni.

53. I cavalli di agevolezza che gli ufficiali restituiscono, a norma delle prescrizioni fatte al § 5, sono ripresi in forza dai corpi che li ricevono e riammessi all'assegno ordinario dal giorno successivo a quello della restituzione.

54. I cavalli, che in virtù della facoltà fatta dal § 6 saranno ceduti dagli ufficiali, verranno dal corpo che li riceve in aggregazione per i primi 40 giorni, e quindi, spirato il quarantesimo giorno, se definitivamente accettati, saranno presi in forza e scritti sui ruoli.

§ 13. *Ruolo dei cavalli d'agevolezza posseduti dagli ufficiali.*

55. I corpi od uffici dai quali sono amministrati gli ufficiali cui son assegnati cavalli d'agevolezza, appena trascorsi i quaranta giorni di guarentigia disporranno perchè i cavalli stessi siano descritti sul ruolo mod. 175-B conforme all'esempio pratico qui annesso (N. 2).

56. Sullo stesso ruolo saranno poi descritte tutte le variazioni di vendita, cessione riforma o morte relative ai cavalli stessi sino a che siano trascorsi quattro anni dalla data della distribuzione come cavalli d'agevolezza, e sia, beninteso, integralmente saldato il debito per essi contratto.

57. Scaduto tale termine e soddisfatte le condizioni di cui sopra sarà fatta per cadun cavallo l'annotazione: *Passato di assoluta proprietà del . . . . N. N. . . .* (1) *essendo trascorsi quattro anni ed avendo saldato il debito incontrato per il contronotato cavallo verso la massa rimonta il . . . .*

58. Allorchè un ufficiale venisse cambiato di corpo, ovvero quando un suo cavallo di agevolezza, fosse, dietro autorizzazione, ceduto o venduto ad un ufficiale appartenente ad altro corpo, il comandante del corpo o capo servizio dell'ufficiale cedente trasmetterà a quello da cui dipende l'acquirente, copia di tutte le variazioni ad esso cavallo relative, e questi ne curerà la trascrizione sul ruolo del corpo.

59. Allorchè un ufficiale sarà autorizzato a restituire ad un corpo il proprio cavallo d'agevolezza sarà fatta sul ruolo matricolare l'annotazione: *Il . . . . N. N. . . . lo ha restituito al reggimento* (2) *il . . .* e quando il reggimento non sia quello

(1) Indicare il grado, casato e nome dell'ufficiale.
(2) Indicare il reggimento.

cui l'ufficiale appartiene, il comandante di questo trasmetterà al corpo cui fece passaggio il cavallo, il relativo stato signaletico.

60. Alla fine d'ogni mese tutte le variazioni matricolarirelative a questi cavalli, dovranno essere comunicate al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria) e redatte in doppio originala, onde si possa restituire una copia debitamente approvata.

§ 14. *Abrogazione delle disposizioni anteriori.*

61. Rimangono abrogate tutte le disposizioni anteriori che si riferiscono alla concessione dei cavalli di agevolezza.

Il Ministro — RICOTTI.

Modello prescritto dal N. 7.

(N. 1).

N. 475-A del Catal.

REGGIMENTO DI CAVALLERIA GENOVA (4°)

RUOLO *dei cavalli disponibili per gli ufficiali designati per la* (*) *categoria anno . . .*

NUMERO d'ordine	NUMERO Matricola	Statura	SESSO	NOME DEL CAVALLO E CONNOTATI	Prezzo fissato dalla commissione	Età, anni all'epoca della rimonta	Di qual rimonta		Origine	Annotazioni
1	1894	1.55	Maschio	Astor-Baio scuro, con stella in fronte. . .	1200 »	5	6 Mag.	1882	Italiano	
2	4871	1.49	Femmina	Emma - Morello, riga di mulo	980 »	5	5 Apr.	1882	Prussiano	

(*) 1ª, 2ª o 3ª.

(N. 2).

Modello prescritto dal N. 55.

REGGIMENTO . . . . . (1)

RUOLO *dei cavalli di agevolezza concessi*

Ordine del ruolo	NUMERO di matricola del reggimento cui apparteneva all'atto della cessione	STATURA	SESSO ed ORIGINE	NOME DEL CAVALLO, CONNOTATI E CATEGORIA	Prezzo fissato dalla commissione	Età, anni al tempo della rimonta
1	980	1,57	*Maschio* Italiano	*Plutone* *Baio scuro stella in fronte prolungata sul naso.*	1201 00	5 (2)

(1) Indicare il Corpo.
(2) Il..... Indicare il mese e l'anno della rimonta).

N. 175-B del Catal.

CORPO . . . . UFFICIO.

ad ufficiali del suddetto reggimento ecc.

Reggimento o corpo che eseguisce la variazione	*VARIAZIONI*
Cavall. Nizza (1°) .	Concesso d'agevolezza al tenente (1) Tadolini del reggimento di cavalleria Genova (4°) il . . . . .
Id.	Il Tenente Tadolini in seguito a deliberazione del consiglio d'amm.e è stato autorizzato a cederlo al capitano Mazzuchelli di questo reggto il . . . . .
Id. id.	Passato al regg.to di cavall. Aosta (6°) in seguito a promozione a maggiore in detto del capitano Mazzuchelli il . . . . .
Cavall. Aosta (6°) .	Il maggiore Mazzuchelli avendo cessato definitivamente dal servizio lo ha restituito a questo reggimento in seguito ad autorizzazione del consiglio d'amministrazione il . . . . .
	ovvero
	Il maggiore Mazzuchelli è stato autorizzato dal consiglio d'amministrazione a cederlo al capitano Bivoli del corpo di stato maggiore il . . . . .
Corpo di stato maggiore.	Passato al 49° regg.to di fanteria in seguito a promozione a maggiore in quel reggimento del capitano Bipoli il . . . . .
49° fanteria	Il maggiore Bipoli essendo stato collocato in aspettativa lo ha restituito al regg.to di cavalleria Roma (20) in seguito ad autorizzazione Ministeriale delli . . . . . il . . . . .
	oppure
	Il maggiore Bipoli è stato autorizzato dal consiglio d'amministrazione a venderlo come inservibile con obbligo di versarne il ricavato a favore della propria massa rimonta il . . . . .
	ossia
	Morto il . . . . .
	ovvero
	Passato di assoluta proprietà del Maggiore Bipoli essendo trascorsi quattro anni e l'avendo saldato il debito incontrato per il contromotato cavallo verso la massa rimonta il . . . . .

(N. 3.)

Modello prescritto dal N. 46.

. . REGGIMENTO . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE *di visita passata al cavallo presentato dal . . . . . per constatarne l'idoneità al servizio militare.*

L'anno milleottocento . . . . ed alli . . del mese di . . . . . in . . . . . .

Sia noto che il Consiglio d'amministrazione all'uopo convocato dal suo Presidente per riconoscere se il cavallo presentato dal . . . . e che il medesimo intende acquistare dal commercio, possiede i requisiti richiesti dal § 10 dell'istruzione . . . . . assistito dal . . . . . veterinario Sig. . . . . con voto consultivo, ha proceduto anzitutto alla constatazione dei dati signaletici, che sono i seguenti:

Sesso . . . . *Età anni* . . *Mantello* . . . . . *Statura* . . . *Razza* . . . . . *Segni particolari* . . . . . .

Passando quindi all'esame delle qualità intrinseche del cavallo ha riconosciuto che lo stesso *è atto al servizio militare*, (a) . . . . . .

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

IL . . . VETERINARIO

I membri del Consiglio

(a) E che il prezzo pattuito è uguale o superiore alla somma chiesta in anticipazione.

N. B. — Questo atto serve per l'acquisto di cavalli visitati dal consiglio d'amministrazione di un corpo diverso da quello, cui appartiene l'ufficiale acquirente.

(N. 4).

Modello prescritto dal N. 48.

REGGIMENTO . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo per essere distribuito d'agevolezza al* (*a*) . . . . . .

L'anno . . . . . in . . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione del . . . . . previa autorizzazione del Ministero della guerra a mente del § 10 dell'istruzione in data 7 agosto 1885 per la concessione dei cavalli d'agevolezza (*Atto N.* 130 si è riunito per deliberare sull'accettazione del cavallo descritto nel seguente stato signaletico che il predetto sig. . . . . intende acquistare dal commercio. (*b*) . . . . . che detto cavallo è atto al servizio come cavallo d'agevolezza di (*c*) . . . . . categoria (*d*) . . . . . ne ha determinata l'accettazione ed ha consegnato al sig. . . . . predetto la somma di L. (*e*) . . per essere pagata al venditore.

Tale cavallo fu inscritto sui ruoli matricolari d'agevolezza di . . . . . al N. . .

Numero di matricola	NOME, SESSO E CONNOTATI	Origine ed età all'epoca dell'acquisto	ANNOTAZIONI

Quanto sopra si fa risultare col presente atto per gli effetti voluti dal N. 48 delle surripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (*e*) . . . .

L'UFFICIALE ACQUIRENTE

I membri del consiglio

(*a*) Grado, casato, nome e corpo.

(*b*) Visto dal processo verbale del consiglio d'amministrazione del . . . . . oppure, risultando dalla dichiarazione rilasciata dal (*indicare l'autorità*).

(*c*) Indicare la categoria.

(*d*) E che il prezzo pattuito è uguale oppure superiore alla somma chiesta in anticipazione.

(*e*) Indicare la somma in tutte lettere.

N. B. — Quest'atto serve per l'acquisto di cavalli visitati dal consiglio d'amministrazione di un corpo diverso da quello, cui appartiene l'ufficiale acquirente.

(N. 5).

Mod. prescritto dal N 48

REGGIMENTO DI . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo per essere distribuito d'agevolezza al* (*a*). . . . . .

L'anno . . . . . in . . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione del suddetto reggimento, previa autorizzazione del Ministero della Guerra, a mente del § 10 dell'istruzione in data . . . . . per la concessione dei cavalli di agevolezza (*Atto* N. 130), si è riunito per deliberare sull'accettazione del cavallo descritto nel seguente stato signaletico che il predetto sig. . . . . intende acquistare dal commercio.

Riconosciuto essere il medesimo idoneo al servizio come cavallo di agevolezza di (*b*) . . . . . categoria, (*c*) . . . . . ne ha determinata l'accettazione ed ha consegnato al sig. . . . . predetto la somma di lire (*d*) . . . . . per essere pagata al venditore.

Tale cavallo fu inscritto sui ruoli matricolari d'agevolezza di questo reggimento al N. . . . .

Numero di matricola	NOME, SESSO E CONNOTATI	Origine ed età all'epoca dell'acquisto	Annotazioni

Quanto sopra si fa risultare col presente atto per gli effetti voluti dal N. 48 delle surripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (*d*) . . . . . .

L'UFFICIALE ACQUIRENTE.

I membri del Consiglio

(*a*) Grado, casato nome e corpo.
(*b*) Indicare la categoria.
(*c*) E che il prezzo pattuito è uguale o superiore alla somma chiesta in anticipazione.
(*d*) Indicare la somma in tutte lettere.

(N. 6).

Mod. prescritto dal N. 35

REGGIMENTO DI CAVALLERIA . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo d'agevolezza del* (1) . . . . . .
del (2) . . . . . *collocato* (3) . . . . . .

L'anno (4) . . . . . .
in (5) . . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione del suddetto reggimento a mente delle disposizioni contenute nel § 5 dell'*Atto* N. 130 in data 7 agosto 1885 si è riunito per procedere alla visita del cavallo d'agevolezza descritto nel seguente stato signaletico, distribuito dal (6) . . . . . il (4) . . . . . per il prezzo di L. (7) . . . . .

Riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ne ha determinato l'acquisto al prezzo di L. (7) . . . . . deduzione fatta di (8) . . . . . prescritta dal N. 31 del succitato atto.

Il prezzo è stato accreditato alla massa rimonta dell'ufficiale in estinzione del suo debito (9) . . . . . .

Il cavallo venne preso in forza ed ascritto sui ruoli matricolari di questo reggimento al N. . . .

Numero di matricola	NOME, SESSO E CONNOTATI	Di qual rimonta	Origine ed età all'epoca della rimonta	Annotazioni

Quanto sopra si fa risultare col presente atto per gli effetti voluti dal N. 35 delle suripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (7) . . . . .
L'UFFICIALE CEDENTE

I membri del Consiglio

(1) Grado, casato e nome.
(2) Reggimento cui apparteneva l'ufficiale.
(3) Indicare in quale posizione fu collocato l'ufficiale o per quale causa venne autorizzata la restituzione.
(4) Indicare l'anno, giorno e mese.
(5) Località in cui si eseguisce l'atto di compra
(6) Reggimento che ha distribuito il cavallo.
(7) Indicare la somma in tutte lettere.
(8) Indicare i decimi dedotti.
(9) Se l'ufficiale appartiene ad altro corpo si unirà una dichiarazione del rispettivo consiglio d'amministrazione dalla quale risulti che la somma venne accreditata alla massa rimonta dell'ufficiale.

(N. 7).

Modello prescritto dal N. 40.

REGGIMENTO DI CAVALLERIA . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

. . . . . .

ATTO DI COMPRA *di un cavallo di proprietà privata del* (1) *del* (2) *collocato* (3).

L'anno (4) in (5).

Sia noto che il consiglio d'amministrazione del suddetto reggimento in seguito ad autorizzazione Ministeriale e a mente delle disposizioni contenute nel § 6 dell'*Atto* N. 130 in data 7 agosto 1885, si è riunito per procedere alla visita del cavallo descritto nel seguente stato signalettico.

Riconosciutane l'idoneità al servizio come cavallo di truppa, ne ha determinato l'acquisto al prezzo di L. (6) il quale venne pagato all'ufficiale predetto.

Il cavallo venne preso in forza ed inscritto sui ruoli matricolari di questo reggimento al N. . . .

Numero di matricola	NOME, SESSO E CONNOTATI	Statura	Origine ed età	Annotazioni

Quanto sopra si fa risultare col presente atto per gli effetti voluti dal N. 40 delle surripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (6).

L'UFFICIALE CEDENTE

I membri del consiglio

(1) Grado, casato e nome.
(2) Reggimento cui apparteneva l'ufficiale.
(3) Indicare in quale posizione fu collocato l'ufficiale.
(4) Indicare l'anno, giorno e mese.
(5) Località in cui si eseguisce l'atto di compra.
(6) Indicare la somma in tutte lettere.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 31ª **1885** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 agosto.

LUGLIO 3. — R. Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio, *pag.* 265.

3. — R. Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio, *pag.* 269.

AGOSTO 17. — Regolamento pei collegi militari, *pag.* 272.

Atto N. **131**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio.** — *Gazzetta ufficiale del Regno*, N. 188 dell'8 agosto 1885; N. 3256 (Serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 3 luglio.

SIRE!

Nel corso dello spirato decennio, e specialmente dopo il riordinamento del R. esercito e servizi dipendenti avvenuto nell'anno 1882, la pratica applicazione delle norme sancite coi Sovrani Decreti in data 22 ottobre 1884, e relative all'ammissione ed avanzamento del personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio, non chè del personale dei capitecnici d'artiglieria e genio, ha fornito sufficienti dati di esperienza da poter dedurne l'opportunità di apportare alle norme stesse talune modificazioni.

Le varianti che, a parere del riferente, si renderebbero necessarie per migliorare il reclutamento di detti personali e regolarne le prove d'idoneità allo avanzamento in armonia a quanto è stabilito per gli altri personali civili dipendenti dall'amministrazione della guerra, sono essenzialmente le seguenti:

1° Limitare ai soli sottufficiali delle armi d'artiglieria e del genio la facoltà fatta ai militari di concorrere alla nomina ad *aiutante ragioniere*, visto che quelli delle altre armi non possedendo speciali cognizioni tecniche, non risultano in condizioni diverse dai concorrenti borghesi epperò non può loro conservarsi il diritto di preferenza concesso dalle attuali disposizioni. I posti devoluti ai sottufficiali verrebbero così a ridursi dalla metà ad un terzo;

2° Ridurre ad un semplice esperimento d'idoneità l'esame di promozione da aiutante ragioniere a ragioniere di 2ª classe. Sopprimere l'esame per l'avanzamento dei ragionieri principali al grado di ragioniere capo.

Stabilire per conseguenza un solo e vero esame di promozione pei ragionieri come pei capitecnici, quello cioè per l'avanzamento a ragioniere principale o capotecnico principale, (promozione corrispondente a quella da tenente a capitano), applicando per quanto riguarda l'ammissione all'esame, e la classificazione, norme analoghe a quelle vigenti per gl'impiegati della amministrazione centrale ed altri impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra.

3° Abrogare la facoltà di nominare nel personale dei ragionieri, ed a qualunque grado, personalità estranee all'amministrazione militare od anche a quella dello Stato, l'esperienza avendo dimostrato che tale disposizione non può ormai più trovare alcuna pratica applicazione;

4° Migliorare la condizione dei sottocapitecnici col ridurre ad un solo anno il limite minimo di loro permanenza in tale grado.

Qualora siffatte proposte fossero per incontrare l'approvazione di Vostra Maestà, il riferente la pregherebbe a volersi degnare di apporre l'augusta sua firma ai qui uniti schemi di Decreti. *Il Ministro* — Ricotti.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 22 ottobe 1874 che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio;

Visti i Regi Decreti 16 novembre 1882 e 17 maggio 1883, apportanti modificazioni ed aggiunte alle predette norme;

Vista la legge 29 giugno 1882 sul riordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall' amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le nomine e promozioni di grado degl'impiegati del personale ragionieri d'artiglieria e ragionieri geometri del genio sono fatte per Decreto Reale sulla proposta del Ministro della guerra.

Art. 2. I passaggi di classe nel personale ragionieri d'artiglieria e del genio, avranno luogo per Decreto Ministeriale, però il passaggio di ragioniere capo di 2ª classe a ragioniere capo di 1ª classe sarà fatto per Decreto Reale.

Art. 3. La nomina ad aiutante ragioniere sarà conferita in seguito ad esame di concorso, cui potranno prender parte anche i sottufficiali d'artiglieria in servizio attivo per conseguire la nomina ad aiutante ragioniere d'artiglieria, ed i sottufficiali del genio in servizio attivo per conseguire la nomina di aiutante ragioniere geometra del genio.

Fra i concorrenti risultati idonei in detto esame; i sottufficiali avranno diritto ad occupare un terzo dei posti disponibili nella categoria d'impiego a cui furono ammessi a concorrere; gli altri due terzi spetteranno ai concorrenti non militari.

I posti riservati ai sottufficiali, potranno, in difetto di questi, essere occupati dai concorrenti non militari e viceversa potranno essere coperti da sottufficiali i posti riservati agli altri concorrenti, qualora questi non raggiungessero il numero occorrente, cessando nell'una o nell'altra categoria d'individui il diritto di occupare più tardi le quota di vacanze che sarebbe ad essa spettata.

Le condizioni del concorso ed i programmi di esame saranno stabiliti dal Ministero della guerra; però i candidati non militari non potranno oltrepassare l'età di anni 26.

L'anzianità relativa degli impiegati, così ammessi, sarà determinata dalla rispettiva classificazione per punti di merito ottenuti negli esami.

I sottufficiali a pari data di nomina, avranno la precedenza sugli altri.

Art. 4. Nessuno degli impiegati del personale dei ragionieri d'artiglieria e del genio potrà ottenere una promozione di grado od il passaggio ad una classe superiore se non trovasi inscritto quale meritevole di promozione sulla lista di proposizione ad avanzamento.

Per l'avanzamento al grado di ragioniere principale di 2ª classe d'artiglieria, l'impiegato dovrà inoltre essere dichiarato capace di esercitare la carica di relatore, il che dovrà esplicitamente risultare dalle liste di proposizione.

Art. 5. In ogni anno, per cura del comitato delle armi d'artiglieria e del genio saranno compilate le liste di proposizione ad avanzamento per il personale dei ragionieri delle due armi.

Art. 6. I posti di ragioniere di 2ª classe, saranno dati nelle due armi, per anzianità agli aiutanti ragionieri che contino non meno di quattro anni di servizio in tale grado, previa una prova d'idoneità, cui verranno sottoposti secondo norme speciali da stabilirsi dal Ministero della guerra.

Art. 7. I posti vacanti nel grado di ragioniere principale di

2ª classe sono conferiti ai ragionieri di 1ª classe dietro esame di concorso, al quale sarà in facoltà del Ministero di chiamare anche i più anziani della classe 2ª purchè contino almeno due anni di grado.

Saranno dichiarati promovibili a scelta coloro che in detto esame, oltre alla idoneità, avranno riportato un punto di classificazione non inferiore ad un limite da stabilirsi dal Ministero della guerra. Gli altri, risultati idonei nell'esame medesimo, saranno ammessi allo avanzamento per turno d'anzianità.

Nella lista dei promovibili a scelta i candidati verranno poi descritti in ordine decrescente di merito secondo la classificazione riportata negli esami. Nel caso in cui concorressero anche i ragionieri di 2ª classe, questi saranno inscritti nella lista d'avanzamento a scelta dopo quelli di 1ª classe.

La promozione avrà luogo con tale norma che di ogni tre posti vacanti, il primo ed il terzo spetti all'anzianità accompagnata da idoneità ed il secondo alla scelta.

L'esame di promozione potrà essere ripetuto una volta soltanto.

Art. 8. I posti di ragioniere capo di 2ª classe sono dati per una metà ad anzianità e per metà a scelta ai ragionieri principali, purchè contino 4 anni di grado.

Art. 9. I posti di ragioniere capo di 1ª classe sono dati a scelta ai ragionieri capi di 2ª classe che contino 3 anni di grado.

Negli altri gradi, le promozioni dall'una all'altra classe sono concesse per anzianità a quelli della classe immediatamente inferiore.

Art. 10. Ogni due anni od anche più frequentemente il Ministero della guerra stabilisce il numero dei ragionieri da chiamarsi agli esami per la promozione al grado di ragioniere principale di 2ª classe desumendoli dalle liste di proposizione ad avanzamento dell'anno in corso.

Art. 11. I programmi d'esami, le norme colle quali gli esami devono aver luogo ed il numero di punti necessari per ottenere il diritto all'avanzamento a scelta, sono volta per volta stabiliti dal Ministero della guerra e pubblicati almeno tre mesi prima che abbiano luogo gli esami.

Art. 12. L'anzianità relativa fra gl'impiegati promossi a grado superiore nello stesso giorno è determinata dalla data di nomina a quello immediatamente inferiore, senza riguardo al turno a scelta o ad anzianità toccato a ciascuno negli esami.

Art. 13. Qualsiasi impiegato che non abbia potuto presentarsi agli esami per causa di forza maggiore o per circostanze di servizio, sarà ammesso ad un esame speciale, e quando

raggiunga la voluta condizione d'idoneità avrà diritto di coprire i posti che si renderanno vacanti.

Art. 14. Gl'impiegati del personale ragionieri e ragionieri geometri comandati all'estero o presso le truppe in campagna di guerra, potranno essere promossi ai gradi pei quali si richiede l'esame, con la dispensa dell'esame stesso.

Art. 15. Gli aiutanti ragionieri nominati anteriormente al 16 novembre 1882 potranno essere promossi ragionieri di 2ª classe, compiuto che abbiano un biennio di servizio nel loro grado attuale.

Gl'impiegati del personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio che prima d'ora hanno già subìto con esito favorevole l'esame di promozione al grado superiore, conservano il diritto di coprire le prime vacanze che si verificheranno in tal grado, il quale verrà loro conferito colle norme già in passato vigenti.

Art. 16. Sono abrogati i precitati Nostri decreti 22 ottobre 1874, 16 novembre 1882 e 17 maggio 1883, e sono del pari abrogate le altre precedenti disposizioni in quanto sieno contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **139**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio**. — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 188, delli 8 agosto 1885; N. 3255 (serie 3ª), della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 3 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 22 ottobre 1874 che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria;

Vista la legge in data 29 giugno 1882 sul riordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le nomine e promozioni di grado degl'impiegati del personale tecnico d'artiglieria e genio sono fatte per Decreto Reale, sulla proposta del Ministro della guerra.

Art. 2. I passaggi di classe nel personale tecnico d'artiglieria e genio avranno luogo per Decreto Ministeriale; però il passaggio da capotecnico principale di 2ª classe a capotecnico principale di 1ª classe sarà fatto per Decreto Reale.

Art. 3. I posti di sottocapitecnici d'artiglieria e del genio sono dati al concorso ai capi armaiuoli dell'esercito, ai capi e sottocapi operai degli stabilimenti governativi o privati, ma di preferenza a quelli militari, e saranno aggiudicati ai concorrenti per merito d'esame, tenendo però conto della specialità del servizio a cui si deve provvedere.

Le condizioni del concorso saranno ad ogni evenienza stabilite dal Ministero della guerra.

Art. 4. Nessuno degl'impiegati del personale tecnico d'artiglieria e del genio potrà ottenere una promozione di grado o il passaggio ad una classe superiore se non trovasi inscritto quale meritevole di promozione sulla lista di proposizione ad avanzamento.

Art. 5. In ogni anno per cura del comitato delle armi d'artiglieria e genio saranno compilate le liste di proposizione ad avanzamento per il personale tecnico delle due armi.

Art. 6. I posti di capotecnico di 2ª classe saranno dati per ordine d'anzianità ai sottocapitecnici che contano almeno un anno di grado.

Art. 7. I posti vacanti al grado di capotecnico principale di 3ª classe sono conferiti ai capitecnici di 1ª classe dietro esame di concorso, al quale sarà in facoltà del Ministero di chiamare anche i più anziani della classe 2ª purchè contino almeno due anni di grado.

Saranno dichiarati promovibili a scelta coloro che in detto esame, oltre alla idoneità, avranno riportato un punto di classificazione non inferiore ad un limite da stabilirsi dal Ministero della guerra. Gli altri, risultati idonei nell'esame medesimo, saranno ammessi all'avanzamento per turno di anzianità.

Nella lista dei promovibili a scelta i candidati verranno poi descritti in ordine decrescente di merito secondo la classificazione riportata negli esami. Nel caso in cui concorressero

anche i capitecnici di 2ª classe, questi saranno inscritti nella lista d'avanzamento a scelta dopo quelli di 1ª classe.

La promozione avrà luogo con tale norma che di ogni tre posti vacanti il 1° ed il 3° spetti all'anzianità accompagnata da idoneità, ed il 2° alla scelta.

L'esame di promozione potrà essere ripetuto una volta soltanto.

Art. 8. Ogni due anni, od anche più frequentemente, il Ministero della guerra stabilisce il numero dei capitecnici da chiamarsi all'esame per la promozione al grado di capotecnico principale di 3ª classe, desumendolo dalle liste di proposizione ad avanzamento dell'anno in corso.

Art. 9. I programmi d'esami, le norme colle quali i medesimi debbono aver luogo ed il numero di punti necessario per ottenere il diritto all'avanzamento a scelta, sono annualmente stabiliti dal Ministero della guerra e pubblicati almeno tre mesi prima che abbiano luogo gli esami.

Art. 10. I posti di capitecnici principali di 1ª classe sono dati a scelta ai capitecnici principali di 2ª classe che contino tre anni di grado.

Negli altri gradi, le promozioni dall'una all'altra classe sono concesse per anzianità a quelli della classe immediatamente inferiore.

Art. 11. L'anzianità relativa tra gl'impiegati nominati nello stesso giorno è determinata dalla data di nomina al grado immediatamente inferiore, senza riguardo al turno a scelta o ad anzianità toccato a ciascuno negli esami

Art. 12. Qualsiasi impiegato che non abbia potuto presentarsi agli esami per causa di forza maggiore o per circostanze di servizio sarà ammesso ad un esame speciale, e quando raggiunga la voluta condizione d'idoneità avrà diritto di coprire i posti che si renderanno vacanti.

Art. 13. Semprequando nel personale tecnico d'artiglieria e del genio occorra qualche specialità che non incontrasi nel personale stesso, il Ministero della guerra potrà nominare, a qualunque grado del personale suddetto, individualità estranee all'amministrazione militare od anche a quelle dello Stato.

Queste ammissioni non potranno superare in ogni anno il quinto dei posti vacanti in ciascun grado o classe.

Art. 14. Gl'impiegati del personale tecnico d'artiglieria e del genio comandati all'estero o presso le truppe in campagna di guerra potranno essere promossi ai gradi per i quali si richiede l'esame, con la dispensa dell'esame stesso.

Art. 15. I capitecnici d'artiglieria e del genio che già su-

birono negli anni 1879 e 1883 con esito favorevole gli esami di promozione a capotecnico principale di 3ª classe, conserveranno il diritto di coprire le prime vacanze che si verificassero in tale grado, senza che occorrano ulteriori prove, e la nomina sarà loro conferita, per turno ad anzianità od a scelta, secondo le norme e disposizioni prima d'ora in vigore.

Art. 16. È abrogato il precitato Nostro Decreto 22 ottobre 1874, e sono del pari abrogate le altre precedenti disposizioni in quanto siano contrarie a quelle contenute nel presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **133**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento pei collegi militari**. — 17 agosto.

È pubblicato il Regolamento pei collegi militari in sostituzione del Regolamento in data 6 febbraio 1881 che rimane abrogato.

I comandi di corpo d'armata, di divisione, di distretto, delle scuole militari e dell'accademia militare dovranno acquistare, sulle spese di cancelleria, due copie del nuovo Regolamento per uso d'ufficio.

Ciascun comando di collegio militare ne acquisterà quindici copie.

Le richieste dei comandi anzidetti dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a tenore dell'*Atto* N. 86 del 1884; quelle dei privati direttamente all'Editore del *Giornale Militare*.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 1,15.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 32ª **1885** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 agosto.

LUGLIO, 25. — R. Decreto che stabilisce il ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 273.

» 29. — R. Decreto che stabilisce norme per l'ammissione, il trasferimento e l'avanzamento negli ufficiali della milizia territoriale, *pag.* 274.

AGOSTO, 24. — Ristampa del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, *pag.* 280.

Atto N. **134**. — IMPIEGATI CIVILI. — **Regio Decreto che stabilisce il ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra**. — N. 3263 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 25 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 28 giugno 1885, N. 3178 (serie 3ª), che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Al ruolo organico del personale di servizio della amministrazione centrale della guerra, approvato con Nostro Decreto 10 marzo 1881, N. 135 (serie 3ª), ed aumentato con successivo Nostro Decreto 19 luglio 1883, N. 1524 (serie 3ª), è sostituito il ruolo seguente, a datare dal 1° luglio 1885:

1.	Capo della sorveglianza per il servizio interno del Ministero, stipendio annuo	L. 1600
3.	Capi uscieri, stipendio annuo	» 1400
3.	Uscieri, id.	» 1300
5.	Uscieri, id.	» 1200
15.	Uscieri, id.	» 1100
20.	Uscieri, id.	» 1000
10.	Uscieri, id.	» 900
8.	Inservienti fissi, id.	» 850
1.	Legatore di libri, id.	» 1500
1.	id. id. id.	» 1350

Art. 2. Gli attuali inservienti fissi a lire 1000, potranno essere nominati uscieri a L. 1000, od a L. 900, qualora abbiano i requisiti per tale impiego; e, venendo nominati uscieri a L. 900, avranno il maggior assegno di L. 100, finchè non siano promossi, o non ottengano un diverso collocamento, con stipendio pari, o superiore, a quello di cui sono già provvisti.

Gli inservienti, che non saranno nominati uscieri, conserveranno la presente loro denominazione, coll'attuale stipendio di L. 1000.

Nelle ultime classi degli uscieri si terranno scoperti tanti posti quanti ne occorrono per provvedere al pagamento degli stipendi e de' maggiori assegni dovuti agli inservienti, contemplati nel presente articolo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 25 luglio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **185**. — MILIZIE. — **R. Decreto che stabilisce norme per l'ammissione, il trasferimento e l'avanzamento negli ufficiali della milizia territoriale**. — N. 3284 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 29 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), sull'ordinamento dell'esercito;

Vista la legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª), sul reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Vista la legge 13 novembre 1853 sull'avanzamento dell'esercito;

Vista il Regio Decreto 26 aprile 1883, N. 1311 (serie 3ª), che stabilì i requisiti dei cittadini per aspirare alla nomina di sottotenente nella milizia territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — *Ufficiali di nuova nomina.*

§ 1. Possono concorrere alla nomina di sottotenente della milizia territoriale i cittadini italiani che soddisfano alle seguenti condizioni:

a) essere elettore politico e godere della pienezza dei diritti civili,

b) avere costantemente tenuto lodevole condotta,

c) avere soddisfatto agli obblighi di leva ed essere ascritto alla milizia territoriale come soldato o graduato di truppa,

d) non aver oltrepassato l'età di trentacinque anni,

e) aver ottenuta la licenza liceale o quella d'istituto tecnico,

f) trovarsi per redditi proprii o per esercizio di libera professione, di industria, di commercio o di arte in condizione da poter rivestire con prestigio il grado di ufficiale,

g) aver sostenuto con successo un esame sulle materie contenute nel « *Compendio di istruzioni militari per la società del tiro a segno nazionale* in data 17 maggio 1885.

§ 2. I sottufficiali già ascritti alla milizia territoriale, che abbiano compiuto un servizio effettivo sotto le armi di otto anni, potranno essere nominati sottotenenti di detta milizia anche quando non abbiano ottenuto la licenza liceale o dell'istituto tecnico ed abbiano superata l'età di 35 anni, purchè sempre inferiore a quella di 40 anni. Essi inoltre saran dispensati dal subire l'esame prescritto al precedente capoverso *g*).

§ 3. Nei mesi di marzo e ottobre d'ogni anno alla sede d'ogni distretto militare, presso cui trovinsi aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia territoriale, si daranno gli esami prescritti dal capoverso *g*) avanti una commissione di tre ufficiali nominati dal comandante della rispettiva divisione militare territoriale. Questa commissione potrà inoltre sottoporre l'aspirante ad esperimenti pratici presso il distretto medesimo, perchè dia prova della sua attitudine all'esercizio del grado.

L'aspirante potrà essere ammesso a ripetere l'esame non più d'una volta.

§ 4. Gli aspiranti al grado di sottotenente nel genio, oltre ai requisiti prescritti dal § 1 dovranno aver ottenuto la laurea d'ingegnere, od essere provenienti dai sottufficiali dell'arma, ai termini del § 2.

§ 5. Gli aspiranti al grado di sottotenente nell' artiglieria,

oltre ai requisiti prescritti dal § 1, avranno obbligo di prestare servizio per tre mesi presso la sede di un reggimento da fortezza, a meno che siano provenienti dai sottufficiali dell'arma, ai termini del § 2.

§ 6. Gli aspiranti al grado di sottotenente medico, oltre ai requisiti prescritti dal § 1 dovranno aver ottenuto la laurea in medicina e chirurgia.

§ 7. Gli aspiranti al grado di sottotenente contabile dovranno aver servito nel regio esercito come furieri di compagnia o sottufficiali di contabilità e riunire le altre condizioni stabilite al § 2.

§ 8. Le domande di nomina al grado di sottotenente nella milizia territoriale sia dei cittadini di cui al § 1, sia dei sottufficiali in congedo illimitato, di cui agli altri precedenti paragrafi, debbono essere presentate al Sindaco del rispettivo comune e per mezzo del prefetto della provincia pervenire al comando del distretto militare del luogo di dimora dell'aspirante.

Art. 2. — *Trasferimenti.*

§ 9. Gli ufficiali che hanno servito nell'esercito permanente o nella milizia mobile possono essere ammessi nella milizia territoriale col grado superiore a quello che già hanno conseguito nell'esercito permanente, nella milizia mobile, o nel quadro degli ufficiali di riserva, semprequando abbiano in esso grado raggiunto l'anzianità di cui al § 11.

In caso diverso possono essere ammessi col solo grado già conseguito, conservandone l'anzianità.

§ 10. Le domande degli ufficiali di riserva e di complemento per ottenere il loro transito nella milizia territoriale saranno rivolte al comandante del distretto militare ove l'aspirante ha il domicilio.

Art. 3. — *Avanzamento.*

§ 11. In tempo di pace gli ufficiali della milizia territoriale possono ottenere avanzamento fino al grado di tenente colonnello inclusivamente, semprechè risultino idonei e siano già stati promossi per turno di anzianità gli ufficiali dell'esercito permanente dello stesso grado, della stessa arma e della stessa anzianità.

§ 12. Le promozioni hanno luogo all'anzianità secondo

ruoli, sui quali vengono inscritti per grado gli ufficiali compresi nel territorio di ciascun corpo d'armata e del comando militare dell'isola di Sardegna.

§ 13. La idoneità alla promozione deve essere accertata mediante esperimenti sotto le armi della durata di un mese al più salvo per coloro che prestarono servizio effettivo da un tempo non maggiore di tre anni e ne cessarono con dichiarazione d'idoneità all'avanzamento.

§ 14. L'esperimento sotto le armi non è obbligatorio per l'ufficiale, ma ove egli rinunci per due volte a presentarvisi senza essere impedito da motivi di salute o di forza maggiore, si intenderà escluso in modo definitivo dall'avanzamento.

Saranno parimente esclusi dall'avanzamento coloro che in due successivi esperimenti siano dichiarati non idonei.

§ 15. Durante l'esperimento per l'avanzamento gli ufficiali della milizia territoriale sono considerati come chiamati alle armi per istruzione ed avranno diritto all'indennità giornaliera di servizio stabilita dalla tabella V annessa alla legge sugli stipendi 5 luglio 1882, N. 854 (serie 3ª).

§ 16. I posti di tenente colonnello, di maggiore e di capitano nella milizia territoriale sono conferiti a mente del disposto dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª).

I posti di tenente sono occupati indifferentemente mediante promozioni di sottotenenti della milizia stessa e con trasferimenti di tenenti di complemento o di riserva.

Art. 4.

Il presente Decreto andrà in vigore il 1° settembre 1885. Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 29 luglio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

ISTRUZIONE

che regola l'applicazione dell'art. 1° e 2° del R. Decreto succitato.

1. Le domande dei cittadini, di cui al § 1 del succitato Regio Decreto, che aspirano alla nomina a sottotenente nella milizia territoriale, dovranno essere redatte su carta da bollo da lira una, e dagli interessati consegnate al sindaco del luogo dove il petente dimora.

Le medesime oltre alle indicazioni del cognome, nome, domicilio, abitazione e condizione sociale dell'aspirante, dovranno indicare altresì la compagnia, brigata o battaglione a cui, per ragione di domicilio, si desidera essere assegnato.

2. Alle stesse dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) Atto di nascita, legalizzato;

b) Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio;

c) Certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella giurisdizione del quale è nato il petente;

d) Attestazione del sindaco, dalla quale risulti che il petente è elettore politico e gode della pienezza dei diritti civili;

e) Certificato comprovante l'esito avuto nella leva, oppure foglio originale di congedo, illimitato od assoluto, accompagnato dal certificato della buona condotta tenuta in servizio;

f) Certificato (originale o per copia autentica) della ottenuta licenza liceale o d'istituto tecnico;

g) Diploma (originale o per copia autentica) di laurea di ingegnere, per gli aspiranti al grado di sottotenento nel genio;

h) Diploma (originale o per copia autentica) di laurea in medicina e chirurgia, per gli aspiranti al grado di sottotenente medico.

3. Le domande dei sottufficiali, di cui al § 2 del citato Regio Decreto, saranno corredate soltanto dei documenti designati alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*).

4. Tali domande saranno dai sindaci trasmesse ai signori prefetti, i quali le faranno pervenire al comandante del distretto militare a cui l'aspirante appartiene per domicilio, unendovi le informazioni relative alla posizione sociale.

5. I comandanti dei distretti, ricevute dai signori prefetti le domande di cui sopra, dovranno limitarsi ad adempiere gli incarichi loro affidati dalla presente istruzione; cioè prendere nota delle medesime:

a) Per gli aspiranti che non hanno prestato servizio militare, verificare il risultato da essi avuto nella leva, la loro inscrizione nei ruoli della milizia territoriale;

b) per quelli che hanno prestato precedenti servizi militari, senza tuttavia esser compresi fra i sottufficiali aventi le condizioni di cui al § 2 del Regio Decreto di cui si tratta, procurarsi dai comandanti sotto i cui ordini servirono, le informazioni sulla condotta tenuta in servizio;

c) e finalmente per gli aspiranti che concorrono come sottufficiali aventi i requisiti richiesti dal § 2 del più volte citato Regio Decreto, accertare i servizi militari prestati, e la condotta da essi tenuta mentre erano sotto le armi, procurandosi dai corpi in cui hanno servito, copia del foglio matricolare e caratteristico modello 9.

6. I comandanti dei distretti militari non più tardi del 15 gennaio e 15 agosto d'ogni anno trasmetteranno per la via gerarchica le domande di cui sopra debitamente documentate al Ministero della guerra (Direzione generale di fanteria e cavalleria) per le sue determinazioni.

7. Il Ministero farà conoscere ai comandi dei distretti quali siano gli aspiranti ammessi agli esami, e provvederà presso i comandanti di divisione militare affinchè, giusta il prescritto dal § 3 del succitato decreto, siano nominate le commissioni degli esami di cui si tratta, indicando loro il giorno in cui dovranno aver principio.

8. Sarà poi cura dei comandanti di distretto di invitare per tempo gli aspiranti a presentarsi alla sede del distretto per subire gli esami nel giorno stabilito.

9. Coloro che avessero da allontanarsi dal luogo del loro domicilio per non meno di cinque chilometri, hanno diritto alle competenze di viaggio e di soggiorno all'uopo stabilite dal § 94 del regolamento sulle indennità eventuali approvato col Regio Decreto 27 marzo 1879.

10. Per gli aspiranti alla nomina di sottotenente medico, l'esame sulle materie contenute nel *Compendio di istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale*, di cui alla lettera *g* del § 1 del Regio Decreto 29 luglio scorso, sarà limitato all'istruzione senz'arme, alla disciplina militare, al servizio territoriale ed al codice penale militare.

11. Il risultato del suddetto esame sarà per ogni singolo concorrente esteso in apposito verbale sottoscritto dalla commissione, la quale dovrà pronunziare a maggioranza il suo voto sulla sufficiente istruzione militare dell'aspirante all'esercizio del grado di sottotenente.

12. I verbali predetti verranno dal presidente della commissione fatti tenere al comandante del distretto, il quale senza indugio, li trasmetterà per la via gerarchica al Ministero della guerra (Direzione generale di fanteria e cavalleria).

13. Pubblicata nel Bollettino la nomina di un sottufficiale o di un cittadino a sottotenente nella milizia territoriale, il comandante del distretto che ha dato corso alla domanda ne dà avviso all'interessato.

14. Le domande di trasferimento nella milizia territoriale degli ufficiali di complemento o di riserva di cui all'art. 2 del suddetto Regio Decreto, saranno dai comandanti dei distretti, previo accertamento della loro idoneità fisica al militare servizio, trasmesse col loro parere per la via gerarchica al Ministero della guerra.

Per queste domande non occorre la presentazione di alcun documento, tuttavia potranno essere uniti alle medesime tutti quei documenti che valgano a dimostrare titoli di benemerenza per servizi prestati al paese.

Fra gli ufficiali revocati non potranno essere ammessi nella milizia territoriale se non quelli che furono revocati per aver contratto matrimonio senza il sovrano consenso.

15. S'intendono abrogate le disposizioni date colla circolare n. 42 inserta nel *Giornale Militare* 1880.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **136**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Ristampa del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.** — 24 agosto.

A complemento delle disposizioni già date coll'*Atto* N. 58 del corrente anno, il Ministero determina quanto segue:

1° Il prezzo di ogni esemplare del *Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi* 1° maggio 1885 è fissato in lire 4,60 per il sesto grande e lire 3,00 per il sesto piccolo, cioè:

Primo volume, grande	L. 1,10;	piccolo L. 0,70
Secondo volume, grande	» 2,20;	piccolo » 1,40
Terzo volume, grande	» 1,30;	piccolo » 0,90;

2° Delle copie già state spedite direttamente per cura del Ministero i corpi, comandi ed uffici (1), riceveranno addebito

---

(1) Per le copie spedite ai *comandi di corpo d'armata e di divisione* e al *comando militare* dell'isola di *Sardegna*, l'ufficio di personali milit.

dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari e l'importo loro sarà imputato: pei corpi, alla massa generale; pei comandi ed uffici, al fondo spese di cancelleria.

Gli esemplari, che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto, saranno richiesti all'ufficio d'amministrazione suddetto secondo le norme dell'*Atto* N. 86 del 1884.

3° Le copie del Regolamento state spedite ai corpi dal Ministero sono pei bisogni degli uffici e dei reparti dell'esercito permanente; quanto alle copie che occorrono pei reparti di milizia mobile, il Ministero si riserva di provvedere quanto prima.

4° La disposizione data col ricordato *Atto* 58 del corrente anno — che le proposte dei corpi ed uffici per modificazioni al Regolamento debbono pervenire al Ministero per il 1° settembre 1886 — riguarda soltanto il « testo » del Regolamento.

Le modificazioni, che siano riconosciute necessarie ai « modelli » da esso prescritti, potranno invece essere mandate al Ministero in qualunque epoca dell'anno, poichè delle proposte che saranno fatte si potrà tenere conto nella stessa periodica ristampa dei modelli accennata nel § 1509 del Regolamento.

Al relatore, al direttore dei conti e ai comandanti di compagnia spetterà più specialmente proporre e formulare le modificazioni che siano dalla esperienza suggerite nei modelli.

5° Il Ministero provvederà a completare il Regolamento, aggiungendovi, nella Parte III, un titolo speciale per le *legioni dei carabinieri reali*, uno per talune disposizioni speciali che riguardano il *corpo invalidi* e *veterani*, ed uno per l'amministrazione e contabilità dei *mobili degli uffici territoriali*.

Pubblicati questi titoli, correderà il Regolamento di apposito *Indice alfabetico-analitico*, nel modo stesso che ora è fatto per

---

vari darà debito al corpo di stato maggiore; per quelle spedite ai *comandi di brigata* di fanteria e cavalleria ed ai *comandi stabili di presidio*, al corpo da cui i titolari dei comandi ricevono gli assegnamenti; per quelle spedite ai *comandi territoriali di artiglieria e genio*, alle locali direzioni dell'arma; per quelle spedite ai *comandi locali di artiglieria* ed ai *comandi locali* e alle *sezioni del genio*, alle rispettive direzioni territoriali; per quelle spedite ai *comandi superiori di distretti, ai comandi di fortezza, ai tribunali militari e ai comandi di stazione ferroviaria*, al distretto locale; per quelle spedite alle *direzioni di sanità*, alla locale direzione d'ospedale principale; per quelle spedite alle *direzioni*, *sezioni* e agli *uffici locali di commissariato* ed ai *panifici militari*, al consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza; per quelle spedite alle *biblioteche militari*, al distretto o corpo da cui sono amministrate.

il Regolamento di disciplina, per il Regolamento sullo stato dei sottufficiali e per altri simili.

6° Oltre a quelli già indicati nell'*Atto* N. 58 del corrente anno, rimangono pure abrogati, per effetto del nuovo Regolamento, gli *Atti* seguenti:

Atto 162 del 1874, 154 del 1881 e 150 del 1883.

7° La espressione di « uomini fuori forza » usata nel nuovo Regolamento equivale a quella di « uomini a sussistenza » usata nel precedente; l'assegno per gli uomini fuori-forza continua pertanto, secondo la tabella VII della legge sugli stipendi, ad essere di lire 0,80 per quelli trattenuti presso i corpi, e di lire 1,00 per quelli ricoverati in ospedali.

Per Il Ministro — MARSELLI.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 33ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° settembre.

AGOSTO 20. — Carteggio ufficiale in esenzione delle tasse postali, *pag.* 283.
» 21. — Disposizione per la trasmissione degli studi per opere di competenza del genio militare, *pag.* 296.

Atto N. **137**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE. — **Carteggio ufficiale in esenzione delle tasse postali**. — 20 agosto.

In seguito alle molteplici variazioni alle quali andò soggetto dal 1881, in cui fu pubblicato, fino ad oggi l'elenco delle autorità e degli uffici ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, l'Amministrazione delle Poste ha proceduto alla ristampa di tale elenco.

L'unito prospetto indica le autorità e gli uffici militari che godono di tale esenzione.

Nel farne la presente pubblicazione, questo Ministero, a seconda del desiderio espressone dall'Amministrazione delle Poste, raccomanda alle autorità ed agli uffici militari suindicati:

a) la gelosa custodia del *contrassegno*, di cui agli articoli 3 e 7, del Regolamento 5 novembre 1876, per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, N. 3202, ad impedire che serva ad usi indebiti; la qual cosa farebbe luogo alle penalità comminate dall'art. 12 della legge 14 giugno 1874, N. 1983, (serie 2ª);

b) di non distribuire mai buste, o fascie, già fornite del contrassegno, a tipografie incaricate della stampa di atti ufficiali; giacchè il contrassegno, e per non contravvenire allo art. 7 del predetto Regolamento, e per impedire possibili abusi, deve essere applicato dalle autorità e dagli uffici succitati quando le spedizioni sono allestite. *Il Ministro* — RICOTTI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 30, *Atto* N. 130, pag. 261. — Alla annotazione (*a*) è sostituita la seguente: e che il suo valore è eguale (o superiore) alla somma di L. . . . . chiesta in anticipazione.

ESTRATTO *dall'Elenco delle autorità e degli uffizi ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali (colle modificazioni a tutto luglio 1885).*

Amministrazione militare.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI COI QUALI POSSONO CORRISPONDERE	Modo di spedizione del carteggio
Amministrazione Centrale.	Amministrazioni, Autorità, Uffizi governativi ed Istituti o Corpi morali contemplati nell'articolo 4° del Regolamento.	L.C.-P.C.
Avvocato generale presso il Tribunale Supremo di Guerra e Marina.		
Avvocati fiscali militari presso i Tribunali militari territoriali.		
Avvocati fiscali militari presso i Tribunali militari di Corpo d'armata.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.-P.C.
Capo di Stato Maggiore Generale d'Esercito.		
Capo di Stato Maggiore Generale di Armata.		
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.		
Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.		
Comandante d'Esercito in capo.		

Comandante del Corpo di Stato Maggiore. Comandante Generale di Armata. Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Reali. Comandante Generale d'Artiglieria d'Esercito. Comandante Generale del Genio d'Esercito. Comandante Generale di Corpo d'Armata. Comandante del Corpo Invalidi e Veterani. Comandante della Legione Allievi Carabinieri Reali. Comandante dell'Accademia militare. Comandante della Scuola di applicazione d'Artiglieria e Genio. Comandante della Scuola di Guerra. Comandante della Scuola militare. Comandante della Scuola normale di fanteria.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffizi ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.-P.C.

Comandante della Scuola normale di cavalleria. Comandanti generali Comandanti di Artiglieria di Armata e di Corpo d'armata. Comandanti di Artiglieria di Divisione attiva. Comandanti di Brigata di fanteria. Comandanti di Brigata di cavalleria. Comandanti dei Battaglioni Alpini. Comandanti dei Collegi militari.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.-P.C.
Comandanti delle Compagnie Alpine.	Ministero della Guerra. Avvocati fiscali militari presso i Tribunali militari territoriali. Comandanti Generali. Comandanti di Divisione. Comandanti di Brigata, Corpi e Depositi dell'Esercito. Comandanti di Legione, Divisione, Compagnia, Tenenza, Sezione e Stazione dei Carabinieri Reali. Comandanti di Distretto militare e di Fortezza. Direzioni e Sezioni staccate del Commissariato militare. Direzioni di Sanità militare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Ispezioni e Luogotenenze delle Guardie di finanza.	L.C.-P.C.

Comandanti delle Compagnie di disciplina.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare.	L.C.-P.C.
Comandanti di Compagnie di carcerati.		
Comandanti di Compagnie di reclusi.		
Comandanti di Divisione militare territoriale.		
Comandanti di Divisione militare attiva.		
Comandanti di Distretto militare.		
Comandanti dei Depositi di Fanteria e Bersaglieri.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.-P.C.
Comandanti dei Depositi di Cavalleria.		
Comandanti dei Depositi dei reggimenti d'Artiglieria.		
Comandanti dei Depositi del Genio militare.		

Comandanti dei Distaccamenti militari	Ministero della Guerra. Avvocati fiscali militari presso i Tribunali militari territoriali. Comandanti Generali. Comandanti di Divisione. Comandanti di Brigata, Corpi e Depositi dell'Esercito. Comandanti di Legione, Divisione, Compagnia, Tenenza, Sezione e Stazione dei Carabinieri Reali. Comandanti di Distretto militare e di Fortezza. Consegnatari dei panifici militari, dei magazzini delle sussistenze militari e relative succursali. Direzioni e Sezioni staccate del Genio militare. Direzioni e Sezioni staccate del Commissariato militare. Direzioni di Sanità militare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni.	L.C.-P.C.
Comandanti di Fortezza.		
Comandanti del Genio di Armata e di Corpo di Armata.		
Comandanti delle Legioni territoriali dei Carabinieri Reali.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffizi militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffizi ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.-P.C.
Comandanti di Divisione, Compagnia, Tenenza, Sezione e Stazione dei Carabinieri Reali.		
Comandanti di Presidio.		

Comandanti dei Reggimenti di Fanteria, Bersaglieri ed Alpini. Comandanti dei Reggimenti di Cavalleria. Comandanti dei Reggimenti d'Artiglieria da campagna. Comandanti dei Reggimenti d'Artiglieria da fortezza. Comandanti dei Reggimenti del Genio militare. Comandanti dei Reparti d'istruzione. Comandanti dei Reparti eventuali d'istruzione. Comandanti dei reclusori militari. Comandanti degli Stabilimenti militari di pena. Comandanti territoriali d'Artiglieria. Comandanti territoriali del Genio. Comandanti di Zone militari.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.-P.C.

Comandi locali d'Artiglieria. Comandi locali del Genio militare.	Ministero della Guerra. Comandanti Generali. Comandanti di Divisione. Autorità, Corpi, Uffici e Stabilimenti della rispettiva arma.		L.C.-P.C.
Commissari militari per le Ferrovie.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	limitatamente alla ingerenza della rispettiva missione	L.C.-P.C.
Consegnatari dei Panifici militari.	Ministero della Guerra. Comandanti dei Corpi e Distretti militari. Comandanti dei distaccamenti militari. Direzioni e Sezioni staccate del Commissariato militare. Sindaci dei Comuni.		L.C.-P.C.
Consegnatari dei Magazzini delle sussistenze militari.	Ministero della Guerra. Comandanti dei Corpi e dei Distretti militari. Comandanti dei distaccamenti militari. Divisioni e Sezioni staccate del Commissariato militare. Sindaci dei Comuni. Consegnatari dei Magazzini succursali delle sussistenze militari e dei Panifici militari		L.C.-P.C.
Consegnatari dei Magazzini succursali delle sussistenze militari.	Ministero della Guerra. Comandanti dei Corpi e dei Distretti militari. Comandanti dei distaccamenti militari. Direzioni e Sezioni staccate del Commissariato militare. Sindaci dei Comuni. Consegnatari dei Panifici militari.		L.C.-P.C.

Direttore di Commissariato d'armata.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffizi ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.-P.C.
Direttore della Farmacia centrale militare.	Ministero della Guerra. Comandanti di Corpo. Comitato di Sanità militare. Direttori di Sanità militare. Comandanti in capo dei dipartimenti marittimi. Direttori di Ospedali dipartimentali marittimi. Sindaci dei Comuni.	L.C.-P.C.
Direttore dell'Istituto geografico militare.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.-P.C.
Direttore dell'Opificio di arredi militari.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi, Uffici militari di terra e di mare.	L.C.-P.C.
Direttore di Parco d'Artiglieria d'Armata.		
Direttore di Parco del Genio d'Armata.		
Direttore di Sanità d'Armata.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.-P.C.
Direttore Generale dei trasporti d'Esercito.		
Direttore dei trasporti di Armata.		
Direttore di Veterinaria di Armata.		

Direttori delle Biblioteche militari di presidio.	Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato maggiore. Direttori delle Biblioteche militari di presidio. Distretti militari.	L.C.-P.C.
Direttori del Commissariato militare.		
Direttori di Commissariato di Corpo d'Armata. Direttori di Commissariato di Divisione attiva. Direttori dei Depositi di allevamento cavalli.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.-P.C.
Direttori dei Magazzini centrali militari.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare.	L.C.-P.C.
Direttori degli Ospedali militari.	Ministero della Guerra. Avvocati fiscali militari presso i Tribunali militari territoriali. Comandi di Brigata, Corpo o Deposito dell'Esercito. Comandi di Distretto militare e di Fortezza. Direttori di Sanità militare. Ufficio d'amministrazione di Personali militari vari. Direzioni e Sezioni staccate del Commissariato militare.	L.C.-P.C.
Direttori postali di Corpo d'Armata.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.-P.C.

C.-P.C.	Direttori di Sanità militare.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Presidenti delle Congregazioni di Carità. Direttori degli Ospedali civili. Intendenze di finanza.		L.C.-P.C.
C.-P.C.	Direttori di Sanità di Corpo d'Armata. Direttori di Sanità di Divisione attiva.	Ministero della guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.		L.C.-P.C.
C.-P.C.	Direzione straordinaria del Genio pel servizio della R. Marina in Venezia. Direzioni del Genio militare. Direzioni di Stabilimenti di Artiglieria e del Genio. Direzioni territoriali di Artiglieria. Direzione del 4° Ufficio del Comitato delle armi di Artiglieria e Genio.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.		L.C.-P.C.
C.-P.C.	Generali Ispettori.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	limitatamente alla ingerenza della rispettiva missione	L.C.-P.C.

Impiegati dell'Istituto geografico militare ai lavori geodetici e topografici.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	limitatamente alla ingerenza della rispettiva missione	L.C.-P.C.
Infermerie speciali di presidio.	Direzioni di Sanità militare. Direttore della Farmacia centrale militare. Direttori di Ospedali militari.		L.C.-P.C.
Intendente Generale dell'Esercito. Intendente d'Armata	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffizi ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.		L.C.-P.C.
Ispettore chimico-farmaceutico. Ispettore del Corpo Veterinario milit. Ispettore dei Depositi di allevamento cavalli.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	limitatamente alla ingerenza della rispettiva missione	L.C.-P.C.
Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Orfanotrofio militare di Napoli.	Ministero della Guerra. Corte dei Conti. Comandanti i Distretti militari. Direttore della fabbrica d'armi in Torre Annunziata. Direttore del Genio militare. Direttori di Commissariato militare. Esattori o Collettori delle rendite dell'Orfanotrofio. Intendenza di finanza. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni.		L.C.-P.C.

	Presidente del Comitato delle armi di Artiglieria e Genio.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.-P.C.
L.-P.C.	Presidente del Comitato delle armi di Fanteria e Cavalleria.		
	Presidente del Comitato di Sanità militare.		
L.-P.C.	Presidente del Consiglio dell' ordine militare di Savoia.	Ministero della Guerra.	L.C.-P.C.
	Presidente di Commissione di rimonta.		
L.-P.C.	Presidente del Tribunale Supremo di Guerra e Marina.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffizi militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.-P.C.
	Presidenti dei Tribunali militari territoriali.		
L.-P.C.	Sezioni staccate del Commissariato militare.		
	Sezioni staccate del Genio militare.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare.	L.C.-P.C.
L.-P.C.	Ufficiali dell'esercito in missione.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.-P.C.
	Ufficiali ai lavori geodetici e topografici.		

Ufficiali istruttori presso i Tribunali militari territoriali. Ufficio d'amministrazione di Personali militari vari. Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare. Prefetti e Sotto-Prefetti. Sindaci dei Comuni. Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.-P.C
Uffici isolati del Genio militare.	Ministero della Guerra. Autorità, Corpi ed Uffici militari di terra e di mare.	L.C.-P.C.

N. 138. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Disposizione per la trasmissione degli studi per opere di competenza del genio militare**. — 24 agosto.

In relazione alle modifiche apportate dal R. Decreto 28 maggio 1885 al Regolamento pel servizio territoriale credesi opportuno precisare il corso che debbono avere le proposte e gli studi, nonchè lo svolgimento dei lavori di competenza del genio militare.

Tutti i progetti sommari e di massima per lavori nuovi, di trasformazione o miglioramento, per acquisti di terreni o locali, di competenza del genio militare, dovranno essere compilati dalle direzioni del genio e da queste essere trasmessi al comandante territoriale dell'arma stessa, il quale li comunica al comando di corpo d'armata col proprio parere, ed il comandante di corpo d'armata, ove riconosca necessaria la proposta, la trasmette con le sue osservazioni al Ministero.

Quando il Ministero determina di dar seguito a tali proposte, dispone per mezzo dei comandanti territoriali del genio gli acquisti, e nel caso di lavori, la compilazione del relativo progetto particolareggiato, informandone in ogni caso il comando di corpo d'armata.

I detti progetti particolareggiati saranno dalla direzione del genio compilatrice trasmessi al comando territoriale del genio,

il quale li esamina, li fa modificare, occorrendo, e dà poi corso ai medesimi, rimettendoli direttamente al Ministero se non eccedono le L. 40,000 di spesa, ovvero sottoponendoli al comitato d'artiglieria e genio quando eccedono tale somma.

In ogni caso i comandi territoriali del genio avvertiranno in pari tempo il competente comando di corpo d'armata del corso dato a ciascuno dei detti progetti particolareggiati.

Per Il Ministro — E. Geymet.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 34ª **1885** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 settembre.

AGOSTO 25. — R. Decreto relativo al trattamento del personale della giustizia militare nei presidî d'Africa, *pag.* 299.
» 25. — R. Decreto che modifica il precedente R. Decreto 26 giugno 1884 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite negli istituti militari, *pag.* 300.
» 25. — R. Decreto di ordinamento della milizia territoriale alpina, *pag.* 301.
SETTEMBRE 10. — Posti di 1ª classe agli ufficiali inferiori ed agli impiegati assimilati di rango nei viaggi dall'Italia al Mar Rosso o viceversa, *pag.* 305.

Atto N. **139**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto relativo al trattamento del personale della giustizia militare nei presidî d'Africa**. — 25 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 13 della legge 5 luglio 1882, N. 854, sugli stipendi ed assegni pel Regio esercito;

Visto il Regio Decreto 11 gennaio 1885 che stabilisce gli assegni speciali per le truppe dei presidî d'Africa;

Visto il Regio Decreto 21 maggio 1885 che istituisce un tribunale militare presso il comando superiore delle truppe italiane in Africa;

Visto il Regio Decreto 11 luglio 1877, che stabilisce le assimilazioni di rango ai gradi militari per il personale della giustizia militare;

Considerate le speciali condizioni di soggiorno nel territorio occupato dalle truppe italiane in Massaua; e ritenuto che i funzionari della giustizia militare colà destinati devono adempiere alle funzioni rispettivamente attribuite dai regolamenti ad impiegati di grado superiore a quello di cui sono rivestiti;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al sostituto avvocato fiscale militare ed al sostituto segretario destinati al tribunale militare istituito presso il comando superiore delle truppe italiane in Massaua, spettano l'inden-

nità d'equipaggiamento e le indennità eventuali assegnate agli ufficiali del grado immediatamente superiore a quello cui sono assimilati.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 25 agosto 1885.

UMBERTO

RICOTTI.

N. **110**. — SCUOLE MILITARI. — **Regio Decreto che modifica il precedente R. Decreto 26 giugno 1884 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite negli istituti militari**. — 25 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 26 giugno 1884 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite negli istituti militari,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È abrogato il N. 2 del comma *B* dell'articolo 1° del R. Decreto sopra citato e gli viene sostituito il seguente:

« 2° Ai giovani che negli esami d'ammissione all'accademia, « alla scuola militare od ai collegi militari risulteranno rispet- « tivamente classificati nel primo decimo del totale degli am- « messi per concorso d'esame all'accademia, alla scuola mi- « litare ed a ciascuno dei collegi stessi, in base, per questi « ultimi, alla domanda fattane prima dell'esame ».

Articolo 2.

È abrogato il terzo capoverso dell'articolo 6 dello stesso R. Decreto di cui nel precedente articolo 1 e gli viene sostituito il seguente:

« Detto beneficio potrà inoltre essere acquistato o riacqui- « stato e poscia conservato per gli anni successivi alla con- « dizione suespressa, dall'allievo che, non avendolo potuto ot- « tenere all'atto dell'ammissione od avendolo perduto per qual- « che anno in conseguenza delle disposizioni di cui al capo- « verso precedente, negli esami di promozione da un corso

« all'altro del rispettivo istituto risulti classificato nel primo « decimo dei promossi al corso stesso ».

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 25 agosto 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **141**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto di ordinamento della milizia territoriale alpina**. — 25 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª);

Visto il Regio Decreto di nuova formazione dei sei reggimenti alpini in data 22 marzo 1885;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È abrogato il Regio Decreto in data 29 marzo 1883.

Articolo 2.

La milizia territoriale alpina, ordinata in 72 compagnie ripartite in 30 battaglioni, viene ricostituita in base alla tabella annessa, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 25 agosto 1885.

UMBERTO

RICOTTI.

MILIZIA TERRITORIALE

RIPARTO

dei trenta battaglioni e delle settantadue compagnie alpine.

Reggimenti	Battaglioni di milizia territoriale alpina		Compagnie di milizia territoriale alpina		Reclutamento	
	Num.	Denominazione	Num.	Denominazione	Mandamenti	Distretti
I	1°	Monesiglio	1°	Monesiglio	Bossolasco	Mondovì
					Monesiglio	Id.
			2°	Murazzano	Dogliani	Id.
					Murazzano	Id.
	2°	Ceva	3°	Ceva	Bagnasco	Mondovì
					Ceva	Id.
					Priero	Id.
			4°	Millesimo	Cairo Montenotte	Savona
					Dego	Id.
					Millesimo	Id.
	3°	Pieve di Teco	5°	Pieve di Teco	Calizzano	Savona
					Pieve di Teco	Id.
					Triora	Id.
			6°	Garessio	Garessio	Mondovì
					Ormea	Id.
			7°	Borgomaro	Albenga	Savona
					Andora	Id.
					Borgomaro	Id.
					Piano Marina	Id.
					Oneglia	Id.
					Porto Maurizio	Id.
	4°	Mondovì	8°	Mondovì	Mondovì	Mondovì
			9°	Vicoforte	Carrù	Id.
					Vicoforte	Id.
			10°	Pamparato	Frabosa	Id.
					Pamparato	Id.
					Villanova di Mondovì	Id.
			13°	Chiusa di Pesio	Chiusa di Pesio	Cuneo
II	5°	Tenda	11°	Tenda	Limone	Cuneo
					Roccavione	Id.
					Tenda	Id.
			12°	Borgo S. Dalmazzo	Borgo S. Dalmazzo	Id.
					Boves	Id.
					Peveragno	Id.
					Valdieri	Id.

	6°	Vinadio	14°	Vinadio	Demonte	Cuneo
					Vinadio	Id.
			15°	Caraglio	Caraglio	Id.
					Valgrana	Id.
Segue II	7°	Dronero	16°	Dronero	Dronero	Cuneo
					Prazzo	Id.
					S. Damiano	Id.
			17°	Busca	Busca	Id.
					Costigliole	Id.
					Verzuolo	Id.
	8°	Sanfront	18°	Sampeyre	Sampeyre	Cuneo
					Venasca	Id.
			19°	Sanfront	Paesana	Id.
					Sanfront	Id.
III	10°	Fenestrelle	22°	Fenestrelle	Cesana Torinese	Pinerolo
					Fenestrelle.	Id.
					Oulx	Id.
					Perosa	Id.
			23°	Pinerolo	Pinerolo	Id.
			24°	Giaveno	Giaveno	Id.
					Rivoli	Torino
	11°	Susa	25°	Susa	Bussoleno	Pinerolo
					Susa	Id.
			26°	Avigliana	Almese	Id.
					Avigliana	Id.
					Condove	Id.
	12°	Lanzo	27°	Viù	Fiano	Torino
					Viù	Id.
			28°	Lanzo	Ceres	Id.
					Lanzo	Id.
			29°	Corio	Corio	Id.
					Rivara	Id.
IV	9°	Luserna	20°	Barge	Barge	Cuneo
					Revello	Id.
			21°	Luserna	Bricherasio	Pinerolo
					Luserna	Id.
					Perrero	Id.
					S. Secondo di Pinerolo	Id.
					Torre Pellice	Id.
	13°	Cuorgnè	30°	Pont	Locana	Ivrea
					Pont	Id.
			31°	Cuorgnè	Cuorgnè	Id.
	14°	Castellamonte	32°	Castellamonte	Castellamonte	Ivrea
					Vistrorio	Id.
			33°	Lessolo	Lessolo	Id.
					Pavone	Id.
					Vico Canavese	Id.

	15°	Aosta	34°	Aosta	Aosta	Ivrea
					Gignod	Id.
					Morgex	Id.
					Quart	Id.
					Verres	Id.
			35°	Châtillon	Châtillon	Id.
					Donnaz	Id.
					Settimo Vittone	Id.
Segue IV	16°	Ivrea	36°	Ivrea	Ivrea	Ivrea
			37°	Graglia	Andorno	Vercelli
					Graglia	Id.
			38°	Bioglio	Bioglio	Id.
					Mosso S. Maria	Id.
	17°	Domodossola	39°	Domodossola	Crodo	Novara
					Domodossola	Id.
					Santa Maria Maggiore	Id.
			40°	Bannio	Bannio	Id.
					Omegna	Id.
					Ornavasso	Id.
			41°	Intra	Cannobio	Id.
					Intra	Id.
V	18°	Sondrio	42°	Chiavenna	Chiavenna	Lecco
					Introbbio	Id.
					Morbegno	Id.
			43°	Sondrio	Ponte in Valtellina	Id.
					Sondrio	Id.
					Traona	Id.
	19°	Edolo	44°	Tirano	Bormio	Lecco
					Grossotto	Id.
					Tirano	Id.
			45°	Edolo	Edolo	Brescia
	20°	Breno	46°	Breno	Breno	Brescia
			47°	Vestone	Bagolino	Id.
					Bovegno	Id.
					Gardone	Id.
					Preseglie	Id.
					Vestone	Id.
			48°	Salò	Gargnano	Id.
					Salò	Id.
VI	21°	Caprino	49°	Caprino	Bardolino	Verona
					Caprino Veronese	Id.
			50°	S. Pietro Incariano	S. Pietro Incariano	Id.
			51°	Tregnago	Tregnago	Id.

	22°	Schio	52°	Valdagno	Valdagno	Vicenza
			53°	Schio	Schio	Id.
			54°	Thiene	Thiene	Id.
	23°	Bassano	55°	Marostica	Marostica	Vicenza
			56°	Bassano	Bassano	Id.
	24°	Asiago	57°	Asiago	Asiago	Vicenza
			58°	Fonzaso	Fonzaso	Belluno
	25°	Feltre	59°	Feltre	Feltre	Belluno
			60°	Feltre	Feltre	Id.
	26°	Belluno	61°	Belluno	Belluno	Belluno
					Longarone	Id.
			62°	Belluno	Belluno	Id.
					Longarone	Id.
			63°	Agordo	Agordo	Id.
Segue VI	27°	Pieve di Cadore	64°	Pieve di Cadore	Pieve di Cadore	Belluno
			65°	Auronzo	Auronzo	Id.
	28°	Tolmezzo	66°	Tolmezzo	Ampezzo	Udine
					Tolmezzo	Id.
			67°	Tolmezzo	Ampezzo	Id.
					Tolmezzo	Id.
	29°	Gemona	68°	Gemona	Gemona	Udine
					Moggio	Id.
			69°	Gemona	Gemona	Id.
					Moggio	Id.
			70°	Tarcento	Tarcento	Id.
	30°	Cividale	71°	Cividale	Cividale	Udine
					S. Pietro al Natisone	Id.
			72°	Cividale	Cividale	Id.
					S. Pietro al Natisone	Id.

Roma, addì 25 agosto 1885.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

N. **142**. — TRASPORTI MILITARI. — **Posti di 1ª classe agli ufficiali inferiori ed agli impiegati assimilati di rango nei viaggi dall'Italia al Mar Rosso e viceversa.** — 10 settembre.

Questo Ministero ha determinato che nei viaggi per ragioni di servizio dall'Italia al Mar Rosso, e viceversa, gli ufficiali inferiori e gl'impiegati dell'amministrazione militare rispettivamente assimilati di rango, i quali prendono imbarco sui piroscafi noleggiati, o su quelli della *Società di navigazione generale*, abbiano diritto al posto di prima classe.

L'ammissione però rimane sempre subordinata al numero dei posti effettivamente disponibili all'atto della partenza, tenendo anzitutto conto delle precedenze di grado.

L'ufficiale inferiore od assimilato, in viaggio sui piroscafi suddetti, avrà diritto al trattamento di mensa di 1ª classe, quand'anche per difetto di posti debba viaggiare in 2ª classe.

Nulla è innovato per ora nei viaggi sui legni della Regia marina da guerra.

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1885. — Tip. G. Voghera.

281

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 settembre.

AGOSTO 25. — R. Decreto che approva il Capitolato-tipo pei lavori di competenza del genio militare nel territorio della direzione di Cuneo, *pag.* 307.

SETTEMBRE 21. — Apertura del tronco Bricherasio-Barge diramantesi dalla linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice, *pag.* 308.

Atto N. **143.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto che approva il Capitolato-tipo pei lavori di competenza del genio militare da eseguirsi nel territorio della direzione di Cuneo.** — 25 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª), sulla circoscrizione territoriale militare;

Visto il Reale Decreto 5 giugno 1884, N. 2409 (serie 3ª), che determina le tabelle per la circoscrizione militare medesima istituendo, fra le altre, la direzione territoriale del genio militare di Cuneo;

Vista la deliberazione del comitato d'artiglieria e del genio 13 aprile 1885, N. 986 d'ordine, sul Capitolato-tipo pei lavori di competenza della direzione territoriale del genio di Cuneo;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato il Capitolato-tipo pei lavori di competenza del genio militare da eseguirsi nel territorio della direzione di Cuneo in data 16 luglio 1885, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, e depositato, in originale, presso l'archivio di Stato e, per copia autentica, presso la Corte dei conti e la direzione del genio sunnominata.

Art. 2. Gli appalti pei lavori di cui sopra avranno luogo in base a capitolati e tariffe delle opere e provviste da eseguirsi, e le imprese, che assumeranno i lavori, saranno tenute alla os-

servanza delle condizioni generali e particolari del Capitolato-tipo di cui all'articolo precedente, come verrà prescritto nei detti capitolati e tariffe.

Art. 3. È fatta facoltà al Ministro della guerra, ove speciali circostanze lo esigano, di provvedere per la esecuzione di determinate opere in base ai corrispondenti progetti, capitolati e tariffe con le rispettive condizioni generali e particolari, senza punto riferirsi al Capitolato-tipo predetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 agosto 1885.

UMBERTO

RICOTTI.

N. **144**. — FERROVIE. — **Apertura del tronco Bricherasio-Barge diramantesi dalla linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice.** — 21 settembre.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 7 andante mese venne aperto all'esercizio il tronco Bricherasio-Barge.

Epperlanto al prontuario militare (edizione 1884) si faranno le aggiunte seguenti:

INDICE

STAZIONI E SCALI	Gruppo o tavola	Tronco o lago
Campiglione Fenile.	1	Bricherasio-Barge.
Bagnolo Piemonte	1	Id.
Barge.	1	Id.

Tabella N. 1

Si inscriveranno nella colonna in bianco dopo Torre Pellice le stazioni e distanze rispettive di cui appresso:

	Campiglione Fenile	Bagnolo Piemonte	Barge
Torino	50	55	59
Sangone	43	48	52
Nichellino	41	46	50
Candiolo	36	41	45
None	30	35	39
Airasca	26	31	35
Piscina	21	26	30
Riva	17	22	26
Pinerolo	13	18	22
S. Secondo	8	13	17
Cappella dei Moreni	5	10	14
Bricherasio	4	9	13
Bibiana	6	11	15
Luserna S. Giovanni	9	14	18
Torre Pellice	11	16	20
Campiglione Fenile	—	5	19
Bagnolo Piemonte	5	—	5
Barge	9	5	—

Le distanze delle stazioni di Campiglione Fenile, Bagnolo Piemonte e Barge alle stazioni di allacciamento, si ricaveranno riferendosi a Torino P. N., ad eccezione di Savona che dista dalle ora dette stazioni come appresso:

Campiglione Fenile a Savona 172, 168, 163

Bagnolo Piemonte . idem 6, 90, 24, 12

Barge . . . . . idem

Aggiungasi alla numerazione delle stazioni per l'indicazione della via a seguirsi 90, Saluzzo.

ERRATA-CORRIGE

Le distanze dalla stazione di Foggia alle stazioni di Amendola e Fontanarosa (Tavola 35) devono essere rettificate come segue:

Foggia { Amendola . . . *km.* 16
Fontanarosa . . » 24

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1885. — Tip C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 settembre.

SETTEMBRE 10. — R. Decreto che stabilisce il trattamento agli ufficiali inferiori nei viaggi dall'Italia al Mar Rosso, *pag.* 311.
» 21. — Apertura all'esercizio del tronco Treviso-Motta di Livenza, *pag.* 312.
» 21. — Apertura all'esercizio delle stazioni di Capalbio, di Granaiolo e di Vaiont, *pag.* 313.
» 21. — Apertura all'esercizio della stazione di Castelraimondo-Camerino, *pag.* 315.
» 21. — Apertura del tronco Ivrea-Donnaz, *pag.* 315.
» 26. — Modificazione alla tabella annessa al Decreto Ministeriale 1° Luglio 1885, circa l'indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando, *pag.* 316.
» 28. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria, *pag.* 317.
» 28. — Elenco generale e tariffa dei medicinali, *pag.* 317.

Atto N. 115. — TRASPORTI MILITARI. — **R. Decreto che stabilisce il trattamento agli ufficiali inferiori nei viaggi dall'Italia al Mar Rosso.** — 10 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i quadri A e B approvati col R. Decreto 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali per il regio esercito;

Vista la legge 5 luglio 1882 sugli stipendi ed assegni fissi;

Considerate le speciali condizioni di viaggio in cui si trovano gli ufficiali del regio esercito nelle traversate dall'Italia ai presidî del Mar Rosso e viceversa;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli ufficiali inferiori i quali prendono imbarco sui piroscafi nolleggiati, o sui piroscafi delle società di navigazione per recarsi dall'Italia al Mar Rosso o viceversa, spetta il viaggio in 1ª classe subordinatamente al numero dei posti disponibili.

Ai predetti ufficiali è dovuto però il trattamento di mensa di 1ª classe anche quando, per mancanza di altri posti disponibili, viaggiano nella 2ª classe.

Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore a decorrere dal 10 settembre 1885.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 10 settembre 1885.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **116**. — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio del tronco *Treviso-Motta di Livenza***. — 21 settembre.

Si rende noto alle autorità militari che col giorno 12 andante mese venne aperto all'esercizio il nuovo tronco ferroviario *Treviso-Motta di Livenza*.

Eppertanto al prontuario militare si faranno le aggiunte seguenti:

INDICE

Spercenigo	19	Treviso-Motta.
S. Biasio	19	Id.
Fagarè	19	Id.
Ponte di Piave	19	Id.
Oderzo	19	Id
Gorgo	19	Id.
Motta	19	Id.

TAVOLA 19.

Nelle colonne in bianco fra *Cornuda* e *Bassano* si segneranno le stazioni del nuovo tronco le cui distanze fra loro risultano dalla unita tavola *poliometrica* che segue:

Treviso.							
9	Spercenigo.						
12	4	S. Biasio.					
17	9	6	Fagarè				
19	11	8	2	Ponte di Piave.			
22	14	11	5	3	Rustigne (fermata) *		
26	18	15	9	7	4	Oderzo.	
31	23	20	14	12	10	6	Gorgo
35	27	24	18	17	14	10	5 Motta di Livenza

* Per il solo servizio interno del tronco.

Onde poi formare le distanze dalle nuove stazioni a tutte quelle segnate nella tavola, si dovrà aggiungere alla rispettiva distanza sino a Treviso, quella da Treviso alle altre stazioni già segnate nella tavola.

Il Ministro — Ricotti.

N. 447.— FERROVIE — **Apertura all'esercizio delle stazioni di *Capalbio*, di *Granaiolo* e di *Vajoni*.** — 21 settembre.

Si prevengono le autorità militari che recentemente vennero aperte al pubblico servizio le stazioni di *Capalbio*, fra Orbetello e Chiarone, sulla linea Pisa-Roma; di *Granaiolo*, fra Ponte a Elsa e Castelfiorentino, sulla linea Empoli-Chiusi; e di *Vajoni*, fra Piteccio e Pistoia, sulla linea Bologna-Pistoia.

Eppertanto al prontuario militare si faranno le aggiunte seguenti:

INDICE

Stazioni o scali	Gruppo o tavola	Tronco o lago
Capalbio	29	Montepescali–Civitavecchia.
Granaiolo	28	Asciano-Empoli.
Vajoni	25	Bologna–Pistoia.

Tavola N. 29.

Si inscriverà fra le stazioni di Orbetello e Chiarone la nuova stazione di *Capalbio*, la quale dista dalle altre stazioni della tavola come appresso:

Pisa . . . km. 195	Follonica . . km. 92			Civitavecchia . km. 57	
Livorno S. Marco » 196	Gavorrano . . » 78			S. Marinella . » 67	
Colle Salvetti . » 180	Montepescali . » 63			S. Severa . . » 76	
Fauglia . . . » 175	Grosseto . . . » 51			Furbara . . . » 81	
Orciano . . . » 168	Alberese . . . » 36			Palo . . . . » 90	
Rosignano . . » 157	Talamone . . » 27			Palidoro . . . » 97	
Vada . . . . » 150	Albegna . . . » 19			Maccarese . . » 104	
Cecina . . . . » 144	Orbetello . . . » 13			Pontegalera . . » 116	
Castagneto . . » 128	Capalbio . . . » —			Fiumicino . . » 127	
S. Vincenzo . . » 120	Chiarone . . . » 7			Magliana . . . » 124	
Campiglia Marittima . . . . » 110	Montalto . . . » 22			S. Paolo (Roma) » 129	
	Corneto . . . » 38			Roma . . . . » 138	

Da Capalbio alle stazioni di allacciamento	Ancona . . km. 433 Bologna . . . » 360 Chiusi . . . . » 204 Falconara . . » 424 Firenze . . . » 273 Pisa . . . . » 195 Roma . . . . » 138 Terni . . . . » 250	La via da seguirsi è la stessa di Chiarone.

TAVOLA N. 38.

Si segnerà fra Ponte a Elsa e Castelfiorentino la nuova stazione di Granaiolo, la quale dista dalle altre stazioni della detta tavola, come segue:

Firenze S.M.N.	km. 42	Arbia	km. 63	Montepulciano	km. 123
S. Donnino	» 33	Empoli	» 11	Chianciano	» 132
Signa	» 29	Ponte a Elsa	» 6	Chiusi	» 142
Montelupo	» 17	Granaiolo	» —	Asciano	» 85
Empoli	» 11	Castelfiorentino	» 6	S Giovanni d'Asso	» 97
S. Miniato	» 21	Certaldo	» 15	Torrenieri	» 106
S. Romano	» 26	Poggibonsi	» 28	Monte Amiata	» 109
La Rotta	» 34	Siena	» 54	S. Angelo	» 130
Pontedera	» 38	Asciano	» 85	Monte Antico	» 136
Cascina	» 45	Rapolano	» 91	Paganico	» 144
Navacchio	» 50	Lucignano	» 104	Roccastrada	» 152
Pisa	» 58	Sinalunga	» 109	Stiacciano	» 161
Livorno	» 76	Torrita	» 111	Montepescali	» 168

Da Granaiolo alle stazioni di allacciamento seguenti:

Ancona	km. 375
Bologna	» 175
Chiusi	» 142
Falconara	» 366
Firenze	» 42
Pisa	» 58
Roma	» 307
Terni	» 253

La via da seguirsi è la stessa di Castelfiorentino.

TAVOLA N. 25.

Si inscriverà fra Piteccio e Pistoia la nuova stazione di *Vajoni*, distando questa dalle altre stazioni di detta tavola come appresso:

Bologna	km. 93	Vajoni	km. —	Tassignano	km. 45
Borgo Panigale	» 88	Pistoia	» 6	Porcari	» 41
Casalecchio	» 83	Montale Agliana	» 14	Altopascio	» 36
Sasso	» 74	Prato	» 22	Montecarlo S. Salvatore	» 31
Marzabotto	» 66	Calenzano	» 28	Pescia	» 27
Pioppe di Salvaro	» 60	Sesto Fiorentino	» 32	Borgo a Buggiano	» 23
Vergato	» 55	Castello	» 35	Montecatini	» 20
Riola	» 46	Rifredi	» 37	Pieve Monsummano	» 18
Bagni della Porretta	» 35	Firenze S. M. N.	» 40	Serravalle Toscano	» 12
Molino del Pallone	» 27	Pisa	» 73	Pistoia	» 6
Pracchia	» 20	S. Giuliano (bagni di)	» 65		
Corbezzi	» 12	Rigoli	» 62		
Piteccio	» 6	Ripafratta	» 58		
		Lucca	» 50		

Da Vajoni alle stazioni di allacciamento seguenti:

Ancona	» 297
Bologna	» 93
Firenze	» 40
Pisa	» 73
Roma	» 356
Terni	» 299

La via a seguirsi è la stessa di Pistoia.

Il Ministro — RICOTTI

N. **118** — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio della stazione di *Castelraimondo-Camerino*.** — 24 settembre.

Si avvertono le autorità militari che col giorno 15 andante mese venne aperta all'esercizio la nuova stazione *Castelraimondo-Camerino* situata sulla linea *Albacina-Portocivitanova*.

Eppertanto al prontuario militare si faranno le aggiunte seguenti:

INDICE

Si segnerà la nuova stazione alla rispettiva lettera alfabetica, indicandola appartenere alla tavola 31 ed al tronco *Albacina-Macerata*.

TAVOLA 31.

Nello spazio in bianco dopo la stazione di *Matelica* si aggiungerà la nuova stazione di *Castelraimondo-Camerino*, la quale dista dalle altre stazioni del tronco *Albacina-Matelica*, come appresso:

Albacina.			
4	Cerreto d'Isi.		
13	9	Matelica.	
21	17	8	Castelraimondo-Camerino.

Per formare poi le distanze da *Castelraimondo-Camerino* a tutte le altre stazioni indicate nella tavola 31 si dovrà aggiungere alla distanza che passa da queste sino ad *Albacina*, quella da *Albacina* a *Castelraimondo-Camerino*.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **119**. — FERROVIE. — **Apertura del tronco *Ivrea-Donnaz*.** — 26 settembre.

Si avvertono le autorità militari che col giorno 19 andante mese venne aperto al pubblico esercizio il tronco *Ivrea-Donnaz* della nuova linea *Ivrea-Aosta*.

Eppertanto al prontuario militare si faranno le seguenti aggiunte:

Stazioni o scali	Gruppo o tavola	Tronco o lago
Ivrea	7 *bis*	Chivasso-Ivrea-Aosta.
Montalto	7 *bis*	Ivrea Aosta.
Borgofranco	7 *bis*	Id.
Tavagnasco	7 *bis*	Id.
Quincinetto.	7 *bis*	Id.
Pont S. Martin	7 *bis*	Id.
Donnaz	7 *bis*	Id.

TAVOLA 7.

Non essendovi nelle colonne di questa tavola spazio sufficiente per inscrivervi le stazioni del nuovo tronco, si può supplirvi trascrivendo nella parte in bianco della pag. 22 la tavola che segue:

TAVOLA 7 *bis*.

Ivrea.						
4	Montalto.					
7	3	Borgofranco.				
11	7	5	Tavagnasco.			
14	10	7	3	Quincinetto.		
17	13	10	6	3	Pont S. Martin.	
19	16	13	9	6	3	Donnaz.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **150**. — STIPENDI DEL R. ESERCITO. — **Modificazione alla tabella annessa al Decreto Ministeriale 1° luglio 1885, circa l'indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando.** — 26 settembre.

Essendo stato istituito il nuovo comando di sezione di Siniscola, alla tabella sopracitata verranno introdotte le seguenti varianti:

Comando di compagnia di Nuoro dalla 3ª passa alla 4ª categoria;

Comando di tenenza di Nuoro dalla 2ª passa alla 3ª categoria;

Ai comandi della 4ª categoria aggiungere la nuova sezione di Siniscola. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **151.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria.** — 28 settembre.

È stato pubblicato un fascicoletto di aggiunte e varianti all'*Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria* (edizione 1883).

Il prezzo di vendita di tale fascicoletto è di L. 0,05 ogni esemplare.

I comandi, reggimenti, reparti di truppa, scuole e direzioni indicati nell'*Atto* N. 162, inserto a pagina 688 del *Giornale Militare*, parte 1ª dell'anno 1883, dovranno acquistare il fascicoletto succitato in ragione del numero di esemplari dell'Istruzione loro assegnato dal predetto *Atto* N. 162.

Le spese per l'acquisto del fascicoletto saranno poste, dai corpi, a carico della massa generale uomini e dai comandi ed uffici a carico dell'indennità cancelleria.

Le richieste del fascicoletto, sia per uso di ufficio che per uso privato, saranno rivolte al comitato delle armi di artiglieria e genio, al quale se ne dovrà pure far pervenire l'ammontare.

Il Ministro — RICOTTI.

N **152.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali.** — 28 settembre.

Per le variazioni avvenute in commercio nel prezzo di molti medicinali e sostanze accessorie, e per la necessità di aggiungervi alcuni nuovi medicinali è stato riconosciuto conveniente di rinnovare la tariffa in vigore.

Il Ministero perciò, sulla proposta del direttore della farmacia centrale militare e sentito il parere del comitato di sanità militare, ha determinato che i prezzi di tariffa dei medicinali e sostanze accessorie da adibirsi per il servizio sanitario militare, abbiano ad essere per il corrente anno 1885-86 quelli indicati nell'elenco generale che si pubblica colla data 1° ottobre 1885, restando abrogato qualunque altro elenco e tariffa anteriormente pubblicata.

La farmacia centrale militare eseguirà pertanto, a datare dal 1° ottobre predetto, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 542 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 1° maggio 1885, non che l'aggiunta sul registro mod. 237 dei nuovi medicinali stati introdotti nell'elenco e tariffa suddetta.

Il predetto elenco generale, pubblicato in fascicolo a parte, sarà acquistato dai comandi, corpi ed uffici militari in due copie per ciascuno sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale. Le direzioni di ospedale militare ne acquisteranno 15 copie.

Le richieste dovranno essere fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a senso dell'*Atto* N. 86 del 1884.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 20.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 37ª **1885** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 ottobre.

SETTEMBRE 30. — Trasporto sul Lago Maggiore degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 319.
OTTOBRE 7. — Formazione di un comando locale d'artiglieria a Massaua, *pag.* 320.
» 12. — Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento e per gli allievi sergenti, *pag.* 320.
» 12. — Carteggio ufficiale in esenzione delle tasse postali, *pag.* 330.
» 12. — Modificazioni all'Istruzione sulla divisa dei carabinieri reali, *pag.* 321.

Atto N. **152**. — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporto sul lago Maggiore degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra**. — 30 settembre.

Per accordi recentemente intervenuti fra il Ministero dei lavori pubblici e l'Impresa di navigazione a vapore sul lago Maggiore venne stabilito, che, a partire dal 1° del prossimo mese di ottobre, sia concessa agli impiegati governativi provinciali ed alle loro famiglie — limitatamente a tre viaggi all'anno di andata e ritorno e nei soli casi di congedo o per andare in disponibilità, in aspettativa od a riposo — la riduzione del trenta (30) per cento sui prezzi di trasporto coi piroscafi della predetta Impresa.

In dipendenza di tali accordi, si notificano, qui appresso, le norme da osservarsi per l'applicazione della concessa riduzione e per il rilascio delle richieste relative.

1° Per ottenere la riduzione predetta, gli impiegati provinciali e le loro famiglie, dovranno presentare una separata richiesta pel solo percorso lacuale (conforme a quella pei viaggi in ferrovia), richiesta che sarà ritirata dagli agenti dei piroscafi a giustificazione dei biglietti emessi a prezzo ridotto;

2° I funzionari incaricati di rilasciare le richieste che devono servire pei piroscafi, avranno cura di indicare sulle medesime: la 1ª classe quando le persone viaggeranno in 1ª od in 2ª classe sulla ferrovia, e la 2ª quando in ferrovia viaggeranno in 3ª;

3° Si avverte che non sono concesse fermate intermedie sul percorso lacuale, e non è accordata alcuna riduzione sul prezzo di trasporto dei bagagli registrati a bordo.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **154**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di un comando locale d'artiglieria a Massaua**. — 7 ottobre.

È stabilito, a datare dal 1° novembre, un comando locale d'artiglieria a Massaua (Africa) sotto la dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Napoli.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **155**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento e per gli allievi sergenti**. — 12 ottobre.

Questo Ministero ha riassunte, coordinate e completate, in una *Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento e per gli allievi sergenti*, le disposizioni riguardanti il reclutamento, il servizio, l'istruzione, gli esami e la promozione delle due categorie di allievi ora dette.

In tale Istruzione trovano posto le disposizioni in vigore riflettenti il volontariato d'un anno.

Essa viene pubblicata in apposito volume e deve riguardarsi come regolamentare; perciò i comandi ed uffici militari ne dovranno richiedere il numero di copie loro occorrenti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a senso dell'*Atto* N. 86 del 1884.

Le richieste dei privati dovranno esser fatte direttamente all'editore del *Giornale Militare*.

Il prezzo del detto volume è fissato in L. 0,50.

Con la pubblicazione di cui è caso sono abrogate le precedenti disposizioni fatte con Atti e Circolari inserti nel *Giornale Militare* e con Dispacci Ministeriali relativamente ai plotoni allievi ufficiali, ai reparti d'istruzione per gli allievi sergenti ed al volontariato d'un anno. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **156**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE. — **Carteggio ufficiale in esenzione delle tasse postali**. — 12 ottobre.

Sulla proposta di questo Ministero e dell' amministrazione delle poste, vennero decretate, nello scorso mese, nuove franchigie postali ad alcune autorità militari.

In conseguenza di queste nuove concessioni, vengono fatte le seguenti aggiunte all'elenco annesso all'*Atto* 20 agosto u. s.

N. 137 inserto nel *Giornale militare*, parte 1ª, del volgente anno:

A pag. 286, colonna « Uffici mittenti » *al titolo* « Comandanti dei collegi militari » *aggiungasi*: « e dei convitti nazionali di Milano (Longone), e di Salerno.

A pag. 287 e 292 di contro ai titoli « Comandanti delle compagnie di disciplina, carcerati e reclusi », e « Direttori degli ospedali militari » *alle colonne* « Uffici coi quali possono corrispondere » *aggiungasi*:

Prefetti e Sottoprefetti.

Sindaci dei Comuni.

Corpi morali, Istituti ed Uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.

Il Ministro — Ricotti.

N. **157.** — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni all'Istruzione sulla divisa dei carabinieri reali.** — 12 ottobre.

Il Ministero avendo riconosciute di pratica utilità le modificazioni apportate alla camicia di cotone per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, come da *Atto* N. 222 del *Giornale Militare*, anno 1883, ha determinato che le stesse modificazioni siano adottate anche per la camicia di cotone per carabinieri reali.

Per cura della direzione dell'opificio di arredi militari le legioni carabinieri reali saranno fornite del campione di tale capo di corredo.

Il § 3 attuale dell'Istruzione sulla divisa pei carabinieri reali viene sostituito dal seguente:

§ 3. — *Camicia di cotone per carabinieri.*

La camicia è costruita con tela di cotone greggia e si compone delle seguenti parti:

Un corpo;

Un colletto;

Due maniche.

Il corpo si suddivide in due parti, anteriore e posteriore insieme congiunte da due cuciture laterali e da una lista doppia di tela nella parte superiore, detta spallaccio. La parte posteriore supera in lunghezza quella anteriore di 6 centimetri. Il

fondo è sparato lateralmente lungo le cuciture ed ivi è rinforzato da due quaderletti di tela. Sulla parte anteriore uno spacco verticale forma lo sparato del petto. Lungo questo sparato sono sovrapposti due pezzi di riporto, accavallantisi l'uno sull'altro per centimetri 3 circa, e due pieghe; alla loro estremità inferiore trovasi cucita in senso orizzontale una striscia di tela quale rinforzo. La parte posteriore della camicia nel punto centrale d'attacco collo spallaccio forma una arricciatura.

Lo spallaccio serve pure ad unire il colletto al corpo della camicia.

Il colletto è diritto, formato con doppia lista di tela, ed ha sul davanti un occhiello ed un bottone.

La manica è formata di un sol pezzo riunito al corpo con cucitura doppia e termina con un polsino formato da una lista di tela addoppiata e guarnito di un bottone con relativo occhiello.

Il fondo della manica è sparato per una lunghezza di centimetri 15 circa compreso il polsino.

Le camicie sono di quattro dimensioni o taglie ed in tutte le loro parti sono cucite con filo di cotone a punto indietro.

SPECCHIO *delle misure*

per la costruzione delle camicie di cotone per carabinieri.

TAGLIE	Lunghezza della parte anteriore	Lunghezza della parte posteriore	Lunghezza della manica compreso il polsino	Metà Larghezza della manica superiormente	Lunghezza dei polsini	Altezza dei polsini	Lunghezza del colletto	Altezza del colletto nella parte posteriore	Spallaccio: Lunghezza sopra la spalla	Spallaccio: Lunghezza totale	Spallaccio: Larghezza allo attaccamento della manica	Sparato anteriore	Rivolto della parte anteriore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1000	1060	580	250	250	40	440	30	190	540	80	380	30
2ª	960	1020	560	250	240	40	430	30	185	530	80	370	30
3ª	920	980	540	250	240	40	420	30	180	520	80	360	30
4ª	880	940	530	250	240	40	410	30	175	510	80	350	30

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura delle camicie di cotone per carabinieri.*

Taglie	Quantità da costruirsi su 100	Tela cotone greggia alta m. 0,74 — Per cadun capo		Per caduna taglia	
1ª	15	3	120	46	800
2ª	25	3	010	75	250
3ª	40	2	900	116	»
4ª	20	2	790	55	800
Totali. .	100			293	850
			Media m.	2	94

CONTO *delle camicie di cotone per carabinieri.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela in cotone greggia alta m. 0,74.	0	700	2	940	2	058
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»	»	»	»	0	640
			Prezzo di costo L.		2	698
			Prezzo di conteggio L.		2	70

Le camicie che ora trovansi in distribuzione od in magazzino continueranno ad essere adoperate nel loro stato attuale fino a consumazione.

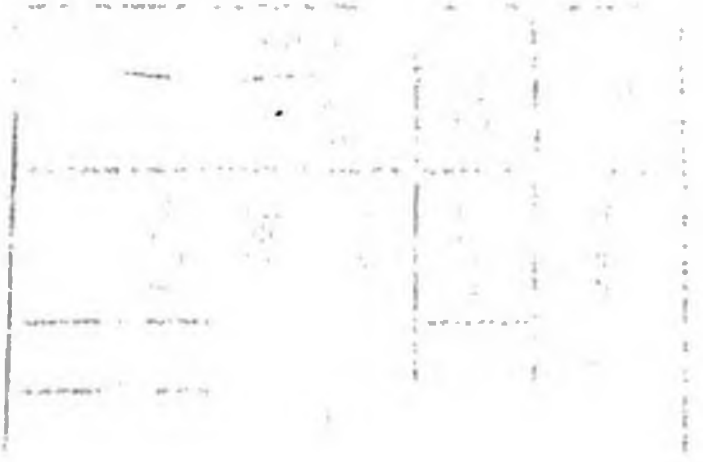
Nel modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi dovrà essere introdotta la seguente variante:

1ª — 66. Camicia di cotone per carabinieri N.... L. 2,70.

Il Ministro — RICOTTI.

(1) Nella fornitura sono compresi N 3 bottoni d'osso bianco.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.



DISPENSA 38ª **1885** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 ottobre.

LUGLIO 24. — Soprassoldi per servizi speciali a uomini di truppa dei presidi d'Africa, *pag.* 325.

SETTEMBRE 30. — Indennità speciale al comandante superiore, ai comandanti di presidio ed ai capi di servizio presso le truppe dei presidi d'Africa, *pag.* 327.

— 30. — Indennità di viaggio agli ufficiali e uomini di truppa dei presidi d'Africa nei trasferimenti all'estero, *pag.* 328.

Atto N. **158.** — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO. — **Soprassoldi per servizi speciali a uomini di truppa dei presidi d'Africa.** — 24 luglio.

IL MINISTRO

Visto l'art. 4 del Regio Decreto 27 marzo 1879, che approva il regolamento sulle indennità eventuali per il regio esercito;

Vista la legge 28 giugno 1885, N. 3178, che approva il bilancio di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio 1885-86, colle note di variazioni in data 4 febbraio 1885 per i distaccamenti d'Africa;

Considerate le condizioni speciali ed eccezionali di servizio in cui si trovano le truppe distaccate in Africa;

Decreta quanto segue:

Art. 1. Per gli infradescritti servizi speciali, ai quali devono attendere gli individui di truppa dei distaccamenti d'Africa, sono stabiliti i seguenti soprassoldi:

a) Agli individui comandati per il servizio continuativo di barcaiuolo: *Soprassoldo giornaliero di centesimi 40*, a tenore del N. 17 del quadro C del regolamento sulle indennità eventuali approvato con Regio Decreto 27 marzo 1879;

b) Agli individui delle varie armi comandati per lavori del servizio d'artiglieria e per lavori di muratore: *mercede di centesimi cinque ogni ora*, a tenore del N. 38 del quadro C del regolamento precitato;

c) Per il lavoro straordinario degli addetti ai lavori di mi-

ERRATA-CORRIGE.

Nell'Elenco generale e tariffa dei medicinali pubblicato il 1° ottobre corrente, cui si riferisce l'*Atto* N. 152, il numero categorico 271 del Chermes minerale, *dev'essere corretto* in 171.

natore durante il tempo del riposo: *una mercede di centesimi quindici per ogni ora di lavoro straordinario*, in aumento a quella stabilita dal N. 38 del quadro C predetto;

d) Agli individui che sono addetti al comando superiore delle truppe in Africa in qualità d'operai d'artiglieria: *soprassoldo giornaliero di centesimi venticinque*, a tenore del N. 36 del quadro C suddetto;

e) Agli individui comandati di *corvè* nei giorni festivi pei lavori presso il comando superiore delle truppe: *mercede di centesimi cinque ogni ora*, a tenore del N. 38 del quadro C delle indennità eventuali;

f) Agli individui designati pel servizio di falegnami: il soprassoldo giornaliero di cui al N. 36 del quadro C suddetto, ridotto a soli *centesimi quindici*;

g) Agli individui incaricati del servizio di interpreti: il *soprassoldo di cinquanta centesimi al giorno*, stabilito dal N. 41 del quadro C delle indennità eventuali.

Art. 2. Il soprassoldo, di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, sarà conteggiato sul *Rendiconto generale* mod. 222 dei corpi che lo corrispondono, unendovi a corredo un elenco nominativo.

Dei soprassoldi, di cui alle lettere *b*) e *d*), i corpi chiederanno rimborso trimestralmente all'amministrazione del 17° reggimento d'artiglieria per Massaua, e del 15° per Assab, i quali li conteggeranno nei modi stessi prescritti per i soprassoldi dei N. 36 e 38 del succitato quadro C.

I soprassoldi, di cui alle lettere *e*) e *g*) del precedente articolo 1°, saranno conteggiati sui *Rendiconti generali* mod. 222 del comando del corpo di stato maggiore fra le spese varie d'ufficio del comando superiore delle truppe in Africa.

Del soprassoldo di cui alle lettere *c*) ed *f*) i corpi chiederanno rimborso trimestralmente all'amministrazione del 2° reggimento genio, se a Massaua, o del 3° reggimento genio se in Assab, i quali li conteggieranno nei modi prescritti pel soprassoldo di cui al N. 38 del succitato quadro C. (*)

Il presente Decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1885 e sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Il Ministro
RICOTTI.

(*) Le stesse regole valgano pure:

a) per il soprassoldo giornaliero di L. 1 corrisposto agli uomini di truppa addetti come *meccanici* e *fuochisti* al servizio di distillatori;

b) per il soprassoldo di centesimi 5 corrisposto per ogni ora di lavoro agli individui delle varie armi comandati a *servizi* da *zappatori*.

N. **159**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO. — **Indennità speciale al comandante superiore, ai comandanti di presidio ed ai capi di servizio presso le truppe dei presidî d'Africa.** — 30 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto la tabella IV della legge 5 luglio 1882 sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito;

Visto il Nostro Decreto 10 dicembre 1882, che approva il Regolamento per la esecuzione della detta legge;

Ritenuta la condizione speciale in cui si trovano le nostre truppe in Africa, e segnatamente il bisogno di mettere il comandante superiore in grado di rappresentarvi convenientemente l'autorità militare italiana;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. All'ufficiale generale comandante superiore delle regie truppe italiane in Africa è assegnata una indennità speciale di annue lire *seimila*.

All'ufficiale superiore comandante del presidio di Massaua è assegnata una indennità speciale di annue lire *novecento*, e al comandante del presidio di Assab una indennità speciale di annue lire *seicento*.

All'ufficiale medico direttore del servizio sanitario ed all'ufficiale commissario direttore dei servizi di commissariato è assegnata una indennità speciale di annue lire *seicento*.

Art. 2. Le suindicate indennità speciali annue sono a carico del bilancio della guerra (spese d'Africa) e saranno conteggiate:

sul capitolo 5° quelle assegnate al comandante superiore e ai comandanti di presidio;

sul capitolo 11° quella assegnata al direttore del servizio sanitario;

sul capitolo 12° quella assegnata al direttore dei servizi di commissariato.

Art. 3. Queste disposizioni avranno vigore dal 1° settembre 1885.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1885.

UMBERTO

Ricotti.

N. **160**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO. — **Indennità di viaggio agli ufficiali e uomini di truppa dei presidî d'Africa nei trasferimenti all'estero.** — 30 settembre.

IL MINISTRO

Visto il Regio Decreto 27 marzo 1879, che stabilisce le indennità eventuali per il regio esercito;

Ritenuta la convenienza di determinare quali indennità spettino agli ufficiali e uomini di truppa dei presidî d'Africa quando debbono recarsi per servizi in qualche porto estero sulle coste del Mar Rosso;

Decreta quanto segue:

Art. 1. Nei trasferimenti da luoghi occupati dalle truppe italiane sulle coste del Mar Rosso ad altri non occupati per eventuali servizi isolati, agli ufficiali ed agli uomini di truppa, pei giorni in cui rimangono in territorio estero, cioè dal giorno successivo a quello dello sbarco fino a tutto il giorno precedente a quello del rimbarco, ed anche per il giorno del rimbarco quando la partenza del piroscafo avvenga dopo le 5 pomeridiane, è dovuta l'indennità di missione all'estero.

Art. 2. Il presente Decreto andrà in vigore dal 1° settembre 1885 e sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 settembre 1885.

Il Ministro
RICOTTI.

Le indennità di missione sono a carico del bilancio della guerra, capitolo: *Indennità di viaggio*, e saranno conteggiate:

per gli ufficiali, sul rendiconto delle spese di viaggio del corpo cui sono effettivi;

per gli uomini di truppa, sul rendiconto del corpo cui gli individui prestano servizio.

Roma, 1885. — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 39ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 ottobre.

SETTEMBRE 25. — R. Decreto che modifica le condizioni di età per l'ammissione al 1° anno di corso nei collegi militari, *pag.* 329.

OTTOBRE 23. — Sottoufficiale permanentemente addetto ad ogni comando militare di stazione, *pag.* 329.

» 23. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Milano, *pag.* 330.

Atto N. **161**. — SCUOLE MILITARI. — **Regio Decreto che modifica le condizioni di età per l'ammissione al 1° anno di corso nei collegi militari.** — 25 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 11 gennaio 1885 che ripartisce in cinque anni il corso degli studi nei collegi militari e stabilisce le condizioni di età per la ammissione al 1° anno di corso nei collegi stessi;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È abrogato l'articolo 2 del Regio Decreto sopracitato e gli viene sostituito il seguente:

« Art. 2. Le condizioni di età cui debbono soddisfare gli « aspiranti alla ammissione nel 1° corso di detti collegi sono: « aver compiuti 11 anni e non oltrepassati 14 anni al 1° agosto « dell'anno in cui ha luogo l'ammissione ».

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 25 settembre 1885.

UMBERTO.

Ricotti.

N. **162**. — TRASPORTI MILITARI. — **Sottufficiale permanentemente addetto ad ogni comando militare di stazione.** — 23 ottobre.

Tanto presso i comandi militari permanenti di stazione, istituiti con l'*Atto* N. 41 del 1884, quanto presso quelli che saranno creati in avvenire, sarà addetto in servizio permanente

un sottufficiale, il quale, oltre alle incombenze che gli saranno affidate dal comandante di stazione, sarà specialmente adibito ai lavori di scritturazione.

Tale sottufficiale sarà destinato dal Ministero e riceverà l'indennità di servizio isolato. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **162**. — TRASPORTI MILITARI. — **Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Milano**. — 23 ottobre.

1. Nella stazione ferroviaria di Milano è istituito, alla dipendenza diretta del rispettivo comando di presidio, un comando militare permanente di stazione, composto di un capitano, di un ufficiale subalterno e di un sottufficiale.

2. A detto comando sono applicabili le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 41 del 1884, ed il comando medesimo comincierà a funzionare col giorno 16 del prossimo mese di novembre. *Il Ministro* — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera

281

DISPENSA 40ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 novembre.

OTTOBRE 29. — Esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari contro individui i quali si trovano militari sotto le armi, *pag.* 331.
» 30. — Variazioni matricolari dei quadrupedi di truppa assegnati ai corpi delle armi a piedi, *pag.* 331.
» 30. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria, *pag.* 332.
» 31. — Istruzione per le ispezioni militari alle guardie di finanza, *pag.* 333.
» 31. — Composizione delle razioni foraggio, *pag.* 333.

Atto N. **164**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari contro individui i quali si trovano militari sotto le armi.** — 29 ottobre.

Per le sentenze penali dei tribunali ordinari passate in cosa giudicata contro persone che poi o per ragione della leva militare, o altrimenti si trovavano in servizio effettivo nel regio esercito o nella regia armata, purchè si trattasse di reato che non rendeva indegno della militare divisa, finora fu seguita la norma di far scontare la pena, qualunque ne fosse la durata, nelle carceri militari o nelle case di reclusione militare, secondo che era stato inflitto il carcere ordinario o la reclusione ordinaria.

In seguito a concerti presi tra questo Ministero e quelli della marina e di grazia e giustizia, si è stabilito che le pene come sopra inflitte dai tribunali ordinari, se superiori a 4 mesi, sieno in avvenire espiate in stabilimenti penali ordinari.

Qualora invece le dette pene siano di almeno 2 mesi e non oltrepassino i 4 mesi, saranno scontate nelle carceri militari preventive; se infine avranno una durata minore di 2 mesi si espieranno nelle prigioni del corpo. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **165**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Variazioni matricolari dei quadrupedi di truppa assegnati ai corpi delle armi a piedi.** — 30 ottobre.

In dipendenza delle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 129 corrente anno le matricole dei quadrupedi di truppa dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri ed alpini, dei distretti militari, della scuola normale di fanteria e dei battaglioni d'istruzione, essendo tenute dalla Direzione generale servizi amministrativi, gli elenchi delle variazioni matricolari modello 173 e 174, la di-

mostrazione trimestrale modello 177 e tutti gli altri documenti relativi ai quadrupedi di truppa, che per l'addietro erano trasmessi dai corpi suindicati alla Direzione generale artiglieria, d'ora innanzi dovranno invece essere spediti alla Direzione generale servizi amministrativi. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **166**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche dell'artiglieria**. — 30 ottobre.

È stata stampata una nuova edizione del Vol. VI, Tit. II delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria (Istruzione sul caricamento e sui materiali delle batterie da 7 da campagna, e da 9 BR Ret. con materiale modello 1844). — Si intendono quindi abolite la precedente edizione 1881 di tale titolo e l'appendice relativa alle batterie da 9 BR Ret., edita nel 1882.

I comandi, reparti di truppa, scuole e direzioni qui sotto designati, si provvederanno del numero di esemplari di questa Istruzione per ciascuno di essi indicato:

Comando del corpo di stato maggiore . .	N.	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali d'artiglieria e comando superiore delle truppe in Africa	»	1
Comandi di reggimento d'artiglieria da campagna	»	3
Comandi di reggimento d'artiglieria da fortezza, direzioni territoriali e di stabilimento d'artiglieria, brigate artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza . .	»	1
Batterie da campagna da 7	»	4
Batterie da campagna da 9	»	2
Batterie d'istruzione	»	30
Depositi dei reggimenti da campagna . . .	»	6
Compagnie d'artiglieria da fortezza distaccate in Africa	»	3
Compagnia d'istruzione	»	1
Accademia militare, scuola militare, scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . .	»	5

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che ne desiderassero, dovranno essere richiesti al comitato d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi far pervenire l'ammontare.

Il prezzo del volume è di L. 0,90; saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari legati in tela al prezzo di L. 1,65.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **167.** — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Istruzione per le ispezioni militari alle guardie di finanza** — 31 ottobre.

È pubblicata l'*Istruzione per le ispezioni militari alle guardie di finanza*, stata approvata con R. Decreto 8 febbraio 1885.

I corpi, i comandi e gli uffici ne richiederanno due esemplari ciascuno, imputandone l'importo sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale uomini. I distretti, oltre i due esemplari suindicati, ne acquisteranno altre dieci copie, da tenersi in fondo per soddisfare alle richieste che loro ne venissero rivolte da militari per uso particolare.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 10.

Le richieste dei comandi, corpi ed uffici saranno fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso dell'*Atto* N. 86 del 1884. *Il Ministro.* — RICOTTI.

N. **168.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Composizione delle razioni foraggio.** — 31 ottobre.

A senso del § 1602 del Regolamento d'amministrazione dei corpi, i comandanti di corpo possono disporre che la quantità normale di fieno compresa nelle razioni foraggio sia interamente o in parte sostituita da avena o paglia mangereccia, tenendo per base che « un chilogrammo di fieno può essere surrogato da 400 grammi di avena o da due chilogrammi di paglia ».

Questa indicazione deve intendersi dettata dal bisogno di determinare il rapporto che passa fra una derrata e l'altra rispetto al valore nutritivo, anzichè dal proposito di stabilire in modo tassativo la misura delle sostituzioni.

La quantità di avena o di paglia, che può essere prelevata in luogo del fieno, deve essere commisurata allo importo della quantità di fieno che non si preleva, secondo il prezzo di contratto delle suddette tre derrate, il quale viene ad ogni rinnovazione d'impresa notificato ai corpi dalle direzioni di commissariato militare; talchè la nuova razione dovrà, per ogni singolo lotto d'appalto, risultare dello stesso preciso prezzo della razione tipica del lotto stesso.

A meglio chiarire questo concetto valgono i seguenti esempi:

Lotto del corpo d'armata di Milano.

Prezzo di deliberamento del fieno L. 9,9912 al quintale,
id. dell'avena » 17,3760 id.

Per ogni chilogramma di fieno che preleva in meno, il corpo dovrà prelevare 575 grammi di avena in più della razione normale.

Riparto del corpo d'armata di Napoli.

Prezzo di deliberamento del fieno L. 7,32 al quintale.
id. dell'avena » 18,80 id.
id. della paglia mangereccia » 3,50 id.

Per ogni chilogramma di fieno che preleva in meno, il corpo dovrà prelevare 400 grammi di avena, ovvero chilogrammi 2,148 di paglia in più della razione normale.

Le amministrazioni dei corpi si atterranno a questo criterio nel valersi della facoltà loro fatta dal sopracitato paragrafo del regolamento d'amministrazione. *Il Ministro.* — RICOTTI.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

231

DISPENSA 44ª **1885** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 novembre.

OTTOBRE, 28. — R. Decreto che modifica le norme d'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali d'artiglieria e genio, *pag.* 335.

NOVEMBRE, 5. — Modificazioni al regolamento pei collegi militari in data 17 agosto 1885, *pag.* 336.

» 11. — Apertura all'esercizio del tronco *Nardò-Gallipoli*, cambiamento di nome alla stazione di *Ponte-Serchio*, *pag.* 337.

Atto N. **169**. — SCUOLE MILITARI. — R. Decreto che **modifica le norme d' ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali d'artiglieria e genio**. — 28 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 25 giugno 1882 sul riordinamento della scuola di guerra;

Visto il R. Decreto 22 febbraio 1883 che modifica il precedente;

Visto il R. Decreto 29 marzo 1885 che modifica il precedente R. Decreto 25 giugno 1882;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Fermo rimanendo il prescritto dall'articolo 1° del R. Decreto 25 giugno 1882 circa il riordinamento della scuola di guerra e dall'articolo 3° dello stesso R. Decreto modificato col R. Decreto 29 marzo 1885, è fatta facoltà al Ministro della guerra di assegnare ogni anno, senza esame di ammissione, quali allievi al 2° corso della scuola anzidetta, quel numero di ufficiali subalterni d'artiglieria e del genio provenienti dalla scuola di applicazione che potesse mancare a raggiungere la cifra massima di ufficiali delle dette armi ammissibili per esame al corso stesso, stabilita nel R. Decreto 29 marzo 1885 sovra citato.

Art. 2. I detti ufficiali, da ammettersi senza esami, saranno scelti annualmente dal Nostro Ministro della guerra fra i tenenti primi classificati negli esami di uscita dalla scuola di applicazione, i quali, possedendo i requisiti voluti dall'articolo 2° lettera *a*) e *b*) del succitato R. Decreto 25 giugno 1882, modificato col R. Decreto 22 febbraio 1883 ne faranno domanda

e saranno dichiarati meritevoli dalla commissione compilatrice degli specchi caratteristici.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 28 ottobre 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **170** — SCUOLE MILITARI. — **Modificazioni al regolamento pei collegi militari in data 17 agosto 1885.** — 5 novembre.

In conformità del R. Decreto in data 25 settembre u. s., al comma *b*) del § 6 del regolamento pei collegi militari, in data 17 agosto 1885, è sostituito il seguente:

« *b*) avere compiuti 11 anni e non oltrepassati 14 al 1° agosto dell'anno in cui ha luogo l'ammissione ».

Questo Ministero crede opportuno recare inoltre al succitato regolamento le seguenti modificazioni:

Al comma *c*) del predetto § 6 è sostituito il seguente:

« *c*) avere il fisico robusto, proporzionatamente all'età, « bene sviluppato, e scevro di difetti che possano col tempo « rendere inabile al militare servizio; avere buona vista, cioè « leggere senza bisogno di lenti i caratteri ordinari di stampa « alla distanza minima di 25 cent. dall'occhio; avere la sta- « tura minima di ^{m}1,260 aumentata di tante volte millim. 4,^{2} « quanti sono i mesi che l'aspirante conta in più degli anni 11, « al momento in cui è sottoposto alla visita, e l'ampiezza del « torace in armonia collo sviluppo organico, fatto anche il « debito raffronto colla maggioranza dei giovanetti della stessa « età, per modo da far supporre con fondamento che a 17 anni « avranno raggiunti i limiti voluti per poter contrarre l'arruo- « lamento ».

Al primo capoverso del § 31 è sostituito il seguente:

« § 31. — Alle domande debbono essere uniti i documenti « comprovanti che il padre dell'aspirante ha, ovvero aveva (se « defunto) i titoli per ottenere tale pensione. È anche suffi- « ciente che i titoli di benemerenza, di cui al N. 4 del § 24, « sieno posseduti in caso di morte del padre, dal più stretto « congiunto che ne faccia le veci ».

Ai programmi di scherma inserti a pag. 71, 88, 110, 134 e 156 sono rispettivamente sostituiti i seguenti, prescritti coll'*Atto* N. 213 del 1884:

Per il 1° anno di corso: « *Spada* — Dal § 1° al § 19° inclusivo del testo in vigore ».

Per il 2° anno di corso: « *Spada* — Dal § 1° al § 62 inclusivo del testo in vigore ».

Per il 3° anno di corso: « *Spada* — Dal § 1° al § 87 inclusivo del testo in vigore ».

Per il 4° anno di corso: « *Spada* — Dal § 1° al § 132 inclusivo del testo in vigore ».

Per il 5° anno di corso: « *Spada* — Ripetizione ». « *Sciabola* — Dal § 1° al § 63 inclusivo del testo in vigore ».

In calce ad ogni singolo programma di scherma si apporrà inoltre la seguente annotazione:

« *N. B.* Le lezioni dovranno essere impartite collettivamente « sempre quando però il tempo non faccia difetto; dovrà il mae« stro farle ripetere anche individualmente ».

Il Ministro. — RICOTTI.

N. **176**. — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio del tronco *Nardò-Galatone-Gallipoli*, cambiamento di nome alla stazione di *Ponte-Serchio*.** — 11 novembre.

Si prevengono le autorità militari che col 1° novembre venne aperto all'esercizio della *Rete Adriatica* il tronco ferroviario *Nardò-Galatone-Gallipoli*.

Eppertanto al prontuario militare si faranno le seguenti aggiunte:

INDICE

STAZIONI E SCALI	Gruppo o tavola	TRONCO O LAGO
S. Nicola	36	Gallipoli-Zollino.
Alezio	36	Id.
Gallipoli	36	Id.

TABELLA 36.

Dopo *Nardò-Galatone* si segneranno tanto nelle colonne orizzontali che verticali le suddette tre stazioni, le quali distano

dalle altre del tronco, come risulta dalla unita tavola poliometrica.

Zollino							
4	Soleto						
8	5	Galatina					
15	12	8	Galatone				
18	15	11	3	Nardò-Galatone			
26	23	19	11	9	S. Nicola		
29	36	22	14	11	3	Alezio	
35	32	28	20	18	9	7	**Gallipoli**

Alla stazione di *Ponte-Serchio* posta sulla linea Genova-Pisa essendosi cambiata la denominazione in quella di *Migliarino*, si farà perciò la relativa rettifica tanto nell'indice che alla tavola N. 13.

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1885 — Tip. C. Voghera

DISPENSA 42ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 17 novembre.

NOVEMBRE 5. — R. Decreto che fissa le attribuzioni del comandante superiore in Africa, *pag.* 339.
» 12. — Spese per telegrammi di servizio dei comandi di presidio e di fortezza, *pag.* 340.
» 12. — Modificazioni alle tabelle A e B annesse al regolamento 26 giugno 1884, per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali del R. esercito e della R. marina, *pag.* 341.
» 16. — Apertura all'esercizio del tronco Grignasco-Borgosesia della nuova linea Novara-Varallo, *pag.* 344.
» 16. — Passaggio della 2ª batteria d'istruzione dall'11 al 5 reggimento artiglieria, *pag.* 345.

Atto N. **172**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto che fissa le attribuzioni del comandante superiore in Africa**. — 5 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio stesso; (Ministro dell'interno);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il comandante superiore in Africa ha il comando delle forze di terra e di mare dislocate nel mar Rosso; ed ha la superiore direzione di tutti i servizi colà costituiti da qualsiasi amministrazione essi dipendano.

Art. 2. Per l'indirizzo da darsi alle questioni d'ordine generale, la cui soluzione possa in modo qualsiasi influire sulla condotta politica, il comandante superiore dipende dal Ministero degli esteri, ed ha a sua disposizione diretta il commissario civile di Massaua, il quale fa parte del comando superiore.

Riguardo ai vari servizi speciali, il comandante superiore dipende direttamente dai Ministeri cui i servizi stessi fanno capo. Le proposte del comandante superiore o le disposizioni dei Ministeri, sempre che implichino un impiego delle forze militari tale da richiedere speciali istruzioni, non potranno aver luogo che pel tramite dei Ministeri della guerra o della marina, secondo che si tratti di forze terrestri o marittime.

Art. 3. Le questioni più importanti sono trattate dal comandante superiore, il quale perciò corrisponde direttamente coi vari Ministeri.

Per gli affari d'ordine essenzialmente tecnico, amministrativo o contabile, la corrispondenza si svolge invece fra i vari Ministeri ed i singoli capi servizio, ma sempre pel tramite del comando superiore.

Art. 4. Nei casi d'urgenza e nell'interesse generale del servizio il comandante superiore in Africa ha facoltà di provvedere, come riterrà più conveniente, ed anche col personale militare di terra o di mare, al disimpegno di qualsiasi particolare di servizio che momentaneamente rimanesse scoperto, fino a quando il Ministero competente non abbia provveduto.

Art. 5. In caso di assenza o di malattia del comandante superiore, il comando sarà retto interinalmente dall'ufficiale dell'esercito o dell'armata più elevato in grado o più anziano fra i presenti a Massaua.

Art. 6. Nel possedimento di Assab il comando del presidio è retto dall'ufficiale dell'esercito o dell'armata, residente in Assab, più elevato in grado o più anziano. Egli funge anche da commissario civile. Da detto comandante di presidio dipendono direttamente tutti i servizi nel possedimento di Assab, ed egli, a sua volta, dipende direttamente dal comandante superiore in Africa.

Nei casi però di assoluta urgenza potrà il comandante il presidio di Assab rivolgersi direttamente a qualsiasi Ministero, informandone contemporaneamente il comandante superiore in Africa.

Art. 7. Al comandante superiore in Africa sono devolute, per la parte disciplinare, le attribuzioni di comandante di corpo d'armata per i militari del regio esercito, e le attribuzioni di comandante di dipartimento marittimo per i militari della regia armata.

Agli impiegati civili dipendenti da qualsiasi Ministero, egli può applicare l'ammonizione e la censura.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 5 novembre 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

N. 173. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per telegrammi di servizio dei comandi di presidio e di fortezza.** — 12 novembre.

Al § 2521 del regolamento d'amministrazione e di contabilità, dopo l'elenco dei comandi ed uffici territoriali ammessi al rimborso delle spese per telegrammi di servizio, si aggiunga — *tutti i comandi di presidio e di fortezza.*

Il Ministro — RICOTTI.

N. **174.** — STATO DEI SOTTUFFICIALI. — **Modificazioni alle Tabelle A e B annesse al Regolamento 26 giugno 1884, per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali del R. Esercito e della R. marina.** — 12 novembre.

In seguito all'approvazione per parte dei vari Ministeri di nuovi ruoli organici e di altre disposizioni riguardanti i personali delle diverse categorie d'impiego alle quali sono ammessi a concorrere i sottufficiali e gli scrivani locali del R. Esercito e della R. Marina, le tabelle A e B annesse al Regolamento 26 giugno 1884 hanno subìto alcune variazioni e devono quindi essere modificate nel seguente modo.

TABELLA A. — (Impiego N. 1).

Sostituire nella colonna 5ª:

15	Uscieri da L. 1100 a L.	1300.
5	Capi uscieri »	1400.
2	Commessi »	1500.
22.		

Impiego N. 6.

Sostituire nella colonna 5ª:

54	Uscieri di	4ª	classe a L.	800.
54	id.	3ª	id. »	900.
31	id.	2ª	id. »	1000.
12	id.	1ª	id. »	1200.
151.				

Impieghi N. 14 e 18.

Cancellare nella colonna 4ª le parole:
« Vestiario di uniforme ».

Impiego N. 28.

Sostituire nella colonna 5ª:

8	Inservienti a L.	1000.
10	Uscieri »	1200.
7	Id. »	1300.
1	Capo-usciere »	1400.
2	id. »	1500.
28.		

Aggiungere l'impiego 29 *bis* colle seguenti indicazioni:

Colonna 2ª Scrivani locali dell'amministrazione marittima;
Colonna 3ª L. 1000;
Colonna 4ª Aumento sessennale. — Indennità di residenza nella Capitale;
Colonna 5ª 20 Scrivani locali di 3ª classe a L. 1000;
24 id. 2ª id. » 1200;
28 id. 1ª id. » 1400.

72.

Impiego N. 35.

Aggiungere alla colonna 5ª:
3 Inservienti a L. 800.

Impiego N. 36.

Sostituire nella colonna 5ª:
1 Usciere a L. 900;
1 id. » 1000.

2.

Aggiungere l'impiego N. 37 *bis* colle seguenti indicazioni:
Colonna 2ª Usciere nella delegazione economale dei benefizi vacanti per la provincia di Roma;
Colonna 3ª L. 1000;
Colonna 5ª 1 Usciere a L. 1000.

Aggiungere l'impiego N. 68 colle seguenti indicazioni:
Colonna 2ª Usciere pel servizio speciale della proprietà industriale e pel deposito centrale dei brevetti d'invenzione.
Colonna 3ª L. 1000;
Colonna 5ª 1 Usciere a L. 1000.

Tabella B. — Impiego N. 1.

Sostituire alla colonna 5ª:
6 Ufficiali d'ordine di 3ª classe a L. 1500;
3 id. 2ª id. » 1800;
5 id. 1ª id. » 2200;
3 Archivisti 3ª id. » 2700;
1 id. 2ª id. » 3200;
2 id. 1ª id. » 3500;
2 Archivisti capi . . . . . » 4000.

23.

Impiego N. 4.

Aggiungere.

nella colonna 4ª Gratificazione annuale progressiva nelle residenze malsane ed isolate:

nella colonna 5. Concorso ai posti di segretario, dirigente, vice-direttore e direttore.

Impiego N. 24.

Sostituire nella colonna 5ª:

4	Ufficiali d'ordine	di 2ª	classe a	L. 1200;
1	id.	1ª	id.	» 1500;
1	Archivista	3ª	id.	» 2000;
1	id.	2ª	id.	» 2200;
1	id.	1ª	id.	» 2500;
1	Capo archivista			» 3000.
9.				

Impiego N. 25.

Sostituire nella colonna 5ª:

3	Ufficiali d'ordine	di 2ª	classe a	L. 1400;
3	id.	1ª	id.	» 1500;
2	Archivisti	3ª	id.	» 1700;
1	id.	2ª	id.	» 2000;
1	id.	1ª	id.	» 2500,
1	Archivista capo			» 3500.
11.				

Sostituire nella colonna 3ª L. 1400.

Impiego N. 27.

Sostituire nella colonna 5ª:

2	Ufficiali d'ordine	di 3ª	classe a	L. 1200;
2	id.	2ª	id.	» 1400;
2	id.	1ª	id.	» 1700;
1	Archivista			» 2000.
7.				

Impiego N. 28.

Sostituire nella colonna 5ª:

1	Ufficiale d'ordine	di 3ª	classe a	L. 1200;
1	id.	2ª	id.	» 1500;
1	id.	1ª	id.	» 1700;
1	Archivista			» 2500.
4.				

Impiego N. 30.

Nella colonna 5ª sostituire:

2	Ufficiale d'ordine	a L. 1200;
1	id.	» 1400;
2	id.	» 1700;
1	Archivista	» 2000.
6.		

Impiego N. 12.

Nella colonna 6ª sostituire:

Con obbligo della cauzione di L. 100 di rendita, la quale può essere costituita anche col premio di riassoldamento o di rafferma.

Impiego N. 33.

Nella colonna 6ª inscrivere:

Con l'obbligo della cauzione di L. 500, mediante deposito della somma in numerario o mediante vincolo della rendita di L. 40. *Il Ministro.* — RICOTTI.

N. 175. — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio del tronco *Grignasco-Borgosesia* della nuova linea *Novara-Varallo*.** — 16 novembre.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 8 corrente venne aperta all'esercizio, sulla linea *Novara-Varallo*, la nuova stazione di *Borgosesia*.

Epperianto al prontuario militare si faranno le aggiunte seguenti:

INDICE.

Si inscriverà alla rispettiva lettera alfabetica la stazione di *Borgosesia*, indicandola appartenente alla tavola N. 8 ed alla linea *Novara-Varallo*.

TAVOLA N. 8.

Si aggiungerà la suddetta nuova stazione, la quale dista dalle altre segnate nella tavola come segue:

Da Borgosesia a	Santhià. . .	85	Da Borgosesia a	Caltignaga .	44
	Salussola . .	97		Novara . .	43
	Vergnasco .	102		Vignale . .	39
	Sandigliano .	106		S. Bernardino	33
	Candelo . .	109		Briona. . .	27
	Biella . . .	115		Fara . . .	25
	Orta-Miasino	80		Sizzano . .	21
	Gozzano . .	72		Ghemme . .	19
	Borgomanero	67		Romagnano.	14
	Cressa Fontaneto . .	60		Pratosesia .	12
	Momo . . .	51		Grignasco .	6

Le distanze da Borgosesia alle stazioni d'allacciamento si formeranno addizionando la distanza che da queste corre alla stazione di Novara, con quella che esiste da Borgosesia a Novara. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **176**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Passaggio della 2ª batteria d'istruzione dall'11° al 5° reggimento artiglieria**. — 16 novembre.

Col 1° gennaio 1886 la 2ª batteria d'istruzione, temporariamente stanziata in Venaria Reale, cesserà di appartenere all'11° e passerà a far parte del 5° reggimento artiglieria.

La batteria farà passaggio al nuovo reggimento, coi cavalli e con tutto il personale sotto le armi (ufficiali e truppa) in forza a ruolo a tutto il 31 dicembre 1885; con armi, bufetterie, munizioni, bardature, finimenti e carreggio, per una batteria da 7 su otto pezzi; con le dotazioni di oggetti vari di arredamento, dotazioni di equipaggiamento, di cancelleria, di stampati, di regolamenti, dotazioni cartografiche ecc., che tiene ora in regolare consegna. *Il Ministro* — Ricotti.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

SPECCHI che fanno seguito alla Circolare N. 128 relativa alla chiamata sotto le armi degli uomini di 1ª categoria della classe 1865 e di quelli della classe 1864 rimasti in congedo illimitato provvisorio a disposizione del Governo.

TABELLA *di assegnazione al reggimento di fanteria*

...tti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni
...	21	51	72	Avellino. .	18	47	65	Palermo. .	25	61
...	19	48	67	Avellino. .	19	47	66	Palermo. .	25	61
...a. .	36	88	124	Padova . .	39	97	136	Trapani . .	16	40
...a .	35	85	120	Padova . .	39	97	136	Trapani . .	16	39
a .	32	78	110	Parma . .	21	53	74	Pistoia . .	18	44
a . .	32	78	110	Parma . .	21	52	73	Pistoia . .	18	44
. .	38	94	132	Napoli . .	41	101	142	Rovigo . .	12	30
. .	39	97	136	Napoli . .	39	97	136	Rovigo . .	13	30
a .	56	137	193	Palermo. .	46	115	161	—	—	—
a . .	56	139	195	Palermo. .	46	115	161	—	—	—
. .	10	26	36	Ivrea . . .	44	108	152	Siena . . .	34	82
. .	10	25	35	Ivrea . . .	45	109	154	Siena . . .	33	83
a . .	39	95	134	Piacenza .	29	71	100	Trapani . .	21	53
a . .	38	93	131	Piacenza .	29	71	100	Trapani . .	21	52
. .	15	36	51	Pavia . . .	48	117	165	Perugia . .	20	51
. .	15	37	52	Pavia . . .	47	116	163	Perugia . .	20	48
aro .	26	64	90	Milano . .	50	124	174	Ravenna .	27	66
aro .	25	61	86	Milano . .	50	124	174	Ravenna .	27	65
. .	35	87	122	Palermo. .	33	81	114	Spoleto . .	28	71
. .	36	89	125	Palermo. .	33	82	115	Spoleto . .	28	69
. .	38	93	131	Cuneo. . .	32	80	112	Livorno . .	45	111
. .	37	92	129	Cuneo. . .	32	80	112	Livorno . .	46	113
...a. .	22	56	78	Roma. . .	35	87	122	Verona . .	40	97
...a .	22	53	75	Roma. . .	36	89	125	Verona . .	39	98
. .	48	120	168	Roma. . .	46	114	160	—	—	—
. .	48	118	166	Roma. . .	46	116	162	—	—	—
o . .	30	74	104	Messina. .	29	71	100	Udine. . .	38	93
o . .	30	73	103	Messina. .	29	71	100	Udine. . .	37	92
vi. .	19	48	67	Parma . . .	37	91	128	Siracusa. .	45	109
vi .	20	50	70	Parma . .	37	91	128	Siracusa. .	45	109
vi .	20	48	68	Napoli . .	39	96	135	Reggio Emil.	52	129
vi .	20	48	68	Napoli . .	39	96	135	Reggio Emil.	51	128
gna .	17	43	60	Massa . .	47	116	163	Venezia . .	32	80
gna .	18	45	63	Massa . .	47	114	161	Venezia . .	31	81
. .	27	65	92	Mantova. .	20	50	70	Padova . .	16	40
. .	27	64	91	Mantova. .	21	49	70	Padova . .	16	41
. .	35	84	119	Lodi . . .	45	109	154	Ravenna .	28	71
. .	33	84	117	Lodi . . .	45	106	151	Ravenna .	29	71
ti .	18	44	62	Mantova. .	19	46	65	Piacenza .	29	70
ti	18	44	62	Mantova. .	19	47	66	Piacenza .	28	67
		53	74	Girgenti . .	47	113	160	Spoleto . .	13	36
		50	70	Girgenti . .	47	113	160	Spoleto . .	14	36
		75	105	Firenze . .	52	125	177	Taranto . .	31	79
		74	105	Firenze . .	52	125	177	Taranto . .	31	81
		34	48	Modena . .	37	93	130	Varese . .	50	124
		34	48	Modena . .	37	93	130	Varese . .	50	123

K. 1.

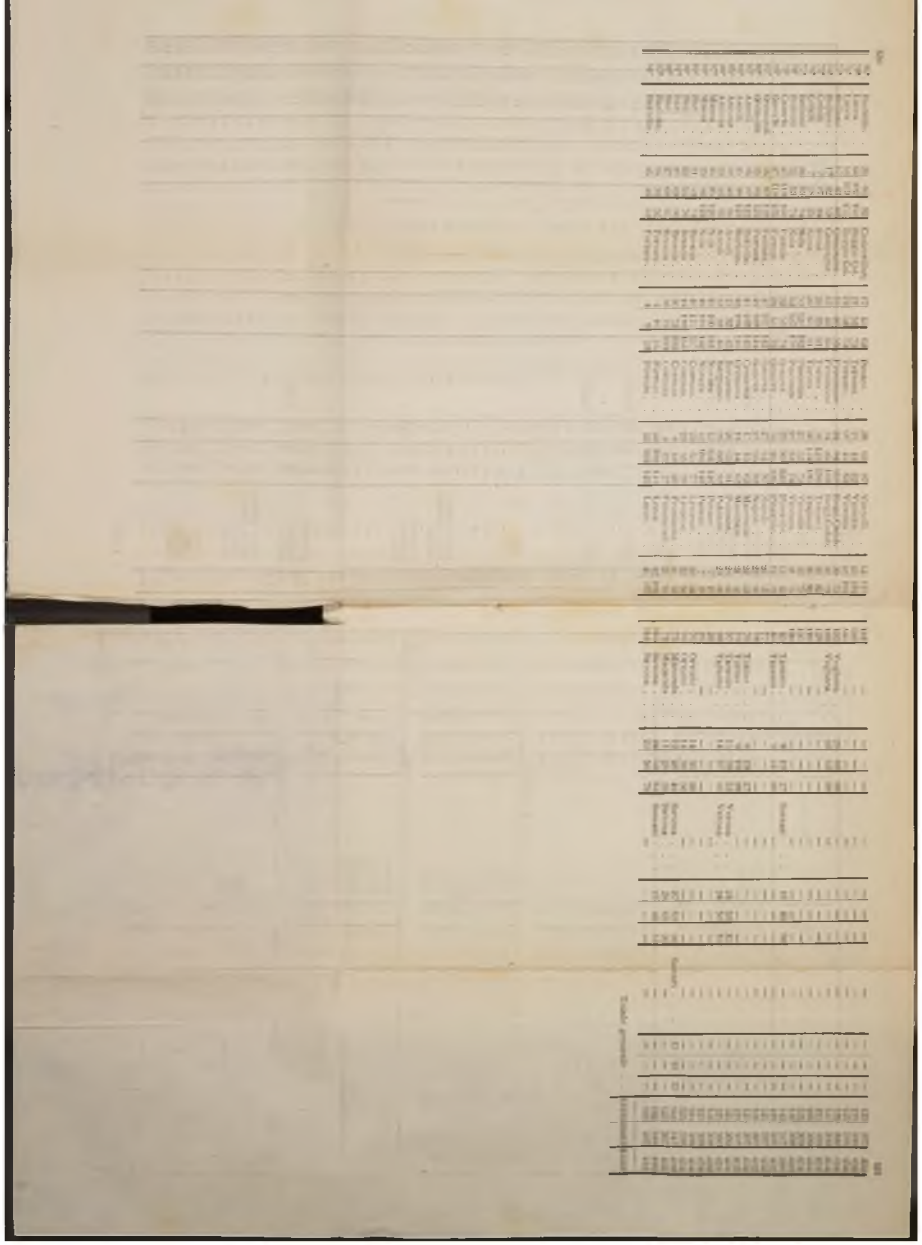
TABELLA *di assegnazione al reggimento di fanteria*

Numero	Distretti	Distretti	Distretti
1°	Alessandria	Arezzo	Avellino
	Alessandria	Arezzo	Avellino
	Avellino	Bologna	Padova
	Avellino	Genova	Parma
	Avellino	Genova	Parma
	Alessandria	Lucca	Napoli
	Alessandria	Lucca	Napoli
	Macerata	Novara	Palermo
	Macerata	Novara	Palermo
	Campobasso	Gaeta	Ivrea
	Campobasso	Gaeta	Ivrea
	Caltanissetta	Padova	Piacenza
14°	Caltanissetta	Padova	Piacenza
15°	Bari	Gaeta	Ragusa
	Bari	Gaeta	Ragusa
	Benevento	Catanzaro	Milano
18	Benevento	Catanzaro	Milano
19°	Catanzaro	Bari	Palermo
20	Catanzaro	Forlì	Palermo
	Castrovillari	Cefalù	Cuneo
	Castrovillari	Cefalù	Cuneo
	Campobasso	Messina	Roma
	Campobasso	Messina	Roma
	Campobasso	Caserta	Roma
	Como	Caserta	Brescia
		Livorno	Messina
	Cefalù	Livorno	Messina
30°	Cefalù	Mondovì	Parma
	Cefalù	Mondovì	Siracusa
	Lecce	Mondovì	Reggio Emil.
32°	Lecce	Mondovì	Napoli
33°	Caltanissetta	Campagna	Massa
34°	Caltanissetta	Campagna	Massa
	Aquila	Lecce	Mantova
36°	Aquila	Lecce	Mantova
37°	Girgenti	Lecce	Lodi
	Girgenti	Lecce	Lodi
	Frosinone	Girgenti	Mantova
	Frosinone		Mantova
41°	Bergamo	Campagna	Girgenti
42°	Bergamo	Campagna	Girgenti
43°	Chieti	Como	Spoleto
44°	Chieti	Como	Firenze
	Castrovillari	Catania	Modena
		Catania	Modena
45°	Casale	Reggio	Pavia
	Casale		Salerno
46°	Ancona	Chieti	
	Ancona		Monza
	Caserta	Monza	Monza
	Caserta	Catania	Lecco
	Caserta	Crotone	Modena
	Caserta	Crotone	Milano
	Bologna	Catania	Milano
	Bologna	Catania	Catanzaro
		Bologna	Treviso
58°	Aquila	Bologna	Milano
59°	Chieti	Forlì	Milano
	Chieti	Forlì	Mondovì
	Orvieto	Potenza	Mondovì
62°	Orvieto	Potenza	Teramo
63°	Aquila		Pavia
	Aquila		Pavia
65°	Benevento	Foggia	Mantova
	Benevento	Foggia	Mantova
	Arezzo	Foggia	Roma
66°	Arezzo	Foggia	Messina
	Barletta	Castrovillari	Pesaro

di linea degli inscritti di 1ª categoria della classe 1865.

Numero	Distretti	Distretti	TOTALE GENERALE Con Pubblico
	Rovigo	Cagliari	
	Rovigo	Siena	
	Cagliari		
	Teramo		
	Teramo	Cagliari	
	Cagliari		
	Udine		
	Udine		
	Spoleto	Cagliari	
	Spoleto		
	Torino		
	Torino	Cagliari	
			125 309
			125 309
			125 309
			125 309
	Reggio Emilia		125 309
	Reggio Emilia		125 307
	Cagliari		140 312
			125 308
	Voghera		125 309
	Voghera		125 309
	Sassari		141 340
	Venezia		
	Venezia		
	Pesaro	Salerno	
	Pesaro	Salerno	
	Reggio Calabr.		
	Reggio Calabr.		
	Treviso		
	Treviso		
	Udine		
	Udine		
	Siracusa		
	Siracusa		

villari	17	45	62	Pesaro . .	28	69	97	Vercelli . .	54	127	
Cal.	21	52	73	Teramo . .	18	44	62	Vicenza . .	42	101	
Cal.	21	52	73	Teramo . .	18	45	63	Vicenza . .	42	103	
gna .	15	40	55	Frosinone .	34	84	118	Regg.Calab.	30	73	
gna .	15	40	55	Frosinone .	34	85	119	Regg.Calab.	30	73	
. .	26	65	91	Torino . .	56	135	191	Trapani . .	36	92	
. .	26	65	91	Torino . .	56	134	190	Trapani . .	36	92	
. .	53	129	182	Piacenza .	21	52	73	Vicenza . .	30	75	
. .	52	127	179	Piacenza .	21	53	74	Vicenza . .	31	75	
e . .	22	52	74	Genova . .	35	85	120	Pinerolo. .	13	32	
e . .	21	51	72	Genova . .	35	85	120	Pinerolo. .	13	32	
a . .	41	101	142	Genova . .	27	64	91	Napoli . .	22	55	
a . .	41	100	141	Genova . .	27	65	92	Napoli . .	22	56	
a . .	43	102	145	Cremona .	17	45	62	Macerata .	22	54	
a . .	42	104	146	Cremona .	18	44	62	Macerata .	21	52	
. .	13	32	45	Bergamo .	26	65	91	Potenza . .	28	69	
. .	13	32	45	Bergamo .	26	66	92	Potenza . .	29	69	
. .	41	100	141	Novara . .	42	104	146	Pesaro . .	7	19	
. .	41	101	142	Novara . .	42	104	146	Pesaro . .	7	18	
a . .	46	111	157	Cosenza. .	22	55	77	Livorno . .	22	54	
a . .	44	110	154	Cosenza. .	23	55	78	Livorno . .	22	54	
n . .	30	72	102	Cosenza. .	8	18	26	Frosinone .	21	51	
n . .	30	73	103	Cosenza. .	8	19	27	Frosinone .	21	51	
a . .	4	10	14	Firenze . .	41	102	143	Lecce . .	42	101	
a . .	4	9	13	Firenze . .	42	103	145	Lecce. . .	41	103	



enti alpini degli inscritti di 1ª categoria della classe 1865.

Con l'obbligo di		Totale	Distretti	Con l'obbligo di		Totale	TOTALE GENERALE Con l'obbligo di		Totale
2 anni	3 anni			2 anni	3 anni		2 anni	3 anni	
11	27	38	Savona	1	6	7	12	33	45
1	4	5	Savona	11	29	40	12	33	45
2	4	6	Savona	11	30	41	13	34	47
12	33	45		—	—	—	12	33	45
14	34	48		—	—	—	14	34	48
12	33	45		—	—	—	12	33	45
14	34	48		—	—	—	14	34	48
12	33	45		—	—	—	12	33	45
3	9	12	Mondovì	9	24	33	12	33	45
3	9	12	Mondovì	9	24	33	12	33	45
			Totale 1° reggimento				125	333	458
12	33	45		—	—	—	12	33	45
12	33	45		—	—	—	12	33	45
14	34	48		—	—	—	14	34	48
12	33	45		—	—	—	12	33	45
12	33	45		—	—	—	12	33	45
12	33	45		—	—	—	12	33	45
12	33	45		—	—	—	12	33	45
12	33	45		—	—	—	12	33	45
12	33	45		—	—	—	12	33	45
14	34	48		—	—	—	14	34	48
12	33	45		—	—	—	12	33	45
12	33	45		—	—	—	12	33	45
			Totale 2° reggimento				148	398	546
11	28	39	Torino	1	5	6	12	33	45
11	29	40	Torino	1	4	5	12	33	45
11	30	41	Torino	1	3	4	12	33	45
11	30	41	Torino	1	3	4	12	33	45
5	16	21	Torino	7	17	24	12	33	45
6	16	22	Torino	8	18	26	14	34	48
5	16	21	Torino	7	17	24	12	33	45
6	15	21	Torino	6	18	24	12	33	45
6	15	21	Torino	6	18	24	12	33	45
6	15	21	Torino	6	18	24	12	33	45
			Totale 3° reggimento				122	331	453
[illegible]		14	Pinerolo	8	23	31	12	33	45
		14	Pinerolo	8	23	31	12	33	45
		14	Pinerolo	8	23	31	12	33	45
		14	Pinerolo	8	23	31	12	33	45
		38	Vercelli	1	6	7	12	33	45
		38	Vercelli	1	6	7	12	33	45

N. 2.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti alpini degli inscritti di 1ª categoria della classe 1865.*

Battaglioni	Distretti	Forza presente	Distretti	Forza presente	TOTALE GENERALE Forza presente
Alto Tanaro	Mondovì		Savona		
	Mondovì		Savona		
	Mondovì				
Val Tanaro	Mondovì				
	Savona				
	Savona				
	Savona				
	Cuneo		Mondovì		
	Cuneo		Mondovì		
Totale 1° reggimento					
	Cuneo				
Col Tenda	Cuneo				
	Cuneo				
	Cuneo				
Val Stura	Cuneo				
	Cuneo				
	Cuneo				
Val Maira	Cuneo				
	Cuneo				
Totale 2° reggimento					
Val Chisone	Pinerolo		Torino		
	Pinerolo		Torino		
	Pinerolo		Torino		
	Pinerolo		Torino		
Val Dora	Pinerolo		Torino		
	Pinerolo		Torino		
	Pinerolo		Torino		
	Pinerolo		Torino		
Totale 3° reggimento					
Val Pellice	Cuneo		Pinerolo		
	Cuneo		Pinerolo		
	Cuneo		Pinerolo		
	Cuneo		Pinerolo		
Val Dora			Vercelli		
			Vercelli		
Val Chisone			Vercelli		
	Novara		Vercelli		
			Vercelli		
			Vercelli		
			Vercelli		
Totale 4° reggimento					
	Bergamo		Lecco		
	Como		Lecco		
	Bergamo		Lecco		
	Como		Lecco		
	Bergamo		Lecco		
	Como		Lecco		
	Lecco				
Alto Valtellina	Lecco				
	Bergamo		Brescia		
	Bergamo		Brescia		
	Bergamo		Brescia		
Val Camonica	Bergamo		Brescia		
	Brescia				
	Brescia				
Totale 5° reggimento					
A riportarsi					

Monte Argentera					
Val Stura					
Val Roia					
Val Tanaro					
Val Varaita					
Val Po					
Val Pellice					
Val Chisone					
Val Dora					
Val Susa					
Val Maira

enti lancieri degli inscritti di 1ª categoria della classe 1865.

Quota	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	Totale per reggimento
31	Padova	47	Reggio Calabria	30	
33	Pavia	32	Rovigo	26	274
17	Piacenza	31	Voghera	29	
—		—	Cagliari	4	
28	Napoli	58	Spoleto	28	
13	Perugia	21	Trapani	38	274
22	Savona	32	Varese	30	
—		—	Cagliari	4	
23	Casale	32	Siracusa	49	
26	Chieti	33	Treviso	44	275
17	Roma	46	Cagliari	5	
42	Ferrara	27	Pinerolo	23	
47	Ivrea	31	Siena	27	275
33	Messina	40	Cagliari	5	
24	Firenze	54	Pesaro	18	
33	Lecce	41	Vicenza	26	275
42	Nola	33	Cagliari	4	
25	Cefalù	20	Torino	55	
24	Livorno	42	Udine	51	275
35	Teramo	20	Cagliari	3	
35	Cremona	25	Massa	34	
36	Macerata	27	Potenza	29	275
48	Mantova	36	Sassari	5	
22	Mondovì	22	Palermo	48	
30	Novara	39	Salerno	23	275
40	Orvieto	25	Taranto	21	
—		—	Sassari	5	
47	Girgenti	33	Reggio Emilia	20	
18	Parma	22	Vercelli	34	275
36	Pistoia	16	Verona	43	
—		—	Sassari	6	
22	Foggia	24	Milano	55	
25	Forlì	38	Ravenna	34	275
15	Monza	22	Venezia	34	
—		—	Sassari	6	
			Totale generale		2748

N. 4.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti lancieri degli inscritti di 1ª categoria della classe 1865.*

REGGIMENTI	DISTRETTI		DISTRETTI		DISTRETTI	
Nizza (1°)	Arezzo	31	Padova	32	Reggio Calabria	
	Caserta		Parma		Rovigo	
	Castrovillari	17	Piacenza	31	Voghera	
Piemonte Reale (2°)	Frosinone	28	Napoli	58	Spoleto	
	Gaeta	11	Perugia	21	Trapani	
	Lecco	22	Savona	32	Varese	
Savoia (3°)	Ancona	23	Casale	32	Siracusa	
	Belluno	26	Chieti	33	Treviso	
	Benevento	11	Roma	46	Cagliari	
	Bergamo	42	Ferrara	27	Pinerolo	
Genova (4°)	Bologna	47	Iesi	31	Rieti	
	Camphasso		Messina		Cagliari	
	Alessandria		Firenze		Pesaro	
Novara (5°)	Catanissetta	30	Lecce		Vicenza	
	Cuneo		Nola	33	Cagliari	
Ascoli (6°)	Ascoli	25	Orvieto	20	Teramo	
	Barletta	24	Livorno	42	Udine	
Aosta (8°)	Catania		Teramo	20	Cagliari	
	Avellino	35	Cremona	26	Massa	
Milano (7°)	Bari	39	Macerata	27	Potenza	
	Brescia	48	Mantova	36	Sassari	
	Lodi	22	Mondovì	22	Palermo	
Montebello (8°)	Lucca	30	Novara	39	Salerno	
	Modena	40	Orvieto		Teramo	
				44	Sassari	
Firenze (9°)	Aquila	47	Girgenti	33	Reggio Emilia	
	Como	18	Parma	22	Vercelli	
	Genova		Pistoia	16	Verona	
					Sassari	
Vittorio Emanuele(10°)	Campagna	22	Foggia	24	Milano	
	Caltanissetta	28	Forlì	38	Ravenna	
	Cosenza	15	Monza		Venezia	
					Sassari	
					Totale generale	

N. 5.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti cacciatori degli inscritti di 1ª categoria della classe 186*

REGGIMENTI	DISTRETTI		DISTRETTI		DISTRETTI	
Piemonte (1°)	Caserta		Piacenza	36	Rovigo	
	Catanzaro		Reggio Calabria	18	Voghera	
Saluzzo (12°)	Como		Napoli		Cagliari	
	Lecco		Perugia	24	Varese	
	Lucca		Teramo		Cagliari	
Monferrato (13°)	Arezzo		Gaeta		Treviso	
	Casale		Roma	57	Cagliari	
Alessandria (14°)	Chieti		Siracusa			
	Bergamo		Ferrara	26	Padova	
	Bologna		Foggia	13	Cagliari	
Lodi (15°)	Camphasso		Girgenti			
	Ancona		Lecce	45	Spoleto	
	Belluno		Mantova	33	Cagliari	
	Genova		Nola			
Lucca (16°)	Alessandria		Castrovillari		Udine	
	Ascoli		Catania	57	Cagliari	
	Caltanissetta		Livorno			
Caserta (17°)	Bari		Pesaro		Vicenza	
	Cuneo		Pistoia	46	Sassari	
	Macerata		Taranto			
Piacenza (18°)	Cataia		Novara		Pinerolo	
	Provincie		Orvieto		Sassari	
	Ivrea		Palermo			
	Avellino		Messa		Vercelli	
	Cremona		Messina	42	Sassari	
	Firenze		Savona	34		
	Aquila		Monza	24	Venezia	
	Milano		Ravenna	44	Sassari	
Padova (21°)	Benevento		Reggio Emilia		Trapani	
	Mondovì		Salerno	27	Sassari	
	Parma		Torino	53		
					Verona	
			Modena		Sassari	
			Pistoia			
					Totale generale	

N. 6. TABELLA *di assegnazione agli squadroni palafreniari in Pinerolo degli inscritti di 1ª categoria della classe 1865.*

DISTRETTI	DISTRETTI	DISTRETTI	DISTRETTI
Alessandria	*Riporto*	*Riporto*	*Riporto*
Ancona	Chieti	Massa	Reggio Calabria
Aquila	Como	Messina	Reggio Emilia
Arezzo	Cosenza	Milano	Roma
Ascoli	Cremona	Modena	Rovigo
Avellino	Cuneo	Mondovì	Salerno
Bari	Ferrara	Monza	Savona
Barletta	Firenze	Napoli	Siena
Belluno	Foggia	Nola	Siracusa
Benevento	Frosinone	Novara	Spoleto
Bergamo	Girgenti	Orvieto	Taranto
Bologna	Genova	Padova	Teramo
Brescia		Palermo	Torino
Caltanissetta		Parma	Trapani
Campagna	Ivrea	Pavia	Treviso
Campobasso	Lecce	Perugia	Udine
Casale	Lecco	Pesaro	Varese
Caserta	Livorno	Piacenza	Venezia
Castrovillari		Pinerolo	Vercelli
Catania		Pistoia	Verona
Catanzaro	Macerata	Potenza	Vicenza
Celalù	Mantova	Ravenna	Voghera
A riportarsi	*A riportarsi*	*A riportarsi*	Totale

e

one ai reggimenti d'artiglieria da campagna,
di 1ª categoria della classe 1865.

...etti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	TOTALE GENERALE Con l'obbligo di 2 anni	TOTALE GENERALE Con l'obbligo di 3 anni	TOTALE GENERALE Totale
. . .	12	29	41	Venezia . . .	18	46	64			
. . .	10	24	34	Sassari. . . .	1	3	4	101	248	349
. . .	15	38	53	—	—	—	—			
. . .	14	35	49	Udine	14	35	49			
. . .	19	45	64	Sassari. . . .	1	3	4	101	247	348
. . .	17	42	59	—	—	—	—			
. . .	9	23	32	Voghera . . .	22	54	76			
. . .	8	21	29	Sassari. . . .	1	3	4	101	247	348
. . .	12	27	39	—	—	—	—			
. . .	11	25	36	Savona. . . .	7	18	25			
. . .	19	45	64	Siracusa . . .	9	23	32	101	247	348
. . .	18	43	61	Sassari. . . .	1	3	4			
. . .	6	13	19	Pinerolo . . .	5	13	18			
. . .	21	51	72	Torino	17	41	58	101	247	348
. . .	11	28	39	Sassari. . . .	1	3	4			
. . .	8	20	28	Taranto . . .	7	16	23			
. . .	15	38	53	Vercelli . . .	11	26	37	101	247	348
. . .	18	43	61	Sassari. . . .	1	3	4			
. . .	17	43	60	Treviso . . .	22	55	77			
. . .	10	23	33	Cagliari . . .	2	4	6	101	247	348
. . .	12	30	42	—	—	—	—			
. . .	6	13	19	Vicenza . . .	9	23	32			
. . .	14	35	49	Cagliari . . .	2	4	6	101	247	348
. . .	22	53	75	—	—	—	—			
. . .	20	48	68	Siena	13	31	44			
. . .	10	24	34	Cagliari . . .	2	4	6	101	247	348
. . .	13	32	45	—	—	—	—			
. . .	9	23	32	Reggio Emilia .	12	29	41			
. . .	14	36	50	Cagliari . . .	2	4	6	101	247	348
. . .	18	45	63	—	—	—	—			
. . .	19	46	65	Lecco	7	17	24			
ne. . .	23	56	79	Massa	5	11	16	101	247	348
. . .	7	18	25	Cagliari . . .	2	4	6			
. . .	18	45	63	Roma	17	42	59			
. . .	23	54	77	Trapani . . .	7	15	22	101	247	348
Calabria	11	28	39	Cagliari . . .	2	4	6			
				Totale generale . . .				1212	2965	4177

N. 7.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti d'artiglieria da campagna degli inscritti di 1ª categoria della classe 1865.*

Numero progressivo	Distretti	Num. d'ordine M.	Num. d'ordine F.	Totale	Distretti	Num. d'ordine M.	Num. d'ordine F.	Totale	Distretti	Num. d'ordine M.	Num. d'ordine F.	Totale	TOTALE GENERALE Num. d'ordine M.	TOTALE GENERALE Num. d'ordine F.	TOTALE GENERALE Totale
1	Caltanissetta	10	11	21	Messina	10	10	20	Vicenza	10	10	20			
2	Catania	9	11	20	Modena	10	10	20	Zara	1	1	2	101	240	341
3	Firenze	10	11	21	Napoli	10	10	20		—	—	—			
4	Foggia	6	14	20	Palermo	11	10	21	Udine	10	10	20			
5	Forlì	11	10	21	Perugia	11	10	21	Venezia	1	1	2	101	247	348
6	Genova	11	10	21	Pesaro	11	11	22	Verona	10	10	20			
7	Girgenti	11	10	21	Pisa	11	11	22		—	—	—			
8	Livorno	11	10	21	Potenza	11	11	22	Vicenza	10	10	20			
9	Macerata	11	10	21	Ravenna	11	11	22		—	—	—			
10	Massa	11	10	21	Reggio Calabria	11	10	21	Zara	1	1	2	100	242	342
11	Milano	11	10	21	Roma	11	11	22		—	—	—			
12	Modena	11	10	21	Sassari	1	1	2	Udine	10	10	20			
13	Napoli	11	10	21	Siena	11	11	22		—	—	—			
14	Palermo	11	10	21	Siracusa	11	11	22	Venezia	10	10	20			
15	Perugia	11	10	21	Teramo	11	11	22		—	—	—			
16	Pesaro	11	10	21	Torino	11	11	22	Verona	10	10	20			
17	Pisa	11	10	21	Trapani	11	11	22		—	—	—			
18	Ravenna	11	10	21	Udine	11	11	22	Vicenza	10	10	20			
19	Reggio Calabria	11	10	21	Venezia	11	11	22		—	—	—			
20	Roma	11	10	21	Verona	11	11	22	Zara	1	1	2	101	247	348
21	Sassari	1	1	2	Vicenza	11	11	22		—	—	—			
22	Siena	11	10	21	Zara	1	1	2	Totale generale	233	280	513			
23	Siracusa	11	10	21		—	—	—							
24	Teramo	11	10	21											
25	Torino	11	10	21											
26	Trapani	11	10	21											
27	Udine	11	10	21											
28	Venezia	11	10	21											
29	Verona	11	10	21											
30	Vicenza	11	10	21											
31	Zara	1	1	2											
	Totale generale	233	280	513											

N. 8. TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di artiglieria da fortezza degli inscritti di 1ª categoria della classe 1865.*

Numero progressivo	Distretti	Num. d'ordine M.	Num. d'ordine F.	Totale	Distretti	Num. d'ordine M.	Num. d'ordine F.	Totale	Distretti	Num. d'ordine M.	Num. d'ordine F.	Totale	TOTALE GENERALE Num. d'ordine M.	TOTALE GENERALE Num. d'ordine F.	TOTALE GENERALE Totale
1	Ancona	9	11	20	Forlì	11	10	21	Piacenza	11	10	21			
2	Arezzo	11	10	21	Lecce	11	10	21	Pisa	11	10	21			
3	Belluno	11	10	21	Livorno	11	10	21	Ravenna	11	10	21			
4	Bergamo	11	10	21	Macerata	11	10	21	Reggio Emilia	11	10	21			
5	Bologna	11	10	21	Mantova	11	10	21	Roma	11	10	21			
6	Brescia	11	10	21	Messina	11	10	21	Siena	11	10	21			
7	Caltanissetta	11	10	21	Milano	11	10	21	Siracusa	11	10	21			
8	Catania	11	10	21	Modena	11	10	21	Teramo	11	10	21			
9	Catanzaro	11	10	21	Napoli	11	10	21	Torino	11	10	21			
10	Cesena	11	10	21	Palermo	11	10	21	Trapani	11	10	21			
11	Chieti	11	10	21	Parma	11	10	21	Udine	11	10	21			
12	Como	11	10	21	Pavia	11	10	21	Venezia	11	10	21			
13	Cremona	11	10	21	Perugia	11	10	21	Verona	11	10	21			
14	Firenze	11	10	21	Pesaro	11	10	21	Vicenza	11	10	21			
15	Foggia	11	10	21	Pisa	11	10	21	Zara	1	1	2	110	240	350
16	Genova	11	10	21	Potenza	11	10	21		—	—	—			
17	Girgenti	11	10	21	Ravenna	11	10	21	Zara	1	1	2			
18	Livorno	11	10	21	Reggio Calabria	11	10	21		—	—	—			
19	Macerata	11	10	21	Roma	11	10	21	Totale generale	220	240	460			
20	Massa	11	10	21	Sassari	1	1	2							
21	Milano	11	10	21	Siena	11	10	21							
22	Modena	11	10	21	Siracusa	11	10	21							
23	Napoli	11	10	21	Teramo	11	10	21							
24	Palermo	11	10	21	Torino	11	10	21							
25	Parma	11	10	21	Trapani	11	10	21							
26	Pavia	11	10	21	Udine	11	10	21							
27	Perugia	11	10	21	Venezia	11	10	21							
28	Pesaro	11	10	21	Verona	11	10	21							
29	Pisa	11	10	21	Vicenza	11	10	21							
30	Potenza	11	10	21	Zara	1	1	2							
31	Ravenna	11	10	21		—	—	—							
	Totale generale	220	240	460											

N. 9. TABELLA *di assegnazione alle batterie d'artiglieria da montagna degli inscritti di 1ª categoria della classe 1865.*

Numero progressivo	Distretti	Num. d'ordine M.	Num. d'ordine F.	Totale	Distretti	Num. d'ordine M.	Num. d'ordine F.	Totale	Distretti	Num. d'ordine M.	Num. d'ordine F.	Totale	TOTALE GENERALE Num. d'ordine M.	TOTALE GENERALE Num. d'ordine F.	TOTALE GENERALE Totale
Reggimento 1°	Ancona				Massa				Pistoia						
	Aquila				Mondovì				Reggio Em.						
	Ascoli				Monza				Savona						
	Como				Novara				Torino						
	Firenze				Parma				Varese						
	Genova				Piacenza				Vercelli						
	Imola				Pinerolo				Cagliari						
Reggimento 2°	Arezzo				Forlì				Treviso						
	Belluno				Lecco				Udine						
	Bergamo				Mantova				Verona						
	Bologna				Modena				Vicenza						
	Brescia				Orvieto				Voghera						
	Chieti				Perugia				Sassari						
	Fermo				Spoleto										
	Totale generale														

...iate d'artiglieria a cavallo dell'8° reggimento artiglieria ...on di 1ª categoria della classe 1865.

DISTRETTI	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	DISTRETTI	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale
Riporto .	»	»	48	*Riporto* .	»	»	99
...a	»	4	4	Pistoia	»	4	4
. . . . .	»	6	6	Ravenna.	»	6	6
...na	»	6	6	Reggio Emilia . . .	»	5	5
...i	»	8	8	Teramo	»	3	3
...a	»	10	10	Udine.	»	10	10
...a	»	7	7	Verona	»	9	9
... .	»	6	6	Vicenza	»	9	9
...o	»	4	4	Voghera	»	6	6
A riportarsi . .			99	Totale generale .			151

...zione alla compagnie zappatori del genio di 1ª categoria della classe 1865.

...tti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	TOTALE GENERALE Con l'obbligo di 2 anni	TOTALE GENERALE Con l'obbligo di 3 anni	TOTALE GENERALE Totale
e. . .	5	12	17	Palermo . . .	11	24	35			
. . .	2	4	6	Pavia	5	10	15			
. . .	2	3	5	Reggio Calabria	7	16	23			
. . .	[illegible]	3	5	Salerno . . .	6	14	20			
. . .	5	12	17	Siena	5	10	15			
. . .	9	19	28	Spoleto. . . .	3	5	8	167	350	517
. . .	15	31	46	Teramo . . .	2	3	5			
. . .	5	12	17	Trapani . . .	2	4	6			
. . .	6	12	18	Vicenza . . .	4	10	14			
. . .	6	12	18	Voghera . . .	6	12	18			
	—	—	—	Cagliari. . . .	3	6	9			
	1	2	3	Pinerolo . . .	1	2	3			
	3	7	10	Pistoia	9	20	29			
		15	22	Potenza. . . .	6	10	16			
		6	9	Reggio Emilia .	2	4	6			
		6	9	Savona	2	4	6			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

N. 10.

TABELLA *di assegnazione alle brigate d'artiglieria a cavallo dell'8° reggimento artiglieria degli inscritti di 1ª categoria della classe 1865.*

Distretti	Uomini	Distretti	Uomini	Distretti	Uomini
Aquila		Foggia		Ajaccio	
Arezzo		Lucca		Ravenna	
Barletta		Modena		Reggio E.	
Bologna		Napoli		Teramo	
Brescia		Padova		Udine	
Caserta		Parma		Verona	
Cremona		Pesaro		Vicenza	
Chieti				Voghera	
A riportare		A riportare		Totale generale	

N. 11.

TABELLA *d'assegnazione alle compagnie zappatori del genio degli inscritti di 1ª categoria della classe 1865.*

Distretti	Uomini	Distretti	Uomini	Distretti	Uomini	TOTALE GENERALE Con Pubblica
Ancona		Cremona		Palermo		
Barletta		Lucca		Perugia		
Brescia		Ivrea		Reggio Calabria		
Campagna		Lecco		Salerno		
Chiavenna		Milano		Spoleto		
Civitavecchia		Modena		Teramo		
Catanzaro		Monza		Trapani		
Cuneo		Nola		Vicenza		
Cosenza		Orvieto		Voghera		
				Cagliari		
Arezzo		Cuneo		Pinerolo		
Ascoli		Foggia		Pistoia		
Avellino		Girgenti		Pistoja		
Belluno		Lecce		Savona		
Benevento		Macerata		Siracusa		
Caltanissetta		Mantova		Taranto		
Casale		Massa		Vercelli		
Caserta		Messina				
Catania		Mondovì				
Cremona		Napoli				
		Parma				
Alessandria		Genova		Ravenna		
Ancona		Livorno		Roma		
Bologna		Lucca		Rovigo		
Chieti		Novara		Torino		
Ferrara		Padova		Treviso		
Firenze		Pesaro		Udine		
Forlì		Piacenza		Verona		
				Venezia		
				Cagliari		
				Sassari		
Totale generale						

N. 11.

TABELLA *d'assegnazione alle compagnie pontieri e lagunari degli inscritti di 1ª categoria della classe 1865.*

Distretti	Uomini	Distretti	Uomini	Distretti	Uomini	TOTALE GENERALE Con Pubblica
Alessandria		Genova		Ancona		
Ancona		Lecco		Bologna		
Bergamo		Livorno		Brescia		
Bologna		Lodi		Ferrara		
Brescia		Lucca		Rovigo		
Casale		Mantova		Spoleto		
Chieti		Massa		Torino		
Como		Milano		Treviso		
Cremona		Novara		Udine		
Ferrara		Padova		Verona		
Firenze		Pavia		Venezia		
Forlì		Perugia		Cagliari		

N. 12.

TABELLA *di assegnazione alle compagnie del treno dei reggimenti di artiglieria, genio e pontieri degli inscritti di 1ª categoria della classe 1865.*

Distretti	Uomini	Distretti	Uomini	Distretti	Uomini	TOTALE GENERALE Con Pubblica
Catanzaro		Monza		Genova		
Colmi		Novara		Sassari		
Firenze		Spoleto		Lodi		
Belluno		Messina		Udine		
Ferrara		Teramo		Savona		
Benevento		Trapani		Vicenza		
Bologna		Varese		Sassari		
Salerno						
Ancona		Cremona		Siracusa		
Ascoli		Mantova		Sassari		
Avellino						
Castrovillari		Perugia		Torino		
Catania		Pinerolo		Sassari		
Forlì						
Caltanissetta		Ravenna		Vercelli		
Mondovì		Taranto		Sassari		
Nola						
Gaeta		Lucca		Treviso		
Lecce		Palanza		Cagliari		
Arezzo		Pesaro		Vicenza		
Barletta		Verona		Cagliari		
Belfino		Milano		Genova		
Cuneo		Palermo		Cagliari		
Macerata		Parma				
Caserta		Napoli		Reggio Emilia		
Girgenti		Parma		Cagliari		
Lodi						
Alessandria		Lecco		Cagliari		
Frosinone		Lucca				
Campagna		Padova		Roma		
Cosenza		Reggio Calabr.		Cagliari		
Orvieto						
				Totale generale		
Brescia		Campobasso		Modena		
Casale		Pistoia		Cagliari		
Foggia				Savona		
Ancona		Como		Sassari		
				Genova		
Chieti				Cagliari		
Bergamo		Massa		Piacenza		
Livorno		Napoli		Rovigo		
				Sassari		
				Totale generale		

dle compagnie di sanità pel servizio di portaferiti

di 1ª categoria della classe 1865.

Totale	Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	TOTALE GENERALE Con l'obbligo di 2 anni	TOTALE GENERALE Con l'obbligo di 3 anni	TOTALE GENERALE Totale
4	Piacenza	1	4	5			
6	Savona	1	4	5			
2	Varese	»	3	3	4	23	27
2	—	—	—	—			
4	Ivrea	1	2	3			
2	Lecco	»	2	2	4	19	23
6	Novara	1	5	6			
5	Voghera	1	4	5			
3	—	—	—	—	4	16	20
7	—	—	—	—			
2	Rovigo	»	2	2			
4	Vercelli	1	5	6			
3	—	—	—	—	4	17	21
4	—	—	—	—			
3	Milano	1	4	5			
4	Monza	»	2	2			
2	Parma	1	4	5			
3	Ravenna	1	4	5	9	32	41
3	Reggio Emilia	1	2	3			
6	—	—	—	—			
3	Treviso	1	2	3			
5	Verona	1	2	3	4	15	19
2	Vicenza	1	2	3			
3	Udine	1	4	5			
4	Venezia	»	2	2	3	11	14
6	Orvieto	1	2	3			
2	Perugia	1	2	3	5	20	25
5	Roma	1	5	6			
3	Massa	»	3	3			
3	Napoli	1	4	5			
5	Nola	1	3	4	7	26	33
4	Sassari	»	2	2			
4	—	—	—	—			
2	[illegible]	1	3	4			
	[illegible]	»	3	3			
	[illegible]bria	»	3	3			
	[illegible]	1	3	4			
	[illegible]	»	3	3	8	41	49
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

N. 14.

TABELLA *di assegnazione alle compagnie di sanità pel servizio di portaferiti degli inscritti di 1ª categoria della classe 1865.*

Compagnie	Ordine	Inscritti di ciascun distretto			Distretti	Inscritti di ciascun distretto			TOTALE GENERALE	
		1ª categoria	2ª categoria	Totale		1ª categoria	2ª categoria	Totale	Inscritti	Compagnie
1ª Torino	Alessandria	1	3	4	Firenze	1	4	5		
	Casale	1	5	6	Savona	1	4	5		
	Cremona	1	2	3	Varese	1	2	3	23	91
	Lodi	—	2	2						
2ª Alessandria	Brescia	1	4	5	Iesi	1	2	3		
	Como	—	2	2	Lucca	1	2	3		
	Cuneo	1	4	5	Novara	1	5	6	18	33
3ª Milano	Modena	1	4	5	Voghera	1	4	5		
	Piacenza	1	3	4						
	Torino	1	3	4					16	90
4ª Piacenza	Belluno	1	2	3						
	Bergamo	1	3	4	Rovigo	1	2	3		
	Mantova	1	3	4	Vercelli	1	5	6	17	21
	Mondovì	1	3	4						
	Ancona	1	3	4						
	Aquila	1	3	4	Milano	1	4	5		
	Ascoli	1	2	3	Roma	1	2	3		
5ª Verona	Belluno	1	2	3	Udine	1	2	3		
	Cosenza	1	3	4	Ravenna	1	5	6	9	39	41
	Cuneo	1	3	4	Reggio Emilia	1	2	3		
	Padova	1	3	4						
6ª Bologna	Parma	1	2	3	Treviso	1	2	3		
	Teramo	1	3	4	Verona	1	2	3	4	13	13
	Arezzo	1	2	3	Vicenza	1	2	3		
7ª Ancona	Siena	1	2	3	Udine	1	2	3	3	11	54
	Bologna	1	2	3	Venezia	1	2	3			
8ª Firenze	Ferrara	1	2	3	Orvieto	1	2	3			
	Forlì	1	2	3	Perugia	1	2	3	1	20	94
	Cagliari	1	2	3	Roma	1	2	3			
	Compagna	1	2	3	Massa	1	2	3			
9ª Roma	Firenze	1	2	3	Napoli	1	2	3			
	Livorno	1	2	3	Nola	1	2	3	3	26	29
	Lucca	1	2	3	Sassari	1	2	3			
	Caltanissetta	1	2	3							
	Campobasso	1	2	3	Palermo	1	2	3			
	Catania	1	2	3	Pistoia	1	2	3			
10ª Napoli	Calamaro	1	2	3	Reggio Calabria	1	2	3			
	Castrovillari	1	2	3	Siracusa	1	2	3			
	Chieti	1	2	3	Spoleto	1	2	3	3	41	41
	Cosenza	1	2	3	Teramo	1	2	3			
	Girgenti	1	2	3							
	Isernia	1	2	3							
	Messina	1	2	3							
	Catali	1	2	3							
11ª Bari	Foggia	1	2	3	Penzo	1	2	3			
	Salerno	1	2	3	Salerno	1	2	3			
	Matera	1	2	3	Trapani	1	2	3	3	12	44
	Avellino	1	2	3							
12ª Palermo	Caserta	1	2	3	Gaeta	1	2	3			
	Benevento	1	2	3	Lecce	1	2	3			
	Caserta	1	2	3	Potenza	1	2	3	3	18	44
Totale generale.									69	295	910

TABELLA *di assegnazione all'arma dei carabinieri Reali degli inscritti della classe 1865.*

DISTRETTI	Numero degli inscritti di ciascun distretto	DISTRETTI	Numero degli inscritti di ciascun distretto	DISTRETTI	Numero degli inscritti di ciascun distretto	DISTRETTI	Numero degli inscritti di ciascun distretto
Alessandria	28	*Riporto*	553	*Riporto*	954	*Riporto*	1504
Ancona	22			Mantova	24	Reggio Calab.	24
Aquila	31	Cefalù Cod. 10	19	Massa	15	Reggio Emilia	48
Arezzo	21	Distretti 3		Messina	23	Roma	50
Ascoli Piceno	18	Chieti	28	Milano	78	Rovigo	27
Avellino	17	Como	24	Modena	20	Salerno	20
Bari	29	Cosenza	32	Mondovì	22	Sassari	40
Barletta	5	Cremona	27	Monza	22	Savona	13
Belluno	25	Cuneo	43	Napoli	39	Siena	8
Benevento	15	Ferrara	26	Nola	27	Siracusa	7
Bergamo	44	Firenze	19	Novara	16	Spoleto	11
Bologna	45	Foggia	8	Orvieto	9	Taranto	11
Brescia	59	Forlì	6	Padova	52	Teramo	15
Cagliari	47	Frosinone	29	Palermo	12	Torino	36
Caltanissetta	7	Gaeta	13	Parma	26	Trapani	4
Campagna	17	Genova	9	Pavia	36	Treviso	83
Campobasso	12	Girgenti	7	Perugia	24	Udine	31
Casale	29	Imola	18	Pesaro	19	Varese	26
Caserta	23	Lecce	27	Piacenza	11	Venezia	39
Castrovillari	12	Lecco	42	Pinerolo	27	Vercelli	15
Catania	18	Livorno	13	Pistoia	16	Verona	39
Catanzaro	15	Lodi	14	Potenza	12	Vicenza	77
		Lucca	14	Ravenna	14	Voghera	12
		Macerata	19				
A riportare	553	*A riportare*	954	*A riportare*	1504	Totale generale	2200

NOTA — Gli inscritti assegnati all'arma dei carabinieri reali dovranno essere avviati alla legione Allievi in Roma, ad eccezione di quelli del distretto di Cagliari e Sassari i quali saranno avviati alla legione di Cagliari.

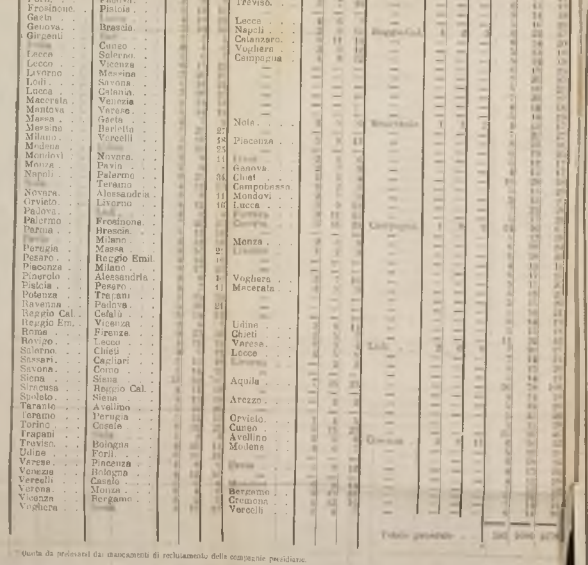
N. 15.

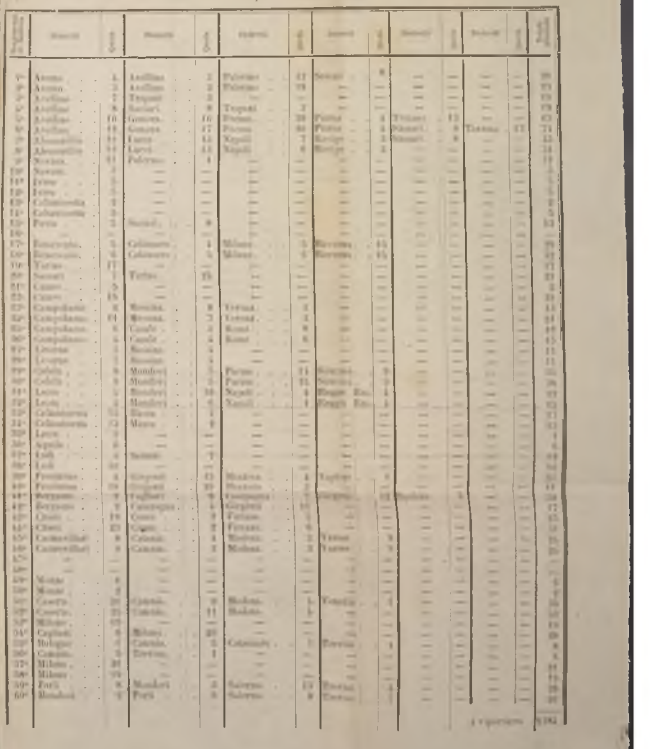
TABELLA *di assegnazione alle compagnie permanenti e presidiarie dei distretti militari, degli inscritti di 1ª categoria della classe 1865.*

| DISTRETTI | DISTRETTI CHE DEBBONO SOMMINISTRARE GLI INSCRITTI E SUA RISPETTIVA | | | | | | | | |

—	—	—	—	—	—	—	—	6	16	22
—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	20
—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	19
Ancona . . .	5	15	20	Pesaro . .	1	6	7	23	67	90
Napoli . . .	3	8	11	Siracusa .	8	22	30			
—	—	—	—	—	—	—	—	5	16	21
Treviso . . .	3	7	10	—	—	—	—	6	13	19
—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	19
Lecce . . .	1	6	7	—	—	—	—	5	16	21
Napoli . . .	2	9	11	Reggio Cal.	1	2	3	6	21	27
Catanzaro . .	5	11	16	—	—	—	—	6	14	20
Voghera . .	3	9	12	—	—	—	—	5	13	18
Campagna .	4	8	12	—	—	—	—	5	14	19
—	—	—	—	—	—	—	—	6	17	23
—	—	—	—	—	—	—	—	7	20	27
—	—	—	—	—	—	—	—	5	16	21
—	—	—	—	—	—	—	—	7	20	27
—	—	—	—	—	—	—	—	4	14	18
—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	19
Nola	1	5	6	Benevento	1	1	2	4	13	17
—	—	—	—	—	—	—	—	7	20	27
Piacenza . .	5	8	13	—	—	—	—	8	23	31
—	—	—	—	—	—	—	—	6	19	25
Ivrea . . .	2	4	6	—	—	—	—	5	12	17
Genova . . .	2	7	9	—	—	—	—	4	13	17
Chieti . . .	1	3	4	—	—	—	—	10	28	38
Campobasso .	1	2	3	—	—	—	—	5	15	20
Mondovì . .	2	7	9	—	—	—	—	5	15	20
Lucca . . .	3	9	12	—	—	—	—	7	21	28
Ferrara . .	3	11	14	—	—	—	—	5	17	22
Caserta . . .	6	18	24	Campagna	1	8	9	14	46	60
—	—	—	—	—	—	—	—	5	13	18
Monza . . .	2	6	8	—	—	—	—	6	18	24
Livorno . .	1	2	3	—	—	—	—	6	18	24
—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	16
—	—	—	—	—	—	—	—	6	17	23
Voghera . .	3	7	10	—	—	—	—	5	15	20
Macerata . .	1	8	9	—	—	—	—	5	15	20
—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	20
—	—	—	—	—	—	—	—	5	16	21
—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	19
Udine . . .	3	8	11	—	—	—	—	5	13	18
Chieti . . .	2	5	7	—	—	—	—	11	32	43
Varese . . .	1	3	4	Lodi . . .	2	6	8	7	20	27
Lecce . . .	4	5	9	—	—	—	—	7	14	21
Livorno . .	—	2	2	—	—	—	—	5	15	20
—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	19
Aquila . . .	7	16	23	—	—	—	—	30	78	108
—	—	2	2	—	—	—	—	4	14	18
—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	20
—	—	4	5	—	—	—	—	5	15	20
—	5	15	20	—	—	—	—	5	15	20
—	2	6	8	—	—	—	—	11	30	41
—	1	6	7	Cosenza .	3	8	11	6	16	22
—	—	—	—	—	—	—	—	5	16	21
—	—	—	—	—	—	—	—	6	18	24
—	3	9	12	—	—	—	—	4	17	21
—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	16
—	3	9	12	—	—	—	—	5	14	19

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria di linea, degli uomini di 1ª categoria della classe 1864 chiamati sotto le armi con quelli della classe 1865.*





										Riporto .	1184
	—		—		—		—		—	—	24
	—		—		—		—		—	—	17
	—		—		—		—		—	—	—
	—		—		—		—		—	—	2
Roma . . .		5	—		—		—		—	—	29
Roma . . .		4	—		—		—		—	—	28
	—		—		—		—		—	—	19
	—		—		—		—		—	—	29
Pesaro . . .		5	Vercelli . .	11	—		—		—	—	21
Pesaro . . .		5	Vercelli . .	10	—		—		—	—	20
Teramo. . .		6	—		—		—		—	—	13
Teramo. . .		5	—		—		—		—	—	12
Reggio Calab.		6	Voghera . .	13	—		—		—	—	37
Frosinone . .		6	ReggioCalab.	9	Voghera .	12	—		—	—	38
	—		—		—		—		—	—	—
	—		—		—		—		—	—	6
Vicenza. . .		2	—		—		—		—	—	23
	—		—		—		—		—	—	21
Firenze. . .		2	Genova . .	7	Pinerolo .	5	—		—	—	37
Genova. . .		9	Pinerolo . .	5	—		—		—	—	41
Genova. . .		9	Napoli . .	33	—		—		—	—	51
Genova. . .		11	Napoli . .	41	—		—		—	—	63
	—		—		—		—		—	—	—
	—		—		—		—		—	—	21
	—		—		—		—		—	—	19
	—		—		—		—		—	—	14
	—		—		—		—		—	—	15
	—		—		—		—		—	—	13
	—		—		—		—		—	—	—
	—		—		—		—		—	—	1
Cagliari . .		7	Cosenza . .	7	Frosinone .	3	Savona .	5			32
Cosenza . .		7	Frosinone .	3	Savona. .	6	—		—	—	23
Cagliari . .		7	Firenze . .	2	Lecce . .	16	Savona .	5			42
Firenze. . .		3	Lecce. . .	20	Savona. .	6	—		—	—	41
									Totale generale . .		1936

reggimenti bersaglieri degli inscritti della classe 1864 sotto le armi colla classe 1865.

DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	Totale
. . . . .	3	—	—	13
. . . . .	2	—	—	

	Orvieto		Potenza											
	Orvieto		Potenza											
	Pavia		Udine											
	Benevento		Foggia		Rieti		Rieti							
	Benevento		Foggia		Rieti		Rieti							
	Messina		Trapani											
	Messina		Trapani											
	Barletta		Castrovillari		Pesaro		Pesaro		Cagliari					
	Barletta		Castrovillari		Pesaro		Pesaro		Cagliari					
	Lucca		Reggio Calab.		Teramo		Teramo							
	Lucca		Reggio Calab.		Teramo		Teramo							
	Campagna		Frosinone		Reggio Calab.		Reggio Calab.		Cagliari					
	Bellano		Campagna		Frosinone		Reggio Calab.		Cagliari					
	Torino													
	Nola		Piacenza		Vicenza									
	Nola		Piacenza		Vicenza									
	Foggia		Caserta		Firenze		Palermo		Cagliari					
	Caserta		Firenze		Palermo		Palermo		Cagliari					
	Cremona		Ferrara		Genova		Napoli							
	Cremona		Ferrara		Genova		Napoli							
	Torino													
	Potenza		Verona											
	Potenza		Verona											
	Massa		Verona											
	Massa		Verona											
	Bari													
	Bari		Brescia		Cagliari		Genova		Palermo		Parma			
	Bari		Brescia		Cagliari		Palermo		Palermo		Parma			
	Barletta		Perugia		Cagliari		Firenze		Lucca		Ravenna			
	Barletta		Perugia		Firenze		Lucca		Palermo					

Totale generale

N. 18.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti bersaglieri degli inscritti della classe 1864 chiamati sotto le armi colla classe 1865.*

	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	Totale
	Caserta		Frosinone				
	Napoli		Monfalcone				
	Lucca				Perugia		
	Alessandria		Siracusa				
	Benevento						
	Castrovillari				Palermo		
	Foggia		Pinerolo				
	Catanzaro		Nola				
	Ferrara						
	Avellino		Ivrea				
	Ascoli Piceno		Voghera		Reggio Calabria		
	Novara		Palermo				
	Palermo		Gaeta				
	Milano		Catania				
	Cuneo		Parma				
10°	Messina		Salerno				
	Campobasso		Massa				
	Livorno		Modena				
	Caltanissetta		Ravenna				
	Girgenti		Ferrara		Torino		

Totale generale

N. 19.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di artiglieria da campagna degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864 chiamati colla classe 1865.*

	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	Totale generale
1°	Firenze		Novara				
2°	Massa		Torino				
3°	Benevento		Voghera				
4°	Aquila		Cremona		Genova		
5°	Ascoli		Modena		Genova		
6°	Bari		Pavia				
7°	Campobasso		Forlì				
8°	Caltanissetta		Parma				
9°	Ravenna		Vercelli				
10°	Lecce		Palermo				
11°	Barletta		Pesaro				
12°	Andria						
13°	Genova		Milano				

Totale generale

N. 20

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti d'artiglieria da fortezza degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864 chiamati sotto le armi colla classe 1865.*

	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	Totale generale
14°	Foggia		Udine		Brescia		
15°	Lucca		Palermo		Verona		
16°	Avellino		Messina		Genova		
17°	Pesaro		Parma				
	Livorno		Milano		Cuneo		
	Verona		Parma				
	Livorno		Milano		Cuneo		
	Bergamo		Novara				

Totale generale

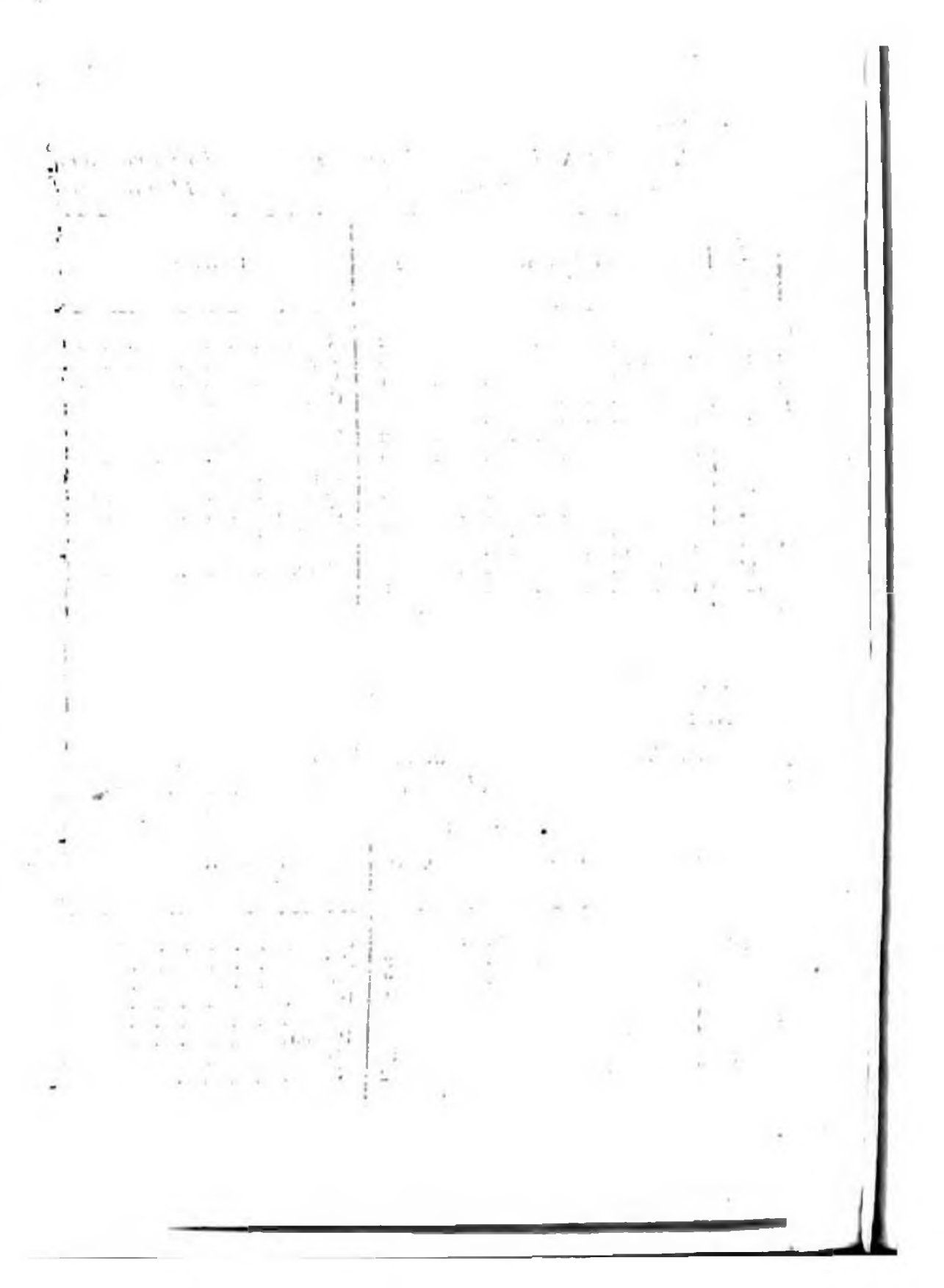
N. 21.

TABELLA *di assegnazione alle batterie d'artiglieria da montagna degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864 chiamati sotto le armi colla classe 1865.*

Reggimento	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	Totale generale
Brigata del 1° reggimento artiglieria	Ivrea		Torino				
	Parma		Vercelli				
Brigata del 2° reggimento artiglieria	Chieti		Modena		Verona		
	Forlì		Oristano		Voghera		
	Lecce		Udine				

Totale generale

Roma, 1865. — Tip. C. Voghera.



DISPENSA 43ª **1885** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° dicembre.

NOVEMBRE 24. — Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli, *pag.* 347.
» 24. — Ritenute straordinarie a favore delle masse individuali degli uomini di truppa reduci dall'Africa, *pag.* 352.
» 25. — Appendice all'Allegato 40 del regolamento di disciplina, contenente norme tecnico-amministrative sulle disinfezioni, *pag.* 353.
» 30. — Nuova appendice al regolamento sul reclutamento dell'esercito ed elenchi delle infermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare — Nuova istruzione complementare al regolamento stesso, *pag.* 354.

Atto N. **177**. — TRASPORTI MILITARI. — **Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli.** — 24 novembre.

Art. 1. L'impresa, costituita delle due società di navigazione a vapore Napoletana e Procida Ischia, si obbliga ad ogni corsa stabilita nella tabella di cui all'art. 3, di trasportare sui piroscafi fra Napoli, Sorrento, Capri, Procida, Ischia, Casamicciola, Ponza, Ventotene:

a) Gli ufficiali di ogni grado e gli impiegati tanto dell'amministrazione centrale della guerra e della marina, quanto delle amministrazioni dipendenti in effettività di servizio, in disponibilità od in aspettativa, siano essi in viaggio per motivi di servizio o per conto loro particolare.

b) I militari di truppa in viaggio per ragioni di servizio o per licenza.

c) Quelli collocati a riposo od in riforma o che cessano in qualunque modo dal servizio, solamente però per raggiungere il domicilio eletto.

d) Gli ufficiali di complemento della milizia mobile, della milizia territoriale e di riserva, nonchè quelli in posizione di servizio ausiliario, limitatamente ben inteso al tempo in cui gli ufficiali delle varie categorie sopra specificate si troveranno a prestar servizio.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42, *Atto* N. 174, pag. 342, alla riga 25, *invece di:* aggiungere l'impiego N. 68, *leggasi:* aggiungere l'impiego N. 67.

e) Gli allievi degli istituti superiori d'istruzione militare, i quali sono considerati come ufficiali.

f) Gli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo od in drappelli col personale di servizio che li accompagna.

g) Le suore di carità addette agli stabilimenti sanitari militari.

h) I casermieri, uscieri ed inservienti addetti agli uffici, comandi e stabilimenti militari.

i) Le famiglie dei militari o considerati come tali e degli impiegati, accompagnati o no dal capo della famiglia.

S'intendono a far parte della famiglia la moglie ed i figli e le figlie nubili, nonchè il padre, la madre, i fratelli e le sorelle dell'ufficiale, militare di truppa od impiegato, con esso conviventi, e le persone di servizio in numero di una per gli ufficiali inferiori, di due per gli ufficiali superiori e di tre per gli ufficiali generali oltre alle nutrici quando le famiglie abbiano bambini lattanti.

l) Gli operai borghesi addetti ai corpi, magazzini, opifici e stabilimenti militari quando siano in viaggio per motivi di servizio.

m) I bagagli, i materiali e le robe tutte a seguito dell'esercito e dell'armata, nonchè eseguire quei trasporti di materiali e denari che le venissero ordinati.

n) Al Porto Reale d'Ischia e viceversa i quadrupedi che le fossero consegnati. L'impresa dovrà pur provvedere all'imbarco e sbarco delle persone, dei bagagli, cavalli, materiali e robe come sopra.

Art. 2. Il trasporto dei militari ed impiegati e delle loro famiglie, dei quadrupedi e dei materiali, sia che il viaggio si compia per conto del Governo, sia che si faccia per conto particolare verrà eseguito in base ai prezzi indicati nel seguente specchio, arrotondati però in modo che vengono abbandonate a vantaggio dell'amministrazione militare le frazioni inferiori ai cinque centesimi di lira.

LOCALITÀ	Per ogni ufficiale impiegato o persona di famiglia col bagaglio di competenza.	Per ogni individuo di truppa	Per ogni quadrupede	Annotazione
Da Napoli a Procida o viceversa .	2 00	1 10	22 50	Pel bagaglio eccedente la competenza si corrisponderanno inoltre integralmente L. 5 per ogni quintale.
Id. a Ischia e Casamicciola o viceversa. . . .	2 50	1 50	» »	
Id. a Ventotene o viceversa	5 50	3 50	37 50	
Id. a Ponza id.	5 50	3 50	» »	
Id. a Sorrento id.	2 00	1 10	22 50	
Id. a Capri id.	2 50	1 50	» »	
Da Procida ad Ischia e Casamicciola o viceversa . . .	2 00	1 10	» »	
Id. a Ventotene o viceversa	4 50	3 00	» »	
Id. a Ponza id.	5 00	3 50	» »	
Da Ischia e Casamicciola a Ventotene o viceversa. .	4 00	3 00	» »	
Id. e Casamicciola a Ponza o viceversa . . .	4 50	3 50	» »	
Da Ventotene a Ponza o viceversa	3 00	2 00	» »	

I fanciulli di età inferiore a tre anni saranno trasportati gratuitamente, e quelli da tre anni a dieci inclusivi pagheranno la metà del prezzo sopra stabilito.

Art. 3. Le corse periodiche dei piroscafi fra i vari scali avranno luogo come segue;

LOCALITÀ	Numero delle corse	Annotazioni
Da Napoli a Procida o viceversa . .	Giornaliera	Il numero delle corse è stabilito qui sotto. I giorni e le ore di partenza ed il fermata nei vari scali dovranno invece risultare da apposito orario a stampa stabilito dalla Impresa di accordo coll'amministrazione contraente.
Id. ad Ischia e Casamicciola o viceversa	Id.	
Id. a Ventotene o viceversa.	Settimanale	
Id. a Ponza id. . .	Id.	
Id. a Sorrento id. . .	Due per settimana	
Id. a Capri id. . .		
Da Procida ad Ischia e Casamicciola o viceversa	Giornaliera	
Id. a Ventotene o viceversa .	Settimanale	
Id. a Ponza id. . . .	Id.	
Da Ischia e Casamicciola a Ventotene o viceversa .	Id.	
Id. e Casmicc. a Ponza id. . .	Id.	
Da Ventotene a Ponza id. . .	Id.	

Art. 4. Gli ufficiali tutti indistintamente, gli impiegati, loro famiglie, nonchè le suore di carità, avranno diritto a posti di 1ª classe. Gli ufficiali generali e superiori, gli impiegati loro parificati e le famiglie loro avranno inoltre diritto a posti di cabina sul ponte, sempre che ve ne siano.

Gli individui di truppa saranno trasportati in 3ª classe.

Art. 5. Saranno a carico dell'impresa le provviste di casse, scuderia e gli adattamenti necessari ai piroscafi quando occorre il trasporto di quadrupedi.

Art. 6. Ogni ufficiale ed impiegato imbarcato avrà diritto al trasporto gratuito della quantità di bagaglio assegnatogli come competenza dai vigenti regolamenti.

Ogni componente la famiglia avrà diritto a trasporto gratuito di altrettanta quantità di bagaglio, quanto compete al rispettivo capo.

I guardarmi, i carabinieri reali, i capi musica, i militari di bassa forza della regia marina e gli operai addetti agli stabilimenti militari e marittimi avranno diritto al trasporto gratuito di chilogrammi quaranta di bagaglio per ogni individuo.

I sottufficiali, caporali e soldati che viaggiano isolatamente, avranno diritto al trasporto gratuito di chilogrammi 20 di bagaglio.

I corpi interi ed i reparti di corpo avranno diritto al trasporto gratuito di tutto il bagaglio loro spettante.

Per l'esecuzione di quanto sopra sarà rimessa all' impresa una tabella dimostrativa delle varie competenze bagaglio.

Pel bagaglio eccedente la competenza, ovvero per quello spedito separatamente dalla persona, verrà pagato per ogni quintale, qualunque sia la distanza che si percorre, il prezzo indicato nella colonna annotazioni dello specchio inserto nello articolo 2°.

Il medesimo prezzo sarà applicato pei materiali e per le robe che si trasportano per conto delle amministrazioni della guerra e della marina, quanto per conto degli ufficiali ed impiegati.

I materiali ed effetti destinati allo stabilimento balneo del Porto Reale d'Ischia, verranno trasportati a spese ed a cura dell'impresa fino allo stabilimento.

Art. 7. Per le singole operazioni d'imbarco e di sbarco vengono stabiliti i seguenti prezzi:

Per ogni ufficiale od impiegato col proprio bagaglio L. 0,40.

Per ogni individuo di truppa sia isolato, sia riunito in corpo compreso il bagaglio . . . . . L. 0,10
Per ogni cavallo . . . . . » 5,00
Per ogni quintale di bagaglio eccedente la competenza e per ogni quintale di materiale o di robe . » 0,35

Siffatti prezzi per l'imbarco e per lo sbarco sono compenetrati con quello del trasporto e quindi sono a carico dell'impresa; qualora però le operazioni predette o soltanto qualcuna di esse venissero effettuate con mezzi propri dalle amministrazioni della guerra e della marina, si dedurranno dallo importare dai trasporti le quote per le operazioni non eseguite dalla impresa, secondo i prezzi indicati nel presente articolo.

Art. 8. Per massima tutti i trasporti di cui tratta il presente contratto verranno affidati all'impresa; sempre quando però piaccia all'amministrazione della guerra o della marina di servirsi dei piroscafi dello Stato, l'impresa stessa non potrà fare alcuna eccezione.

Art. 9. Sarà in facoltà delle amministrazioni predette di ordinare corse speciali fra Napoli e Porto Reale d'Ischia, alla condizione però che il numero degli individui da trasportarsi non sia inferiore a 150.

Parimenti nelle occasioni di cambi di distaccamenti o d'invio per un motivo qualunque di reparti di truppa non inferiore ad una compagnia, l'impresa si obbliga, ove le esigenze del servizio militare lo richiedano, a fare con i suoi piroscafi corse straordinarie fra i punti di approdo, indicati nella tabella di cui all'art. 3.

Art. 10. L'importare dei trasporti verrà direttamente pagato allo scalo di partenza; quando però nei movimenti dei corpi, reparto, ovvero di considerevole quantità d'individui, non fosse possibile eseguire il pagamento anticipato, questo verrà senz'altro effettuato al luogo d'arrivo.

In questo caso sul documento da presentarsi allo scalo di partenza s'indicherà che il pagamento relativo verrà fatto a trasporto compiuto, dichiarandone la causa.

Art. 11. Per fruire dei vantaggi stabiliti dal presente capitolato i militari, gl'impiegati e loro famiglie dovranno presentare allo scalo di partenza i medesimi documenti stabiliti per i trasporti in ferrovia.

La inosservanza totale o parziale di queste condizioni, toglie ogni diritto alle facilitazioni e ad ogni reclamo posteriore.

Art. 12. In caso di mancato servizio le amministrazioni della guerra e della marina sono in facoltà di provvedere nel modo

che ravviseranno più conveniente a conto e rischio della impresa, la quale oltre di essere tenuta al rimborso di ogni spesa in tal modo incontrata dalle dette amministrazioni andrà soggetta alla multa del 5 per cento sull'importare del mancato servizio.

Art. 13. Rimane stabilito che l'amministrazione sarà rappresentata per il ramo di guerra dalla direzione territoriale di commissariato militare del X corpo d'armata, e pel ramo della marina dalla direzione di commissariato militare del 2° dipartimento marittimo.

N. B. Le corse fra Napoli, Sorrento, Capri e viceversa saranno due per settimana.

Art. 14. Il contratto è duraturo dal 1° ottobre 1885 al 30 settembre 1888.

Approvato con decreto ministeriale N. 72 in data 17 ottobre 1885, stato registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, Registro 39 bilancio guerra foglio 218.

In seguito al contratto sovra pubblicato rimane abrogato l'*Atto* N. 222 del 1882.

La competenza bagaglio (articolo 6° del contratto) s'intende regolata dall'*Atto* N. 44 dell'anno 1881.

Il Ministro — Ricotti.

N. 178. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenute straordinarie a favore delle masse individuali degli uomini di truppa reduci dall'Africa.** — 24 novembre.

Gli uomini di truppa di ritorno dall'Africa, che risultino in debito verso la propria massa, non saranno assoggettati alla ritenuta straordinaria sul soldo prescritta dal § 984 del *Regolamento d'amministrazione* se non quando, alla chiusa dei conti del *secondo trimestre* successivo a quello in cui fanno ritorno in patria, appariscano ancora in debito di oltre L. 20.

Questo trattamento di favore non è da estendersi ai debiti provenienti dai fatti speciali indicati nel successivo § 985 del Regolamento.

Il Ministro — Ricotti.

N. **179**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Appendice all'Allegato 10 del Regolamento di disciplina, contenente norme tecnico-amministrative sulle disinfezioni**. — 25 novembre.

A complemento delle prescrizioni sulle disinfezioni contenute nei §§ 8, 9 e 20 dell'Allegato 10 del Regolamento di disciplina militare (Istruzione sull'igiene del R. esercito) questo Ministero ha determinato di pubblicare alcune norme tecnico-amministrative costituenti un'Appendice all'allegato predetto. In relazione alle nuove disposizioni saranno fatte al medesimo le seguenti variazioni:

al § 8 N. 79, dopo le parole « coi mezzi detti al § 20 N. 449 e 450; » si aggiunga « e nell'Appendice al N. 2 »;

al § 8 N. 86, dopo la parola « lenzuola » si aggiunga: « che non vi fossero stati trasportati con esso » e dopo le parole « disinfettati nei modi prescritti al § 20 » si aggiunga « e nell'Appendice al N. 4 »;

al § 8 N. 87, dopo le parole « saranno disinfettate nei modi prescritti ai N. 449 e 450 » si aggiunga « e nell'Appendice al N. 2 »;

al § 9 N. 84, comma *c*, le parole « e che sarà munita di sufficienti coperte di lana » resteranno soppresse insieme a tutto il successivo alinea e saranno sostituite dalle seguenti « con le precauzioni indicate nell'Appendice al N. 4 »;

al § 9 N. 94, comma *f*, dopo le parole « saranno disinfettati secondo è detto nel § 20 N 447 e seguenti » si aggiunga « e nell'Appendice al N. 4 »;

al § 20 N. 447, l'alinea « Le biancherie individuali, le lenzuola ecc., » s'intende soppresso; e così pure gli alinea « I crini o la lana dei materassi ecc., » « le assicelle dei letti ecc. » « le vestimenta di lana ecc. » s'intendono soppressi;

al § 20 N. 449, ultimo alinea, dopo le parole « per ogni metro cubo dello spazio da disinfettare » si aggiunga « con le modalità indicate nell'Appendice al N. 2 ».

La suddetta Appendice, del formato regolamentare, dovrà essere acquistata dai comandi, corpi ed uffici nello stesso quantitativo di copie del Regolamento di disciplina.

Le richieste saranno rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a senso dell'*Atto* N. 86 del 1884; il prezzo d'ogni esemplare è di centesimi 5.

Il Ministro. — Ricotti.

N. **180.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova Appendice al Regolamento sul reclutamento dell'esercito ed elenchi delle infermità ed imperfezioni esimenti dal militare servizio. — Nuova Istruzione complementare al Regolamento stesso.** — 30 novembre.

Con R. Decreto del 5 novembre 1885 è stata approvata una nuova Appendice al Regolamento sul reclutamento del Regio esercito in sostituzione di quella approvata con R. Decreto 27 agosto 1882, e sono pure stati approvati i nuovi elenchi delle infermità ed imperfezioni esimenti dal militare servizio in sostituzione di quelli approvati con R. Decreto 8 settembre 1881 e modificati con l'altro R. Decreto 24 settembre 1882.

Con la data poi del 20 novembre 1885 è stata altresì approvata una nuova Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento in sostituzione dell'Istruzione complementare del 27 giugno 1878.

Tutte queste nuove pubblicazioni entreranno in vigore col dì 1° del prossimo gennaio 1886 e da quel giorno si intenderanno abrogate tutte le disposizioni che siano contrarie alle medesime.

A quest'effetto sia per tali pubblicazioni, sia per la istruzione già pubblicata per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato di un anno sono da ritenersi abrogati gli *Atti* del *Giornale Militare* qui appresso indicati.

1875 — *Atto* N. 89.
1876 — *Atto* N. 97.
1878 — *Atto* N. 96.
1879 — *Atti* N. 19, 90, 94.
1880 — *Atti* N. 112, 117.
1881 — *Atti* N. 105, 108, 139, 150, 151, 154, 162, 175, 180, 190, 193.
1882 — *Atti* N. 10, 63, 73, 94, 95, 98, 107, 138, 143, 168, 177, 178, 219, 220, 229.
1883 — *Atti* N. 5, 28, 30. 75, 76, 88, 91, 97, 105, 106, 125, 144, 146, 148, 166, 173, 199, 203, 204, 206, 216, 217, 225, 237, 238, 239.
1884. — *Atti* N. 3, 9, 40, 42, 58, 61, 68, 80, 81, 92, 93, 94, 101, 109, 134, 140, 141, 147, 163, 171, 174, 175, 183, 185, 211, 217, 228, 229, 240.
1885. — *Atti* N. 10, 15, 45, 52, 53.

In quanto alla distribuzione delle due predette pubblicazioni regolamentari, questo Ministero prescrive quanto segue;

Ogni comando ed ufficio militare dovrà procurarsi una copia di ciascun volume sulle spese di cancelleria. I corpi ne acquisteranno, a carico della massa generale uomini, altrettante copie, pure di ciascun volume, quanti sono gli uffici, le maggiorità, compagnie, squadroni o batterie, rispettivamente dipendenti.

Il prezzo del volume della nuova Appendice ed elenchi è fissato in L. 1.

Quello della nuova Istruzione complementare in L. 1.

Le richieste, tanto per le copie occorrenti ai comandi, corpi ed uffici, come per quelle che gli ufficiali desiderassero acquistare a proprie spese, dovranno essere redatte ed indirizzate in conformità di quanto è prescritto dall'*Atto* N. 86 del 1884. *Il Ministro.* — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

281

DISPENSA 44ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 dicembre.

DICEMBRE 3. — Distribuzione delle cartucce, *pag.* 357.
» 6. — Aggiunte all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 360.
» 3. — Formazione di un comando locale d'artiglieria a Primolano (Alto Brenta), *pag.* 362.
» 7. — Riunione degli archivi militari napoletani all'archivio di Stato a Napoli, *pag.* 362.

Atto. N. **181**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Distribuzione delle cartucce**. — 3 dicembre.

Nell'intendimento di facilitare la distribuzione ai corpi delle varie specie di cartucce loro occorrenti per le istruzioni e pei vari servizi, viene determinato che la distribuzione stessa non sia fatta esclusivamente dalle direzioni d'artiglieria, ma che vi concorrano pure i distretti militari.

Per conseguenza si prescrive che tutti i corpi e reparti di truppa prelevino dal distretto militare, nella cui circoscrizione si trovano, le cartucce, sia a pallottola sia a metraglia, da salve e da esercitazione di cui abbisognano per ripianare le dotazioni ed i consumi ordinari.

Da questa disposizione sono eccettuati i corpi o reparti di truppa stanziati nella circoscrizione dei distretti ove ha pure sede una direzione territoriale od un comando locale d'artiglieria; tali corpi e reparti preleveranno le cartucce direttamente dalla direzione o comando locale di artiglieria.

I reggimenti di artiglieria da campagna e le legioni di carabinieri reali continueranno a prelevare le cartucce esclusivamente dalle direzioni d'artiglieria.

Questo Ministero con particolari disposizioni farà speciali dotazioni di cartucce ai distretti militari che, per le suespresse determinazioni, dovranno d'ora in avanti distribuire cartucce agli altri corpi dell'esercito.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 43 *Atto* N. 180, pagina 354, nella 25ª riga dell'*Atto*, *in luogo di*: 112, *leggasi*: 12; nella successiva riga 28ª *aggiungasi*: 72; nella 32ª *aggiungasi*: 242.

Tali dotazioni, stabilite in modo che i distretti possano soddisfare alle richieste di almeno un anno, senza intaccare la parte loro necessaria per la mobilitazione, saranno dai distretti stessi mantenute al completo con prelevamenti dalle direzioni territoriali d'artiglieria, prelevamenti da eseguirsi in una sol volta quando sarà presso ad esaurirsi la parte di dotazione eccedente i bisogni per la mobilitazione.

I distretti militari incaricati della distribuzione delle cartucce richiedono rimborso sul Capitolo del Bilancio ordinario « *materiale e stabilimenti d'artiglieria* » con rendiconto speciale modello 400, nella 1ª quindicina di luglio, delle spese che incontrano per il servizio delle munizioni.

Tali spese non potranno eccedere annualmente la somma di lire 100 per ogni distretto.

In conseguenza delle suespresse determinazioni, vengono apportate le seguenti varianti ai §§ 2 e 17 dell'*Atto* N. 64 del corrente anno, e colla circostanza si fanno all'*Atto* stesso alcune altre rettificazioni.

VARIANTI *all'*Atto N. 64 *del corrente anno*.

§ 2. *Si sostituisca col seguente:*

§ 2. La dotazione permanente di cartucce che i corpi devono tenere in consegna è costituita:

a) pei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri, d'artiglieria da fortezza, del genio e per le compagnie operai di artiglieria: delle cartucce a pallottola occorrenti per fornire la dotazione di guerra (specchio N. 1 annesso alla presente istruzione) a tutti gli uomini di truppa che trovansi sotto le armi in tempo di pace;

b) pei reggimenti di cavalleria, e per le legioni carabinieri reali: delle cartucce occorrenti per assegnare la dotazione di guerra alle armi che hanno in consegna;

c) pei reggimenti d'artiglieria da campagna ed alpini: del quantitativo di cartucce occorrenti per fornire la prescritta dotazione di guerra alle armi che hanno in consegna per costituire i vari servizi di guerra stabiliti dalle istruzioni di mobilitazione;

d) pei distretti militari: del quantitativo di cartucce occorrenti per fornire la prescritta dotazione di guerra ai richiamati dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale;

e) per la scuola normale di cavalleria, battaglioni d'istruzione e personale di governo degli stabilimenti militari di pena:

del quantitativo di cartucce occorrenti per fornire la dotazione di pace a tutti gl' individui presenti sotto le armi in tempo di pace.

§ 3. *b*) *invece di* { N. 3500 cartucce / N. 600 pacchetti } *pongasi* { N. 6000 pacchetti di cartucce; / N. 800 pacchetti;

c) *invece di*: N. 4300 pacchetti, *pongasi*: N. 6120 pacchetti;

d) *invece di*: N. 4300 pacchetti, *pongasi*: N. 5040 pacchetti;

e), *f*), *g*), *h*) *si annullino.*

§ 4. *a*) dopo bersaglieri *aggiungasi*: ed i distretti militari aventi compagnie presidiarie;

c) *invece di*: 1200, *pongasi*: 1800.

§ 17. *Si sostituisca col seguente:*

§ 17. In tempo di pace la distribuzione delle cartucce di qualsiasi specie, di cui i corpi o reparti abbisognassero, viene eseguita:

a) dalle direzioni territoriali o dai comandi locali di artiglieria ai corpi o reparti stanziati nella circoscrizione dei distretti, nella quale ha pur sede la direzione o comando locale;

b) dai distretti militari ai corpi o reparti stanziati nella rispettiva circoscrizione, quando nella stessa circoscrizione non vi ha direzione o comando locale d'artiglieria.

I reggimenti d'artiglieria da campagna e le legioni dei carabinieri reali prelevano direttamente dalle direzioni o comandi locali d'artiglieria le cartucce di cui abbisognano.

c) 2° alinea — *invece di*: 20 chilogrammi, *pongasi*: 50 chilogrammi.

§ 30. *c*) *Si sostituisca col seguente:*

c) *Armi a cavallo.* — Gli armati di moschetto, 3 pacchetti nella giberna e 2 nella taschetta di una delle bisacce; gli armati di pistola a rotazione, i tre pacchetti riposti nella giberna;

§ 31. — 2° alinea. — *Sostituiscasi col seguente:*

Quando in campagna prevedesi prossimo un combattimento, i pacchetti di cartucce devono essere tolti dallo zaino e riposti nel tascapane.

Quando la cavalleria scende da cavallo per combattere a piedi, si tolgono i pacchetti di cartucce dalla taschetta della bisaccia e si pongono nella tasca dei pantaloni.

Specchio N. 1. — Avvertenze — *a*) dopo cavalleria *aggiungasi:* e di artiglieria da campagna.

Specchio N. 2. — Dopo battaglione d'istruzione *(a) aggiungasi:* e distretti militari aventi compagnie presidiarie.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **182**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Aggiunte alla Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — 3 dicembre.

Il Ministero ha determinato che gli uomini di truppa dei presidi d'Africa facciano uso, in luogo dello zaino, di un sacco da vestiario e di un sacchetto per cartucce.

Di conseguenza sarà fatta la seguente aggiunta alla Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 82. — *Sacco da vestiario.*

Il sacco da vestiario è di tela olonetta di canapa o di lino e consta di una parete e di un fondo. La parete è formata da un telo disposto nel senso della sua lunghezza e da una giunta. Due cuciture ribadite uniscono la giunta alle due cimosse del telo.

La parete termina alla bocca con un'orlatura ripiegata per mm 20; entro questa orlatura scorre uno spago straforzinato del diametro di mm. 3 che serve alla chiusura del sacco.

Il fondo è formato:

a) da una funicella del diametro di mm. 12, ricoperta di tela eguale a quella della parete; i capi della funicella sono mantenuti a contatto da una cucitura praticata sul rivestimento della funicella stessa;

b) da un fondo di tela eguale a quella della parete, foggiato ad ellissoide;

c) di due pezzi di funicella disposti a crociera entro l'ellisse del fondo. Il fondo di tela a forma ellissoidale, la ricopertura della funicella del fondo, le quattro estremità della crociera e la parete sono insieme unite da una cucitura interna; una cucitura poi sopralilo serve ad impedire lo sfilacciarsi dei lembi della tela.

Le dimensioni del sacco sono: altezza mm. 1050; diametro della bocca da mm. 550 a 560; asse maggiore dell'ellisse del fondo da mm. 410 a 420; asse minore da mm. 300 a 310. Il sacco pesa da gram. 770 a 800.

CONTO *di costruzione del sacco da vestiario.*

Qualità delle materie e manifattura	Unità	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela olonetta alta m. 1,00.	Met.	1 800	1 600	2 880
Funicella per il fondo, del diametro di mm. 12	Kg.	1 600	» 250	» 400
Spago straforzinato per l'apertura, del diametro di mm. 3	»	1 700	» 020	» 034
Mano d'opera (taglio, cucitura e provvista del refe)	»	» »	» »	» 986
Prezzo di costo e di conteggio L.				4 300

§ 83. — *Sacchetto per cartucce.*

Il sacchetto per cartucce è di tela di canapa o di lino e consta di una parete e di un fondo. La parete, formata da un rettangolo di tela di centimetri 27 per 42 di lato, ripiegato nel senso dell'ordito e riunito con una cucitura ribadita, ha alla bocca una orlatura alta mm. 15 racchiudente lo spago straforzinato del diametro di mm. 2 che serve a chiudere la bocca del sacchetto; nella parte interna del sacchetto ed a cm. 16 dalla bocca, vi sono due pezzetti di nastro di filo greggio lunghi cm. 30 ciascuno cuciti l'uno di fronte all'altro.

Il fondo è formato da un piccolo rettangolo di tela cucito alla estremità opposta alla bocca di mm. 75 per 55 di lato. Per tenere bene aderenti i pacchetti di cartucce nel sacchetto vi sono due piccoli rettangoli di legno di noce di mm. 73 per 57 di lato, dei quali uno è assicurato al fondo del sacchetto mediante 4 punti con filo agli angoli, l'altro rettangolo ha due feritoie ai lati più corti pel passaggio dei pezzetti di nastro cuciti nell'interno del sacchetto ed è destinato a tenere a posto i pacchetti di cartucce mediante la forte allacciatura dei due nastri.

Il sacchetto è alto *mm.* 400.

CONTO *di costruzione del sacchetto per cartucce.*

Qualità delle materie e manifattura	Unità	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela olonetta alta m. 1,00	Met.	1 800	» 180	» 324
Assicelle di legno di noce	N.	» 075	2 »	» 150
Nastro di filo greggio	Met.	» 050	» 060	» 030
Spago straforzinato del diametro di mm. 2	Kil.	3 300	» 005	» 017
Mano d'opera (taglio, cucitura e provvista di refe)	»	» »	» »	» 179
Prezzo di costo e di conteggio L.				» 700

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi saranno fatte le seguenti aggiunte:

1°	608	Sacco da vestiario	N.	4	30	Aggiunta
»	609	Sacchetto per cartucce.	»	»	70	Id.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **183**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di un comando locale d'artiglieria a Primolano (Alto Brenta)**. — 3 dicembre.

È stabilito, a datare dal 16 dicembre 1885, un comando locale di artiglieria a Primolano (Alto Brenta) sotto la dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Venezia.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **184**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Riunione degli archivi militari napoletani all'archivio di Stato di Napoli**. — 7 dicembre.

Gli atti costituenti l'archivio della cessata amministrazione militare delle Due Sicilie, già conservati presso la direzione di commissariato militare in Napoli, furono di recente consegnati all'archivio di Stato nella città stessa. Resta quindi stabilito che le richieste di estratti e di altri documenti, relativi a quella cessata amministrazione, dovranno d'or innanzi essere rivolte alla *Direzione dell'archivio di Stato in Napoli*; e viene in conseguenza modificata la tabella indicante il luogo dove si trovano depositati gli antichi ruoli: tabella che fa seguito alla vigente Istruzione per le matricole dell'esercito.

Il Ministro — RICOTTI

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 45ª 1885 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 dicembre.

NOVEMBRE 29. — R. Decreto relativo agli ufficiali aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali, *pag.* 363.
DICEMBRE 12. — Apertura all'esercizio della fermata di Ponte Borgoforte, e cambiamento di denominazione della stazione di Sale, *pag.* 364.
» 14. — Soppressione di alcuni comandi locali d'artiglieria, *pag.* 365.
» 14. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti di fanteria, *pag.* 366.
» 14. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria, *pag.* 373.

Atto N. **185**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto relativo agli ufficiali aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali.** — 29 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 22 marzo 1885 relativo agli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. All'articolo 6 del precitato R. Decreto è sostituito il seguente:

« Art. 6. — Fuorchè per promozione vengano a conse-« guire un grado incompatibile colla carica loro, gli aiutanti « di campo e gli ufficiali d'ordinanza possono rimanere in « quelle cariche *tre anni* se capitani, *due anni* se subalterni.

« Essi non possono essere rinominati a tali cariche se non « dopo averne cessato da tre anni se capitani e da due anni « se subalterni ed avere prestato servizio nella propria arma « per tutto il periodo di tempo accennato ».

Art. 2. Le disposizioni contenute nel presente R. Decreto non sono applicabili agli ufficiali che alla pubblicazione del medesimo coprono la carica di aiutanti di campo e di ufficiali d'ordinanza.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1885.

UMBERTO.

Ricotti.

N. **186.** — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio della fermata di *Ponte Borgoforte*, e cambiamento di denominazione della stazione di *Suze*.** — 12 dicembre.

Si prevengono le autorità militari che venne aperta allo esercizio la nuova stazione di Ponte Borgoforte situata fra quella di Borgoforte e di Suzzara sulla linea Modena-Verona.

Epperciò al prontuario militare si faranno le aggiunte seguenti:

INDICE.

Si segnerà alla rispettiva lettera alfabetica la nuova stazione di Ponte Borgoforte, indicandola appartenente alla tavola 17 ed al tronco Mantova-Suzzara.

TAVOLA N. 17.

Si inscriverà tanto nelle colonne orizzontali che verticali la stazione di Ponte Borgoforte, situandola a chil. 7 da quella di Suzzara e a chil. 2 da Borgoforte.

Le distanze dalla suddetta nuova stazione a quelle nominate nella tavola sono le seguenti:

Da Ponte Borgoforte a

Brescia	Chil. 116	Gonzaga-Reggiolo	Chil. 15
S. Zeno Folzano	» 122	Suzzara	» 7
Bagnolo Bresciano	» 115	Ponte Borgoforte	» —
Manerbio	» 106	Borgoforte	» 2
Verolanova	» 100	Mantova	» 14
Robecco Pontevico	» 94	S. Antonio	» 17
Olmeneta	» 88	Roverbella	» 25
Cremona	» 77	Mozzecane	» 31
Olmeneta	» 88	Villafranca di Verona	» 36
Casalbuttano	» 95	Dossobuono	» 43
Soresina	» 104	Verona P. N.	» 51
Castelleone	» 111	Parma	» 51
Crema	» 120	Torrile S. Polo	» 62
Casaletto Vaprio	» 125	Colorno	» 67
Caravaggio	» 135	Casalmaggiore	» 67
Treviglio	» 140	S. Giovanni in Croce	» 56
Mantova	» 14	Piadena	» 49
Castellucchio	» 25	Parma	» 51
Marcaria	» 35	Chiozzola	» 45
Bozzolo	» 40	Sorbolo	» 41
Piadena	» 49	Lentigione	» 37
Torre dei Picenardi	» 55	Brescello	» 32
Gazzo Pieve S. Giacomo	» 63	Boretto	» 29
Villetta Malagnino	» 69	Pieve di Saliceto	» 26
Cremona	» 77	Gualtieri	» 23
Modena	» 50	Guastalla	» 20
Soliera	» 44	Luzzara	» 14
Carpi	» 34	Codisotto	» 11
Roli-Novi	» 23	Suzzara	» 7

Le distanze poi da Ponte Borgoforte alle stazioni di allacciamento sono le seguenti:

Bologna	Chil. 87	Padova	Chil. 133
Cremona	» 77	Parma	» 51
Ferrara	» 134	Pisa	» 252
Mantova	» 14	Rovato	» 133
Milano	» 162	Verona P. N.	» 51
Modena	» 50	Vicenza.	» 103

La via a seguirsi è quella stessa indicata tanto da Suzzara che da Borgoforte.

Avvertasi altresì che la stazione di Sale segnata nella tavola N. 2 ha assunto la denominazione di *Sale-Langhe* per cui converrà fare la debita aggiunta.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **187**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione di alcuni comandi locali d'artiglieria**. — **14** dicembre.

In dipendenza delle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 181 del corrente anno, s'intenderanno soppressi, a datare dal 1° gennaio 1886, i sottonotati comandi locali d'artiglieria:

Foggia	dipendenti dalla direz. terr. d'art. di Ancona				
Aquila					
Campobasso . .					
Siena	»	»	»	»	Firenze
Brescia	»	»	»	»	Mantova
Bergamo					
Cremona					
Girgenti	»	»	»	»	Messina
Salerno	»	»	»	»	Napoli
Potenza					
Catanzaro . . .					
Lecce					
Reggio Calabria .					
Bari					
Castrovillari . .					
Cosenza					
Parma	»	»	»	»	Piacenza
Perugia	»	»	»	»	Roma
Portoferraio . . .	»	»	»	»	Spezia

Gli ufficiali attualmente incaricati di reggere i predetti comandi locali cesseranno da tale incarico colla data sopraindicata.

Il Ministro — RICOTTI

N. 188. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti di fanteria.** — 14 dicembre.

§ 1. *Disposizioni generali.*

1. Gli esami d'idoneità all'avanzamento, di cui nell'*Atto* 42 del 1885, per i tenenti anziani di fanteria, avranno luogo, in massima, una volta all'anno e nel mese che, volta per volta, sarà stabilito dal Ministero.

2. Essi verranno dati alla sede dei singoli comandi di corpo d'armata, ove saranno riuniti tutti i candidati che risiedono, per ragione di servizio, nel territorio di ciascun corpo d'armata.

I comandanti di corpo d'armata potranno però disporre perchè gli esami siano dati, anzichè presso la sede del comando stesso, in altra località del territorio da loro dipendente, quando ciò fosse giudicato opportuno, sia perchè il terreno circostante alla rispettiva sede non si prestasse, per la sua natura o per le speciali sue condizioni, all'esercitazione di combattimento; sia nello scopo di rendere più agevole la formazione della commissione esaminatrice, di cui al seguente § 4.

3. Saranno dispensati dagli esami quei tenenti, i quali abbiano superato con successo l'esame d'ammissione alla scuola di guerra, e siano stati ammessi alla scuola stessa.

4. I comandanti di corpo d'armata riceveranno dal Ministero l'elenco nominativo dei tenenti, residenti nel territorio del rispettivo comando, da ammettersi all'esame; e disporranno per la chiamata dei medesimi, o simultaneamente od in più mute, a seconda del loro numero e della facilità o meno di formare la commissione esaminatrice di cui al § 4.

I candidati non potranno condurre seco il proprio attendente.

5. Le spese che occorresse d'incontrare per l'allestimento dei locali e per le provviste d'ogni specie, a scopo degli esami, saranno rimborsate dal Ministero su apposita richiesta dei comandanti di corpo d'armata.

6. Agli ufficiali esaminatori ed esaminandi, che devono muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle vigenti disposizioni.

7. Man mano che gli ufficiali esaminandi avranno terminato i propri esami, o dichiarato di rinunciarvi, saranno subito lasciati in libertà ed avviati ai rispettivi corpi.

§ 2. *Invio delle proposte.*

8. Ogni anno il Ministero determina i limiti d'anzianità, entro cui devono essere compresi i tenenti di fanteria, per poter concorrere nell'anno agli esami di idoneità all'avanzamento.

9. I capi di corpo, di ufficio ecc., che hanno alla loro dipendenza tenenti di fanteria, i quali si trovino nelle condizioni d'anzianità di cui è cenno nel numero precedente, e non abbiano ancora superati gli esami d'avanzamento, ovvero abbiano diritto di esserne dispensati a senso del N. 3, invieranno gerarchicamente al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria), altrettanti elenchi di proposta quanti sono detti tenenti.

I tenenti che già per due volte, complessivamente, fossero risultati deficienti in esami precedenti ovvero avessero volontariamente rinunciato, non per causa di malattia, di presentarvisi, saranno esclusi dagli esami; e per essi quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

10. Gli elenchi suddetti dovranno essere compilati su deliberazione delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici; e ciascuno corredato del relativo verbale. Per ognuno dei tenenti dovrà indicarsi nel rispettivo elenco, se è giudicato meritevole, o non, di concorrere all'avanzamento, oppure se rinuncia volontariamente a presentarsi agli esami.

11. Nessun tenente potrà essere proposto per l'ammissione agli esami, se non sarà giudicato meritevole di avanzamento pel complesso delle sue qualità fisiche, morali, intellettuali e militari, in conformità di quanto è prescritto tassativamente dal § 148 del Regolamento, 5 giugno 1854, per l'esecuzione della legge sull'avanzamento.

12. Per quanto riguarda le qualità fisiche, siccome i tenenti di fanteria non potranno essere promossi che nei reggimenti, così l'attitudine fisica richiesta per il servizio nelle truppe mobili sarà condizione essenziale ed indispensabile, onde possano essere proposti per l'ammissione agli esami.

13. Per i tenenti giudicati non meritevoli di concorrere all'avanzamento, se ne dovranno indicare brevemente, ma esplicitamente i motivi, informandone i singoli interessati per loro norma opportuna.

14. Per i tenenti che volontariamente rinunciano di presentarsi agli esami, dovrà indicarsi il motivo di tale rinuncia: quando la rinuncia è motivata da impossibilità di presentarsi agli esami per causa di malattia, esistente o recentemente sofferta, tale circostanza dovrà essere accertata da regolare certificato medico.

15. Tutti gli elenchi di proposta, dei quali si tratta, saranno corredati del visto ed, ove occorra, del parere delle autorità militari pel tramite delle quali devono giungere al Ministero, il quale si riserva di determinare definitivamente circa l'ammissione agli esami dei candidati proposti.

§ 3. *Materie e programmi d'esame.*

16. Gli esami volgeranno sulle seguenti materie:

A. Evoluzioni regolamentari,

B. Esercitazioni di combattimento;

C. Codice penale per l'esercito, e Regolamenti militari comuni a tutte le armi;

D. Regolamenti militari speciali all'arma di fanteria;

E. Contabilità in iscritto;

F. Id. orale.

Per la votazione poi le materie su indicate saranno ordinate in tre gruppi distinti, come in appresso.

1° gruppo — Esami pratici . { Materia A / Id. B;

2° gruppo — Esami orali . . { Materia C / Id. D;

3° gruppo — Esame di contabilità { Materia E / Id. F.

17. Per ciascuna delle materie suaccennate gli esami si aggireranno esclusivamente sulle cognizioni teorico-pratiche, che devono essere possedute dal capitano di fanteria; ed essenzialmente su quelle parti che si riferiscono alle attribuzioni spettanti, o che possono più specialmente essere affidate, ad un capitano di fanteria.

18. Per facilitare il còmpito sia della commissione esaminatrice sia dei candidati, si tracciano qui di seguito alcune norme ed i programmi, che devono servire di base nel procedere agli esami sulle varie parti, in cui si scompone ciascuna materia.

19. A. *Evoluzioni regolamentari.* — Esame pratico, durata a volontà della sottocommissione. Esso sarà dato comandando la compagnia in piazza d'armi nelle relative evoluzioni ed in quelle di battaglione. Potrà perciò essere formato, per esaminare più tenenti contemporaneamente, un battaglione sotto il comando di un membro della sottocommissione; avvertendo però che ciascun candidato sia chiamato anche a comandare evoluzioni di compagnia isolata.

20. B. *Esercitazioni di combattimento.* — Esame pratico; durata a volontà della commissione.

L'esame sarà dato comandando la compagnia in una esercitazione di combattimento di secondo grado a partiti contrapposti, od in una operazione relativa al servizio di sicurezza delle truppe in campagna, sopra un tema proposto dal pre-

sidente della sottocommissione. In questo esame non sarà sempre necessario che la relativa operazione sia condotta a fine, ma potrà bastare che le sia dato quello svolgimento, che valga a fornire alla sottocommissione sufficienti elementi pel suo giudizio.

21. C. *Codice penale per l'esercito e regolamenti militari comuni a tutte le armi.* — Esame orale, della durata di 30 minuti, sui seguenti programmi.

a) *Codice penale per l'esercito:*

Dei reati e delle pene;

b) *Regolamento di disciplina:*

Doveri generali di ogni militare — Doveri propri dei superiori, degli inferiori, e tra uguali — Doveri ed attribuzioni degli ufficiali e dei graduati di truppa di compagnia — Doveri del soldato — Punizioni disciplinari — Ricompense.

Regolamento sulle licenze. — (Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina militare). — Licenze ai sottufficiali, caporali e soldati. — Disposizioni comuni alle licenze agli ufficiali ed alla truppa.

Istruzione per il riparto delle compagnie squadroni e batterie. — (Allegato N. 5 al Regolamento di disciplina militare). — Parte relativa alla fanteria.

c) *Regolamento per l'esecuzione delle leggi sul reclutamento e relativa Appendice ed Istruzione complementare:*

Consigli di leva — Incarichi speciali degli ufficiali delegati in 1ª — Esclusioni dal servizio militare — Riforme — Esenzioni dal servizio di 1ª e 2ª categoria — Rassegne di rimando — Ferma — Congedi.

d) *Regolamento del servizio territoriale:*

Servizio di presidio — Onori militari — Distaccamenti e disposizioni varie.

e) *Regolamento di servizio in guerra:*

Disciplina e servizio delle truppe — Servizio di sicurezza — Ricognizioni — Marcie — Accantonamenti ed accampamenti — Contegno e disciplina nel combattimento — Convogli.

f) *Regolamento sullo stato dei sottufficiali:*

Grado — disposizioni generali circa l'avvanzamento e la nomina ad impieghi e cariche speciali — Sottufficiali anziani — Promozione a furiere e furiere maggiore — Perdita del grado — Obblighi di servizio e rafferme.

22. D. *Regolamenti speciali all'arma di fanteria.* — Esame orale delle durata di 20 minuti sui seguenti programmi.

a) *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria*:
Grado d'istruzione militare dei soldati, caporali e sottufficiali — Istruzioni da farsi per compagnia — Direzioni delle istruzioni e responsabilità — Istruzione delle reclute — Ordinamento del quartiere — Ufficio di compagnia — Attribuzioni dei comandati di servizio reggimentale — Attribuzioni dei comandati di servizio di compagnia — Operazioni ordinarie di quartiere — Operazioni e servizi speciali — Modo di regolare il servizio nei corpi — Orario.

b) *Istruzioni sulle armi per la fanteria*:
Per intero.

c) *Istruzione sul tiro per la fanteria*:
Per intero meno l'Appendice.

23. E. *Esame in iscritto di contabilità*. — Della durata di tre ore, consistente nella compilazione di qualche atto della contabilità di compagnia, per es. del Rapporto-situazione, del Foglio-paga, del Foglio-stipendio, o di qualche quadro del giornale di contabilità. Il tema sarà dato dal comandante del corpo d'armata, e formulato in guisa da presentare un numero di casi d'applicazione sufficiente a dimostrare, se il candidato conosca il congegno delle scritture per la tenuta dei conti delle compagnie.

24. F. *Esame orale di contabilità*. — Della durata di 10 minuti. Esso consisterà nella lettura e discussione dell'atto compilato, come è detto al numero precedente, dal candidato; ed in domande dirette al medesimo sull'amministrazione e contabilità di compagnia e dei distaccamenti.

§ 4. *Commissione esaminatrice.*

25. La Commissione esaminatrice sarà in ciascun corpo d'armata nominata dal rispettivo comandante, che destinerà a farne parte ufficiali residenti nel luogo stesso dove vengono dati gli esami; ed ove questi non bastassero all'uopo, ve ne chiamerà dai presidî vicinori quanti occorrono a completarla.

26. La commissione sarà ripartita nel modo seguente:
Presidente (ufficiale generale).
Una sottocommissione, composta di un presidente (colonnello o tenente colonnello) e due membri (ufficiali superiori), per le *esercitazioni di combattimento*.
Una sottocommissione, composta come la precedente, per le *evoluzioni regolamentari*, e per i *regolamenti militari speciali all'arma di fanteria*.
Una sottocommissione, composta come le precedenti, per

il *codice penale* ed i *regolamenti comuni* a *tutte le armi* e per l'esame di *contabilità*.

27. Quando il numero degli esaminandi in ciascuna delle mute, di cui al precedente N. 4, fosse inferiore a quindici, potranno bastare due sottocommissioni, di cui l'una incaricata dell'esame sulle materie del 1° gruppo, e l'altra su quelle del 2° e 3° gruppo.

Presso la commissione esaminatrice sarà destinato, per le funzioni di segretario, un capitano del presidio.

In ciascuna sottocommissione farà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

§ 5. *Votazione, rapporto.*

29. Per ciascuna delle materie d'esame, specificate al N. 16, la rispettiva commissione esaminatrice farà due distinte votazioni, una per *sì* o per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti, la idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei, e dallo 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

30. Si formerà il punto medio di ciascun gruppo dividendo per 2 la somma dei punti ottenuti nelle due materie del gruppo.

31. Il punto di media finale si otterrà dividendo la somma dei punti ottenuti nelle varie materie di esame pel numero di esse materie.

32. Saranno dichiarati idonei coloro i quali avranno riportato la idoneità, cioè un punto non inferiore a 10, in ciascuna materia d'esame; ovvero essendo stati deficienti in qualche materia, purchè però con punto di merito non inferiore ad 8, abbiano raggiunto una media non inferiore a 12 nel gruppo relativo, od una media finale di 11 punti almeno.

33. Terminati gli esami il Presidente della commissione ne invierà al comandante del corpo d'armata i risultati in apposito specchio, conforme all'unito modello, firmato da tutti i componenti la commissione, accompagnandolo con un rapporto sull'andamento generale degli esami, e con quelle osservazioni e proposte che stimerà di fare.

34. I comandanti di corpo d'armata a loro volta trasmetteranno al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria), lo specchio ed il rapporto ora detti, esprimendo il loro parere in proposito, e quelle considerazioni che ravviseranno opportune.

Il Ministro — RICOTTI.

... CORPO D'ARMATA ..... addì ..... 188...

SPECCHIO *indicante il risultato degli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti di fanteria.*

Numero d'ordine	CORPO	COGNOME e NOME	1° GRUPPO			2° GRUPPO			3° GRUPPO			Media finale	Indicazione di idoneità o non idoneità
			Punti di merito			Punti di merito			Punti di merito				
			A Evoluzioni regolamentari	B Esercitazioni di combattimento	Punto medio	C Codice penale e regolamenti comuni a tutte le armi	D Regolamenti speciali all'arma di fanteria	Punto medio	Esame di contabilità E In iscritto	F Orale	Punto medio		
1		N. N.	10,33	11,67	11,00	12,33	10,33	11,33	12,00	11,67	11,83	11,39	si
2		N. N.	16,33	8,67	12,50	11,00	14,33	12,67	12,67	13,67	13,17	12,78	si
3		N. N.	14,67	9,00	11,83	15,33	16,67	16,00	14,33	13,33	13,89	13,89	no
4		N. N.	16,33	14,33	15,33	12,67	9,00	10,83	15,33	16,67	14,00	14,06	si
5		N. N.	15,33	8,67	12,00	15,67	9,00	12,33	15,33	9,00	12,17	12,17	si
6		N. N.	17,67	9,00	13,33	14,33	8,33	11,33	18,67	16,67	17,67	14,11	si

La Commissione esaminatrice.

N. **189.** — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria.** — **14** dicembre.

§ 1. *Disposizioni generali.*

1. Gli esami di idoneità all'avanzamento, di cui nell'*Atto* N. 42 del 1885, per i tenenti anziani di cavalleria, avranno luogo, in massima, una volta all'anno, e nel mese che volta per volta sarà stabilito dal Ministero.

2. Essi verranno dati presso la scuola normale di cavalleria.

3. Saranno dispensati dagli esami i tenenti che abbiano superato con successo l'esame di ammissione alla scuola di guerra e siano stati ammessi alla scuola stessa. Essi però dovranno in tutti i casi subire l'esame di equitazione sul programma G, di cui al N. 25.

4. Il nome dei tenenti chiamati all'esame sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale*, dove sarà pure indicato il giorno, in cui dovranno presentarsi alla scuola anzidetta.

Essi non potranno condurre seco i propri cavalli e neppure il rispettivo attendente.

5. Le spese di qualsiasi specie occorrenti per gli esami saranno rimborsate dal Ministero su apposita richiesta del comandante la scuola normale di cavalleria.

6. Agli ufficiali esaminatori ed esaminandi, che devono muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle vigenti disposizioni.

7. Man mano che gli ufficiali esaminandi avranno terminato i propri esami, o dichiarato di rinunciarvi, saranno subito lasciati in libertà, ed avviati ai rispettivi corpi.

§ 2. *Invio delle proposte.*

8. Ogni anno il Ministero determina i limiti di anzianità, entro cui devono essere compresi i tenenti di cavalleria per poter concorrere nell'anno agli esami di idoneità all'avanzamento.

9. I capi di corpo, d'ufficio ecc., che hanno alla loro dipendenza tenenti di cavalleria, i quali si trovino nelle condizioni di anzianità, di cui è cenno nel numero precedente, e non abbiano ancora superato gli esami di avanzamento, invieranno gerarchicamente al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) altrettanti elenchi di proposta quanti sono detti tenenti.

10. I tenenti, che già per due volte, complessivamente,

fossero risultati deficienti in esami precedenti, ovvero avessero volontariamente rinunciato, non per causa di malattia, di presentarvisi, saranno esclusi dagli esami, e per essi quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

11. Gli elenchi suddetti dovranno essere compilati su deliberazione delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici, e ciascun elenco sarà corredato del relativo verbale.

Per ognuno dei tenenti dovrà indicarsi nel rispettivo elenco se è giudicato meritevole, o non, di concorrere all'avanzamento, oppure se rinuncia volontariamente a presentarsi agli esami.

12. Nessun tenente potrà essere proposto per l'ammissione agli esami se non sarà giudicato meritevole di avanzamento pel complesso delle sue qualità fisiche, morali, intellettuali e militari, in conformità di quanto è prescritto tassativamente dal § 148 del Regolamento 5 giugno 1854 per l'esecuzione della legge sull'avanzamento.

13. Per i tenenti giudicati non meritevoli di concorrere all'avanzamento, se ne dovranno indicare brevemente, ma esplicitamente, i motivi, informandone i singoli interessati per loro opportuna norma.

14. Per i tenenti, che volontariamente rinunciano di presentarsi agli esami, dovrà indicarsi il motivo di tale rinuncia. Quando la rinuncia è motivata da impossibilità di presentarsi agli esami per causa di malattia esistente, o recentemente sofferta, tale circostanza dovrà essere accertata da regolare certificato medico.

15. Tutti gli elenchi di proposta, dei quali si tratta, saranno corredati del visto, ed ove occorra, del parere delle autorità militari, pel tramite delle quali devono giungere al Ministero, il quale si riserva di determinare definitivamente circa l'ammissione agli esami dei candidati proposti.

§ 3. *Materie e programmi di esame.*

16. Gli esami volgeranno sulle seguenti materie:

A Evoluzioni regolamentari;

B. Esercitazioni di combattimento;

C. Codice penale per l'esercito e regolamenti militari comuni a tutte le armi;

D. Regolamenti militari speciali all'arma di cavalleria;

E. Contabilità in iscritto;

F. Contabilità orale;

G. Equitazione;

H. Scherma.

Per la votazione poi le materie suindicate saranno ordinate in quattro gruppi distinti, come in appresso:

1° gruppo — *Esami pratici*	Materia	A
	Id.	B
2° gruppo — *Esami orali*	Materia	C
	Id.	D
3° gruppo — *Esami di contabilità* . . .	Materia	E
	Id.	F
4° gruppo — *Equitazione e scherma* .	Materia	G
	Id.	H

17. Per ciascuna delle materie suaccennate gli esami si aggireranno esclusivamente sulle cognizioni teorico-pratiche, che devono essere possedute dal capitano di cavalleria, ed essenzialmente su quelle parti, che si riferiscono alle attribuzioni spettanti, o che possono più specialmente essere affidate, ad un capitano di cavalleria.

18. Per facilitare il compito, sia della commissione esaminatrice, sia dei candidati, si dettano qui di seguito alcune norme, ed i programmi, che devono servir di base nel procedere agli esami sulle varie parti, in cui si scompone ciascuna materia.

19. A. *Evoluzioni regolamentari.* — Esame pratico; durata a volontà della sottocommissione.

Esso sarà dato comandando lo squadrone in piazza d'armi nelle relative evoluzioni, ed in quelle di mezzo reggimento. Potrà perciò essere formato, per esaminare più tenenti contemporaneamente, un mezzo reggimento sotto il comando di un membro della sottocommissione, avvertendo però che ciascun candidato sia chiamato anche a comandare evoluzioni di squadrone isolato.

20. B. *Esercitazioni di combattimento.* — Esame pratico; durata a volontà della sottocommissione.

L'esame sarà dato comandando lo squadrone in una esercitazione di combattimento di 2° grado a partiti contrapposti, o in una operazione relativa al servizio di sicurezza delle truppe in campagna, compreso il servizio di avanscoperta, sopra un tema proposto dal presidente della sottocommissione.

In questo esame non sarà sempre necessario che la relativa operazione sia condotta a fine, ma potrà bastare che le sia dato quello svolgimento che valga a fornire alla sottocommissione sufficienti elementi pel suo giudizio.

21. C. *Codice penale per l'esercito, e regolamenti comuni a tutte*

le armi. — Esame orale della durata di 30 minuti sui seguenti programmi:

a) *Codice penale per l'esercito.* — Dei reati e delle pene;

b) *Regolamento di disciplina militare.* — Doveri generali di ogni militare. — Doveri propri dei superiori, degli inferiori, e tra eguali. — Doveri ed attribuzioni degli ufficiali e dei graduati di truppa di squadrone. — Doveri del soldato. — Punizioni disciplinari. — Ricompense.

Regolamento sulle licenze (Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina militare). — Licenze ai sottufficiali, caporali e soldati. — Disposizioni comuni alle licenze agli ufficiali ed alla truppa. — Istruzione per il riparto delle compagnie, squadroni e batterie (Allegato N. 5 al Regolamento di disciplina militare). — Parte relativa alla cavalleria;

c) *Regolamento per l'esecuzione delle leggi sul reclutamento e relativa appendice ed istruzione complementare.* — Consigli di leva. — Incarichi speciali degli ufficiali delegati in 1°. — Esclusione dal servizio militare. — Riforme. — Esenzioni dal servizio di 1ª e 2ª categoria. — Rassegne di rimando. — Ferma. — Congedi;

d) *Regolamento pel servizio territoriale.* — Servizio di presidio. — Onori militari. — Distaccamenti e disposizioni varie;

e) *Regolamento di servizio in guerra.* — Disciplina e servizio delle truppe. — Servizio di sicurezza. — Avanscoperte, ricognizioni ed informazioni segrete. — Marcie. — Accantonamenti ed accampamenti. — Contegno e disciplina nel combattimento. — Convogli. — Requisizioni;

f) *Regolamento sullo stato dei sottufficiali.* — Grado. — Disposizioni generali circa l'avanzamento e la nomina ad impieghi e cariche speciali. — Sottufficiali anziani. — Promozione a furiere e furiere maggiore. — Perdita del grado. — Obblighi di servizio e rafferme.

22. D. *Regolamenti speciali all'arma di cavalleria.* — Esame orale della durata di 20 minuti sui seguenti programmi:

a) *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria.* — Grado d'istruzione militare dei soldati, caporali e sottufficiali. — Istruzioni da farsi per squadrone. — Direzione delle istruzioni e responsabilità. — Istruzione delle reclute. — Addestramento dei cavalli di rimonta. — Ordinamento del quartiere. — Ufficio di squadrone. — Attribuzioni dei comandati di servizio reggimentale. — Attribuzioni dei comandati di servizio di squadrone. — Operazioni ordinarie di quartiere. — Operazioni e servizi speciali. — Modo di regolare il servizio nei corpi. — Orario;

b) *Istruzione sulle armi per la cavalleria.* — Per intiero;

c) *Istruzione sul tiro per la cavalleria.* — Per intiero;

e) *Compendio di ippologia.* — (Regolamento di esercizi e e di evoluzioni per la cavalleria, Tomo II, Parte VI) — Manuale pratico per la cura del cavallo.

23 E. *Esame in iscritto di contabilità* della durata di tre ore, consistente nella compilazione di qualche atto di contabilità di squadrone, per es. del Rapporto-situazione, del Foglio-paga, del Foglio-stipendio, o di qualche quadro del Giornale di contabilità.

Il tema sarà dato dal presidente della commissione, e formulato in guisa da presentare un numero di casi di applicazione sufficienti a dimostrare se il candidato conosca il congegno delle scritture per la tenuta dei conti degli squadroni.

24. F. *Esame orale di contabilità* della durata di 10 minuti.

Esso consisterà nella lettura e discussione dell'atto compilato, come è detto al numero precedente, dal candidato, ed in domande dirette al medesimo sull'amministrazione e contabilità di squadrone e dei distaccamenti.

25. G. *Equitazione.* — Esame pratico; durata a volontà della sottocommissione.

a) Montare in maneggio un cavallo perfettamente addestrato;

b) Montare in maneggio un cavallo di rimonta, e dar prova di conoscere teoricamente e praticamente l'addestramento dei cavalli di rimonta e l'istruzione sul lavoro alla corda (Tomo II, Parte III e IV del Regolamento d'esercizi ed evoluzioni per la cavalleria);

c) Montare all'aperto un cavallo addestrato, dando prova di arditezza e resistenza nella equitazione di campagna.

La sottocommissione con interrogazioni sull'arte dell'equitazione, e col far comandare le sezioni, si accerterà che il candidato sia in grado di dirigere con intelligenza l'istruzione di equitazione nello squadrone.

26. H. *Scherma.* — Esame pratico; durata a volontà della sottocommissione.

In questo esame il candidato dovrà dar prova di conoscere praticamente e saper comandare l'istruzione preliminare di scherma (Regolamento di esercizi ed evoluzioni per la cavalleria, Tomo I) e dimostrare in un assalto di essere corretto tiratore di sciabola.

§ 4. *Commissione esaminatrice.*

27. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero, composta e ripartita nel modo seguente:

Presidente (ufficiale generale);

Una sottocommissione composta di un presidente (colonnello o tenente colonnello) e 4 membri (ufficiali superiori) per le *esercitazioni di combattimento* B;

Una sottocommissione (presidente e 2 membri) per le materie A. G. H;

Una sottocommissione (presidente e 2 membri) per le materie C. D. E. F.

28. Presso la commissione esaminatrice sarà destinato per le funzioni di segretario un capitano della scuola normale di cavalleria.

In ciascuna sottocommissione farà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

§ 5. *Votazione, rapporto.*

29. Per ciascuna delle materie d'esame specificate al N. 16 la rispettiva sottocommissione esaminatrice farà due distinte votazioni; una per *sì* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di *merito*, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei, e dallo 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

30. Si formerà il punto *medio* di ciascun gruppo dividendo per 2 la somma dei punti ottenuti nelle due materie del gruppo.

31. Il punto di media finale si otterrà dividendo la somma dei punti ottenuti nelle varie materie di esame pel numero di esse materie.

32. Saranno dichiarati idonei coloro, i quali avranno riportato l'idoneità, cioè un punto non inferiore a 10 in ciascuna materia di esame; ovvero, essendo stati deficienti in qualche materia, purchè con punto di merito non inferiore a 8, abbiano raggiunto una media non inferiore a 12 nel gruppo relativo, oppure una media finale di 14 punti almeno.

33. Ultimati gli esami, il presidente della commissione ne trasmetterà al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) i risultati in apposito specchio, conforme all'unito modello, firmato da tutti i componenti la commissione, accompagnandolo con un rapporto sull'andamento generale degli esami, e con quelle osservazioni e proposte che stimerà di fare.

Il Ministro — Ricotti.

SPECCHIO *indicante il risultato degli esami d' idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria.*

Numero d'ordine	CORPO	COGNOME E NOME	1° GRUPPO			2° GRUPPO			3° GRUPPO			4° GRUPPO			Media finale	Indicazione di idoneità o non idoneità
			Punti di merito			Punti di merito			Punti di merito			Punti di merito				
			A Evoluzioni regolamentari	B Esercizio di combattimento	Punto medio	C Codice penale e regolamenti comuni a tutte le armi	D Regolamenti speciali dell'arma di cavalleria	Punto medio	Esami di contabilità E In iscritto	F Orale	Punto medio	G Equitazione	H Scherma	Punto medio		
1		N. N.	10,00	10,00	10,00	10,67	10,33	10,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,13	si
2		N. N.	8,00	16,67	12,33	14,00	15,00	14,50	15,67	16,33	16,00	15,00	16,00	15,50	14,58	si
3		N. N.	12,33	10,67	11,50	10,00	11,00	10,50	9,67	16,33	13,00	10,00	10,00	10,00	13,75	si
4		N. N.	15,33	12,67	14,00	13,67	9,33	11,50	16,00	17,00	16,50	15,33	16,67	16,00	14,50	si
5		N. N.	10,67	11,33	11,0	9,67	12,33	11,00	15,67	16,33	16,00	14,67	15,33	15,00	13,25	no

. . . . . *addì* *188*

La Commissione esaminatrice

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 46ª **1885** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 dicembre.

NOVEMBRE 23. — R. Decreto che stabilisce un'indennità annua per gli ufficiali sostituti istruttori aggiunti presso i tribunali militari, *pag.* 381.
DICEMBRE 1. — Concorso per un libro di lettura pel soldato italiano, *pag.* 381.
» 16. — Caporali aiutanti di sanità nei reggimenti alpini, *pag.* 381.
» 20. — R. Decreto che approva una nuova istruzione sulle attribuzioni dell'Ispettore generale della cavalleria, *pag.* 384.

Atto N. **190**. — STIPENDI NEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che stabilisce un'indennità annua per gli ufficiali sostituti istruttori aggiunti presso i tribunali militari**. — 23 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 298 del codice penale per l'esercito;

Visto il R. Decreto 30 giugno 1872, col quale fu autorizzata la nomina di un ufficiale istruttore aggiunto in ogni sede di tribunale militare territoriale;

Vista la legge 28 giugno 1885, N. 3178 (serie 3ª), che approva il bilancio di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Agli ufficiali sostituti istruttori aggiunti presso i tribunali militari è accordata l'indennità annua di L. 300, a datare dal 1° luglio 1885.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1885.

UMBERTO.

Ricotti.

N. **191**. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per un libro di lettura pel soldato italiano.** — 1° dicembre.

Sebbene questo Ministero pensi che i viventi esempi delle virtù civili e militari costituiscano la migliore lezione educativa pel soldato, pure non può non riconoscere la grande efficacia che avrebbe un libro di lettura il quale, più che con massime astratte,

parlasse alla immaginazione ed al cuore del nostro soldato con fatti, con aneddoti, con episodi, tolti dalle tradizioni della vita italiana, così civile come militare. E dicesi civile, oltre che militare, perchè l'educazione militare ha per fondamento quella civile, e perchè nel nostro esercito dobbiamo costantemente avere per iscopo di formare il carattere non solo del soldato, inteso nel senso stretto, ma altresì dell'uomo, del cittadino.

Un cosiffatto libro potrebbe eziandio servir di testo a quelle istruzioni morali dei reggimenti, che ora dànno poco frutto per mancanza appunto di una guida sicura e concreta.

Il beneficio che esso arrecherebbe alla educazione del carattere nazionale e la difficoltà di comporlo in modo da conseguire veramente lo scopo, hanno determinato questo Ministero a far appello ai migliori scrittori d'Italia.

Il libro dovrebbe essere costituito di due parti; la prima, più generale, intesa appunto all'educazione dell'uomo, del cittadino, del soldato; la seconda, più strettamente militare, rivolta a raccogliere le principali tradizioni militari, massime dell'epoca moderna, dei diversi elementi che colla loro fusione hanno concorso a formare il nostro esercito nazionale.

Il contenuto di entrambe le parti dovrà avere carattere rappresentativo e sensibile, anzichè dottrinale ed astratto, e la loro forma essere semplice, scultoria, italiana.

Del rimanente il Ministero, poichè spera che l'alto argomento tenti i migliori scrittori italiani, reputa che basti avere loro indicata la meta, la quale avrà probabilità di essere raggiunta tanto più, quanto meno all'ingegno si prescrivano norme e si creino pastoie.

In conseguenza di quanto sopra si emana il Decreto che fa seguito al presente *Atto*.

Il Ministro — RICOTTI.

Decreto Ministeriale che stabilisce le modalità del concorso per un libro di lettura pel soldato italiano.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'*Atto* N. 191 in data 1° dicembre 1885, col quale si dimostra l'utilità che sarà per derivare all'educazione militare e civile del soldato italiano da un libro di lettura ideato e composto secondo lo spirito e gli intendimenti espressi nell'*Atto* stesso;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del segretario generale;

Decreta:

1. È aperto un concorso per un libro di educazione militare e civile pel soldato italiano.

2. Tale libro dovrà essere redatto secondo lo spirito e gli intendimenti espressi nell'*Atto* di questo Ministero sovraccennato.

3. Al migliore lavoro, fra quelli giudicati rispondenti allo scopo, verrà conferito il premio di L. 15,000.

4. Un secondo premio di L. 5,000 sarà conferito al libro migliore, dopo il primo, fra quelli giudicati rispondenti allo scopo.

5. L'autore del lavoro che sarà dato alle stampe, percepirà un utile in ragione di L. 0,50 per le prime 10,000 copie che saranno vendute.

6. La somma di L. 20,000 di cui ai precedenti numeri 3 e 4 sarà prelevata sull'articolo 3° del capitolo *Spese per l'Istituto geografico militare, per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre* del bilancio del Ministero della guerra.

7. Il giudizio del concorso è riservato ad una commissione composta di cinque membri, designati dal Ministero della guerra, dei quali due del personale insegnante universitario.

8. Qualora nessuno dei lavori presentati sia giudicato meritevole dei premi, come sopra stabiliti, o non tutti e due i premi possano essere conferiti, la commissione potrà, ove lo creda, proporre speciali rimunerazioni agli autori che più si segnalarono nel concorso; queste rimunerazioni non eccederanno la somma di L. 2,000 ciascuna e la somma di L. 5,000 complessivamente, e non potranno essere assegnate più che a tre autori.

9. I lavori premiati resteranno proprietà del Ministero della guerra.

10. Il concorso si chiuderà a mezzogiorno del 31 dicembre del milleottocento ottantotto.

11. I manoscritti dovranno essere inviati al Ministero della guerra (segretariato generale), contrassegnati da un'epigrafe; questa dovrà essere ripetuta sopra una busta suggellata, entro la quale sarà contenuta una scheda colla indicazione del nome, cognome e domicilio del concorrente.

12. Non si apriranno se non le buste pertinenti ai manoscritti premiati o rimunerati, le altre saranno bruciate.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per esservi registrato.

Roma, addì 1° dicembre 1885. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **192**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STIPENDI. — **Caporali aiutanti di sanità nei reggimenti alpini**. — 16 dicembre.

1. I caporali aiutanti di sanità assegnati alle compagnie dei reggimenti alpini dallo specchio approvato col R. Decreto 26 luglio 1885 (*Atto* N. 127) sono impiegati nelle infermerie di corpo in ragione di uno per infermeria.

2. I caporali aiutanti di sanità non impiegati nelle infermerie di corpo prestano servizio come caporali ordinari nelle compagnie.

3. Affinchè, però, i medesimi conservino la pratica del servizio d'aiutante di sanità, i comandanti di reggimento stabiliranno un turno di servizio dei detti caporali presso le infermerie.

4. In applicazione del § 887 del Regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885 non spetta il soprassoldo di cent. 20, di cui alla lettera C) della tabella IX della legge 5 luglio 1882, ai caporali di sanità destinati a far servizio di caporali ordinari nelle compagnie.

Le disposizioni del presente *Atto* andranno in vigore dal 1° gennaio 1886. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **193**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che approva una nuova istruzione sulle attribuzioni dell'Ispettore generale della cavalleria**. — 20 dicembre.

UMBERTO I., ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 26 luglio 1883, sulla istituzione di un ispettore generale dell'arma di cavalleria;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'istruzione sulle attribuzioni dell'Ispettore generale della cavalleria approvata nell'articolo 3° del succitato R. Decreto 26 luglio 1883 viene abrogata e sostituita da quella qui annessa, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte de'conti.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

Attribuzioni dell'ispettore generale della cavalleria.

1. L'ispettore generale della cavalleria dipende direttamente dal Ministero della guerra, e rimane a sua disposizione per compiere quegli incarichi e quelle missioni riflettenti la cavalleria che esso crede opportuno di affidargli.

2. Egli deve di sua iniziativa studiare e richiamare l'attenzione del Ministero su tutto ciò che può giovare al perfezionamento dell'arma.

3. L'ispettore generale della cavalleria non ha comando diretto, ma per mezzo delle *ispezioni generali* e delle *visite speciali*, ordinate dal Ministero, esercita sulle brigate, sui reggimenti e sulla scuola normale di cavalleria una particolare sorveglianza.

4. Le ispezioni generali e le visite speciali di cui nel numero precedente sono passate dall'ispettore generale secondo il prescritto dalle vigenti istruzioni per le ispezioni ed in base agli ordini che volta per volta gli vengono impartiti dal Ministero della guerra.

5. L'ispettore generale della cavalleria non corrisponde d'ufficio che col Ministero della guerra, ed eventualmente colle brigate e coi reggimenti di cavalleria solo in occasione di ispezioni generali e di visite speciali. In questi casi egli corrisponde per l'oggetto coi corpi interessati e la corrispondenza cessa col cessare della causa che vi ha dato luogo.

6. L'ispettore generale della cavalleria non fa parte del Comitato delle armi di fanteria e di cavalleria. Tuttavia per lo studio di quelle quistioni che possono ad un tempo interessare la fanteria e la cavalleria e che mal sarebbero definite da pareri individuali e quindi difficilmente concordi, tanto il presidente del comitato, quanto l'ispettore generale della cavalleria, possono promuovere dal Ministero apposite riunioni del comitato e dell'ispettore medesimo, a senso del previsto nell'articolo 8 del Regio Decreto 24 dicembre 1874 sulla costituzione del comitato delle armi di fanteria e cavalleria.

In tali circostanze l'ispettore generale della cavalleria sarà invitato dal Ministero ad intervenire alle sedute del comitato, ove prenderà quel posto che gli spetterà in ragione del suo grado e della sua anzianità.

Roma, addì 20 dicembre 1885.

V°, d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 47ª **1885** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 dicembre.

DICEMBRE 23. — Aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 387.

» 24. — R. Decreto relativo alla rinnovazione e riparazioni delle bandiere dei reggimenti di fanteria, *pag.* 387.

Atto N. **194**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879)** — 23 dicembre.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	
I	610	Farsetto di cotone a maglia alla marinara. .	N.	1	20
»	611	Filtro tascabile	»	3	85
»	612	Occhiali da sole.	»	»	30
»	613	Velo da sole.	»	»	35
VII	345	Tela olonetta per sacchi da vestiario e sacchetti da cartucce (alta m. 1,00)	M.	1	80
»	346	Stoffa da zanzariere	»	»	70
»	347	Tela in cotone bianco da vestiario (alta m 0,74)	»	1	10

Il Ministro — RICOTTI.

N. **195**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Regio Decreto relativo alla rinnovazione e riparazioni delle bandiere dei reggimenti di fanteria.** — 24 dicembre.

SIRE!

L'articolo 13 del R. Decreto 25 marzo 1860, prescrive che quando occorra rinnovare o riparare talune parti delle bandiere assegnate ai reggimenti di fanteria, vi provveda direttamente il comandante del corpo.

Una tale facoltà, la quale può dar luogo ad inconvenienti, specie per non essere stabilito quel che debba farsi degli avanzi delle parti di bandiera rinnovate, non mi sembra in armonia con quell'alto concetto che ogni militare deve avere

della bandiera e che è così bene espresso nell'art. 12 del Regolamento di disciplina militare.

E perciò a raffermare sempre più il prestigio della bandiera mi parrebbe conveniente, pur lasciando che per le semplici riparazioni provveda il comandante del corpo, che ogni qualvolta occorra rinnovare una delle sue parti, sia rinnovata la intera bandiera, meno la freccia, e che tale rinnovazione sia determinata dal Ministero provvedendo che la bandiera vecchia anzichè dispersa o distrutta sia conservata in un luogo ove già sono raccolte altre memorie militari.

Nella fiducia pertanto che queste mie idee possano incontrare l'aggradimento di V. M., io sottopongo alla Maestà Vostra questo schema di Decreto perchè voglia munirlo dell'Augusta sua firma.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 25 marzo 1860;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — All'attuale secondo comma dell'articolo 13 del citato R. Decreto sono sostituiti i seguenti:

Alle semplici riparazioni dell'asta, del drappo, della fascia e del cordone delle bandiere, provvederà il comandante del reggimento.

Occorrendo invece rinnovare una delle dette parti sarà rinnovata l'intera bandiera, meno la freccia. Tale rinnovazione sarà determinata dal Ministro della guerra su proposta del comandante del reggimento.

La vecchia bandiera, senza la freccia, sarà conservata nel Museo di artiglieria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1885.

UMBERTO.

Ricotti.

In virtù del precedente R. Decreto questo Ministero determina che ogni qualvolta occorra rinnovare una delle quattro parti della bandiera dei reggimenti di fanteria e cioè l'asta, il drappo, la fascia o il cordone, il comandante del corpo, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, ne dovrà fare per via gerarchica la relativa proposta al Ministero della guerra (Segretariato generale).

Ottenuta l'approvazione ministeriale e prelevati gli oggetti occorrenti dai magazzini centrali per tutte le dette quattro parti, il comandante del reggimento provvederà per la rinnovazione della intiera bandiera, sulla quale sarà innastata la medesima freccia della bandiera vecchia.

La bandiera vecchia, senza freccia, a cura poi dello stesso comandante di reggimento sarà trasmessa al Museo di artiglieria, ove sarà conservata secondo speciali disposizioni impartite da questo Ministero.

Per le semplici riparazioni che potessero occorrere alle dette parti di bandiera provvederà senz'altro il comandante del reggimento.

Si avverte infine che la freccia della bandiera, sia per quanto è detto nell'articolo 3° del R. Decreto in data 25 marzo 1860, sia pel fatto che per la materia di cui è formata non può essere soggetta a guasti, non dovrà essere mai cambiata.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.